Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 24 del 30 gennaio 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Mezzojuso





SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2019.





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Mezzojuso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Mezzojuso (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mezzojuso (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Mezzojuso (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Daniela Lupo - viceprefetto;

dott.ssa Valeria Gaspari - viceprefetto;

dott.ssa Maria Cacciola - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2918

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Mezzojuso (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Palermo, con decreto del 4 giugno 2019, ha disposto l'accesso presso il comune *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto – sentito, nella seduta del 13 settembre 2019, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese – ha trasmesso l'allegata relazione in data 20 settembre 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al richiamato art. 143.

Gli accertamenti esperiti dall'organo ispettivo hanno fatto emergere un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative illegittime, che denunciano una obiettiva permeabilità dell'ente alle pregiudizievoli ingerenze dell'organizzazione criminale di quel territorio, riconducibile a «cosa nostra».

Il Comune di Mezzojuso è un piccolo centro di circa 2.900 abitanti il cui territorio, in base alle risultanze di recenti operazioni di polizia giudiziaria, è stato teatro di importanti incontri al vertice del mandamento corleonese – nell'ambito del quale è organicamente inserita la consorteria localmente egemone – nonché luogo privilegiato per la latitanza di esponenti di primo piano dell'organizzazione mafiosa «cosa nostra».

In tale contesto, il prefetto evidenzia la sostanziale continuità che ha contraddistinto la conduzione dell'ente negli ultimi anni, atteso che il primo cittadino è al secondo mandato consecutivo alla guida dell'amministrazione comunale.



Il prefetto pone altresì in rilievo che nel 2004 l'attuale sindaco – all'epoca assessore con delega alla pubblica istruzione del Comune di Mezzojuso – ha preso parte ai funerali di un noto *capoclan* per i quali, tra l'altro, il questore di Palermo, per motivi di sicurezza, aveva disposto il divieto di celebrazione della funzione religiosa in forma pubblica.

Al riguardo, rileva la circostanza che nello scorso mese di maggio lo stesso sindaco ha confermato la propria partecipazione ai funerali in questione nel corso di una trasmissione televisiva dedicata ad un caso di tentata estorsione commessa nel territorio comunale che ha avuto notevole risonanza mediatica anche a livello nazionale. Segnatamente, per la indicata tentata estorsione risultano rinviati a giudizio anche un familiare di un *ex* amministratore del comune, dimessosi a dicembre dello scorso anno, nonché uno stretto parente del summenzionato *capoclan*, già sottoposto – a dicembre 2018 – a fermo di indiziato di delitto e poi alla misura della custodia cautelare in carcere a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria «Cupola 2.0», in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 81, 110, 56 - 629, comma 2, in relazione agli articoli 628, comma 3, n. 3, e 416-*bis*, comma 1, del codice penale.

Il prefetto stigmatizza inoltre le innumerevoli dichiarazioni rese su una rivista on-line – in un'ottica di delegittimazione sia delle persone che hanno denunciato il sopra citato tentativo di estorsione sia di diverse figure istituzionali – da un *ex* assessore, dimissionario a giugno 2019, il quale in passato aveva altresì pubblicamente espresso rammarico per non aver potuto partecipare ai funerali di un esponente di primo piano al vertice del c.d. *clan* dei corleonesi – per anni latitante proprio nel territorio di Mezzojuso – poiché vietati dal questore in forma pubblica.

Gli esiti dell'accesso hanno poi messo in luce l'intricata rete di frequentazioni e relazioni di parentela e di affinità che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune – alcuni dei quali con pregiudizi penali – ad esponenti della criminalità organizzata.

In proposito, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti – tanto più rilevante in un ambito territoriale di ridotte dimensioni demografiche, fortemente compromesso dalla pregiudizievole influenza di associazioni di tipo mafioso – determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

In ordine all'attività posta in essere dalla compagine di governo e dall'apparato burocratico dell'ente – il cui organo consiliare, ad oggi, è privo di opposizione, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dai consiglieri di minoranza – sono emerse reiterate anomalie e violazioni di legge, in particolare nel settore degli affidamenti di lavori, servizi e forniture notoriamente esposto agli interessi delle organizzazioni criminali.

Più nel dettaglio, con riferimento al settore in parola, il prefetto rimarca che solo successivamente all'insediamento della commissione di indagine l'amministrazione comunale ha aderito al protocollo di legalità «Carlo Alberto Dalla Chiesa» del 12 luglio 2005 e ha iniziato a richiedere le prescritte certificazioni antimafia.

In precedenza, già in costanza della consiliatura del 2012, con al vertice il medesimo sindaco attualmente in carica, l'ente, nonostante i ripetuti solleciti della prefettura di Palermo, ha del tutto pretermesso di attivare le cautele disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, omettendo altresì di ritirare le credenziali di accesso al sistema informatico abilitato a ricevere le richieste di informative e comunicazioni antimafia, rilasciate a due dipendenti comunali già dal maggio 2015.

Per quanto concerne specificamente la materia dei lavori pubblici, sono state riscontrate ulteriori, gravi anomalie e irregolarità, quali la mancata adozione di un sistema di rotazione nell'individuazione delle imprese affidatarie e il frequente, artificioso frazionamento degli interventi nelle procedure di somma urgenza.

In particolare, l'organo ispettivo ha preso in esame la procedura relativa all'affidamento dei lavori di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali del 2018, riscontrando che il comune non ha svolto le dovute verifiche in ordine al requisito dell'iscrizione nella c.d. *white list* nei confronti delle imprese affidatarie, alcune delle quali riconducibili a soggetti vicini ad ambienti della criminalità organizzata per rapporti di parentela, affinità o frequentazione. In proposito, il prefetto evidenzia che la quasi totalità delle imprese affidatarie è risultata non iscritta nella c.d. *white list* e neppure richiedente iscrizione.

Nel settore urbanistico, poi, le verifiche espletate in sede ispettiva hanno disvelato un quadro desolante di generalizzato disordine organizzativo, unitamente a diffuse inefficienze e illegittimità, tra cui gravi carenze nell'attività di accertamento e contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio, la mancata adozione di un registro delle ordinanze di demolizione e delle relative, eventuali inottemperanze, l'omessa pubblicazione all'albo pretorio dei titoli abilitativi concessi dall'ente, il ripetuto accoglimento di istanze di sanatoria in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, l'inerzia dell'organo consiliare che non ha emanato alcun atto di indirizzo in ordine ai criteri di acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio comunale.

Al riguardo, assume valore emblematico la vicenda relativa a un permesso di costruzione in sanatoria rilasciato, a marzo 2017, in favore di una società nei cui confronti l'ente ha omesso di attivare le prescritte verifiche in violazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e che successivamente, a dicembre 2018, è stata destinataria di un provvedimento interdittivo adottato dalla prefettura di Palermo e di conseguente diniego di iscrizione nella c.d. *white list*, attualmente *sub iudice*.

In relazione a tale vicenda, il prefetto si sofferma sulle molteplici, gravi anomalie dell'*iter* procedurale sfociato nell'adozione del permesso in questione riferito a immobili abusivi non suscettibili di sanatoria – per i quali già nel 2003 era stata adottata un'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – in quanto in parte realizzati in assenza dei prescritti pareri vincolanti e in parte ricadenti in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.

Anche nel settore delle autorizzazioni commerciali le risultanze dell'accesso hanno messo in luce che l'amministrazione comunale – dal secondo semestre del 2012 e fino all'insediamento della commissione di indagine – non ha avanzato alcuna richiesta di documentazione antimafia, peraltro in contrasto con le cautele necessarie a tutela della legalità, in un contesto ambientale nel quale è notoriamente consolidata la presenza di sodalizi criminali.

Segnatamente, riferisce il prefetto che l'ente non ha richiesto la comunicazione antimafia in relazione a una istanza di autorizzazione all'ampliamento di un esercizio commerciale avanzata – a ottobre 2014 – da una ditta già destinataria nel 2005 di una informazione atipica – resa ai sensi dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 – e il cui titolare è parente nonché *ex* socio di un elemento della criminalità organizzata locale, più volte notato dalle Forze dell'ordine all'interno dell'esercizio commerciale in questione.

Al riguardo, è altresì significativo che nell'area antistante il predetto esercizio commerciale è stato realizzato un posteggio abusivo con illecita occupazione in parte di suolo pubblico, mai accertato né sanzionato dall'amministrazione comunale.

Gli esiti dell'attività ispettiva hanno infine posto in rilievo che l'ente non ha mai provveduto a istituire l'albo delle associazioni abilitate a richiedere contributi finanziari nonché concessioni in uso di locali e impianti comunali, in violazione delle relative norme regolamentari.

Il prefetto evidenzia che ciononostante contributi – anche di rilevante entità – sono stati nel tempo elargiti senza attivare le cautele antimafia di cui agli articoli 67 ed 83 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 in favore di diverse associazioni locali, alcune delle quali annoverano, tra i propri membri, persone vicine ad ambienti della criminalità organizzata per rapporti di frequentazione o per stretti vincoli familiari.

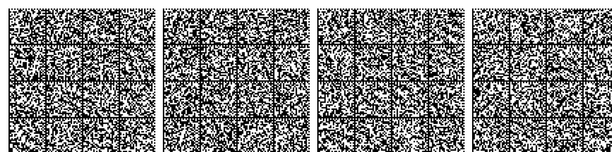
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Mezzojuso, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Mezzojuso (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 dicembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE





Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 20 Settembre 2019

AL SIGNOR MINISTRO
DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO : Comune di Mezzojuso (PA) – Relazione ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L., ad esito dell'accesso ispettivo.

PREMESSA

Nel quadro dell'azione di prevenzione volta a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, questo Ufficio ha acceso un *focus* di attenzione sul Comune di Mezzojuso, ben noto per caratterizzarsi quale contesto di mafia arcaica, legata alla terra ed interessata a tutte le potenzialità che essa sa esprimere. Negli scorsi mesi il Comune è salito alla ribalta delle cronache nazionali a seguito di una manifestazione di solidarietà espressa dai media e da un ampio pubblico alle sorelle Irene, Marianna e Gioacchina NAPOLI.

Le tre donne, alla morte del padre, rimaste sole a gestire una grande azienda agricola di diversi ettari di estensione, negli ultimi anni sono state vittime di patiti danneggiamenti alle recinzione con conseguenti invasioni dei terreni da parte di bovini anche appartenenti all'istituto Zootecnico – Azienda Giardinello, di proprietà della Regione Siciliana, che ne danneggiavano le colture.

Le donne hanno coraggiosamente denunciato questi accadimenti criminosi indicandone anche l'autore nella persona di un soggetto espressione, per lignaggio parentale, del mondo mafioso locale.

Alla storia delle tre sorelle NAPOLI dava ampio spazio e per diverse puntate la trasmissione televisiva "NON E' L'ARENA", condotta su *La7* dal giornalista Massimo Giletti che, se da un lato ha suscitato una grande solidarietà popolare, dall'altra ha determinato nel Comune di Mezzojuso un clima di accesa contrapposizione tra quanti, pochi, hanno espresso chiaramente parole di vicinanza alle donne, e quanti, la gran parte, si sono sentiti ingiustamente criminalizzati dinanzi all'opinione pubblica.

Orbene, tale vicenda mediatica qui rileva soltanto perché nell'ultima trasmissione andata in onda il 12 maggio 2019, il Sindaco GIARDINA, rispondendo ad una sollecitazione del conduttore Massimo Giletti, confermava candidamente di avere



partecipato ai funerali del boss Nicolò LA BARBERA, detto *don Cola,* morto nel suo letto, condannato per associazione mafiosa per avere curato la latitanza di esponenti di spicco di Cosa nostra corleonese e responsabili di delitti tra cui quelli contro i rappresentanti delle Istituzioni e delle stragi.

Lo stesso Sindaco ribadiva pure che lui "va a tutti i funerali", con questo ritenendo di ridimensionare la portata di un comportamento che rimane comunque indicativo di una forma di rispetto rivolto ad un uomo di mafia da parte di chi invece, era uomo delle istituzioni perchè all'epoca dei fatti il sindaco era assessore, avrebbe dovuto assolutamente prendere le distanze.

Siffatta dichiarazione, in assenza di una resipiscenza rispetto ad un comportamento che va a disdoro di chi rappresenta una pubblica funzione, e gli elementi e le circostanze acquisiti nel frattempo indicativi di una preoccupante criticità nella gestione della locale amministrazione, hanno indotto la scrivente a chiedere al Ministro dell'Interno la delega all'accesso presso il Comune di Mezzojuso per verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 143 T.U.E.L.

Pertanto, giusta delega del Ministro dell'Interno di cui al D.M. n.17102/128/56 dell'1 giugno 2019, la scrivente, con decreto 1171/N.C. del 4 giugno 2019, ha disposto l'accesso presso il Comune di Mezzojuso per la durata di mesi tre.

La Commissione prefettizia, nominata con il medesimo citato provvedimento, si è insediata in data 5 giugno 2019 presso il predetto Comune, dando avvio all'acquisizione e alla valutazione degli atti inerenti le attività dell'Ente.

In data 3 settembre 2019, la Commissione ha rassegnato gli esiti dell'attività accertatoria svolta in un corposo documento che mette in evidenza elementi congruenti e sufficienti a comprovare una compromissione dell'agere democratico ai sensi dell'art 143 del T.U.E.L.

La relazione ispettiva sarà alla base del presente documento, talora trascritta per ampi stralci, che si declina in diversi capitoli argomentativi che di seguito si indicano in estrema sintesi per una più comoda lettura della relazione:

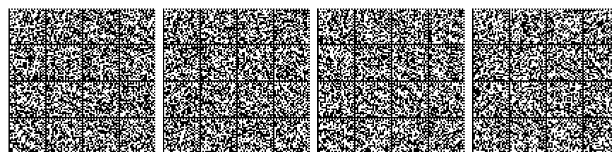


- **IL CONTESTO CRIMINALE MAFIOSO**

La mafia locale è fortemente caratterizzata da una storia di estrema vicinanza ai corleonesi di Totò RIINA e Bernardo PROVENZANO che hanno eletto proprio il territorio di Mezzojuso, per fedeltà e sicurezza quale luogo sicuro per summit ed incontri di capimafia. I partecipanti alle riunioni venivano accompagnati dal capo mafia del tempo, Giovanni NAPOLI, un insospettabile veterinario della Regione Siciliana. In quel territorio si sono consumate significative latitanze: quella dello stesso capo di Cosa nostra, Bernardo PROVENZANO, sfuggito colà alla cattura, e quella di Benedetto SPERA, capo del mandamento di Belmonte Mezzagno/Misilmeri, fidato consigliere di PROVENZANO, latitante dal 94 ed arrestato il 30.1.2001, condannato all'ergastolo assieme agli altri capi della "commissione" mafiosa per le stragi di Capaci e via D'Amelio in cui vennero uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti di scorta.
I fedelissimi protettori dei latitanti sono stati tutti condannati per associazione mafiosa e hanno mantenuto il loro carisma in vita e oltre la vita.

Tra questi **Nicolò LA BARBERA detto Cola**, l'allevatore titolare del casolare dove è stato arrestato lo SPERA, e di cui esiste la registrazione di una conversazione risalente al dicembre 2000, con Antonino GIUFFRE', capo del mandamento di Caccamo poi divenuto collaboratore di giustizia, e Benedetto SPERA .
Il Nicola LA BARBERA è stato quindi un esponente di spicco di Cosa nostra della famiglia mafiosa di Mezzojuso, e la sua autorevolezza si è trasmessa al figlio Simone detto *il lungo,* dipendente regionale presso l'Istituto zootecnico, confinante con la proprietà delle sorelle NAPOLI, tant'è che, in occasione di una controversia economica che vede manifestarsi un interesse di Cosa nostra palermitana, i *boss* si rivolgono a lui per trovare una composizione nei riguardi di un compaesano di Mezzojuso. E per questo Simone LA BARBERA è stato tratto in arresto nel 2018 per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, nell'ambito dell'Operazione "Cupola 2.0" che ha disvelato la ricostituzione della *Commissione provinciale* di Cosa nostra.
La Barbera Simone, in atto è pure imputato di estorsione a carico alle sorelle NAPOLI, volta a condizionarne la volontà a vendere di vendere i terreni di proprietà.

Condannato per mafia anche **Giuseppe RUSSOTTO**, il quale si preoccupava di assicurare la corrispondenza tra PROVENZANO e gli altri associati, come anche



di fargli pervenire generi alimentari e di dare esecuzione agli ordini impartiti dal boss latitante colà nascosto in sicurezza. A questo giovane di fiducia, PROVENZANO scrive in un pizzino un augurio di Natale che il RUSSOTTO nel dicembre 2000 legge nel casolare di Cola LA BARBERA a voce alta, intercettato dalla DDA. " *Con un sincero augurio, apri questa bottiglia... provo dolore e dispiacere nel mio cuore di non essere presente... Che questo Santo Natale sia portatorio di tanto bene, di salute, di pace...*", così gli scriveva in un italiano stentato PROVENZANO, alla vigilia del Natale 2000.

Condannato per mafia anche Giuseppe RIGGI, genero di Cola LA BARBERA, ritenuto anch'egli postino di PROVENZANO, arrestato insieme a RUSSOTTO e ad a pericolosi elementi di spicco della mafia di Sciara, Collesano, Cerda e Trabia, come Pino RIZZO, condannato per mafia e di recente scarcerato per fine pena, accusato dalla moglie Carmela IUCULANO, la grande accusatrice del fratello, del marito e del suocero.

Ovviamente tutto ciò, nella lettura e comprensione della gestione dell'ente locale rileva in relazione a quanto accertato rispetto alla massima disfunzionalità del Comune nella gestione delle competenze proprie, che ritrova celerità e attenzione massima per la definizione, in maniera assolutamente illecita, di pratiche che avvantaggiano nomi noti nel contesto locale per vicinanza al mondo mafioso corleonese, se non allo stesso PROVENZANO.

Bernardo PROVENZANO, per lungo tempo ospite, nel corso della sua latitanza, in territorio di Mezzojuso, protetto proprio dalla fitta rete di complicità e connivenze in quel contesto, era anche il punto di riferimento ultimo dei vertici del *mandamento* di Belmonte Mezzagno-Misilmeri. Benedetto SPERA e Bernardo PROVENZANO hanno, infatti, e in maniera comune trascorso la loro latitanza ospiti nelle terre dei LA BARBERA Nicolò e Antonino Ignazio.
E come detto innanzi, alcuni uomini strettamente legati da vincoli di parentela a *don Cola* LA BARBERA, quali Giuseppe RIGGI da Misilmeri, hanno svolto la delicata mansione di vivandieri del latitante capomafia PROVENZANO.
Inoltre, PROVENZANO, referente diretto del capo mandamento di Belmonte Mezzagno, Benedetto SPERA, da sempre filo corleonese, ha consentito agli uomini d'onore belmontesi di ricavarsi, nel tempo, posizioni di rilievo nel panorama di Cosa nostra provinciale.



La Commissione d'accesso ha rilevato, nelle varie vicende analizzate, il pervicace ed attualissimo legame che collega, ora come allora, il *mandamento mafioso* di Belmonte Mezzagno-Misilmeri alla *famiglia mafiosa* di Mezzojuso.
I due contesti mafiosi, strettamente connessi dalla comune vicinanza con le posizioni del defunto capo di *cosa nostra* Bernardo PROVENZANO, sembrano riprodursi negli effetti anche in relazione alle vicende amministrative caratterizzate da illeciti prese in esame dalla commissione di accesso.

E venendo quindi in evidenza come la colleganza di Corleone /Mezzojuso al mandamento di Belmonte Mezzagno/Misilmeri si ritrovi in qualche misura nelle determinazioni contrattuali o autorizzatorie illegittimamente rese in favore di soggetti legati al mondo mafioso corleonese come nel settore dell'urbanistica, dell'affidamento del servizio di riscossione dei tributi e in quello della raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani.

- **I LEGAMI DI PARENTELA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEI DIPENDENTI CON AMBIENTI CRIMINALI E ALTRE CRITICITÀ.**

I nomi di Cola LA BARBERA, Giuseppe RUSSOTTO e Giuseppe RIGGI rilevano per il significativo intreccio di parentele, relazioni personali ed economiche, nonché di comunanza di interessi con amministratori, consiglieri e dipendenti.

Gli intrecciati complessi rapporti rilevano ancor più ove si consideri la dimensione molto piccola del Comune, in cui i rapporti familiari e di contesto hanno inevitabilmente un peso condizionante.

In siffatto quadro, vengono in evidenza i rapporti di parentela acquisita del "OMISSIS", e prima ancora assessore del Comune, con soggetti controindicati, anche per fatti di mafia. Infatti la moglie, "OMISSIS", è imparentata con soggetti legati a *cosa nostra* locale - in particolare con la famiglia di don Cola LA BARBERA *"truppicuna"* e con soggetti direttamente coinvolti negli episodi estorsivi in danno delle sorelle NAPOLI, come TAVOLACCI Liborio ed il "omissis" LA BARBERA Giuseppe.

In particolare LA BARBERA Giuseppe, detto *fasola,* marito della "omissis" di "OMISSIS", cugino di 2^ grado del capomafia LA BARBERA Nicolò, è gravato da numerosi pregiudizi penali e giudiziari. A suo carico pendeva procedimento penale n. 1816/15 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese per



tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene e per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà di campagna delle imprenditrici. In data 26.09.2016 il procedimento è stato archiviato con decreto del G.I.P. LA BARBERA Giuseppe è altresì cugino di LA BARBERA Simone *alias il lungo,* figlio del citato mafioso *don Cola,* tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Cupola 2", anch'esso coinvolto nella vicenda relativa ai danneggiamenti subiti dalle Napoli, per i quali è stato rinviato a giudizio con udienza fissata al prossimo 25 settembre.

Orbene, il "OMISSIS" è comunque imparentato con imputati odierni rinviati a giudizio per tentata estorsione in danno delle NAPOLI, TAVOLACCI Liborio (cl.72), cugino di secondo grado della "omissis" del "Omissis", "OMISSIS" e LA BARBERA Simone (cl.62) detto *il lungo,* figlio del capo mafia don Cola LA BARBERA, nonché cugino di 1° grado del "omissis" del "Omissis", LA BARBERA Giuseppe (cl. 65).

Altri parenti di Giuseppe LA BARBERA "omissis" del "OMISSIS" rilevano per i loro precedenti in tema di criminalità organizzata. Infatti è cugino di 2° grado di LA BARBERA Antonino Ignazio (cl. 42), deceduto nel 2008, e di RUSSOTTO Giuseppe (cl.65), condannati per il delitto di associazione mafiosa, perché persone legate a don Cola LA BARBERA nonché di stretta fiducia di Bernardo PROVENZANO, di cui hanno contribuito a favorire la lunga latitanza nel territorio di Mezzojuso.

Il Sindaco perdippiù nomina assessore Nicolò Sergio GEBBIA nel dicembre 2018, nonostante in anni precedenti lo stesso GEBBIA abbia già espresso parole di solidarietà ai figli di Bernardo PROVENZANO, dichiarandosi pubblicamente rammaricato per non aver potuto partecipare ai funerali del boss a causa del divieto di funerali pubblici imposto dal Questore di Palermo. L'assessore, pur venendo dai ruoli dell'Arma CC, non lesinerà per mesi fino alle sue dimissioni attacchi nei confronti delle Istituzioni e delle sorelle NAPOLI, pubblicando sul sito dell'Associazione "*Themis&Metis*" svariati articoli connotati da aspre critiche verso vari organi istituzionali sia locali che non, dell'Arma CC., ed anche nei confronti dell'Autorità Giudiziaria che stava conducendo le inchieste relative alla tentata estorsione patita dalle citate sorelle NAPOLI.

Anche in occasione di una conferenza stampa tenuta dal Sindaco il 19 gennaio del 2019 l'assessore GEBBIA auspicava l'elargizione di fondi ai figli incensurati del *boss* PROVENZANO in quanto asseritamente da considerare "*VITTIME DELLA*

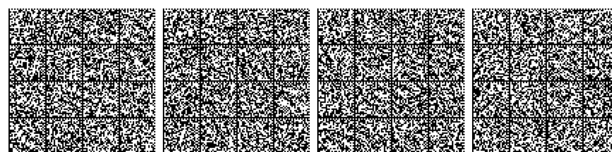


MAFIA", così come alle sorelle Irene, Marianna e Gioacchina, anch'esse figlie di un "*CAPO MAFIA*".
Inoltre, nel maggio scorso pubblica l'articolo "La sceneggiata in diretta di Giletti, De Girolamo e Dalla Chiesa in cui l'assessore GEBBIA invita a rileggere la propria lettera aperta al figlio di Provenzano, pubblicata nel 2016 dal "Fatto Quotidiano", in cui spiegava perché se il Questore non li avesse vietati, lui sarebbe andato ai funerali del boss, "*torturato in carcere per timore che si pentisse, e ridotto ad un vegetale, da uno Stato che nel farlo ha dimostrato un livello etico non dissimile da quello a suo tempo dimostrato dal Provenzano stragista.*

Il Sindaco non ha mai preso le distanze dalle dichiarazioni dell'assessore che andrà via dalla compagine di governo dell'Ente locale soltanto a seguito di sue proprie dimissioni. Ed anche lo stesso sindaco, molto verosimilmente perchè condizionato dai cennati intrecci di parentele, che caratterizzano invero anche i rapporti di altri amministratori comunali e come vedremo degli stessi dipendenti del comune colleghi di Irene NAPOLI, non riesce a prendere le distanze dalla mafia in maniera chiara e a voce alta, né ad esprimere in maniera convincente la solidarietà propria e dell'Amministrazione comunale alle donne. E, infatti, il G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile del Comune nel processo contro gli estortori delle sorelle NAPOLI.

- **LE ILLEGITTIMITA' DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI SOGGETTI VICINI A CONTESTI MAFIOSI.**

In questa parte si mette in evidenza l'accertato disordine amministrativo, l' assenza di cautele antimafia nonostante la prevista obbligatorietà, l'assenza di una coordinata e programmata attività di indirizzo in ogni ambito e nella materia urbanistica e del controllo del territorio, la persistente inerzia nel controllo degli abusi edilizi; il ritardo nella definizione delle pratiche di sanatoria cui fa riscontro inopinatamente un rigurgito di attenzione riguardo a due sole pratiche che riguardano "impossibili" autorizzazioni in sanatoria che favoriscono soggetti legati al contesto mafioso; un elevatissimo tasso di evasione nel pagamento dei tributi comunali che coinvolge oltre che amministratori e dipendenti anche appartenenti a contesti criminali mafiosi, tra cui fiduciari di Bernardo PROVENZANO; la mancata riscossione dei tributi in maniera sistemica, il contratto illegittimo per l'affidamento del servizio riscossione tributi a ditta legata alla famiglia mafiosa SPERA di Belmonte Mezzagno; gli affidamenti diretti di servizi e lavori senza il ricorso



all'evidenza pubblica; la persistente sistemica omissione di richiesta di documentazione antimafia a protezione dei contratti e delle licenze rilasciate anche a soggetti legati al contesto mafioso; l'erogazione di contributi ad associazioni locali per iniziative festaiole o di valorizzazione dell'immagine del comune i cui soci sono tutti imparentati con amministratori comunali, dipendenti comunali e talora in rapporti di colleganza con esponenti della criminalità mafiosa, con un'evidente favore nei riguardi della "OMISSIS" Mezzojuso il cui attivo associato è cugino di don Cola LA BARBERA; l'omessa riscossione dei canoni livellari in attesa di un regolamento comunale mai esitato che riguarda oltre che terreni di proprietà comunale detenuti da amministratori e dipendenti, anche terreni di vasta estensione detenuti da don Cola LA BARBERA, sodale fiduciario della latitanza in Mezzojuso di Bernardo PROVENZANO (fg 25 part 112 pascolo79, are 40 ca) e da TAVOLACCI Liborio, rinviato a giudizio per la tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI (fg MU part 2509 Immobile cat. A4, 4 vani / 90 mq)

Premesso quanto sopra si procede a relazionare compiutamente quanto evidenziatosi a seguito di accesso ispettivo e rilevante ai fini della presente proposta di scioglimento dell'Ente locale per condizionalità mafiosa.



LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IL MANDAMENTO MAFIOSO DI CORLEONE.

Nel territorio del comune di Mezzojuso la *famiglia* mafiosa è inserita organicamente all'interno del potente *mandamento mafioso* di Corleone, che comprende anche le ulteriori *famiglie* di Prizzi, Roccamena, Godrano, Campofelice di Fitalia, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano e Contessa Entellina.

Fin dai primi anni '60, infatti, nell'entroterra palermitano ha preso forma e si è via via rafforzato un gruppo criminale, inizialmente radicato nel ristretto alveo della famiglia mafiosa di Corleone, particolarmente aggressivo e pervicace, poi divenuto tristemente celebre a causa dell'efferatezza dei crimini commessi dai suoi sodali. Michele NAVARRA[1], Luciano LEGGIO[2], Calogero[3] e Leoluca BAGARELLA[4], Salvatore RIINA[5] e Bernardo PROVENZANO[6] sono stati tra gli esponenti più sanguinari e autorevoli che la stessa organizzazione criminale Cosa nostra abbia mai annoverato, protagonisti indiscussi di una fazione conosciuta con l'appellativo di *corleonesi* che, già dal primo maxiprocesso di Bari[7], ha dato dimostrazione della sua autorevole potenza delinquenziale.

Dall'avvento dei corleonesi in poi le varie faide non hanno più risparmiato né donne, né bambini e il tessuto sociale è stato aggredito attraverso l'influenza e la meticolosa infiltrazione negli appalti, nella politica e nell'apparato burocratico della pubblica Amministrazione.

Dopo gli arresti di Salvatore RIINA (15.01.1993) e Leoluca BAGARELLA (24.06.1995), Bernardo PROVENZANO ha preso in mano le redini dell'organizzazione mafiosa, diventando fautore di un cambiamento camaleontico di Cosa nostra

Infatti, PROVENZANO, tessendo alleanze e sfruttando i suoi solidi legami le cui basi derivavano da accordi antichi, è riuscito ad ergersi come punto di riferimento sostanziale nella gestione complessiva di *cosa nostra* palermitana, impostata su

---

[1] Michele NAVARRA, nato a Corleone il 05.01.1905, deceduto il 02.08.1958.
[2] Luciano LEGGIO detto Liggio, nato a Corleone il 06.01.1925, deceduto a Nuoro il 15.11.1993.
[3] Calogero BAGARELLA, nato a Corleone il 14.01.1935, deceduto a Palermo il 10.12.1969.
[4] Leoluca BAGARELLA, nato a Corleone il 03.02.1942, in atto detenuto.
[5] Salvatore RIINA, nato a Corleone il 16.11.1930, deceduto.
[6] Bernardo PROVENZANO, nato a Corleone il 31.01.1933, deceduto.
[7] Tribunale di Bari – N. 3/68 Reg. Gen. – N. 67/69 Sentenza.



maggiore autonomia delle famiglie mafiose e maggiore partecipazione nelle strategie generali.
In tale contesto, mentre le attività repressive[8] colpivano soprattutto l'ala militare e stragista dell'organizzazione responsabile dei più efferati delitti, PROVENZANO, reggente del mandamento mafioso di Corleone, si è reso interprete della "*ristrutturazione* di *cosa nostra*", impostandola su un modello non più caratterizzato da un rigido potere centrale, bensì fondato sull'autonomia gestionale delle singole *famiglie* sul territorio.

Ebbene, PROVENZANO, latitante di lungo corso e regista del cambio di rotta di una *cosa nostra* da stragista a *sommersa,* ha per lungo tempo eletto quale base operativa per i suoi incontri riservati e quale domicilio sicuro per la sua clandestinità proprio il territorio di Mezzojuso, nelle cui campagne fidati uomini legatissimi al boss latitante hanno provveduto, nel tempo, a nasconderne la latitanza, a favorirne i contatti, beneficiando, di converso, della vicinanza al capo di *cosa nostra* in termini di potere mafioso, di penetrazione nella Pubblica Amministrazione e di vantaggi negli affari.

La famiglia mafiosa di Mezzojuso.
Nel tempo, alcune importanti indagini, finalizzate anche alla ricerca dell'allora latitante Bernardo PROVENZANO, hanno consentito di ricostruire le dinamiche mafiose della famiglia di Mezzojuso, confluite in importanti operazioni antimafia coordinate dalla DDA di Palermo, che di seguito si richiamano trascrivendone taluni stralci di maggiore interesse per la presente relazione :
- l'Operazione "**Grande Oriente**", conclusa il 10 novembre 1998;
- l'**arresto di Benedetto SPERA**, avvenuto il 30 gennaio del 2001;
- l'Operazione "**Cupola 2.0**", conclusa a dicembre 2018.

Le complesse attività d'indagine hanno messo in evidenza la stretta colleganza del territorio alla mafia corleonese, caratterizzata da un legame fiduciario con Bernardo PROVENZANO successivamente all'arresto di Toto RIINA, e ancora la centralità del territorio di questo piccolo Comune di Mezzojuso nelle dinamiche della

[8] Provvedimenti restrittivi scaturiti dalle indagini relaitve l'omicidio LIMA, (OCC n.5714/92 R.G.N.R. e n. 5099/92 R.G.G.G.I.P.del 14/03/1994) STRAGI DI CAPACI (OCC N.2111/93 R.G.N.R.) e di via D'AMELIO (OCC n.2430/93 R.G.N.R. e n. 1430/94 R.G.G.G.I.P.del 15/07/1994), arresto operato a Milano il 27.1.1994, dei fratelli latitanti GRAVIANO Giuseppe, nato a Palermo il 30.09.63, capo mandamento e della famiglia di Brancaccio e GRAVIANO Filippo, nato a Palermo il 27.06.61, uomo d'onore.



geografia mafiosa, al confine delle provincie di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, e per questo, prescelto quale luogo per importanti latitanze e quindi luogo di incontri riservati nelle masserie e negli ovili della zona per decisioni strategiche per la stessa sopravvivenza di Cosa nostra e per la consegna di ordini e direttive.

- **L'Operazione Grande Oriente (OCCC nr. 4668/96 G.I.P).**

Il 10 novembre 1998, venivano tratti in arresto alcuni tra gli uomini più fidati di Provenzano, i "postini", i "vivandieri" e gli "autisti" che aiutavano il boss corleonese a gestire gli affari interni ed esterni di *cosa nostra*.
L'operazione antimafia, riportando disvelate collaborazioni fa emergere come il contesto ambientale di Mezzojuso sia stato considerato dall'allora latitante Bernardo PROVENZANO un "**porto sicuro**", potendo contare su vaste connivenze.
Fra gli arrestati figura **Giovanni NAPOLI**, nato a Mezzojuso il 15.5.1951, autista e vivandiere del latitante Bernardo PROVENZANO ma anche **capo della famiglia mafiosa di Mezzojuso.**
... *omissis* ....

A proposito di NAPOLI Giovanni in OCC si legge:

La posizione di tale indagato è causalmente connessa all'incontro che ILARDO Luigi ha avuto con il latitante Bernardo PROVENZANO il 31 ottobre 1995 in agro del Comune di Mezzojuso, ampiamente trattato in altra parte della presente ordinanza.
...Tale quadro indiziario, già di per sé di notevole spessore, è stato successivamente arricchito e corroborato da ulteriori acquisizioni investigative che sono troncanti per ritenere l'inserimento del NAPOLI nel contesto associativo indagato: ci si vuol qui riferire alle dichiarazioni rese sul conto dell'indagato dai collaboratori di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, LANZALACO Salvatore e SIINO Angelo.
In particolare, ANZELMO Francesco Paolo, interrogato il 23 febbraio 1998, ha dichiarato : "... (omissis) ... si tratta di NAPOLI Giovanni, nato a Mezzojuso il 15.05.1951. L'indagato .. ricorda che lo stesso esercita l'attività di veterinario ed é uomo d'onore rappresentante della famiglia mafiosa di Mezzojuso, nonché genero di tale BURGIO antiquario di Palermo. Ricorda inoltre di averlo avuto presentato ritualmente negli anni '80 da Pino DI



NAPOLI presso l'officina di quest'ultimo. Ricorda inoltre che nella medesima circostanza, gli era stata presentata una persona anziana, quale sottocapo della famiglia mafiosa di Mezzojuso, detto l'avvocato, senza specificare se realmente lo fosse o si trattava solo del soprannome. ... (omissis) ..."
In relazione alle dichiarazioni rese dall'ANZELMO, va precisato che effettivamente il NAPOLI è iscritto all'Albo nazionale dei veterinari, seppure impiegato presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste di Palermo ...

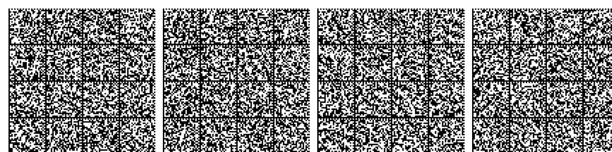
Giovanni NAPOLI quindi era al vertice della famiglia mafiosa di Mezzojuso all'epoca della latitanza di PROVENZANO, condannato per mafia il 30.01.2004, con decreto della Corte di Appello di Palermo definitivo l'11.07.2004, veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 4 (fonte Casellario Giudiziale).
IL NAPOLI, è stato pure successivamente coinvolto nell'operazione Grande mandamento insieme a Rosario DI GIOVANNI, nato a Palermo il 15.02.1938, con il quale viene sottoposto a Fermo del P.M. nr. 3779/03 R.G.N.R. DDA e N. 1855/04 R.G. GIP Il procedimento penale a carico di DI GIOVANNI Rosario si è concluso con sentenza[9] di assoluzione perché il fatto non sussiste – divenuta irrevocabile il 17.10.2007.

NAPOLI Giovanni è cugino di secondo grado di "OMISSIS" "omissis" di Mezzojuso.

- **L'arresto di Benedetto SPERA insieme a Cola LA BARBERA.**

Sino ai primi anni 90, la famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno, all'epoca capeggiata da Benedetto SPERA, faceva capo al mandamento di Misilmeri, retto da Pietro OCELLO.[10] Quest'ultimo territorio ha sempre costituito una sorta di fortezza dei corleonesi tramite i quali ha altresì goduto dell'appoggio di altri mandamenti.
Il 7.09.1991, però, Pietro OCELLO veniva ucciso; tale omicidio determinava l'immediata reazione dei vertici di *cosa nostra* e portava conseguentemente alla c.d. *faida di Misilmeri.*

[9] n. 983/06 emessa in data 15.11.2006 dal GIP del Tribunale di Palermo;
[10] OCELLO Pietro, nato a Misilmeri (PA), il 18/11/28;



La faida del *mandamento* si interromperà con l'arresto di SPERA, avvenuto a Mezzojuso il 30.01.2001, all'interno della masseria del mafioso **Nicolò LA BARBERA**[11]**, detto *don Cola*.** Con lo SPERA viene arrestato pure don Cola LA BARBERA.

- ***Don Cola* LA BARBERA**

La figura di Nicolò LA BARBERA è venuta in tutta la sua evidenza nell'ambito dell'operazione "Grande Oriente" del 1998, quale favoreggiatore della latitanza di Bernardo PROVENZANO. **Come riportato in OCC il mafioso confidente Luigi ILARDO (poi ucciso dai SANTAPAOLA prima della formalizzazione della sua collaborazione) lo indica come quell'uomo che insieme a Giovanni NAPOLI si occupava direttamente della latitanza del capo di Cosa nostra.**

Da quelle indagini emergeva di tutta evidenza la fiducia riposta dal PROVENZANO in *Cola* LA BARBERA: era lui, insieme a Giovanni NAPOLI, di cui si è detto, ad accudire il PROVENZANO; era LA BARBERA a cucinare per lui; era sempre LA BARBERA a mettere a disposizione del vertice della mafia i suoi strettissimi e fidati parenti per la gestione delle più delicate operazioni logistiche legate alla latitanza del boss e all'organizzazione delle sue riunioni con altri capimafia.
LA BARBERA Nicolò veniva tratto in arresto il 30.01.2001 per favoreggiamento ed associazione mafiosa, per l'ospitalità data in un casolare di sua proprietà ubicato in agro di Mezzojuso al capo mafia di Belmonte Mezzagno, SPERA Benedetto. E' stato condannato, con pena ridotta in appello, a quattro anni di reclusione. Scarcerato nel mese di maggio 2004, è stato contestualmente, sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 3.

Nicolò LA BARBERA è suocero di Giuseppe RIGGI (cl.65) il quale, in data 15 dicembre 2006, è stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo alla pena di anni sei di reclusione per associazione di tipo mafioso, *"...per avere contribuito con la sua condotta a mantenere ed assicurare le comunicazioni tra capimafia latitanti, quali Bernardo PROVENZANO, Benedetto SPERA ed altri, nonché per aver utilizzato i locali dove espletava attività lavorativa quale centro di smistamento dei "pizzini".*

[11] Nato a Mezzojuso il 15.11.1933,



Il RIGGI è stato altresì già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Misilmeri ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Inoltre, il 27 giugno 2012, con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Termini Imerese è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose.

Morto *don Cola* LA BARBERA, il Questore di Palermo, con decreto n. 1226/Gab. Cat. A.4/04 datato 29.10.2004, vietava per motivi di sicurezza la celebrazione della funzione religiosa in forma pubblica.

In tanti tra i cittadini andarono ugualmente a rendere omaggio all'uomo di fiducia di PROVENZANO, sostando presso il cimitero cittadino. Del resto la ubicazione topografica del cimitero di Mezzojuso non lascia dubbi sulla motivazione della presenza in quel luogo che non è di transito.
Tra i presenti anche il **Sindaco Salvatore GIARDINA**, all'epoca Assessore alla Pubblica Istruzione, come annotato in una relazione di servizio dell'Arma CC.; la circostanza è stata confermata dallo stesso sindaco in occasione della trasmissione televisiva NON E' L'ARENA, condotta da Massimo GILETTI, in data 12 maggio 2019, dedicata ai patiti danneggiamenti subiti dalle sorelle NAPOLI.

- **L'Operazione Cupola 2.0. ovvero la riorganizzazione della commissione provinciale e l'arresto di Simone LA BARBERA**

Per il territorio di Mezzojuso, in relazione a quanto si va delineando con il presente documento, rileva infine la più recente operazione antimafia denominata **Cupola 2.0.**, eseguita dall'Arma CC. il 4 dicembre 2018, che ha individuato sul nascere la riorganizzazione della Commissione provinciale di Cosa nostra dopo la morte di Totò RIINA. Si conferma con ciò che l'organizzazione mafiosa palermitana è ancora una realtà criminale estremamente vitale.

Al riguardo si precisa che dopo la morte di Salvatore RIINA avvenuta il 17 novembre 2017, l'organizzazione mafiosa è riuscita, a conclusione di un



complesso *iter* di consultazioni, a dotarsi nuovamente dello storico strumento di coordinamento provinciale, la "*commissione*", stavolta senza gli espliciti contrasti interni che avevano caratterizzato taluni precedenti tentativi (quello avvenuto nel 2008 e documentato con l'operazione *Perseo*) e, soprattutto, superando definitivamente la vecchia contrapposizione fra le posizioni dei "*corleonesi*" e quelle degli "*scappati*" (recentemente colpiti da una misura cautelare eseguita dalla Squadra Mobile di Palermo, che ne ha documentato il rinnovato attivismo), legati alla *mafia perdente palermitana* e che ora appaiono fondersi, attraverso accordi solidi, con le altre anime che hanno dominato l'organizzazione negli ultimi trent'anni.

In particolare, le attività di indagine hanno consentito di cogliere in presa diretta la fase di riorganizzazione in atto all'interno di Cosa nostra palermitana, documentando l'avvenuta ricostituzione della "nuova" *commissione provinciale* di Palermo e pervenendo all'arresto, in prima battuta, di quattro dei suoi componenti (Gregorio DI GIOVANNI *capo del mandamento* di Porta Nuova, Settimo MINEO boss del mandamento Pagliarelli, Filippo BISCONTI boss del mandamento di Belmonte Mezzagno/Misilmeri e Francesco COLLETTI di Villabate).

Successivamente, il 22 gennaio 2019, a seguito delle importanti defezioni collaborative[12] di due associati componenti della nuova *commissione,* e cioè i citati COLLETTI e BISCONTI, sono stati eseguiti ulteriori provvedimenti di fermo del Pubblico Ministero nei confronti altri due *capi mandamento* e membri della sessa *commissione:* Leandro GRECO del mandamento di Ciaculli, nipote di Michele GRECO detto il papa, capo storico di Cosa nostra, e Calogero LO PICCOLO capo mafia di per Tommaso Natale, figlio del boss Salvatore. Arrestato pure un *capo famiglia*, responsabile di aver gestito le fasi dell'organizzazione operativa e logistica dell'evento.
In sintesi, le indagini di *Cupola 2.0* hanno documentato chiaramente che dal 29 maggio 2018 è stata formalmente ricostituita la *commissione provinciale* di Cosa nostra palermitana che, per le modalità esecutive e per le rigide restrizioni imposte in capo ai partecipanti, si è caratterizzata, sin da subito, per la riattivazione della piena operatività del collegio, ovvero per la ricostituzione dell'organismo di vertice di Cosa nostra palermitana.



- **Simone LA BARBERA, nato a Mezzojuso il 28.07.1962**

Nell'ambito dell'Operazione "Cupola 2.0", veniva tratto in arresto, fra gli altri, Simone LA BARBERA[13], alias *il lungo,* figlio del più volte citato Nicolò, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, 110, 56-629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 C.P., art. 416 bis. 1 C.P., in concorso con elementi apicali dei mandamenti di Belmonte Mezzagno e di Villabate, e precisamente :

COLLETTI Francesco, RUBINO Michele, BISCONTI Filippo Salvatore, MIGLIORE Giovanni Salvatore, LA BARBERA Simone

42) ***per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 56-629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 cp, art. 416 bis. 1 cp****, per aver, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attraverso l'intimidazione e la minaccia, ed al fine di trarne un ingiusto profitto con altrui danno, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad imporre a Parisi Francesco e Gammino Sebastiano diverse richieste estorsive in relazione all'acquisto all'asta da loro effettuato di un immobile ubicato a Villabate in via Giorgio La Pira, successivamente in relazione ad un altro immobile acquisito all'asta dal Parisi in Trabia ed ancora in relazione alla gestione del Parisi della sala ricevimenti "Casale San Leonardo"; in particolare pur non potendo vantare alcun diritto o pretesa valida ed azionabile con riguardo a tali affari, intervenivano a vario titolo e con insistenza nei riguardi delle p.o. :*
    - *pretendendo dapprima la consegna di 100.000 euro in relazione all'affare di via Giorgio La Pira ("ti stavamo cercando da parecchio per sistemare la situazione dell'immobile comprato all'asta";*
    - *proferendo tra le altre le ulteriori frasi "devi risolvere la faccenda devi raccogliere 100.00 euro, sentiti pure con il tuo socio ma devi risolvere la faccenda..siamo in trenta ad essere interessati alla situazione"*
    - *ribadendo la necessità della soddisfazione della richiesta estorsiva in favore di "Villabate" ribadendo che avevano parecchie amicizie a Villafrati e precisando in altra circostanza che "si sarebbero fatti*

[12] La cui scelta, in relazione al ruolo di vertice ricoperto, è da considerarsi sintomatica della gravità del colpo inferto all'organizzazione e, stando alle valutazioni del Procuratore della Repubblica di Palermo, della sfiducia verso il futuro della consorteria da parte dei suoi membri più importanti.

[13] Nato a Mezzojuso il 28.07.1962, ivi residente in via Roma n. 40.



risentire" e che erano a conoscenza che il Parisi era vicino agli "sbirri";

- *proferendo ancora le frasi "ma poi per quella situazione hai novità, come vuoi concluderla?..guarda che quella è gentaglia..dobbiamo definire..sono tornati da me e mi hanno chiesto che cosa avevi risposto tu, io gli ho risposto che non ti eri fatto vedere e che si poteva andare a cercare anche il tuo socio, ma qua non si vede nessuno..stiamo aspettando ma non vediamo nessuno.." ;*
- *aumentando la richiesta estorsiva per l'acquisto all'asta dell'immobile in Villabate a 200.000 euro e successivamente riducendola nuovamente a 100.000 euro*
- *chiedendo alcune informazioni in merito ad un altro immobile acquisito all'asta dal Parisi sul territorio di Trabia rispetto al quale avrebbe dovuto versare una imprecisata somma di danaro in favore di cosa nostra ("Piero ma poi l'immobile a Trabia? Pure là mi hanno detto che devi pagare..vogliono i soldi");*
- *avanzando una parallela ed ulteriore richiesta estorsiva per l'attività del Parisi di gestione della sala ricevimenti "Casale San Leonardo" da concretizzarsi con il pagamento mensile di una imprecisata somma di danaro.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto da soggetti che fanno parte dell'associazione mafiosa (ad eccezione del La Barbera), avvalendosi (tutti) delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell' associazione mafiosa
Fatti commessi in Villabate, Misilmeri, Mezzojuso , Belmonte Mezzagno sino ad ottobre 2018

In sintesi, considerato che esponenti di vertice del mandamento di Villabate (quali Francesco COLLETTI e Michele RUBINO) avevano la necessità di "*mettere a posto*" gli imprenditori Francesco PARISI di Mezzojuso e Sebastiano GAMMINO di Belmonte Mezzagno per degli acquisti immobiliari effettuati da questi a Villabate, si rivolgevano, seguendo le regole di *Cosa nostra,* ai referenti competenti per territorio: Filippo BISCONTI di Belmonte MEZZAGNO e Simone LA BARBERA per Mezzojuso, che risponde di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
L'imputazione del LA BARBERA Simone è riprova dell'autorevolezza che viene riconosciuta al figlio di Cola LA BARBERA per trasmissione paterna e per la sua provenienza familiare.



Simone LA BARBERA è indicato dalla Commissione di accesso ispettivo quale anello di congiunzione fra la mafia di PROVENZANO, incarnata dal padre, e quella moderna di *Cupola 2.0*.

A carico del LA BARBERA alias *il lungo* risultano i seguenti pregiudizi:

- condannato in data 09.06.2005 dal G.U.P. presso il Tribunale di Termini Imerese alla reclusione di mesi tre ed alla multa di euro trecento per falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, commessa il 31.07.2003 e per truffa commessa fino al 03.09.2003; pena sospesa nelle condizioni di legge;
- destinatario, in data 31.03.2006, del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni n. Prot. n. 10197/Area I Ter emesso in data 08.03.2006 dal Prefetto di Palermo;
- denunciato in data 20.08.2014 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso per danneggiamento, invasione di terreni e per introduzione di animali nel fondo altrui; procedimento penale n. 781/2015 PM concluso dal Giudice di Pace di Corleone in data 18.01.2017 con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
- denunciato in data 01.06.2015 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso per tentata estorsione, introduzione di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo, invasione di terreni e danneggiamento in concorso con nove persone; procedimento penale n. 1816/2015 Mod. 21 chiuso con decreto di archiviazione in data 26.09.2016 dal G.I.P. di Termini Imerese per tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà sita in contrada Piano Guddemi;
- sottoposto a fermo di indiziato di delitto in data 04.12.2018 dal Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo poiché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 110, 56-629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., art. 416 bis. 1 c.p.[14]. operazione di polizia denominata "Cupola 2.0".

  In data 07.12.2018 il G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese convalidava il fermo ed applicava la misura cautelare della custodia in carcere n. 5090/2018 RGNR e n. 3687/18 RGGIP.

[14] Fermo di indiziato di delitto n. 719/16 R. Mod. 21 D.D.A. emesso in data 30.11.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale - **Direzione Distrettuale Antimafia** – di Palermo, composto da più di tremila pagine ed in possesso del R.O. Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.



- tratto in arresto, in data 22.12.2018, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere[15] emessa in data 21.12.2018 dall'Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese poiché indagato per il reato p. e p. dagli artt. 56, 110 e 629 c.p. perché, in concorso morale e materiale con **TAVOLACCI Liborio**[16] e con **TANTILLO Antonino**[17] compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere NAPOLI Irene, NAPOLI Gioacchina, NAPOLI Marianna e LA BARBERA Gina a cedere la proprietà o la gestione della loro azienda agricola; in data 11.01.2019 la Sezione del riesame del Tribunale di Palermo[18], annullava l'ordinanza emessa il 21.12.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese e disponeva il divieto di dimora nel comune di Mezzojuso che non è stata ancora attuato in quanto ancora detenuto a seguito dell'arresto del 04.12.2018; rinviato a giudizio con provvedimento emesso in data 01.07.2019 – udienza fissata per il 25.09.2019.

Il LA BARBERA Simone è stato in più occasioni controllato con persone controindicate, tra cui **RUSSOTTO Giuseppe**[19], uomo di fiducia del padre e di Bernardo PROVENZANO. Infatti il RUSSOTTO ha ricoperto il delicatissimo ruolo di vivandiere e corriere dei *pizzini* originati e diretti a Bernardo PROVENZANO. E' stato arrestato in data 04.05.2004 dalla Questura di Palermo a seguito di ordinanza custodia cautelare in carcere n. 7918/02 RGNR DDA e n. 11221/02 RG GIP, emessa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per reati di associazione mafiosa; successivamente condannato per associazione mafiosa in data 15.12.2006 dalla Corte di Appello di Palermo alla pena di anni 4 (quattro) e mesi 4 (quattro) di reclusione; scarcerato in data 09.11.2007 e contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre come disposto dal decreto n. 116/05 R.M.P. emesso in data 21.02.2007 dal Tribunale di Palermo.

---

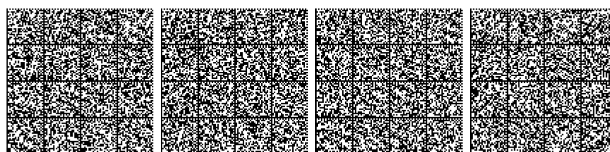
[15] N. 5051/2018 RGNR e n. 3633/2018 RGGIP.

[16] TAVOLACCI Liborio, nato a Mezzojuso il 29.06.1972.

[17] TANTILLO Antonino, nato a Mezzojuso il 03.08.1961.

[18] Con ordinanza n. 2320/2018 Lib. n. 5051/2018 RGNR n. 3633/2018 RGIP emessa il 11.01.2019.

[19] RUSSOTTO Giuseppe, nato a Mezzojuso il 24.08.1965, ivi residente.



Simone LA BARBERA è cugino primo del cognato del "Omissis" Giuseppe LA BARBERA, detto *fasola*, coniugato con la sorella della moglie del "Omissis".

La sorella di Simone, figlia di don Cola LA BARBERA, "OMISSIS", è coniugata con **"OMISISSI"**, bracciante agricolo, sul cui conto figura:

- denunciato in data 06.05.2014 dalla Stazione Carabinieri di Campofelice di Fitalia per truffa in concorso, falsità materiale commessa dal privato e violazione dell'art. 55 D.lgs. 150/2009 –legge Brunetta in materia di lavoro- (*aveva più volte attestato la sua presenza al servizio presso l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, mentre si trovava in un luogo diverso rispetto a quello lavorativo*); notificatogli avviso di conclusione delle indagini preliminari il 26.07.2014; procedimento penale n. PM 2014/1546, GIP 2014/2014 e DIB 2015/501 con **udienza fissata per il 29.10.2019** al Tribunale di Termini Imerese;
- denunciato, a seguito di querela, in data 20.08.2014 dalla Stazione di Mezzojuso per pascolo abusivo, invasione di terreni e/o edifici e danneggiamento in concorso; *nello specifico in qualità di addetto alla cura ed al pascolo di bovini dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia consentiva l'introduzione degli animali nel terreno di proprietà della denunciante;*
- denunciato in data 26.07.2016 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso per ricettazione (*utilizzava un telefonino cellulare oggetto di furto*); procedimento penale n. PM 2016/3987 e DIB 2018/2022 sezione penale con **udienza fissata per il 04.02.2020** al Tribunale di Termini Imerese;
- denunciato il 28.10.2018 dalla Stazione Carabinieri di Godrano per il reato p. e p. dell'art. 612 Bis C.P. (atti persecutori) ed a seguito di ciò il 13.11.2018 gli veniva notificato il *divieto di dimora* nel Comune di Godrano per una settimana; in data 29.03.2019 il GIP di Termini Imerese lo assolveva perché trattasi di persona non imputabile.

Presso il Tribunale di Termini Imerese vi sono pendenti due procedimenti penali per reati di truffa e ricettazione con udienze fissate per il 29.10.2019 e 04.02.2020.

Il "OMISSIS", inoltre, è stato controllato, in data 23.08.2014, in contrada Giardinello con **TAVOLACCI Liborio**, nato a Mezzojuso il 29.06.1972, arrestato in data 22.12.2018 per la tentata estorsione alle sorelle NAPOLI ed attualmente imputato dinnanzi al Tribunale di Termini Imerese.



Infine, "OMISSIS" è nipote[20] di "**OMISSIS**" [21], deceduto in data 04.02.2007, diffidato di P.S., condannato per pascolo abusivo e per danneggiamento, sottoposto alla Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Nord Italia, con divieto di soggiornare in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia e fortemente indiziato di appartenere alla locale cosca mafiosa.

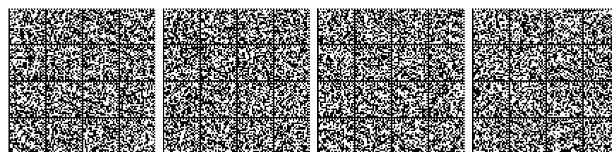
L'altra sorella di Simone, "OMISISSI" è coniugata con **RIGGI Giuseppe,** nato a Palermo il 17.10.1965, di cui si è detto innanzi per avere coadiuvato il suocero Cola LA BARBERA nel garantire le importanti latitanze della zona.
. Il predetto RIGGI è stato:

- arrestato in data 04.05.2004 dalla Squadra Mobile di Palermo per associazione a delinquere di tipo mafioso[22]. Condannato in data 21.09.2005 dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo alla reclusione di anni sei per associazione di tipo mafioso, accertata fino al 21.09.2005 in Palermo, Collesano, Cerda, Sciara, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri); sentenza confermata in data 15.12.2006 dalla Corte di Appello di Palermo;
- sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno[23] dal 25.03.2009 al 24.03.2011 ed alla Libertà Vigilata dal 25.03.2011 al 15.10.2012;
- denunciato in data 05.09.2009 dal N.O. Rm. – Sezione Radiomobile – della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, per violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno (sorpreso alla guida di un ciclomotore risultato sprovvisto della copertura assicurativa) per tali motivi in data 27.06.2012 è stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese all'arresto di mesi 4 con la sospensione condizionale della pena;
- citato a giudizio con udienza fissata per il 26.09.2019 al Tribunale di Termini Imerese per il reato di violenza privata commesso a Palermo il 31.05.2016;

---

[20] "Omissis".
[21] "Omissis"
[22] È stato raggiunto da dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia GIUFFRÈ Antonino, che:
- lo ha indicato come soggetto che manteneva le comunicazioni tra capimafia latitanti, quali Bernardo PROVENZANO e Benedetto SPERA ed altri componenti del sodalizio;
- svolgeva un ruolo di fiduciario del suocero LA BARBERA Nicolò;
- si prestava alla trasmissione di "pizzini" destinati al PROVENZANO;
- era il referente di PROVENZANO presso il luogo di lavoro "la Ovinagricola di Mezzojuso".

[23] Con decreto n. 122/05 R.M.P. emesso in data 21.04.2006 dalla Sezione M.P. del Tribunale di Palermo.



LA BARBERA Simone è cugino primo di LA BARBERA Giuseppe, nato a Mezzojuso il 07.10.1965, "*detto fasola*", in quanto le mamme sono sorelle.
LA BARBERA Giuseppe, altresì nipote di Cola LA BARBERA, è "omissis" del "OMISSIS" [24] poiché le rispettive mogli "OMISSIS" sono sorelle.
Simone LA BARBERA è anche cugino di **"OMISSIS"**, coniugata con **"OMISSIS"(cugino acq.)**, destinatario di divieto detenzione armi e munizioni del Prefetto di Palermo, "omissis" di **RUSSOTTO Giuseppe**[25], sodale vivandiere di Bernardo PROVENZANO, di cui si è detto ampiamente sopra.

Altri LA BARBERA sono pure pregiudicati mafiosi. In particolare il cugino di don Cola LA BARBERA, e quindi cugino di Simone, LA BARBERA Antonino Ignazio, deceduto il 11.09.2008, è stato:

- condannato in data 13.03.1996 dal GIP presso il Tribunale di Palermo a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- sottoposto a fermo di P.G. in data 25.01.2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "*Grande Mandamento*" (fermo convalidato il 11.02.2005) per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI c. p., più in particolare, *1*) per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso; *2*) per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunione di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo svolgimento di tali incontri e riunioni. Per i citati delitti, il 15.11.2006 è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione; successivamente, in data 15.07.2008 la Stazione CC di Mezzojuso gli notificava la sentenza emessa dalla Corte di Appello – 1^ sezione penale – lo stesso giorno con la quale assolve il predetto dall'accusa di cui all'art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto;
- in data 19.04.2007 e 12.11.2007, è stato destinatario di decreto di sequestro beni connesso a misura di prevenzione, beni dissequestrati dal Tribunale di Palermo il 20.07.2009 che dichiara non luogo a deliberare sulla proposta di applicazione di misura di prevenzione per morte del proposto;

[24] "Omissis".
[25] "Omissis"



I danneggiamenti patiti dalle sorelle NAPOLI

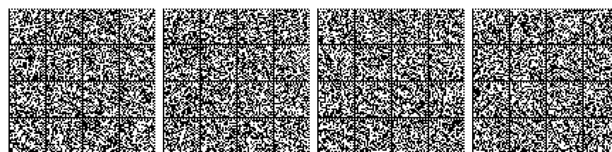
LA BARBERA Simone *il lungo*, LA BARBERA Giuseppe, detto *fasola* (cognato del Sindaco), TANTILLO Antonino e TAVOLACCI Liborio sono accusati di tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI.

Le sorelle Irene, Gioacchina e Marianna NAPOLI, nate e residenti a Mezzojuso, sono proprietarie di una azienda agricola e di vasti appezzamenti di terreno - circa 90 ettari - coltivati a cereali e foraggio, con rotazione annuale delle colture, ricadenti nei territori di Mezzojuso e Corleone.

A partire dal **04.08.2014** hanno presentato 26 denunce presso la Stazione Carabinieri di Mezzojuso, riferendo di essere vittime di ripetuti danneggiamenti e sconfinamenti di animali, nonché dell'uccisione di due cani, precisando che gli episodi si sarebbero verificati subito dopo la morte del padre Salvatore NAPOLI.
Il **18.06.2015** – non avendo ravvisato l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (oggi art. 416 bis 1), il fascicolo processuale veniva trasferito, per competenza, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.
Le attività d'indagine poste in essere in seguito a tali denunce portarono al deferimento alla Procura di Termini Imerese di 17 persone ritenute responsabili – a vario titolo – dei reati di tentata estorsione in concorso, tentata violenza privata in concorso, danneggiamento, pascolo abusivo e invasione di terreni.
Il **04.10.2016**, su richiesta del Pubblico Ministero, il G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese (PA) archiviava il suindicato procedimento penale.
Successivamente a tale archiviazione, il 30.12.2016, il 01 e il 25.08.2017, le sorelle NAPOLI presentavano altre 3 denunce per invasione di terreni, pascolo abusivo e danneggiamento ad opera di alcuni bovini. I militari, recatisi sul posto, riuscivano ad identificare i proprietari di alcuni dei citati quadrupedi grazie ai marchi auricolari, segnalandoli all'A.G..

Il **22.12.2018** personale della Compagnia CC di Misilmeri dava esecuzione alla misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di LA BARBERA Simone[26], TANTILLO Antonino[27] e TAVOLACCI Liborio[28] indagati per i reati di cui agli

[26] Nato a Mezzojuso il 28.07.1962, ivi residente in via Roma n. 16, detenuto dal 04.12.2018 presso il carcere "Pagliarelli" di Palermo. È figlio del mafioso LA BARBERA Nicolò, detto "Don Cola" (nato a



artt. 56, 110 e 629 c.p. poiché, in concorso tra loro, ponevano in essere azioni finalizzate a costringere le sorelle NAPOLI a cedere la proprietà o la gestione della loro azienda agricola.
Le azioni sarebbero consistite nell'uccisione di due cani e nel danneggiare sistematicamente le recinzioni poste a protezione dell'azienda agricola, introducendovi animali di diversa specie, che calpestavano i terreni e si nutrivano del raccolto.
Il provvedimento scaturiva dall'attività investigativa espletata in seguito alla denuncia presentata in data 02.12.2017 da LA BARBERA Simone e LA BARBERA Giuseppe cl. 1965 (detto *fasola,* cugino del primo nonché cognato del Sindaco GIARDINA) nei confronti di NAPOLI Irene per i reati di calunnia e diffamazione in quanto i predetti affermavano di essere stati danneggiati attraverso servizi giornalistici-televisivi nei quali sarebbero stati indicati come "*Capi Mafia*" di Mezzojuso. Nel corso dell'indagine emergevano elementi tali da appurare la veridicità delle condotte già denunciate dalle sorelle NAPOLI dal 2014 ad oggi ed escludere intenti calunniatori e diffamatori nei confronti dei LA BARBERA; in tal senso il P.M. titolare dell'indagine richiedeva ed otteneva dal G.I.P. la riapertura del procedimento penale archiviato nella citata data del 04.10.2016 per tentata estorsione in concorso a carico di 9 soggetti.
In un primo tempo le donne venivano convinte a rivolgersi al defunto Nicola LA BARBERA. Stante il persistente rifiuto delle donne a vendere o a lasciare la gestione del fondo ad altri, successivamente LA BARBERA Simone, TAVOLACCI Liborio e TANTILLO Antonino cominciavano ad introdurre i loro animali e quelli di proprietà dell'Istituto zootecnico (custoditi da LA BARBERA Simone e TAVOLACCI Liborio) all'interno della proprietà delle NAPOLI, per esercitare una pressione in tal senso.
In data 11.01.2019 il Tribunale del Riesame - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro disponeva la scarcerazione dei tre indagati ove non detenuti per giusta causa; invece per il solo LA BARBERA Simone veniva disposta la sostituzione della misura cautelare con il divieto di dimora nel comune di Mezzojuso.
Simone LA BARBERA e gli altri indagati sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, ove il processo è in corso e all'interno del quale è imputato, per il reato di calunnia, anche LA BARBERA Giuseppe detto *fasola,* cognato del Sindaco.

Mezzojuso il 15.11.1933 deceduto il 28.10.2004), arrestato il 30.01.2001, nel suo casolare, da personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato, insieme al latitante Benedetto SPERA. Ritenuto il vivandiere di SPERA, fu condannato per 416 bis in via definitiva a 4 anni di reclusione.

[27] Nato a Mezzojuso il 03.08.1961, residente a Mezzojuso in via Buccola n. 10.

[28] Nato a Mezzojuso il 29.06.1972, residente a Mezzojuso in via Sant'Anna n. 8.



La richiesta di costituzione di parte civile, decisa con Delibera di giunta nr. 66 dell'11.06.2018 e avanzata dal Comune di Mezzojuso non è stata accolta dal citato Tribunale.

La storia delle minacce subite dalle citate sorelle che hanno avuto il coraggio di rivolgersi allo Stato per chiedere giustizia è venuta alla ribalta del grande pubblico a seguito di un servizio giornalistico a firma di Salvo Palazzolo di Repubblica che è apparso sul giornale on line il 22 settembre 2017.

Altri servizi giornalistici hanno successivamente raccontato il coraggio delle sorelle NAPOLI, ed in particolare la loro storia è stata seguita con carattere di continuità dal giornalista Massimo GILETTI nella trasmissione NON E' L'ARENA che ha dedicato più servizi, anche in collegamento con Mezzojuso, a questa emblematica storia di una terra in cui è arduo fare impresa per tre donne sole, nei cui confronti è montata una sempre più crescente pubblica solidarietà, cui tuttavia, come stigmatizzato dallo stesso giornalista, non faceva riscontro una altrettanto forte vicinanza da parte dell'Amministrazione comunale e del contesto locale.

Invero, si è riscontrata anche nel corso dell'accesso ispettivo l'ambigua posizione di un'Amministrazione che, se da un lato ha proclamato solidarietà formale verso le sorelle (deliberando, in consiglio comunale di dare sostegno e solidarietà alle stesse), dall'altro ha posto in essere, con comportamenti anche plateali e pubblici, comportamenti di chiara avversione nei loro confronti.

Le polemiche suscitate dalla trasmissione televisiva sono culminate con la denuncia/querela per frasi asseritamente diffamatorie presentata dallo stesso Sindaco del Comune Salvatore GIARDINA nei confronti del conduttore Massimo GILETTI, procedimento comunque conclusosi con un provvedimento di "non luogo a procedere" emesso dal GIP del Tribunale di Termini Imerese.

LA BARBERA Simone, in data 02.12.2017, insieme a LA BARBERA Giuseppe[29] presentava denuncia/querela nei confronti di NAPOLI Irene[30] per i reati di calunnia e diffamazione in quanto affermavano di essere stati danneggiati dalla stessa attraverso servizi giornalistici-televisivi con le trasmissioni "*Le Iene*" di Italia 1, Radio Rai ed il canale video del

[29] LA BARBERA Giuseppe, nato a Mezzojuso il 07.10.1965, ivi residente in via Ignazio Gattuso n. 5.
[30] NAPOLI Irene, nata a Palermo il 09.06.1974, residente a Mezzojuso in via Principe Corvino n. 14, nubile, imprenditrice.



quotidiano "*La Repubblica*" nei quali sarebbero stati indicati come "*Capi Mafia*" di Mezzojuso.
In seguito, e precisamente il 18.12.2017, sempre assieme al predetto LA BARBERA Giuseppe[31], presentava alla Stazione CC di Mezzojuso, altra denuncia/querela nei confronti delle sorelle "NAPOLI[32]" di Mezzojuso per reati di diffamazione e, calunnia, poiché a seguito del servizio della trasmissione "LE IENE" andato in onda il 12.12.2017, le citate sorelle avrebbero procurato nocumento all'onore dei denuncianti con tali calunnie e frasi diffamatorie.
Proprio tali denunce hanno portato alla riapertura delle indagini, poi culminate con gli arresti di LA BARBERA Simone cl.62, TANTILLO Antonino e TAVOLACCI Liborio e con il rinvio a giudizio di LA BARBERA Giuseppe cl.65, altro denunciante, per il reato di calunnia.

Come già detto in occasione dell'ultimo collegamento televisivo dalla piazza del comune, il sindaco al giornalista che lo interrogava per avere conferma della sua partecipazione al funerale di Nicolò LA BARBERA detto *don Cola*, elemento apicale nel panorama mafioso e da alcuni anni deceduto, di cui si è detto innanzi.

[31] LA BARBERA Giuseppe, nato a Mezzojuso il 07.10.1965, ivi residente in via Ignazio Gattuso n. 5.
[32] NAPOLI Irene, nata a Palermo il 09.06.1974, NAPOLI Gioacchina, nata a Mezzojuso il 05.07.1964 e NAPOLI Marianna, nata a Mezzojuso il 17.05.19858, tutte residenti a Mezzojuso.



AMMINISTRATORI ED APPARATO BUROCRATICO

L'Amministrazione comunale segue le elezioni amministrative del 2017. Gli organi elettivi all'atto dell'insediamento della Commissione ispettiva erano così composti:

Sindaco: Salvatore GIARDINA;
Vicesindaco: Giorgia NAPOLI, con deleghe alle Politiche agricolo – forestali e alla gestione delle risorse umane, tecnologiche e informatiche;
Assessore: Nicola DI GRIGOLI, con deleghe a Sviluppo economico, attività produttive, turistiche, culturali e sportive;
Assessore Antonio BELLONE con deleghe alle Politiche sociali;
Assessore: Nicolò Sergio GEBBIA con deleghe alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

Consiglieri di maggioranza:
Presidente del Consiglio: Giovanna BURRIESCI;
Vicepresidente: Maria Grazia LO MONTE;
Consigliere capogruppo: Giacomo FIGLIA;
Consigliere maggioranza: Santina VISCARDI;
Consigliere maggioranza: Giuseppe ARATO;
Consigliere maggioranza: Antonio BELLONE;
Consigliere maggioranza: Nicolò CORTICCHIA;
Consigliere maggioranza: Simone RUGGERO.

I consiglieri di minoranza Sandro MIANO, Angelo SCHILLIZZI, Paola SAGRI', Ilenia SACHILLIZZI si erano da tempo dimessi senza che si fosse resa possibile la loro sostituzione, quindi il Comune fino ad oggi non ha avuto un'opposizione democratica al suo interno.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEZZOJUSO. LE DUE SINDACATURE GIARDINA (2012-2017 e 2017 AD OGGI)

L'attuale Sindaco del Comune di Mezzojuso, **Salvatore GIARDINA**, nato a Corleone il 19.01.1967, è stato eletto a seguito delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Mezzojuso svoltesi l'11.06.2017, che ha visto prevalere la lista civica denominata "*Continuiamo a Cambiare*", con Salvatore GIARDINA candidato a Sindaco, sulla lista "*Comunità e Partecipazione*" per Sandro MIANO candidato a Sindaco.



Il citato primo cittadino è al suo secondo mandato consecutivo, essendo stato già eletto Sindaco a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. Prima ancora aveva ricoperto la carica di assessore alla pubblica istruzione.

Il GIARDINA nella prima sindacatura ha trattenuto per sé **le deleghe al Bilancio e alle attività turistiche e culturali**

La Giunta

Con Determinazione Sindacale nr. 18 del 28.06.2017, il Sindaco Salvatore GIARDINA nominava la Giunta Comunale, individuando i sotto elencati assessori:
NAPOLI Giorgia, nata a Palermo il 25.09.1985, Vicesindaco con deleghe alle Politiche agricolo – forestali e alla gestione delle risorse umane, tecnologiche e informatiche;
DI GRIGOLI Nicola, nato a Palermo il 27.10.1986, già assessore nella precedente amministrazione con le medesime deleghe a Sviluppo economico, attività produttive, turistiche, culturali e sportive;

BURRIESCI Giovanna, nata a Palermo il 21.02.1983, con deleghe Pubblica Istruzione e Politiche sociali.
Vicesindaco: Giorgia NAPOLI, con deleghe alle Politiche agricolo – forestali e alla gestione delle risorse umane, tecnologiche e informatiche;

Nell'attuale mandato, il Sindaco GIARDINA ha mantenuto per sé le deleghe al Bilancio, ai servizi di Rete e politiche infrastrutturali, nonché "quant'altro non indicato nelle deleghe espressamente attribuite agli assessori".

Nel pieno della polemica scaturita dall'esposizione mediatica del Comune di Mezzojuso in relazione alla vicenda estorsiva patita dalle sorelle NAPOLI e raccontata dalla trasmissione in onda su LA7, NON È L'ARENA, il 31.12.2018 BURRIESCI Giovanna rassegnava le dimissioni da Assessore, e veniva eletta Presidente del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni di TANTILLO Giovanni, il cui genitore TANTILLO Antonio, il giorno dopo veniva arrestato per il tentativo di estorsione in danno delle sorelle NAPOLI, insieme tra gli altri a Simone LA BARBERA.

Al posto della BURRUESCI dimissionaria, con Determinazione Sindacale nr. 23 del 31.12.2018, GIARDINA nominava assessore **GEBBIA Nicolò Sergio**, nato a



Napoli il 23.02.1950, Generale di Brigata dei Carabinieri in quiescenza, con deleghe alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

In data 06 giugno 2019 (ad accesso ispettivo già avviato), l'Assessore GEBBIA depositava presso il Comune di Mezzojuso le sue dimissioni irrevocabili. Sulle motivazioni espresse nella lettera di dimissioni si tornerà più avanti nel capitolo dedicato allo GEBBIA.

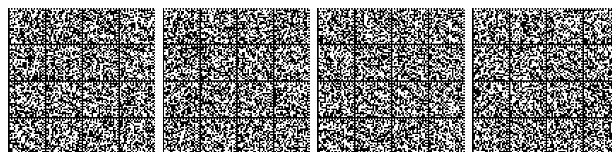
Il 14.05.2019, con Determinazione Sindacale nr. 11, veniva nominato un nuovo Assessore (che già era consigliere comunale), il Sig. **Antonio BELLONE**, nato a Palermo il 15.07.1996, con deleghe alle Politiche sociali.

Nel periodo intercorrente fra le dimissioni della Sig.ra BURRIESCI e la nomina dell'Assessore BELLONE, le deleghe relative alle politiche sociali sono state assegnate al vice sindaco Giorgia NAPOLI.

Pertanto, all'atto dell'accesso ispettivo, iniziato il 5 giugno 2019, l'Amministrazione comunale era così strutturata:

Sindaco:	Salvatore GIARDINA;
Vicesindaco:	Giorgia NAPOLI, con deleghe alle Politiche agricolo – forestali e alla gestione delle risorse umane, tecnologiche e informatiche;
Assessore:	Nicola DI GRIGOLI, con deleghe a Sviluppo economico, attività produttive, turistiche, culturali e sportive;
Assessore	Antonio BELLONE con deleghe alle Politiche sociali;
Assessore:	Nicolò Sergio GEBBIA con deleghe alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

Al fine di verificare elementi sintomatici di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa all'interno del Comune di Mezzojuso, la Commissione ha proceduto tra l'altro a verificare la sussistenza di precedenti penali e di polizia, il circuito parentale e quello relazionale degli amministratori pubblici, dei consiglieri comunali e dei componenti della struttura burocratica comunale.
E' emerso un quadro caratterizzato da un **significativo intreccio di parentele, relazioni personali ed economiche, nonché di comunanza di interessi fra gli amministratori, i consiglieri e la burocrazia locale tra loro, da una parte, e dall'altra con vari soggetti direttamente connotati da gravi pregiudizi penali in**



tema di criminalità organizzata o altrimenti legati da rapporti di parentela e frequentazione con contesti criminali.

Una stretta colleganza di fittissimi rapporti di parentela e frequentazione fra i componenti dell'organo di governo, dell'organo elettivo e della macchina burocratica, che determina inevitabilmente una gestione della cosa pubblica senza contraddittori significativi (vieppiù che, in atto, in Consiglio Comunale è assente una minoranza, dimessasi in blocco), che contribuisce ad esporre la gestione del Comune a processi estranei all'interesse pubblico e a favorire quel contesto mafioso cui molti appartenenti agli apparati di governo e di amministrazione non sono estranei per contiguità familiari e amicali.

"OMISSIS".

Nato a Corleone il "Omissis", residente a Mezzojuso, è coniugato con **"OMISSIS"**, nata a Mezzojuso il "omissis", insegnate.

Il "Omissis" è originario di "Omissis", una frazione del comune di Corleone, nota per gli incontri segreti tra Totò RIINA, latitante, e la moglie Antonietta BAGARELLA.

Il radicamento nel territorio di Mezzojuso del "OMISSIS", e conseguentemente il vasto consenso elettorale che lo ha portato a ricoprire la carica di "omissis" nei primi anni 2000 e quella di "Omissis" per due mandati consecutivi, proviene dal matrimonio con "OMISSIS" che appartiene ad una numerosa famiglia, di radicata estrazione mezzojusara, composta in larga parte da allevatori di bestiame e proprietari terrieri. Alcuni membri della famiglia "OMISSIS" annoverano rapporti di parentela e frequentazione sia con soggetti legati a *cosa nostra* locale, in particolare con la famiglia di Cola LA BARBERA "*truppicuna*", e quindi anche con Simone LA BARBERA *alias il lungo,* sia con altri pregiudicati, quale TAVOLACCI Liborio, tratto in arresto per la tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI.

Il "OMISSIS" risulta:

- in data 07.01.2013, condannato con decreto penale del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, alla reclusione di giorni 20 ed alla multa di euro 760,00



per omesso versamento continuato delle ritenute previdenziali ed assistenziali, commesso fino al 16.08.2009 in Palermo; sostituita l'intera reclusione con la multa di euro 760,00. In data 30/11/2018, il G.I.P., rilevato che il reato risulta depenalizzato, in quanto è stato espressamente trasformato in illecito amministrativo, revoca il decreto penale di condanna, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, ne dichiara cessata l'esecuzione;

- in data 28.04.2015, con la c.n.r. n. 94/1-0/2015 della Stazione CC di Mezzojuso, denunciato ai sensi dell'art. 674 c.p. e art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito di operazione di servizio effettuata nell'interesse della Sanità Pubblica con personale ispettivo sanitario appartenente all'A.S.P. di Palermo. Nel corso delle operazioni veniva constatato che il depuratore del Comune di Mezzojuso non era funzionante e i reflui del Comune venivano sversati nei torrenti Xoni e S. Venere. In data 6/3/2018, il procedimento penale è stato archiviato;

La famiglia della moglie è inserita in un contesto controindicato.:

- la "Omissis", sorella della moglie, "OMISSIS", nata a Mezzojuso il "omissis", è coniugata con "OMISSIS" [33], detto *"omissis",* il quale è:
  - allo stesso tempo nipote acquisito[34] e cugino di 2^ grado[35] del capomafia "OMISSIS";
  - "Omissis"[36] di **LA BARBERA Simone** *alias il lungo,* nato a Mezzojuso il 28.07.1962, figlio del citato mafioso *don Cola* LA BARBERA cl. 33;

La BARBERA Giuseppe detto *fasola* è impiegato Regionale presso l'istituto zootecnico "*Giardinello*", e sul suo conto risulta:

. una condanna per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande continuata (19/03/2018);

[33] Detto "omissis", gravato da pregiudizi penali e giudiziari per truffa, introduzione di animali nel fondo altrui e violazioni delle norme contro la salute pubblica nel settore alimentare, calunnia, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni di norme in materia edilizia. In data 26.09.2016 è stato il destinatario da parte del G.I.P. di Termini Imerese di decreto di archiviazione in relazione al procedimento penale n. 1816/15 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese per tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene e per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà di campagna sita in Piano Guddemi.

[34] "OMISSIS"

[35] "OMISSIS"

[36] "Omissis";



. precedenti di polizia per truffa (6/5/2014), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (20/8/2014-assolto, perché il fatto non sussiste, in data 18/1/2017), tentata estorsione (1/6/2015-archiviato in data 26/9/2016), calunnia (11/5/2018), inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni edilizie (13/6/2018);

. sentenza di non luogo a procedere, perché il reato è estinto (non ancora divenuta irrevocabile), emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento penale n. PM 2014/701, n. GIP 2015/1323 e n. DIB 2018/171, instaurato per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande continuata (14/1/2019);

. i procedimenti penali sotto indicati:

- n. PM 2014/1546, n. GIP 2014/2058 e n. DIB 2015/501, instaurato presso il Tribunale di Termini Imerese per il reato continuato di truffa aggravata, **con udienza fissata per il 29/10/2019**;
- n. PM 2018/5051 e n. G.I.P 2018/3633, instaurato presso il Tribunale di Termini Imerese per i reati in concorso di calunnia e tentata estorsione nei confronti delle sorelle NAPOLI, **per cui è stato rinviato a giudizio assieme al cugino LA BARBERA Simone *il lungo*, a TAVOLACCI Liborio e a TANTILLO Antonino**. Il processo è, in atto, in corso.

Inoltre, sul conto di LA BARBERA Giuseppe risultano incontri con persone controindicate tra cui **"OMISSIS"**, già destinatario, in data 21/1/2009, di decreto di divieto detenzione armi e munizioni da parte del Prefetto della Provincia di Palermo, nonché nipote di **LA BARBERA Antonino Ignazio**[37]; **RUSSOTTO Giuseppe cl 65; DI FINA Rosario**[38], già destinatario, in data 2/3/2009, di decreto di divieto detenzione armi e munizioni da parte del Prefetto della Provincia di Palermo, in quanto "*...il predetto risultava avere intrattenuto frequentazioni con persone pregiudicate e condannate per reati*

[37] nato a Mezzojuso il 13 giugno 1942, ivi **deceduto** l'11.09.2008, il quale in vita è stato arrestato in data 25.01.2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "Grande Mandamento" per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI C.P., più in particolare: **1)** per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso; **2)** per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunioni di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo svolgimento di tali incontri. Per i citati delitti, il 15.11.2006, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione". Altresì, è stato destinatario di decreti di sequestro beni connesso a misure di prevenzione, successivamente revocati per morte del proposto (non luogo a procedere per quanto concerne la misura di prevenzione);

[38] nato a Mezzojuso (PA) il 30 luglio 1967;



attinenti la criminalità organizzata ed, in particolare, l'associazione mafiosa. In data 29/10/2004, ha partecipato ai funerali del capomafia **LA BARBERA Nicolò.** DI FINA Rosario acquisiva n. 2 fucili da **RUSSOTTO Salvatore**, classe 1933, padre di Giuseppe, destinatario di decreto di divieto detenzione armi e munizioni. Infine, DI FINA Rosario, in data 21/1/2008, 2/3/2008 e 3/3/2008, prestava il proprio mezzo a RUSSOTTO Salvatore, con il quale accompagnava il figlio Giuseppe presso la Stazione Carabinieri di Mezzojuso per apporre la firma giornaliera, in quanto all'epoca era sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S.;

- Il "omissis" del "Omissis", **"OMISSIS"**, nato a Mezzojuso il "omissis", è sposato con **"OMISSIS", attuale vice presidente del Consiglio comunale di Mezzojuso**.
  "OMISSIS", alle ore 17.59, in Mezzojuso (PA), via Berlinguer, è stato controllato unitamente a **DI FINA Rosario**, sopra meglio indicato.

La cugina della moglie del "omissis", "OMISSIS", nata a Mezzojuso il "omissis", ivi residente, è madre di:

- **""OMISSIS"**, nato a Palermo il "omissis", emigrato a Corleone 2006, controllato il 15/10/2016, alle ore 09.50, in Corleone (PA), contrada Noce, assieme a **LO BUE Giuseppe**[39], già tratto in arresto e condannato siccome fiancheggiatore e vivandiere di Bernardo PROVENZANO, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., risulta condannato per estorsione (11/10/1999), nonché annovera precedenti di polizia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (12/10/2001) e **associazione di tipo mafioso** (14/4/2006). Altresì, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, con provvedimento n. 21/2010 del 09.02.2010, ha richiesto accertamenti per l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92, convertito con modifiche nella l. 07.08.1992 n. 356, al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo.
  Il citato **LO BUE Giuseppe Salvatore è figlio di LO BUE Calogero Giuseppe,** nonché genero di **GARIFFO Carmelo, nipote prediletto di Bernardo PROVENZANO. LO BUE Calogero** è fratello di **LO BUE Rosario**, capomafia di Corleone. LO BUE Giuseppe Salvatore, già tratto in arresto poiché fiancheggiatore dello zio Rosario nel periodo della latitanza, è

[39] nato a Corleone (PA) il 16 giugno 1978;



attualmente detenuto perché condannato per associazione di tipo mafioso. **LO BUE Rosario,** nato a Corleone il 09.04.1953 (fratello di Calogero Giuseppe e zio di Giuseppe Salvatore), è attualmente detenuto poiché tratto in arresto nell'operazione "Grande Passo 3" condotta dai militari dell'Arma dei Carabinieri. Nel decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno n. 172/09 del 29.10.2009 emerge che **LO BUE Rosario,** nato a Corleone il 09.04.1953 viene indicato come soggetto di pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza a *Cosa nostra*, svolgente un ruolo direttivo in seno al sodalizio mafioso ed in specie per avere diretto il mandamento mafioso di Corleone, mantenendo, attraverso il continuo scambio di contatti con altri esponenti mafiosi, un costante collegamento con gli altri capi dell'organizzazione mafiosa.

- **"OMISSIS"**, detta "*Omissis*", nata a Mezzojuso il "omissis", "omissis" con **"OMISSIS"**, di "Omissis" e "OMISSIS", nato a Mezzojuso il "omissis", imputato nell'ambito del processo per la tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI assieme a TANTILLO Antonino, LA BARBERA Simone *il lungo* e LA BARBERA Giuseppe *fasola* (cognato del Sindaco);
- **"OMISSIS"**, nata a Mezzojuso il "omissis", "omissis" **LA BARBERA Salvatore,** di Ignazio (**cugino del mafioso LA BARBERA Nicolò detto *Don Cola cl. 1933)*** e "Omissis".

Un'altra cugina acquisita del "Omissis", "OMISSIS", nata a Mezzojuso il "omissis", è coniugata con **"OMISSIS"**, nato a Mezzojuso il "omissis", già sottoposto alla Diffida e all'Avviso Orale, sul cui conto risultano:

- ➢ condanne per concorso in detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, alterazione di armi e armi clandestine (30/05/1979), violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti, violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale (02/10/1980), furto aggravato in concorso (16/4/1982), violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale (20/3/1985, 10/10/1988), sorpasso irregolare (2/5/1985), rissa (13/4/1987), e guida di veicolo durante il periodo in cui è stata ritirata la patente (26/3/1998);
- ➢ precedenti di polizia per furto in concorso (4/10/1978), furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi (26/10/1978), associazione per delinquere, detenzione e porto abusivo di armi, rapina aggravata (21/1/1979),



violazione di domicilio[40] (20/7/1992), riunione senza la prescritta autorizzazione (19/10/2007), minaccia (2/1/2015) e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (7/5/2015);

- in data 18/2/2016, risulta una richiesta di citazione diretta a giudizio, avanzata nell'ambito del procedimento penale n. PM 2015/876, n. DIB 2016/1623 del Tribunale di Termini Imerese, instaurato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, con udienza fissata per il 2/10/2019.

Nei confronti del cugino del "Omissis", **"OMISSIS"**, risulta una frequentazione, con **"OMISSIS"**[41], già destinatario, in data 22/11/2017, di decreto di divieto detenzione armi e munizioni n. 0137169 da parte del Prefetto della Provincia di Palermo.

IL **"OMISSIS"** è suocero di **"OMISSIS"**, figlia di **"OMISSIS"** indiziato mafioso, già sottoposto alla sorveglianza speciale. La **"OMISSIS"** è nipote, inoltre, di **"OMISSIS"** (classe 1956), quest'ultimo coniugato a sua volta con **"OMISSIS"**, "omissis" del più volte citato mafioso LA BARBERA Nicolò detto *don Cola,* e quindi cugina di LA BARBERA Simone.

A sua volta il "OMISSIS" è genero di **"OMISSIS"**, gravato da molteplici vicende giudiziarie e già destinatario di provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto di Palermo in data 18.04.2006. Il predetto, infatti, in data 14.1.1961, è stato tratto in arresto in quanto indagato per falsa testimonianza ed altro; in data 24.2.1964, la Corte di Assise di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa il 14.1.1961, lo ha condannato a sei mesi di reclusione per favoreggiamento[42] e falsa testimonianza. In data 21.7.1970, la Corte di Appello di Palermo gli ha concesso la riabilitazione. In data 7.8.1997, è stato tratto in arresto da personale del GICO della Guardia di Finanza di Palermo, nell'ambito del procedimento penale a carico di numerosi altri indagati, per il reato di associazione mafiosa finalizzata al controllo degli appalti, illecita concorrenza e turbata libertà degli incanti. Il procedimento si è concluso con sentenza emessa in data 1.3.2007 di non luogo a procedere per l'interessato per

[40] archiviato il 25/2/1993, per mancanza di querela. Nel procedimento penale, figurava anche la moglie "OMISSIS";

[41] "Omissis";

[42] al Casellario Giudiziale, risulta essere stato condannato solo per falsa testimonianza;



intervenuta prescrizione, escludendo l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 D.L. 152/91.

Sul conto del **"OMISSIS"** risultano frequentazioni con **RUSSOTTO Giuseppe**[43], sodale di don Cola LA BARBERA e uomo di fiducia di Bernardo PROVENZANO, di cui si è detto innanzi.

Il "omissis" ha rapporti di frequentazione anche con **"OMISSIS"**[44], presidente dell'associazione "**"OMISSIS"**" (il cui statuto è stato rinvenuto fra gli atti delle associazioni che hanno avuto rapporti con il Comune di Mezzojuso). Del resto lo stesso **"OMISSIS"**, più volte e pubblicamente, ha manifestato la sua vicinanza al **"OMISSIS"** nella sua contrapposizione con il giornalista televisivo Massimo GILETTI. Il 31 agosto 2019, si apprendeva (la notizia è fra l'altro divenuta di dominio pubblico), che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ha emesso un avviso di conclusione indagini preliminari a carico del **"OMISSIS"** per i reati di calunnia e atti persecutori nei confronti delle sorelle NAPOLI. Il CARBONE prosegue tutt'oggi sul suo profilo *facebook* a esprimere il suo dissenso con ironici attacchi alle istituzioni.

A parte una formale solidarietà espressa dall'amministrazione alle sorelle NAPOLI dopo il clamore mediatico suscitato dalla solitudine delle tre donne, si sottolinea la circostanza che si intesta proprio al primo cittadino la nomina fiduciaria ad assessore di Nicolò GEBBIA, che aveva pubblicamente dichiarato qualche tempo prima la sua vicinanza ai figli di Bernardo PROVENZANO ed il suo rammarico per non aver potuto partecipare ai funerali del boss perché vietati dal Questore in forma pubblica. Come già detto innanzi GEBBIA, attraverso la rivista *Themis&Metis*", ha espresso per mesi, e senza alcuna presa di distanza da parte dello stesso sindaco, pesanti diffamatorie accuse nei confronti delle istituzioni, anche nell'ottica di delegittimare le NAPOLI e il conduttore televisivo GILETTI.

In tale quadro rileva che l'Amministrazione Comunale di Mezzojuso, con delibera di Giunta n. **9** del **25.01.2019** ha pure approvato all'unanimità l'iscrizione dell'Ente Pubblico all'associazione "*Themis&Metis*", **con il relativo pagamento della quota associativa**. Alla votazione prendevano parte Salvatore GIARDINA

[43] Nato a Mezzojuso il 24.08.1965, ivi residente.
[44] "OMISSIS".



(sindaco di Mezzojuso), Giorgia NAPOLI (vicesindaco di Mezzojuso) e Nicolò Sergio GEBBIA (assessore alla Cultura del comune di Mezzojuso).

E' il Sindaco GIARDINA che, nel disporre l'adesione alla rivista, dichiara di "***CONDIVIDERE in toto gli scopi ed obiettivi prefissati dall'associazione de qua***", proponendo alla Giunta di approvare, fra le altre, tale sua condivisione.

Dappoiché la Giunta dichiarava di fare propria la proposta dei Sindaco, ne deriva che le prese di posizione assunte dallo GEBBIA con i suoi scritti **non possono considerarsi soltanto mere opinioni personali del dichiarante ma anche espressione condivisa di una linea dell'intera Amministrazione Comunale**.

Il 12 marzo 2019, dalle ore 13:00, presso il locale castello comunale, si è tenuto un incontro con l'associazione statunitense "*Joe Petrosino* dal tema "*la più grande operazione sotto copertura compiuta in Italia*".

All'evento hanno partecipato, oltre all'Assessore GEBBIA, anche **Francesca SCOLERI** (in qualità di moderatrice), **Presidente dell'associazione culturale "*themis & metis*" e il vicepresidente di tale associazione**.

Ebbene, la presenza dei vertici dell'associazione "*Themis & Metis*" a tale evento culturale è stata anche oggetto di un rimborso spese, a carico del Comune di Mezzojuso, determinato con provvedimento nr. 115 del 12.03.2019 del Settore Amministrativo, che ha liquidato le spese di viaggio."

"OMISSIS": "OMISSIS"

Il **"OMISSIS".** Dagli accertamenti effettuati è risultata esente da pregiudizi e pendenze penali.

"OMISSIS" è **cugina di 2° grado**[45] di **"OMISSIS"**, il quale è stato elemento apicale della famiglia mafiosa di Mezzojuso in un periodo in cui ha svolto il delicatissimo compito, in concorso con *don Cola* LA BARBERA, di assicurare tutte le manovre necessarie a proteggere la latitanza, nel *suo* territorio, di Bernardo PROVENZANO.

45 **"OMISSIS"**.



“OMISSIS”: “OMISSIS”.

Rilevano taluni familiari della moglie, **“OMISSIS”**.
Lo zio paterno (fratello del padre), **“OMISSIS”** è coniugato con **“OMISSIS”**, sorella di **“OMISSIS”,** già destinataria di decreti di sequestro beni connessi a misure di prevenzione (19/4/2007 e 20/7/2007) in quanto “omissis” del mafioso di Mezzojuso **LA BARBERA Antonino Ignazio** cl. 1942, legatissimo all’ex latitante Bernardo PROVENZANO.

ASSESSORE: GEBBIA Nicolò Sergio, dimessosi il 6 giugno 2019
La relazione ispettiva si sofferma sulla figura dell’assessore Nicolò Sergio GEBBIA così riferendo:

“OMISSIS”

Lo GEBBIA è stato nominato, con determinazione sindacale del 31.12.2018, Assessore al Comune di Mezzojuso con deleghe alla **Cultura e alla Pubblica Istruzione**, carica da cui si è dimesso il 5 giugno 2019 (la lettera di dimissioni è pervenuta il giorno successivo, ad accesso ispettivo in corso), accompagnate da dichiarazioni pubbliche riportate dagli organi di informazione.

Il predetto assessore, dal **01.05.2017,** aderisce all’associazione “*Themis&Metis*”, una *onlus* con sede in via Verdi n. 71 ad Antegnate (BG) che ha fra gli scopi statutari quello della *promozione sociale*.
Il **20 dicembre 2018**, pochi giorni prima della sua nomina ad Assessore del Comune di Mezzojuso, lo GEBBIA pubblicava, sulla citata rivista on-line “*Themis&Metis*”, l’articolo dal titolo “***Le Sorelle Napoli e la famiglia Gebbia”,*** primo di una lunga serie di scritti che si inserivano nella vicenda che ha contrapposto le sorelle NAPOLI all’amministrazione comunale ed al Sindaco GIARDINA, nel quale dichiara di aver appreso durante la sua carriera che il capo mafia del paese fosse un Napoli con tre figlie femmine, con chiaro rifermento al padre delle NAPOLI..
Da quel momento in poi, si è assistito ad una presa di posizione esplicita dello GEBBIA nella vita politica di Mezzojuso, in quanto, dopo la sua nomina ad



Assessore del **31 dicembre 2018**, all'interno del sito dell'Associazione "*Themis&Metis*" ha pubblicato svariati articoli sul tema, tutti connotati da aspre critiche verso quanti chi sostenevano la posizione delle sorelle NAPOLI e, in particolare, verso vari rappresentati istituzionali, nei confronti dell'Arma CC. e nei confronti dell'Autorità Giudiziaria che stava conducendo le inchieste relative alla tentata estorsione patita dalle citate sorelle.

Negli articoli ***Mezzojuso Mon Amour*** (pubblicato il 04.01.2019) e ***L'Uccisione di Mattarella ed il selfie del Maresciallo Saviano*** (pubblicato il 06.01.2019), si possono rilevare chiari riferimenti, sarcasticamente ostili, sul ruolo del Mar. Ca. Pietro SAVIANO, attuale Comandante della Stazione Carabinieri di Mezzojuso.
Nell'articolo "***Caro Massimo Giletti Ti Aspettiamo A Mezzojuso***" (pubblicato il 08.01.2019), affermava:
[...] Però questa mattina, ripensando all'invito così generoso ad essere presente alla tua trasmissione, da me declinato fino a soddisfatta giustizia, ti faccio una ***controproposta, concordata con il mio sindaco Salvatore Giardina****:* ***<u>vieni tu a Mezzojuso, mettici la faccia</u>*** *di presenza, in carne ed ossa, ad un pubblico dibattito cui, oltre che te e me, il sindaco, le sorelle Napoli, Donna Rita (che a Mondello possiede un bell'appartamento), partecipi chiunque vorrai invitare.*

[...]

Affideremo all'opinione pubblica nazionale il giudizio se le mie ragioni sono migliori delle tue o viceversa. Ne incaricheremo un istituto di sondaggi indipendente, e tu, con i pregiudizi che hai saputo spargere nei mesi passati in giro per l'Italia, hai forti probabilità di vittoria, così che il tuo subconscio superi finalmente il complesso d'inferiorità nei confronti di tuo padre.

E se, per remota ipotesi, dovessi perdere, arriveresti comunque secondo come lui alla Targa Florio del 1953. In questo caso prometto che, come premio di consolazione, ti porterò sul rettilineo del Buonfornello, nel territorio del commissariato di Cefalù, mostrandoti il punto in cui la Maserati di tuo padre fu cronometrata a 305 chilometri all'ora.

Nell'articolo "***Gennaio 1926 – Gennaio 2019. Mezzojuso come Gangi***" (pubblicato il 12.01.2019), l'esecuzione della misura cautelare nei confronti di LA BARBERA Simone, TAVOLACCI Liborio e TANTILLO Antonino da parte dei Carabinieri di Mezzojuso veniva paragonata alle repressioni fasciste, operate dal Prefetto Cesare Mori, nei confronti dei mafiosi madoniti della metà degli anni '20 del secolo scorso.



Nell'articolo ***"La solidarietà di Aisha Gheddafi"*** (pubblicato il 15.01.2019) si possono rinvenire ulteriori attacchi verso i Carabinieri di Mezzojuso, nonché verso chi, nell'ambito della trasmissione "*Non è l'Arena*", si è occupato della vicenda delle sorelle NAPOLI di Mezzojuso, così come gli articoli ***Quel brindisi all'uccisione di Ninni Cassarà*** (pubblicato il 16.01.2019) e ***L'unica fiaccolata della mia vita*** (pubblicato il 17.01.2019) contengono altri riferimenti alla vicenda delle sorelle NAPOLI.

Il **19.01.2019**, a Palermo, GEBBIA partecipava, con Salvatore GIARDINA, ad una conferenza stampa, nel corso della quale auspicava l'elargizione dei fondi previsti per le vittime di mafia anche ai figli incensurati del "*boss Provenzano*", asseritamente da considerare "*vittime*" al pari delle sorelle Irene, Marianna e Gioacchina NAPOLI (oggetto di richieste estorsive in Mezzojuso), poiché anche loro sarebbero figlie di un "*Capo Mafia*".
Il riferimento ai figli di PROVENZANO quali soggetti ritenuti, a dire dello GEBBIA, estranei al contesto criminale del padre e con cui poter intavolare un dialogo non è nuovo. L'Ufficiale, infatti, da Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo, a novembre del 2002 convocò nel suo ufficio i due figli dell'allora latitante Bernardo PROVENZANO al fine di convincerli a fungere da "*mediatori*" per una *consegna alla giustizia* del padre latitante. La notizia venne resa nota alla stampa dallo stesso allora Ten. Col. GEBBIA nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno svoltasi presso il Comando Regione Carabinieri Sicilia, divenendo oggetto di vari articoli stampa, fra i quali una nota dell'agenzia ANSA, custodita agli atti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.

Il giorno dopo la pubblicazione dell'ennesimo articolo aspramente critico nei confronti del giornalista Massimo GILETTI, il Comune di Mezzojuso, con delibera della Giunta Comunale n. **9** del **25.01.2019** approvava all'unanimità l'iscrizione dell'Ente Pubblico all'associazione "*Themis&Metis*", **con il relativo pagamento della quota associativa**. Alla votazione prendevano parte Salvatore GIARDINA (sindaco di Mezzojuso), Giorgia NAPOLI (vicesindaco di Mezzojuso) e Nicolò Sergio GEBBIA (assessore alla Cultura del comune di Mezzojuso).

Il **31 gennaio 2019**, presso l'ufficio del Sindaco di Mezzojuso, la "*Commissione Parlamentare di Inchiesta e Vigilanza sul Fenomeno della mafia e della*



corruzione in Sicilia - Assemblea Regionale Siciliana" ha proceduto all'audizione del Comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo, di Salvatore BATTAGLIA (vittima dell'incendio della propria autovettura e molto vicino alle posizioni delle sorelle NAPOLI), di Epifanio MASTROPAOLO (Sindaco del comune di Godrano - PA) e del più volte menzionato Sindaco di Mezzojuso Salvatore GIARDINA.
A strettissimo giro, il GEBBIA pubblicava l'ennesimo articolo con il quale paragonava l'On. Claudio FAVA (Presidente della Commissione Regionale Antimafia) a Cesare MORI. Infatti, il 2 febbraio 2019 appariva lo scritto: ***Claudio Fava come Cesare Mori***. Di stessa indole anche l'articolo ***Pillole di storia locale di Mezzojuso ad uso e consumo*** (pubblicato il 04.02.2019), in cui GEBBIA affermava: [...] *Caro Claudio Fava, ma tu pensi veramente che la Comunità di Mezzojuso, che ha un passato democratico e solidale, sia insensibile, omertosa e mafiosa? Non ti fidi delle informative del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri? Non ti fidi della rubrica dei mafiosi della provincia di Palermo presso la questura? Non ti fidi di me e di altri compagni che militarono nel PCI? Ma di chi ti fidi?Se la gente di Mezzojuso non scende in piazza fattene una ragione.*;

Nell'articolo ***Giletti e La Banda dei Quattro*** (pubblicato il 19.02.2019), lo GEBBIA tornava a criticare aspramente il giornalista GILETTI e il Mar. Ca. Pietro SAVIANO, adombrando una macchinazione dei due nella gestione della vicenda estorsiva in danno delle sorelle NAPOLI. Ulteriori ed aspre critiche si possono rinvenire negli articoli ***Domani a Mezzojuso incontrerò la vedova di Mario D'Aleo. Vergognati Giletti!*** (pubblicato il 21.02.2019), ***Mezzojuso un sindaco borbonico contro un guitto savoiardo*** (pubblicato il 23.02.2019) e ***Giletti: severo con Mezzojuso e servile con Firenze*** (pubblicato il 23.02.2019).

Nell'articolo ***Giletti dentro un cul de sac*** (pubblicato il 16.03.2019), GEBBIA continuava a criticare aspramente l'operato del giornalista, coinvolgendo nelle sue accese e, mi vien da dire, farneticanti contrapposizioni pure il prefetto di Palermo, in una visione complottistica ai danni del piccolo comune cosi esprimendosi [...] *Tutto ciò al guitto piemontese non va giù, e non essendo riuscito a colpire direttamente la Regione Sicilia, da quel vile che è ha pensato di togliersi la soddisfazione di far commissariare un piccolo comune siciliano.* ***L'antica frequentazione con l'attuale Prefetto di Palermo*** *gli è parsa di buon auspicio e le pieghe dell'industria principale che prospera in Sicilia, quella dell'Antimafia, sempre alla ricerca di nuove vittime cui elargire i soldi di Roma,*



gli hanno consentito di cavalcare una reinvenzione della inesistente mafia dei pascoli per trasformare in icone di ogni luogo comune (la condizione femminile nel lavoro, l'isolamento dai propri compaesani ecc. ecc.) tre attrici di strada di grande presa sul pubblico più sprovveduto.
Le suddette attrici, degne epigone del neorealismo italiano di Ladri di biciclette e Zampano, col loro piagnucolamento spontaneo sono ormai diventate una risorsa inestinguibile dell'emittente. Ma in penuria di materia prima bisogna darsi da fare, e dopo il provvidenziale incendio in favore di telecamere dell'automobile di Salvatore Battaglia, con la susseguente trasmissione strappalacrime in cui Giletti gliene regalava una nuova, ecco ora i tour delle associazioni antiracket che superano le loro divisioni interne con pellegrinaggi alla versione più moderna dell'albero Falcone, la piazza di Mezzojuso, con foto ricordo dietro lo striscione di solidarietà ed omaggio floreale alle sorelle.[...]

Il **29.04.2019**, in seguito alla notizia che nella serata del 12.05.2019 in piazza Umberto I di Mezzojuso si sarebbe tenuta la diretta televisiva della trasmissione "*Non è l'arena*" dell'emittente La7, figura sul sito "*Themis & Metis*" come autore di un articolo dal titolo "***Lettera aperta al questore di Palermo***". Nello scritto, si invita il Questore di Palermo a revocare l'autorizzazione per lo svolgimento della trasmissione per motivi di sicurezza. L'autore si esprimeva, enigmaticamente, come segue:
Commendatore, da quando lei catturò Bernardo Provenzano a Montagna Cavalli di Corleone, la sua progressione di carriera è stata frenata solo dalla verecondia che ha impedito all'amministrazione degli interni di nominare un Capo della Polizia che avesse meno di 50 anni. Secondo una consolidata prassi l'incarico attuale è praticamente il penultimo passo prima del vertice.
[...]
*Ma lei, Commendatore, si rende conto che **una piazza provocata** da tante empietà consumate sotto il suo naso in suo danno, **potrebbe travolgere qualsiasi cordone di sicurezza, abbandonandosi ad ogni eccesso e provocando conseguenze imprevedibili, anche se fosse solo un morto travolto dalla calca**.*
Vale la pena di rischiare la promozione a Capo della Polizia? *Revochi l'autorizzazione, mi dia ascolto. Suo, Nicolò Sergio Gebbia, assessore anziano del comune di Mezzojuso.*

Nell'articolo ***I Dannati*** (pubblicato il 03.05.2019), l'autore scrive, fra l'altro: [...] *Martedì 30 aprile Massimo Giletti, con una falsa improvvisata, si è presentato a Mezzojuso. Perché dico "falsa"? Perché la sua prima visita in*



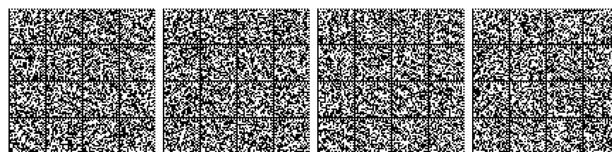
paese è stata alla stazione dei carabinieri dove tanto lo attendevano che c'era anche un ufficiale della compagnia di Misilmeri. Giletti, l'ufficiale di cui non voglio neanche pronunziare il nome, il maresciallo Saviano ed i militari della stazione, si sono fatti una fotografia tutti insieme appassionatamente, chiudendo la porta in faccia ad Antonella Fiorini, che era andata in caserma per ritirare la nomina a presidente di seggio nelle prossime elezioni. Raramente nella storia dell'Arma possiamo trovare delle foto che ne sottolineano la caduta di stile in maniera così emblematica. Ricordo ancora quando arrestammo Enzo Tortora, al reparto operativo di Roma in via in Selci, ed invece di infilarlo in macchina nel cortile della caserma per tradurlo al carcere, lo facemmo uscire dall'ingresso sulla strada, fra due carabinieri che gli cingevano le braccia, avendo cura che le mani ammanettate fossero ben riprese da obiettivi e telecamere. Dentro di me pensai allora: "Se quest'uomo è innocente, sarà stato come se avessimo arrestato Pinocchio per la seconda volta! Quando Il Governo del Popolo di Francesco Carbone avrà vinto tutte le sue battaglie legali, ed è solo una questione di tempo, quella foto di Giletti con i carabinieri spero di riuscire a farla pubblicare in prima pagina su Famiglia Cristiana, la rivista più letta d'Italia, ad imperitura vergogna dell'Arma."

[...]

Caro sindaco, io alla Scuola di Guerra di Civitavecchia non ho imparato solo gli ammaestramenti di Von Clausewitz , ma l'insegnante di strategia globale aveva un debole per Mao Tse Tung, la cui grandezza cominciò proprio con una fuga difronte al nemico giapponese, la Grande Marcia. Secondo Mao il soldato che fugge, diversamente da quello che si immola eroicamente come i kamikaze, è pronto per combattere una nuova battaglia.

[...]

Dopo avermi letto, se ritieni doverose le mie dimissioni te le spedisco tempestivamente per posta certificata, ma ti suggerisco di attendere la fine della trasmissione, per consentire al guitto di scaricare su di me assente tutte le contumelie che riterrà, certo come è, che io non lo querelerò mai. Oltre al mantra del mio grado militare che ben mi sono guadagnato, anche se lui non intende riconoscermelo, farà leva su quello che ho detto nella tua conferenza stampa di Palermo, in relazione all'informativa firmata dal mio collega Obinu ed alla proposta di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in Sicilia voluta (non firmata) da Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quando mi sarà notificata la querela delle sorelle, ed ancora non si è fatto avanti nessuno, forte di essa mi recherò negli archivi che ben conosco e tirerò fuori le carte utili a difendermi in giudizio. Una di esse Claudio Fava l'ha avuta sotto il naso, tant'è che il giorno



dopo alla prima audizione della sua commissione, una agenzia di stampa catanese a lui sempre vicina, ne riportava un passo fra virgolette, quello relativo al fatto che il Napoli aveva portato la mafia delle campagne fin dentro le segreterie palermitane di alcuni partiti politici. Nel ribadirlo, voglio concludere con l'affermazione che feci durante la conferenza stampa di Palermo, dalla quale tu subito facesti sapere di dissociarti: allora sono vittime di mafia anche i due figli di Bernardo Provenzano ! [...]

Nell'articolo ***Giletti, la massoneria e Mezzojuso*** (pubblicato il 05.05.2019), attacca pure giornalisti palermitani [..] prende di mira anche l'informazione palermitana.

Posso anche confermarvi che il confratello Salvo Palazzolo sta per ultimare l'iniziazione del giovane Giuseppe Spallino, che dal Giornale di Sicilia ci ha reso tanti servigi. Molti di voi avranno notato, per altro verso, il progressivo allontanamento dal nostro progetto di Antonio Di Pietro, e se ne saranno domandati la ragione. Ho qualche amicizia nell'Opus Dei palermitana, e posso ora rivelarvi con certezza che il suo Gran Maestro è intervenuto personalmente, ricordando all'ex pubblico ministero la sua gioventù di muratore emigrante in Germania, quando proprio loro lo avviarono agli studi di giurisprudenza, e lo mantennero fino al conseguimento della laurea. Ma la defezione che più temo è quella, possibile, di Massimo Giletti. Fino ad oggi lo abbiamo avuto in pugno grazie alla sua debolezza di non volere fare outing circa le sue più genuine preferenze sessuali. I flirt con giovani donne di rilievo pubblico, veri o presunti tali è lui che li promuove sulla stampa, mentre noi gli abbiamo sempre assicurato la massima copertura per le sue relazioni omosessuali. Ma i nostri amici- rivali cattolici, messi in allarme dalla continua presenza di Luxuria alla sua trasmissione, e dalla costante attenzione alle tematiche transgender, hanno avuto ordine dai due Papi di ***sbarazzarsene una volta per tutte. Quale migliore occasione della diretta da Mezzojuso, dandone la colpa alla mafia, come a suo tempo fu fatto quando si rese necessaria la soppressione del generale Dalla Chiesa?*** *Il nostro confratello Nuccio, d'iniziativa e per pura rivalsa personale, già una volta, con la sua reazione scomposta a quanto contenuto in un blog fra i meno letti, ha rischiato di compromettere i nostri progetti per la metropolitana di superficie fra Palermo ed Agrigento, per la cui realizzazione godremo di un finanziamento europeo così ricco da far impallidire quelli per la metanizzazione, e ieri ha rincarato la dose, sullo stesso blog, riempiendo Gebbia di contumelie solo perché lo aveva paragonato ad un nobile avvoltoio. Tale si è rivelato in effetti, piuttosto che un'aquila, e con ciò ha vanificato il bel discorso di aria fritta*



*che gli avevamo commissionato di pronunciare domenica scorsa al Castello di Mezzojuso sul tema "siamo tutti di Mezzojuso e tutti ugualmente calunniati". Per questa sua ennesima intemperanza propongo che gli venga reciso il dito indice della mano destra, che usa così improvvidamente sul suo smartphone. Ho finito, trentatré Lumia, posso procedere alla votazione per alzata di mano?-Bene, io trentatré di questa loggia, preso atto dell'unanimita' di questa votazione, consegno al fratello Giuseppe Lupo le pinze , invitandolo ad asportare il dito del fratello Nuccio. – Ed ora , quando il fratello Nuccio avrà smesso di lamentarsi, ed il fratello Miano avrà ultimato la medicazione, una comunicazione di servizio per tutti voi: Domenica 12 non cedete alla tentazione di chiudervi in casa per assistere all'eliminazione di Giletti, che l 'Opus Dei ha delegato al sicario ufficiale della sezione monrealese dell'Ordine del Santo Sepolcro. Ci sarà anche un nostro sicario, con l'ordine di sparare anch'egli. Salvatore Battaglia raccoglierà dalla bocca di Giletti le sue ultime parole, ed ha già ordine di riferirle così: " Ti affido le sorelle Napoli, muoio per loro!- **Un caloroso ringraziamento ai fratelli che operano al Palazzo di Giustizia di Termini, ai quali tanto dobbiamo-** Mi raccomando ancora l'alibi, suggerisco che andiate tutti al cinema con amici- Questa favoletta ve la manda da Mezzojuso Nicolò Sergio Gebbia, promosso scrittore di fumetti dal sindaco emerito Franco Nuccio. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti o che accadranno domenica prossima è puramente casuale.*

Nello scritto ***Le Sceneggiate in Diretta di Giletti, De Girolamo e Dalla Chiesa*** (pubblicato il 13.05.2019 in seguito alla realizzazione della diretta televisiva di "*Non è l'Arena*" A Mezzojuso), il Gen. GEBBIA, cercando di fornire un assist al Sindaco GIARDINA per smentire la sua presenza in occasione dei funerali del mafioso *don Cola* LA BARBERA, affermava che un suo ex collaboratore, che deterrebbe un archivio personale in casa, aveva escluso la partecipazione del Sindaco GIARDINA ai funerali del defunto mafioso. GEBBIA così scriveva:

[...]

Posso testimoniare che Salvatore Giardina è un assiduo frequentatore di funerali, e spesso, quando ho preso appuntamento con lui, ho dovuto inserirmi, nella sua agenda, fra un'esequie e l'altra. Però poco dopo la fine della trasmissione, ***durante la notte mi ha telefonato un mio vecchio collaboratore, che era proprio specializzato nelle riprese clandestine dei matrimoni e funerali dei boss mafiosi****, in cui noi carabinieri siamo da sempre particolarmente versati (occasioni liete e tristi recita dall'800 il nostro regolamento) e mi ha detto: Signor generale (scusatelo è un ben educato carabiniere vecchia scuola e sa che*



il titolo mi compete), io li ho digitalizzati tutti quelli che ho ripreso personalmente, ed ***ho l'archivio a casa****.*
Così mi sono riguardato quello di La Barbera e ***le assicuro che Salvatore Giardina proprio non c'era".*** *Allora ho chiamato il sindaco è gli ho chiesto – Ma sei sicuro che a quel funerale ci sei andato?- Lui mi ha risposto con molto candore che proprio non se lo ricordava, ma che in trasmissione aveva annuito perché non vedeva come potesse essere stato assente, visto che andava a tutti i funerali dei mezzjusari defunti in paese .* ***Gli ho chiesto di ricontrollare bene nelle sue agende ed alla fine mi ha richiamato dicendomi che in effetti quel giorno, contemporaneamente al funerale, aveva a Ficuzza, suo paese natale, un importante incontro.*** *[..]*

Come detto innanzi l'Assessore Nicolò Sergio GEBBIA rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico con una lettera giunta in comune il successivo giorno 6 giugno 2019, ad accesso ispettivo in corso.

La pedissequa trascrizione degli articoli a firma Nicolò GEBBIA, nella loro conseguenzialità temporale, dà la misura di un livore espresso nei riguardi delle istituzioni dello Stato, oltre che dell'informazione, tanto più inconcepibile e grave perché proveniente da un ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri .

Il sindaco che lo nomina pur sapendo che già aveva espresso il suo rammarico per non avere potuto partecipare ai funerali di PROVENZANO vietati al pubblico dal questore di Palermo, e poi non prende le distanze mai nei mesi a venire per le gravissime dichiarazioni del suo assessore, partecipando con lui a conferenze stampa, quindi dando a vedere di condividerle.

Del resto come già sopra evidenziato, l'Amministrazione Comunale di Mezzojuso, il **25.01.2019** ha pure approvato all'unanimità l'iscrizione dell'Ente Pubblico all'associazione "*Themis&Metis*", **con il relativo pagamento della quota associativa**. E' il Sindaco GIARDINA che, nel disporre l'adesione alla rivista, dichiara di "***CONDIVIDERE in toto gli scopi ed obiettivi prefissati dall'associazione de qua***", proponendo alla Giunta di approvare, fra le altre, tale sua condivisione.

La Giunta dichiarava di fare propria la proposta dei Sindaco, e pertanto, si ribadisce che le prese di posizione assunte dallo GEBBIA con i suoi scritti **non**



possono considerarsi soltanto mere opinioni personali ma anche espressione condivisa di una linea dell'intera Amministrazione Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MEZZOJUSO. LA MAGGIORANZA

Dopo le elezioni dell'11.06.2017 ed espletate le formalità relative al giuramento e alla convalida dell'elezione dei consiglieri, con deliberazione nr. 18 del 27.06.2017 il Consiglio Comunale eleggeva il Presidente in **TANTILLO Giovanni**, di cui si parlerà, che otteneva 8 voti su 12 consiglieri (i restati 4 venivano assegnati al Consigliere di minoranza MIANO Sandro).

Con deliberazione del C.C. nr. 19 del 27.06.2017 veniva anche eletto il vice-presidente del Consiglio in **LO MONTE Maria Grazia**, con 8 voti su 12. Venivano conteggiate 4 schede bianche. Il Sindaco prestava giuramento lo stesso giorno.

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 10.07.2017, a seguito della nomina dell'Avv. Giorgia NAPOLI alla carica di Assessore, la stessa veniva surrogata da **ARATO Giuseppe**, primo dei non eletti al Consiglio Comunale.
Con deliberazione immediatamente successiva, la nr. 23 del 10.07.2017, veniva surrogato anche il nuovo assessore DI GRIGOLI Nicola, sostituito con **FIGLIA Giacomo**, secondo dei non eletti.

Il 25.09.2017, nel corso di un Consiglio Comunale straordinario convocato per discutere di un articolo stampa, pubblicato il precedente giorno 22 settembre 2017 sul quotidiano "La Repubblica" ed avente ad oggetto i gravi episodi di minacce mafiose patite dalle sorelle NAPOLI, i consiglieri di minoranza MIANO Sandro, SCHILLIZZI Angelo e SAGRI' Paola rassegnavano le proprie dimissioni irrevocabili. A causa dell'intervenuta assenza del plenum del Consiglio, la proposta di una deliberazione in solidarietà delle sorelle NAPOLI non veniva approvata.
Il successivo 12 dicembre 2017 si dimetteva anche l'ultima consigliere di minoranza, Ilenia SCHILLIZZI.
Nessuno fra i non eletti, avente diritto al subentro, ha accettato di ricoprire la carica di consigliere comunale.

Il Consiglio comunale, ormai privo di una minoranza in quanto i 3 consiglieri dimessi non sono stati rimpiazzati da nessun avente diritto, provvedeva comunque a



mettere ai voti la proposta di deliberazione già calendarizzata per il 25.09.2017 e non votata per mancanza del numero legale cagionato dalla dimissione dei consiglieri di minoranza.
Orbene, con deliberazione del consiglio comunale nr. 49 del 06.10.2017, i 9 consiglieri presenti (8 della maggioranza + SCHILLIZZI non ancora dimessasi), approvavano per alzata di mano la proposta, inerente la solidarietà alle sorelle NAPOLI, vittime di danneggiamenti e di cui aveva parlato un articolo di "*Repubblica*" il 22.09.2017.

L'11 dicembre 2018, il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 44, esprimeva solidarietà anche nei confronti del Sig. "OMISSIS", cittadino di Mezzojuso e titolare del ristorante ""OMISSIS"" con sede a Campofelice di Fitalia, che aveva denunciato un'estorsione subita da Simone LA BARBERA "*il lungo*", arrestato il 4 dicembre precedente dai Carabinieri di Palermo. In questo caso il Presidente del Consiglio in carica, Giovanni TANTILLO, era assente in occasione della seduta.

Il **20.12.2018**, TANTILLO Giovanni presentava le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco che con lettera del 19.12.2018, gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Dimessosi dalla carica di Presidente del Consiglio, TANTILLO Giovanni manteneva comunque quella di consigliere comunale di maggioranza. Tuttavia, in seguito all'arresto del padre avvenuto il 22.12.2018, Giovanni TANTILLO il successivo **24.12.2018** rassegnava le dimissioni anche dalla carica di consigliere.
Con deliberazione nr. 45 del 27.12.2018, il consigliere dimissionario TANTILLO Giovanni è stato surrogato con RUGGERO Simone, che aveva ottenuto 80 voti e che, da quella data, ricoprirà la carica di consigliere comunale.

Infine, il 27.12.2018 la Sig.ra **Giovanna BURRIESCI**, dopo essersi dimessa dalla carica di assessore, veniva eletta quale nuovo Presidente del Consiglio Comunale, in sostituzione del dimissionario TANTILLO.

Pertanto, al momento dell'inizio dell'accesso ispettivo, il Consiglio Comunale di Mezzojuso era così composto:
Presidente del Consiglio: Giovanna BURRIESCI;
Vicepresidente: Maria Grazia LO MONTE;
Consigliere capogruppo: Giacomo FIGLIA;
Consigliere maggioranza: Santina VISCARDI;
Consigliere maggioranza: Giuseppe ARATO;



Consigliere maggioranza: Antonio BELLONE;
Consigliere maggioranza: Nicolò CORTICCHIA;
Consigliere maggioranza: Simone RUGGERO.

Anche per i consiglieri comunali è emerso un significativo intreccio di parentele, di relazioni personali ed economiche, nonché di comunanza di interessi fra gli amministratori, i consiglieri e la burocrazia locale, da una parte, e dall'altra con vari elementi o direttamente connotati da gravi pregiudizi penali in tema di criminalità organizzata o altrimenti legati da rapporti di parentela e condivisione con essi.
Fittissimi, inoltre, i rapporti di parentela e frequentazione fra i componenti dell'organo di governo, dell'organo elettivo e della macchina burocratica, circostanza questa che senz'altro favorisce una gestione della cosa pubblica senza contraddittori significativi (vieppiù che in atto in Consiglio Comunale è assente una minoranza, dimessasi in blocco), che espone la gestione del Comune ai pervicaci appetiti della mafia locale.

"OMISSIS":"OMISSIS".

"OMISSIS" Non risulta espletare alcuna attività lavorativa[46].
E' "Omissis" dal 27.12.2018, in sostituzione del dimissionario "Omissis", di cui si parlerà nel prossimo paragrafo.

E' stata denunciata, in data 26.01.2016 dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Priolo Melilli (SR) poiché, a conclusione di un'indagine delegata nell'ambito del P.P. n. 7159/14 R.G.P.M. mod. 44 della Procura della Repubblica di Siracusa, mirata ad accertare irregolarità effettuate nella stesura delle graduatorie nell'ambito dei corsi di formazione professionali (*progetto "Prometeo"*), - in concorso con altri 476 candidati – si sarebbe resa responsabile dei reati di cui agli articoli 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (violazione di disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

LA **"OMISSIS"**, in data 10.02.2019 alle ore 19:31, si intratteneva con **TANTILLO Antonino**[47], padre dell'ex Presidente del Consiglio TANTILLO Giovanni, arrestato il 22.12.2018 per la tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI e **LA**

[46] E' emerso che la suddetta "Omissis" ha percepito esclusivamente un reddito dal Comune di Mezzojuso per gli anni 2017 e 2018
[47] "Omissis"



BARBERA Giuseppe[48], figlio di **LA BARBERA Antonino Ignazio** cl. 1942 (condannato per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione "Grande Mandamento", diretta a disarticolare la rete di fiancheggiatori dell'allora latitante Bernardo PROVENZANO), il quale in qualità di terzo intestatario, è stato destinatario di 2 decreti di sequestro beni connesso a misure di prevenzione, emessi dal Tribunale di Palermo – Sez. M.P. in pregiudizio del padre Antonino Ignazio cl. 1942 (18.05.2007 – n. 41/07 e n. 20.07.2007 – n. 205/07).

Il marito di "OMISSIS", "OMISSIS" annovera un pregiudizio di polizia per guida in stato di ebrezza (31.03.2010). In data 30.03.2010, alle ore23:24, nel Comune di Palermo, via Lincoln, è stato controllato, tra gli altri, unitamente a "OMISSIS" [49], in data 22.01.2009, destinatario di decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti n. 430/89, emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo, per il legame di parentela con il mafioso **RUSSOTTO Giuseppe**[50], sodale di Cola LA BARBERA e uomo di fiducia di Bernardo PROVENZANO.

La **famiglia originaria** della **"OMISSIS"** è connotata **da plurimi elementi di collegamento** sia con soggetti condannati per delitti di indole mafiosa (quali **CUCCA Giosuè**, di cui si parlerà), sia con TAVOLACCI Liborio (in atto imputato – con Simone LA BARBERA *il lungo,* TANTILLO Antonino e LA BARBERA Giuseppe *fasola,* nell'ambito del processo per calunnia e tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI), che con vari appartenenti all'Amministrazione, al Consiglio Comunale e all'apparato burocratico: Infatti:

- il cugino materno[51] **"OMISSIS"**, è stato condannato per tentata estorsione continuata, **aggravata dall'art. 7 della Legge n. 203/1991**[52] (18.11.2016-divenuta definitiva il 07.09.2017), minaccia in concorso e acquisto senza concerto, di monete falsificate continuato in concorso (09.02.2018).
  Detta condanna deriva dall'arresto, effettuato in data 30.11.2015 in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelarti personali e di rigetto di misura cautelare reale n. 18529/13 R. mod. 21 D.D.A. en. 10570/13 R.G.

48 **LA BARBERA Giuseppe,** nato a Mezzojuso il 09.06.1972, ivi residente in contrada Silvia 7.
49 "Omissis";
50 **RUSSOTTO Giuseppe,** nato a Mezzojuso (PA) il 24.08.1965;
51 "OMISSIS".
52 tratto in arresto dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo, in esecuzione del fermo di indiziato di delitto n. 7628/14 R.G.N.R. mod. 21, emesso in data 12.04.2014 dalla D.D.A. c/o la Procura della Repubblica di Palermo, in quanto, in concorso con CIARAMITARO Francesco, nato a Palermo il 02.11.1968 e BADAMI Alessandro, nato a Marineo (PA), è stato ritenuto responsabile di episodio estorsivo nei confronti dei titolari del supermercato "AIR DISCOUNT";



G.I.P. del 30.11.2015, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Palermo nei confronti di 7 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina, minaccia in concorso, aggravati dall'art. 7 della Legge n. 203/1991, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate continuata in concorso, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate continuata in concorso, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, aggravata dall'art. 7 del D.L. n. 356/1992 e violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno (c.d. operazione di polizia *Jafar).*
Di seguito si riporta il contenuto di interesse della citata ordinanza:

[...Omissis...]
CIARAMITARO Francesco Antonino, CUCCA Giosuè, GINELLI Alessandro

A) per il delitto di cui all'art. 416 bis. commi I, III, per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre persone, dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, in particolare del mandamento di Misilmeri e delle famiglie di Misilmeri e Bolognetta facenti parte del medesimo mandamento, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà tipica delle associazioni mafiose, per commettere delitti contro l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri.

In particolare:

- *CIARAMITARO partecipava a diversi incontri clandestini con altri esponenti mafiosi, tra cui anche con il capo mandamento VASTA Giuseppe, con IPPOLITO Giovanni e NERI Aristide per concordare le strategie delle attività illecite dell'associazione; poneva in essere estorsioni, danneggiamenti ed intimidazioni, anche per il recupero di crediti, reati contestati nei capi B), C) e D) della rubrica, per il sostentamento della stessa associazione, contribuendo così fattivamente al sostegno nel territorio della famiglia mafiosa di Misilmeri;*
- *CUCCA partecipava a numerosi incontri clandestini con altri esponenti mafiosi, specie unitamente al CIARAMITARO Francesco Antonio, avviava i contatti con le vittime dei reati- fine dell'associazione, poneva in essere i reati di cui ai capi C) e D) della rubrica, riceveva il sostentamento dall'organizzazione criminale nel periodo di carcerazione;*



- *GINELLI partecipava a diversi incontri clandestini con altri esponenti mafiosi, tra cui anche con CIARAMITARO Francesco Antonio, IPPOLITO Giovanni e NERI Aristide, faceva da intermediario e tramite tra gli altri sodali per organizzare gli stessi incontri clandestini, metteva a disposizione per detti incontri il proprio locale di barbiere "MODA CAPELLI ALEX" di GINELLI Alessandro, sito a Bolognetta in via Roma 115.*

In Misilmeri (PA), Bolognetta (PA) e territori limitrofi, fino al 12 aprile 2014

[...Omissis...]

PRAVATÁ Gaetano, CUCCA Giosuè

G) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 455 in relazione al 453 c.p., perché, in concorso tra loro e con PRAVATA' Antonella e BULINO Filippo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi, acquistavano spendevano e mettevano in circolazione o comunque detenevano al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte, in particolare n. 140 banconote contraffatte da 20,00 euro ciascuna, acquistate al prezzo unitario di 4,00 euro.

Commesso nelle Province di Napoli e di Palermo dal 25 al 28 febbraio 2014.

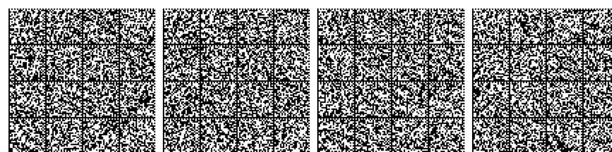
[...Omissis...]

- il cugino paterno[53] **"OMISSIS"**, coniugato con "OMISSIS" di cui si è già detto innanzi.
- l'altro cugino paterno, ovvero il fratello di "OMISSIS", **"OMISSIS"** risulta essere stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (13.12.2009), nonché a quella della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 1 (19.05.2010[54]). Questi annovera condanne per introduzione di animali nel fondo altrui (18.05.1998), rapina in concorso (28.03.2000), tentata violenza privata in concorso (02.12.2004), porto di armi (12.10.2009), violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa (08/11/2011), violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate (30.04.2014) e tenta violenza privata (19/05/2014).

  Inoltre, annovera pregiudizi di polizia per oltraggio, resistenza e violenza a un pubblico ufficiale (05.10.1998), per reati contro la persona, reati contro il patrimonio, estorsione (11.10.1998), violenza privata (05.12.2008 e 13.05.2016), porto di armi o oggetti atti ad offendere (11.03.2009) e danneggiamento (18.11.2009).

[53] **"OMISSIS"**.

[54] con decreto n. 82/10;



Altresì, il predetto "OMISSIS" è stato controllato con soggetti controindicati, e precisamente:

- ✓ in data 13.11.2009, alle ore 23:06, nel Comune di Palermo, via Francesco Crispi, a bordo di veicolo, è stato controllato unitamente ad **ARATO Lucio**[55], già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 1 (22.05.2008), con condanne per incendio (16.05.200), violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa (25.02.2008), porto di armi (30.03.2009 e 21.07.2015), guida di veicolo senza aver conseguito la patente (29.06.2012 e 14.11.2015), inosservanza dell'ordine di deposito della cauzione o dell'offerta di garanzie sostitutive (10.04.2013), evasione (17.09.2014), molestia e disturbo alla persone in concorso (23.03.2015) e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in concorso (21.07.2015);
- ✓ in data 25.03.2005, alle ore 11:10, nel Comune di Bisacquino (PA), S.S. 118, a bordo di veicolo, è stato controllato unitamente a **NUCCIO Giuseppe**[56]. Quest'ultimo, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (12.02.2007), annovera condanne per pascolo abusivo (21.11.1968, 22.05.1974 e 18.09.1974), resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi (29.11.2006), nonché pregiudizi di polizia per porto abusivo e detenzione armi (30.03.1973), reati contro il patrimonio (27.04.1976), violenza privata, danneggiamento e introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (28.11.2006) ;
- ✓ in data 22.04.2002, alle ore 01:29, nel Comune di Belmonte Mezzagno (PA), piazza Di Vittorio, è stato controllato unitamente a:
  - **TAORMINA Gaetano**[57], il quale annovera pregiudizi di polizia per reati comuni e, in data 13.06.1970, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 4;
  - **CASELLA Girolamo**[58], pregiudicato per reati comuni, il quale, in data 24.08.2005, è stato destinatario di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo.

o un altro fratello di "Omissis" e "Omissis", quindi anch'egli cugino paterno di "OMISSIS", **"OMISSIS"**, annovera condanne per oltraggio e resistenza a un pubblico ufficiale (27.02.1998), nonché pregiudizi di polizia per introduzione

[55] **ARATO Lucio**, nato a Castelbuono (PA) il 28.09.1975;
[56] **NUCCIO Giuseppe,** nato a Mezzojuso (PA) il 03.07.1949;
[57] **TAORMINA Gaetano**, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 02.01.1938;
[58] **CASELLA Girolamo**, nato a Palermo il 15.07.1981;



o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (23.11.2009) e tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI[59] (01.0.2015).
Altresì, sul conto del predetto "OMISSIS", si rileva il controllo di polizia del 22.04.2002, già riportato nei confronti del fratello Liborio Pietro.

Per quanto attiene la **famiglia** del **marito** del "OMISSIS", **"OMISSIS"**, si riferisce:

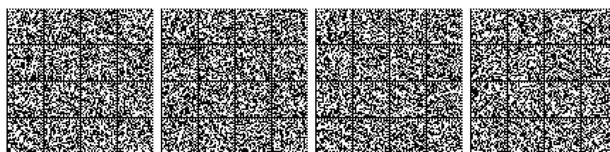
- cugino materno: **"OMISSIS"**, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (06.10.2015), annovera condanne per diserzione (09.07.1997), tentata violenza privata, ingiurie, violenza privata, minaccia (11.05.2010), attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso (21.12.2010), minaccia (06.04.2012), resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi (21.12.2015).
  Altresì, annovera un pregiudizio di polizia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (13.02.2015);
- cugina materna: **"OMISSIS"**, coniugata con "OMISSIS", il quale ha frequenti rapporti con i seguenti soggetti:
  - **DI FINA Rosario**[60], già destinatario, in data 2/3/2009, di decreto di divieto detenzione armi e munizioni da parte del Prefetto della Provincia di Palermo, in quanto "*...il predetto risultava avere intrattenuto frequentazioni con persone pregiudicate e condannate per reati attinenti la criminalità organizzata ed, in particolare, l'associazione mafiosa*".
    Il predetto DI FINA è stato notato, in data 29/10/2004, partecipare ai funerali di **LA BARBERA Nicolò**.;
  - **TANTILLO Antonino**[61], inteso "*Nenè*", imputato per la tentata estorsione alle sorelle NAPOLI, la cui figura è stata già evidenziata;
  - **TANTILLO Alessandro**[62], figlio di Antonino cl. 1961, annovera pregiudizi di polizia per danneggiamento, invasioni di terreni o edifici (15.02.2015) e porto abusivo di armi (01.07.2018).
    In data 15.09.2015, è stato denunciato[63] per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo e

---

[59] la suddetta vicenda giudiziaria (la stessa che ha visto coinvolto anche il fratello **"Omissis"**), ascritta al procedimento penale n 1816/15, è stata definita da parte del Tribunale di Termini Imerese (PA) con decreto di archiviazione, poiché "a fronte di comprovate condotte criminose non si è addivenuti all'individuazione di soggetti responsabili delle stesse, al di là di ogni ragionevole dubbio"

[60] **DI FINA Rosario**, nato a Mezzojuso (PA) il 30.07.1967;

[61] **TANTILLO Antonino**, nato a Mezzojuso (PA) il 03.08.1961;



danneggiamento; il procedimento penale n. 1816/15 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese instauratosi per tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene e per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà di campagna sita in Piano Guddemi, è stato archiviato in data 26.09.2016 dal G.I.P. di Termini Imerese (PA);

- **LA BARBERA Salvatore**[64], già destinatario, in data 21/1/2009, di decreto di divieto detenzione armi e munizioni da parte del Prefetto della Provincia di Palermo, cugino di secondo grado del defunto capomafia **LA BARBERA Nicolò** detto *don Cola*, nonché nipote di **LA BARBERA Antonino Ignazio**[65];
- **RUSSOTTO Giuseppe**[66] di cui si è più volte dettoquale uomo di fiducia di Bernardo PROVENZANO,
- **LA BARBERA Giuseppe**[67], inteso *"fasola"*, nato a Mezzojuso il 07.10.1965, cognato del sindaco,, più volte citato;

o cugina materna: **"OMISSIS"**, convivente con **"OMISSIS"**, di "Omissis" e "OMISSIS" (**sorella del consigliere "OMISSIS"**). Il suddetto **"OMISSIS"**, annovera condanne per rissa (23.02.2009), lesione personale e minaccia (27.04.2016).

"OMISSIS": "OMISSIS"

---

62 **TANTILLO Alessandro**, nato a Palermo il 26.11.1991;

63 in concorso con la madre CORTICCHIA Cira, nata a Mezzojuso il 01.03.1962 e con il padre TANTILLO Antonino cl.1961, già menzionato, titolari dei marchi auricolari degli ovini.

64 **"OMISSIS"**

65 nato a Mezzojuso il 13 giugno 1942, <u>ivi **deceduto** l'11.09.2008</u>, il quale, in data 25.01.2005, è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia "Grande Mandamento" per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI C.P., più in particolare: **1)** per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso; **2)** per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunioni di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo svolgimento di tali incontri. Per i citati delitti, il 15.11.2006, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione";

66 **RUSSOTTO Giuseppe**, nato a Mezzojuso (PA) il 24.08.1965;

67 detto *"fasola"*, gravato da pregiudizi penali e giudiziari per truffa, introduzione di animali nel fondo altrui e violazioni delle norme contro la salute pubblica nel settore alimentare, calunnia, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni di norme in materia edilizia. In data 26.09.2016 è stato il destinatario da parte del G.I.P. di Termini Imerese di decreto di archiviazione in relazione al procedimento penale n. 1816/15 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese per tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene e per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà di campagna sita in Piano Guddemi.



Quella di **"OMISSIS"**, è una figura importante nel panorama politico di Mezzojuso. Egli, già "omissis" nella scorsa sindacatura GIARDINA, ha ricoperto, nell'attuale Amministrazione, la carica di "omissis" sino alle sue dimissioni "omissis". Infatti, in data **20.12.2018**, "OMISSIS" aveva presentato le dimissioni, mantenendo quella "omissis"; tuttavia, in data **24.12.2018** rassegnava le dimissioni anche dalla carica di consigliere. Si precisa che il padre di "OMISSIS", "OMISSIS" è stato arrestato il **22.12.2018** in esecuzione di O.C.C. in carcere di seguito meglio indicato.

Il padre di "OMISSIS", **"OMISSIS"**, risulta:

- condannato in data 10.08.1982 dal Tribunale di Palermo alla reclusione di anni uno ed alla multa di euro 500, con pena sospesa, per detenzione illegale di armi e munizioni in concorso e violazioni delle norme sul controllo delle armi e delle munizioni; reati commessi il 01.08.1982 (fonte Casellario Giudiziale);
- denunciato in data 20.04.1989 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso per getto pericoloso di cose;
- denunciato in data 04.10.2003 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose;
- condannato in data 14.12.2006 con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese alla reclusione di giorni 15 ed alla multa di euro 75 per introduzione di animali nel fondo altrui; sostituita la reclusione con la pena pecuniaria di euro 570,00; reati commessi in data 2.7.10.2003 (fonte Casellario Giudiziale);
- denunciato in data 15.02.2015 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso per invasione di terreni o edifici, unitamente al figlio "OMISSIS";
- denunciato[68] in data 15.09.2015 dalla Stazione Carabinieri di Mezzojuso, per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo, e danneggiamento; il procedimento penale n. 1816/15 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese instauratosi per tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene e per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà di campagna sita in Piano Guddemi, è stato archiviato in data 26.09.2016 dal G.I.P. di Termini Imerese;
- denunciato in data 13.06.2018 dalla Stazione CC di Mezzojuso per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e per abuso edilizio;

[68] "Omissis".



- arrestato in data 22.12.2018, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere[69] emessa in data 21.12.2018 dall'Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese poiché indagato per il reato p. e p. dagli artt. 56, 110 e 629 c.p. perché, in concorso morale e materiale con LA BARBERA Simone *il lungo (*attualmente detenuto estorsione aggravata dal metodo mafioso e figlio del capomafia LA BARBERA Nicolò detto *don Cola)* e con TAVOLACCI Liborio cl. 72, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere NAPOLI Irene, NAPOLI Gioacchina detta "Ina", NAPOLI Marianna e LA BARBERA Gina a cedere la proprietà o la gestione della loro azienda agricola; scarcerato in data 11.01.2019 poiché il Tribunale - Sezione del Riesame - di Palermo[70], annullava l'ordinanza emessa il 21.12.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese e ne ordinava l'immediata scarcerazione.
- in data 14.05.2019, veniva rinviato a giudizio[71] per le violazioni di cui agli artt. 629, 56 e 110 c.p., (tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI).

"OMISSIS": "OMISSIS".

"OMISSIS", è coniugata con **"OMISSIS"**.
La "OMISSIS" è esente da pregiudizi e pendenze penali.

Esiste un forte legame di parentela fra il "Omissis" e il "OMISSIS". Infatti, la **"OMISSIS" è cognata del "Omissis"** in quanto **"OMISSIS"**, marito della "OMISSIS", è il fratello della moglie del "OMISSIS", "OMISSIS".

Quindi anche il "Omissis", "OMISSIS" è "omissis" di **LA BARBERA Giuseppe**[72], detto ***fasola,*** nato a Mezzojuso il 07.10.1965, **nipote acquisito**[73] **e**

---

69 N.5051/2018 R.G.N.R. e n.3633/2018 R.G. G.I.P..

70 Con ordinanza n. 2320/2018 Lib. n. 5051/2018 RGNR n. 3633/2018 RGIP emessa il 11.01.2019.

71 Nell'ambito del procedimento penale n.5051/2018 P.M. e n.3633/2018 G.I.P., iscritto alla Procura di Termini Imerese.

72 Detto "fasola", gravato da pregiudizi penali e giudiziari per truffa, introduzione di animali nel fondo altrui e violazioni delle norme contro la salute pubblica nel settore alimentare, calunnia, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni di norme in materia edilizia. In data 26.09.2016 è stato il destinatario da parte del G.I.P. di Termini Imerese di decreto di archiviazione in relazione al procedimento penale n. 1816/15 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese per tentata estorsione a seguito delle denunce sporte da NAPOLI Irene e per danneggiamento e pascolo abusivo all'interno della proprietà di campagna sita in Piano Guddemi.

73 "OMISSIS"



cugino di 2^ grado[74] **del capomafia LA BARBERA Nicolò detto** ***don Cola cl. 1933 e*** **cugino**[75] **di LA BARBERA Simone** *alias il lungo,* nato a Mezzojuso il 28.07.1962, figlio del citato *don Cola* LA BARBERA cl. 33, di cui si è già detto;

Valgono quindi per la "OMISSIS"[76] le stesse parentele indicate per parte di moglie in relazione al sindaco, cui si rimanda.

La cugina materna del marito del "Omissis", **"OMISSIS",** è madre di :

- **TAVOLACCI Giuseppe**, nato a Palermo il 22.03.1973, emigrato a Corleone 2006, è stato controllato il 15/10/2016, alle ore 09.50, in Corleone (PA), contrada Noce, assieme a **LO BUE Giuseppe**[77], già tratto in arresto e condannato siccome fiancheggiatore e vivandiere di Bernardo PROVENZANO, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., risulta condannato per estorsione (11/10/1999), nonché annovera precedenti di polizia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (12/10/2001) e **associazione di tipo mafioso** (14/4/2006). Altresì, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, con provvedimento n. 21/2010 del 09.02.2010, ha richiesto accertamenti per l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 306/92, convertito con modifiche nella l. 07.08.1992 n. 356, al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo.
  Il citato **LO BUE Giuseppe Salvatore** è figlio del noto **LO BUE Calogero Giuseppe**, nonché genero di **GARIFFO Carmelo** della cui qualificata appartenenza alla famiglia mafiosa di Corleone si è ampiamente riferito;
- **"OMISSIS"**, detta "Omissis", coniugata con quel **"OMISSIS"**, imputato per la tentata estorsione alle sorelle NAPOLI;
- **"OMISSIS"**, è coniugata con **"OMISSIS"**, di Ignazio (**cugino del mafioso LA BARBERA Nicolò detto** ***Don Cola cl. 1933)*** e "Omissis".

Lo zio materno del marito della "OMISSIS", **"OMISSIS"**, è stato condannato per tentato favoreggiamento personale (9/6/1967), nonché denunciato in stato

[74] "OMISSIS"
[75] "Omissis"
[76] "Omissis";
[77] nato a Corleone (PA) il 16 giugno 1978;



di fermo, unitamente ad altri quattro soggetti, poiché responsabile di duplice omicidio premeditato, nonché detenzione e porto abusivo di armi e spari in luogo pubblico (20/8/1979). In data 22/8/1979, è stato scarcerato per mancanza di indizi;
Una figlia del citato "OMISSIS", quindi la cugina materna del marito della "OMISSIS", **"OMISSIS"** è coniugata con **"OMISSIS"**, già sottoposto alla Diffida e all'Avviso Orale, sul cui conto risulta aver commesso vari reati in materia di armi e altri reati di indole violenta.

CONSIGLIERI di maggioranza:

- **"OMISSIS"**

E' cugino[78] di **"OMISSIS"**, coniugata con **"OMISSIS"**, **fratello del consigliere comunale "OMISSIS"**, gravato da condanne per porto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche e per rissa aggravata; sottoposto in data 02.06.2009 alla misura di prevenzione dell'Avviso Orale; e controllto con soggetti controindicati

- **"OMISSIS"**
"Omissis", coniugata con **"OMISSIS"**. Il "omissis" è stato testimone di nozze dello sposo

Testimone di nozze dei genitori del consigliere "OMISSIS"[79], nell'anno 1987, fu **RIGGI Giuseppe**, nato a Palermo il 17.10.1965, residente a Misilmeri, genero di don Cola LA BARBERA e cognato di Simone LA BARBERA alias il lungo, vivandiere di Bernardo PROVENZANO.

- **"OMISSIS"**
"OMISSIS", coniugato con **"OMISSIS"**, la quale risiede anagraficamente presso un indirizzo diverso, ovvero a Mezzojuso "omissis".

Nello stato di famiglia del consigliere "OMISSIS" è presente tale **"OMISSIS"** immigrato da Lercara Friddi il 16.01.2018, che annovera condanne per ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di utilità in concorso (23.05.2006[80]) , in qualità di terzo intestatario, in data 07.05.2018, destinatario di **decreto di**

[78] "OMISSIS"
[79] "Omissis"



sequestro beni connesso a misure di prevenzione n. 50/2016 M.P., emesso dal Tribunale di Palermo – Sez. M.P. in pregiudizio di **"OMISSIS"**[81]. Quest'ultimo, già destinatario di decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni (28.02.2007), annovera un decreto di archiviazione per infondatezza di reato per i capi di imputazione di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti e falsità materiale commessa dal privato (27.05.2008).

"OMISSIS" è stato arrestato, in data 22.02.2009, nel comune di Mezzojuso, per rissa aggravata in concorso con altre 10 persone in occasione di manifestazione carnevalesca promossa dal comune di Mezzojuso denominata "Mastro di Campo"; il giorno successivo, con il rito direttissimo e con il patteggiamento della pena, veniva condannato dal Tribunale di Termini Imerese al pagamento di euro 200 di multa.

Il **padre**, **"OMISSIS"**, annovera una condanna per il reato continuato di minaccia in concorso (21.05.2018), nonché un pregiudizio di polizia per furto (26.06.2018).

Il **fratello**, **"OMISSIS"** è coniugato con **"Omissis"**, prima cugina[82] del citato consigliere comunale "Omissis". Già sottoposto alla Misura di Prevenzione dell'Avviso Orale per la durata di anni 3 (02.06.2009), annovera condanne per porto abusivo di armi (18.10.2005), guida in stato di ebrezza (21.02.2006) e rissa (23.02.2009).

Il suddetto "OMISSIS" è stato controllato unitamente a soggetti gravati da pregiudizi di polizia.

Lo **zio paterno "OMISSIS"**, annovera un condanna per il reato continuato di minaccia in concorso (21.05.2018). Questi è il padre dell'omonimo **"OMISSIS"**, che annovera condanne per rissa (23.02.2009), lesione personale e minaccia (27.04.2016). E' primo cugino[83] (tramite il ramo materno) del Consigliere "OMISSIS" e, tramite la moglie "OMISSIS",[84] del "OMISSIS".

Lo **zio paterno "Omissis"**, annovera condanne per lesioni personali colpose in concorso (08.06.1981), lesione personale, violenza privata, calunnia (16.12.2004) e minaccia (10.10.2007), nonché pregiudizi di polizia per sequestro di persona (21.05.1998), molestie nei confronti di minore (30.09.2002), violenza privata (04.09.2005), percosse (15.07.2002), inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare in concorso (03.02.2004) e porto di armi od oggetti atti ad offendere

[80] riabilitato dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo con sentenza del 29.09.2010;
[81] "Omissis"
[82] "Omissis"
[83] "Omissis";
[84] "Omissis";



(10.11.2006). Il figlio, cugio primo del consiliere, "Omissis", annovera una condanna per rissa (23.02.2009) ed è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi di polizia.
Lo zio paterno, "Omissis",, è stato anche lui presente al cimitero di Mezzojuso in occasione dei funerali del mafioso *don Cola* LA BARBERA.

Anche la **famiglia** della moglie del consigliere "OMISSIS", **"Omissis"**, annovera la presenza di elementi condannati per **gravissimi** fatti di mafia, nonché parentele con vari membri dell'apparato burocratico comunale. Infatti:

- **lo zio materno**[85]**, "Omissis"**, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 5 (08.06.1992), e annovera condanne per furto (15.11.1978), favoreggiamento personale (12.02.1987), **associazione di tipo mafioso in concorso** (21.12.1998), violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope in concorso (23.09.1991), ricettazione continuata (23.10.1991), detenzione abusiva di codici per l'accesso a sistemi informatici o telematici in concorso e indebito utilizzo di carte di credito o pagamento ovvero di altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisito di beni o alla prestazione di servizi continuato in concorso (15.06.2017).
  Considerato da tempo collegato alla famiglia mafiosa dei "GRECO" di Ciaculli (PA);**Altresì, in data 08.09.1983, il Tribunale di Palermo ha emesso nei confronti di "OMISSIS" il mandato di cattura n. 3115/83 R.G. e n. 45/83 R.O.C., in quanto coinvolto nella strage del 29.07.1983 avvenuta a Palermo in danno del Consigliere Istruttore Dr. Rocco "OMISSIS", e la propria scorta.**

  La moglie del consigliere "OMISSIS" è imparentata anche con taluni dipendenti comunali. Infatti, il nonno paterno, "Omissis", era:
  - suocero di **"OMISSIS"**, residente a Mezzojuso, dipendente comunale **a disposizione: "Omissis"**;
  - nonno materno di **"OMISSIS"**, residente a Mezzojuso, Omissis". **Responsabile di Servizio:"Omissis";**
  - nonno **paterno di "Omissis"** ivi residente, Responsabile di servizio: "Omissis";

[85] "Omissis".



Inoltre, la cugina[86], **"OMISSIS"**, è responsabile di Servizio nel settore Edilizia privata, cimiteriale, urbanistica, pianificazione e Programmazione del territorio, PIP, patrimonio immobiliare, espropriazioni, protezione civile e servizio antincendio, presso il Comune di Mezzojuso; nonché **la cugina**[87], **"OMISSIS"**, fu "Omissis" e "Omissis", è Responsabile di servizio: "Omissis".

- **" OMISSIS"**

Il consigliere **"OMISSIS"**, è imparentato altri consiglieri comunali ed anche con soggetti che presentano controindicazioni. Infatti:

- **la cugina paterna**[88], **"OMISSIS"**, è "omissis" con **TANTILLO Antonino,** nato a Mezzojuso il 03.10.1961, imputato, in concorso con LA BARBERA Simone *il lungo,* TAVOLACCI Liborio e LA BARBERA Giuseppe nell'ambito del processo per tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI, nonché padre dell'ex presidente del Consiglio Comunale TANTILLO Giovanni (di cui si è già delineata la figura);
- la **sorella**, **"OMISSIS"**, è coniugata con **"OMISSIS",** che annovera una condanna per minaccia continuata in concorso (21.05.2018). E' zio del consigliere comunale "OMISSIS", in quanto è fratello di **"OMISSIS"** (padre del consigliere "OMISSIS");
- **lo zio materno**[89], **"OMISSIS"**, è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (01.08.2017) e annovera pregiudizi di polizia per oltraggio, resistenza e violenza a un pubblico ufficiale (12.01.1995), esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ingiurie e minacce (12.08.2001), lesioni personali, violazione di domicilio (19.04.2017 e 24.04.2017), abusivismo edilizio, lesioni personali e minaccia (24.04.2017).

  Lo stesso, in data 04.03.2017, alle ore 19:00, nel Comune di Mezzojuso (PA), è stato controllato unitamente a **CARNESI Agostino**[90], già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (08.01.2019), il quale annovera pregiudizi di polizia per ingiuria, minaccia aggravati (14.08.2008), peculato (03.04.2009), abuso di ufficio (19.05.2014), calunnia (10.07.2017), resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o

[86] **"Omissis"**.
[87] "Omissis"
[88] **"Omissis"**.
[89] fratello della madre.
[90] **CARNESI Agostino**, nato a Mezzojuso (PA) il 28.05.1955;



servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e abusivismo edilizio (25.01.2018).

Il figlio di "OMISSIS", quindi **cugino** del consigliere "OMISSIS", **"OMISSIS"** è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (06.07.2015), nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata (13.06.2019), annovera condanne per sequestro di persona continuato in concorso, rapina continuata in concorso (08.06.1999), rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (19.05.2014), furto, minaccia (20.05.2015), invasione di edifici (14.07.2017) e guida in stato di ebrezza (06.11.2018).

Altresì, annovera pregiudizi di polizia ricettazione (04.07.1997 e 29.05.2015), violazione delle norme nel settore della flora e fauna (19.02.2014), furto (25.03.2015), favoreggiamento personale (26.05.2015), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (20.07.2015), maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (01.08.2016), ingiuria (04.08.2016 e 09.08.2016), minaccia (09.08.2016) e abusivismo edilizio (24.04.2017).

Al certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Termini Imerese (PA), risultano i sotto indicati procedimenti penali:

- PM 2015/2576 e n. DIB 2017/1236, instaurato per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato o di chiavi alterate o di grimaldelli, la cui udienza è stata fissata per il **13.12.2019** ;
- PM 2016/799 e n. GIP 2018/102, instaurato per il reato in concorso di minaccia, la cui udienza è stata fissata per il **22.11.2019;**
- PM 2017/3347 e n. DIB 2019/1026, instaurato per violazione delle norme in materia edilizia, la cui udienza è stata fissata per il **28.10.2019**.

Altresì, "OMISSIS" è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, con:

- **ERCO Piero**[91], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale "Pagliarelli" di Palermo, il quale annovera condanne per violazione della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (09.02.1987 e 10.12.1991) e lesione personale (21.05.2013), nonché un pregiudizio di polizia furto in abitazione (09.01.2010 e 14.02.2010). In data 22.03.2019, gli veniva notificata presso la Casa Circondariale "Pagliarelli" di Palermo l'ordinanza di custodia cautelare n. 16730/2017 R.G.N.R. e n. 13779/2017 R. GIP emessa dal Tribunale di

[91] **ERCO Piero**, nato a Torre del Greco (NA) il 24.07.1963;



Palermo - Ufficio GIP, per i delitti di **omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso, porto illegale di arma, in quanto ritenuto responsabile, in concorso, dell'omicidio di URSO Vincenzo, cl 79, avvenuto in Altavilla Milicia (PA) il 25.10.2009**;

- in data 04.06.2014, alle ore 23:12, nel Comune di Marianopoli (CL), via Marconi, a bordo di veicolo "omissis", è stato controllato unitamente ad ARATO Lucio[92].Quest'ultimo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 1 (22.05.2008), annovera condanne per incendio (16.05.200), violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa (25.02.2008), porto di armi (30.03.2009 e 21.07.2015), guida di veicolo senza aver conseguito la patente (29.06.2012 e 14.11.2015), inosservanza dell'ordine di deposito della cauzione o dell'offerta di garanzie sostitutive (10.04.2013), evasione (17.09.2014), molestia e disturbo alla persone in concorso (23.03.2015) e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in concorso (21.07.2015);
- in data 20.01.2015, alle ore 13:40, nel Comune di Mezzojuso (PA), piazza Bellone, a bordo di veicolo "omissis", è stato controllato unitamente a GIAMMANCO Antonino[93] già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (7 dicembre 2015), il quale annovera condanne per ricettazione (11 dicembre 2003), resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale (18 dicembre 2015), nonché un pregiudizio di polizia per uso personale di sostanze stupefacenti in concorso (6 febbraio 2008).

L'altra figlia di "OMISSIS", quindi anch'ella **cugina** del consigliere "OMISSIS", è **"OMISSIS"**, consigliere comunale di minoranza, dimessasi a dicembre 2017;

[92] **ARATO Lucio**, nato a Castelbuono (PA) il 28.09.1975;
[93] **"Omissis"**;



Il **cugino materno del consigliere "OMISSIS", "OMISSIS"** è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 3 (25.10.1999), annovera condanne per furto in concorso (19.09.1995), detenzione illegale di armi e munizioni in concorso, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in concorso, ricettazione in concorso, (09.04.1996 e 21.01.2009), rapina in concorso (19.02.1999 e 21.01.2009), detenzione abusiva di armi (22.04.1999), ricettazione (22.04.1999 e 05.12.2003), lesione personale (07.01.2003), rapina continuata in concorso (04.02.2003), inosservanza dell'ordine di deposito della cauzione o dell'offerta di garanzie sostitutive (14.05.2003), violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose (19.06.2003, 5.12.2003, 09.07.2004, 16.09.2004, 21.01.2009, 05.04.2011), false generalità continuato (11.05.2005), false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (12.05.2005) e detenzione illegale di armi e porto illegale in un luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi, di aggressivi chimici e di congegni indicati nell'art. 1 della Legge 14/10/1974 n. 497 (05.04.2011).

Altresì, annovera pregiudizi di polizia per sequestro di persona a scopo di rapina (15.02.1997), truffa (04.07.1997), reati contro la famiglia (03.01.1995), violazione di domicilio (19.09.1995), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (31.07.2002 e 31.08.2002), guida senza patente (06.08.2002), ingiuria, minaccia accensione ed esplosioni pericolose (31.08.2002);

La cugina di 2° grado[94], "OMISSIS" è l'attuale "Omissis"

In relazione alla **famiglia** della moglie del consigliere "OMISSIS", **"OMISSIS"**, si riferisce che lo **zio materno, "OMISSIS"**, era coniugato con **"OMISSIS"**, zia materna di **"OMISSIS"** anch'egli sodale di Bernardo PROVENZANO, il quale:

- è ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Villafrati;
- è stato tratto in arresto[95] in data 25.01.2005 unitamente a 50 soggetti coinvolti a vario titolo durante l'operazione denominata "Grande Mandamento" per associazione di tipo mafioso *"per avere diretto la famiglia mafiosa di Villafrati ; 2) per avere, in tale qualità, assunto le necessarie decisioni relative all'organizzazione di tale famiglia mafiosa, comprese quelle riguardanti il suo organigramma; per avere organizzato e partecipato ad*

[94] "Omissis";
[95] "Omissis"



incontri di mafia con altri associati quali, ad esempio, PASTOIA Francesco e SPERA Luigi; per essersi occupato della raccolta e spartizione di somme di denaro provento di attività estorsive; 3) per avere, soprattutto, contribuito in maniera determinante al mantenimento da parte del PROVENZANO delle funzioni di vertice di Cosa Nostra, sia informandolo costantemente, attraverso missive, sugli accadimenti che interessavano l'associazione mafiosa, sia costituendo un punto cruciale - quale collettore e distributore di pizzini tra le famiglie mafiose di Ciminna, Villafrati e Villabate- della riservata catena epistolare attraverso cui il PROVENZANO dirige l'associazione mafiosa";

- è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e alla revoca della patente di guida.
  Lo stesso è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno (28.06.2007 - 02.02.2009) e alla libertà vigilata (30.01.2015).

- **"OMISSIS"**

La moglie del consigliere **"OMISSIS"**, **"OMISSIS"**, è :

- **cugina paterna**[96] **di "OMISSIS"**, "omissis" con **LA BARBERA Simone,** nato a Mezzojuso il 22.10.1966 (alias *quello della pompa di benzina* – nipote del mafioso LA BARBERA Nicolò detto *don Cola* nonché cugino di LA BARBERA Simone cl. 1962 *il lungo* e cl. 1961 *il professore*).
- **cugina per parte di padre**[97] **di "OMISSIS"**, gravato da un precedente di polizia per detenzione abusiva di armi (15/1/2019), nonché destinatario di decreto di divieto detenzione armi e munizioni (29/6/2019), cugino acquisito di (PA) **LA BARBERA Giuseppe**, cugino di **LA BARBERA Nicolò** cl. 1933;
- un ulteriore **cugino paterno**[98], **"OMISSIS"**, è coniugato con **2"OMISSIS"**, "omissis" di LA BARBERA Simone cl. 1966 alias *quello della pompa di benzina,* cugina di LA BARBERA Simone cl. 1962 *il lungo* e cl. 1961 *il professore*;

[96] "Omissis"
[97] "Omissis"
[98] "Omissis"



- la **cugina paterna, "OMISSIS"** è coniugata con "**OMISSIS", padre del consigliere "OMISSIS"**;
- l'altro **cugino paterno**[99], **"OMISSIS"** è coniugato con **"OMISSIS"**, sorella del "OMISSIS", quest'ultima coniugata con "OMISSIS", il quale - a sua volta - è fratello della moglie del "Omissis", "OMISSIS".

[99] "Omissis"



L'APPARATO BUROCRATICO DEL COMUNE

All'atto dell'insediamento del Sindaco Salvatore GIARDINA nella scorsa amministrazione 2012/2017, la macchina burocratica del Comune (ai sensi della deliberazione della G.M. nr. 82 del 03.12.2007) era divisa in **3 AREE:**
- **Affari Generali e Servizi al cittadino**;
- **Area Tecnica;**
- **Area Servizi Finanziari.**

Nel 2011, infatti, con determinazione del Commissario straordinario con poteri di Sindaco nr. 6 del 30.12.2011 venivano riconfermati, per l'anno 2012, le posizioni organizzative delle tre aree in capo a:
- Ing. **Andrea TAVOLACCI,** Responsabile dell'Area Affari generali e Servizi al Cittadino;
- Ing. **Salvatore PINNOLA,** Responsabile dell'Area Tecnica;
- Rag. **Antonina VALENTI,** Responsabile dell'Area Servizi Finanziari.

In data 25.06.2012, a seguito del pensionamento dell'Ing. PINNOLA, con determinazione del Sindaco Giardina nr. 3, veniva conferita la "posizione economica D5" e, in aggiunta al precedente incarico, anche la Responsabilità e la direzione dell'Area Tecnica al Dott. Andrea TAVOLACCI (Funzionario Direttivo Tecnico Cat. D1).
In data 11.01.2013, con determinazione del Sindaco nr. 1, venivano rimodulate le direzioni delle 3 aree del Comune:
- L'Ing. Andrea TAVOLACCI veniva confermato quale Responsabile dell'area Tecnica;
- Il Rag. Antonina VALENTI veniva confermata quale Responsabile dell'area Servizi Finanziari;
- Il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Rita NAPOLI, veniva nominata Responsabile e Dirigente dell'Area Affari Generali e Servizi al cittadino, prima assegnata al TAVOLACCI.

In data 5.02.2013, con determinazione del Sindaco nr. 3, venivano confermate le direzioni delle 3 aree del Comune, con una specifica:
- Il Dott. Andrea TAVOLACCI veniva confermato quale Responsabile dell'area Tecnica;
- Il Rag. Antonina VALENTI veniva confermata quale Responsabile dell'area Servizi Finanziari;



- L'area Affari Generali e Servizi al cittadino veniva affidata al "Segretario pro-tempore".

In data 24.06.2013, con determinazione del Sindaco nr. 14, a parziale modifica dell'ordinanza nr. 3 del 05.02.2013, in considerazione dell'assenza del Segretario Comunale, le direzioni delle 3 aree del Comune venivano così rimodulate:
- Il Dott. Andrea TAVOLACCI veniva confermato quale Responsabile dell'area Tecnica;
- Il Rag. Antonina VALENTI veniva confermata quale Responsabile dell'area Servizi Finanziari e, in aggiunta, delegata anche all'area Affari Generali e Servizi al cittadino.

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 36 del 06.06.2014, nell'approvare il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il citato organo di governo decideva di sopprimere l'Area Affari Generali e Servizi al Cittadino, suddividendo le competenze in due nuove aree, quella Tecnica e Pubblica Amministrazione e quella Finanziaria e Servizi al Cittadino.
Il Sindaco, quindi, con determinazione nr. 16 del 11.11.2014, affidava l'Area Tecnica e Pubblica Amministrazione all'Arch. Angela GULLO, successivamente confermata con analoga determinazione nr. 3 del 07.01.2015.

In data 27.02.2015, con deliberazione di Giunta Municipale nr. 18, veniva approvato un nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, procedendo alla modifica della struttura organizzativa. Pertanto, venivano strutturati 3 SETTORI:
- Settore Amministrativo;
- Settore Finanziario;
- Settore Tecnico.

Con determinazione del Sindaco nr. 9 del 17.04.2015 veniva nominato, quale Responsabile del Settore Tecnico, l'Arch. **Enrico GULOTTA**, mentre il 21.04.2015, rispettivamente con Determinazioni del Sindaco nr. 10 e 11, la Rag. VALENTI veniva confermata nell'incarico di Responsabile di settore Finanziario, mentre il Settore Amministrativo veniva affidato alla **Dott.ssa Francesca BRANCATO.**

In data 29.10.2015, con deliberazione di Giunta Municipale nr. 101, la struttura organizzativa dell'Ente veniva nuovamente modificata, dividendo il Settore Tecnico in due macro settori organizzativi. Pertanto, da quella data, la burocrazia comunale risulta così suddivisa:



- Settore Amministrativo;
- Settore Finanziario;
- Settore Lavori Pubblici – Patrimonio;
- Settore Urbanistica – Edilizia.

Dopo tale modifica, il Sindaco, con provvedimento nr. 24 del 02.11.2015, confermandolo anche con provvedimento nr. 4 del 12.01.2016, nominava l'Arch. Enrico GULLOTTA Responsabile del III Settore Urbanistica – Edilizia.
Sempre il 02.11.2015, con determinazione nr. 25, il Sindaco nominava, quale Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, l'Ing. **Giosafat BONGIOVANNI**, incarico confermato con analoghi provvedimenti nr. 3 del 04.01.2016, nr. 9 del 07.03.2016, nr. 10 del 29.04.2016.
Il 01.07.2016, con provvedimento del Sindaco nr. 16, l'Arch BONGIOVANNI veniva anche nominato Responsabile del III Settore ad interim. Gli incarichi del BONGIOVANNI sono stati prorogati, con determinazione del Sindaco nr. 24 e 25 del 31.08.2016, sino a scadenza di mandato.

Con determinazioni sindacali nr. 1 e 2 del 04.01.2016, nonché 17, 26, 29 del 2016 e 14 e 15 del 2017 la Rag. VALENTI assumeva, oltre alla titolarità del II Settore finanziario, anche l'incarico, ad interim, di Responsabile del I Settore Amministrativo, per poi essere sostituita, il 31.08.2016 in tale incarico, con determinazione del Sindaco nr. 26 del 31.08.2016 dal Segretario Comunale neo individuato Daniela AMATO.
Il 12.06.2017 l'incarico di Responsabile del I Settore e di segretario Comunale verrà assunto dall'attuale Segretario, Dott. Massimo FEDELE.

Il 22.06.2017, con provvedimento nr. 17, il Dott. **Giuseppe BELLONE** veniva nominato Responsabile del III Settore e responsabile ad interim del IV Settore, incarico prorogato il 31.08.2017, 29.09.2017, il 31.10.2017, il 30.11.2017, il 03.01.2018, il 01.02.2018, il 26.04.2018, il 25.07.2018 e il 03.01.2019.

In data 18.08.2017, con deliberazione di Giunta Municipale nr. 81, la struttura organizzativa dell'Ente veniva nuovamente modificata:
- Settore Amministrativo;
- Settore Finanziario;
- Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio;
- Settore Lavori Pubblici e Servizi a Rete.



Il Dott. FEDELE verrà quindi confermato nel suo incarico con determinazione sindacale nr. 35 del 29.12.2017 e con provvedimento successivo e in pari data, il nr. 36, considerata la collocazione a riposo della Rag. VALENTI, il Dott. FEDELE assumeva, ad interim, anche la dirigenza del II Settore finanziario, venendo confermato nel duplice incarico anche nel 2018, con provvedimenti nr. 5 del 01.02.2018 e 24 del 31.12.2018.

Il 12.02.2018, con determinazione sindacale nr. **8**, a seguito di procedura selettiva, l'incarico di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio veniva affidato all'**Ing. Giovanni LASCARI, attuale Responsabile di P.O. al Comune di Mezzojuso.**

L'ing. LASCARI assumerà, ad interim, anche l'incarico di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi a Rete, con determinazione sindacale nr. 2 del 16.01.2019.

Si rappresenta che LASCARI aveva ricoperto, per il 2012, l'incarico di esperto del Sindaco GIARDINA in materia di Urbanistica e pianificazione del territorio per un semestre, incarico rinnovato per un ulteriore semestre.

Con delibera di Giunta nr. 10 del 05.02.2019, l'organigramma Comunale ha subito l'ennesima e, definitiva, modifica.

Infatti, da quel momento, dal punto di vista organizzativo, la macchina burocratica del Comune di Mezzojuso è, attualmente, divisa in **5 settori**, al cui vertice figurano altrettanti "**Responsabili di Posizione Organizzativa**":

- **SETTORE AMMINISTRATIVO** (il cui Responsabile è il Segretario Comunale, Dott. **Massimo FEDELE**);
- **SETTORE FINANZIARIO** (il cui Responsabile è il Dott. **Gabriele CROCIATA** – nominato con determinazione del Sindaco nr. 12 del 08.03.2018 e successivamente prorogato il 08.03.2019);
- **SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO** (il cui Responsabile è l'Ing. **Giovanni LASCARI**);
- **SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE** (il cui Responsabile è l'Ing. **Claudio Onofrio GUCCIARDI** – nominato con determinazione del Sindaco nr. 9 del 24.09.2018);
- **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE** (il cui Responsabile è il Dott. **Ignazio BACILE** – nominato con determinazione del Sindaco nr. 5 del 18.02.2019).



Ogni settore citato, per svolgere le funzioni cui è preposto, può contare sull'assegnazione di **67 unità di personale**, compendiate nei paragrafi a seguire e riportate nel funzionigramma del Comune.
Si analizzeranno, a seguire, i profili soggettivi di quei dirigenti e degli impiegati comunali che presentano controindicazioni.

a. SETTORE AMMINISTRATIVO.

Il Settore Amministrativo si occupa dei seguenti servizi:

- Segreteria ed organi istituzionali;
- Servizi generali (protocollo, centralino, archivi, notifiche e albo pretorio);
- URP;
- Gestione del personale (trattamento giuridico e rilevazione presenze);
- Rete informatica e sito WEB;
- Contratti, affari legali e contenzioso;
- Stato civile, anagrafe, leva, elettorale e statistica;
- Servizi socio-assistenziali.

Il Responsabile di settore è **FEDELE Massimo,** nato a Palermo il 04.08.1982.

Dipendenti:

- **"OMISSIS"**, Istruttore amm.vo Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile del servizio di "Omissis".**

  La Signora "OMISSIS" è coniugata con **"OMISSIS"**, residente a Mezzojuso, socio della "OMISSIS" di Mezzojuso, di cui si dirà ampiamente più avanti quale associazione beneficiaria della gran parte dei contributi del Comune.

  La "OMISSIS" è cugina, per parte di madre, di **"OMISSIS"**[100] e **"Omissis"**[101], denunciati per il reato in concorso di tentata estorsione nei confronti delle sorelle NAPOLI, poi in data 26.09.2016 .
  Il **cugino**[102], **"OMISSIS",** in data 18.10.2006 è stato destinatario di decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi n. 51113 emesso dalla Prefettura di Palermo. Il predetto è' coniugato con "OMISSIS", "omissis" di "Omissis" e "Omissis", appresso meglio riportati, "omissis" del noto mafioso

[100] **"Omissis"**;
[101] "Omissis";



LA BARBERA Nicolò[103], detto *Don Cola*; e quindi "omissis" ("omissis") di **LA BARBERA Simone**[104], alias "*il lungo*".

- la **cugina**, **"OMISSIS"** sorella di "Omissis" sopra citato, è coniugata con **"OMISSIS"**, ivi residente, convivente, il quale:
  - ✓ è nipote diretto del mafioso **LA BARBERA Antonino Ignazio**[105] sopra indicato;
  - ✓ è nipote del mafioso *don Cola* **LA BARBERA**[106] cl. 33;
  - ✓ in data 11.11.2007, alle ore 21:44 circa, veniva controllato in casa del condannato per mafia **RUSSOTTO Giuseppe**[107], mentre era in compagnia dello stesso.
- La **cugina**, **"OMISSIS"**, è coniugata con **"OMISSIS"**, il quale, in data 01.03.2006, è stato destinatario di decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi n. 45197 emesso dalla Prefettura di Palermo di cui si è già detto..

  Il **cugino**[108], **"OMISSIS"**, è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (21.09.2017), nonché a quella della sorveglianza speciale per la durata di anni 2[109] (27.06.2019), annovera condanne per violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata, furto militare continuato, abbandono di posto da parte di un militare di guardia (22.09.1966), detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, (07.04.1983), armi clandestine, detenzione illegale di munizioni, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni (29.05.2017) e porto di armi (26.03.2018).

  Altresì, al certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Termini Imerese, risulta pendente il procedimento penale n. PM 2018/55, n. GIP 2018/50 e n. CAP 2019/2142, instaurato per violazione delle disposizioni per il controllo delle armi e violazione delle norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni e degli esplosivi in concorso, la cui udienza è fissata per il **10.10.2019**.

---

102 "Omissis"

103 **"Omissis"**

104 **LA BARBERA Simone**, detto "il lungo", nato a Mezzojuso il 28.07.1962, ivi residente in via Roma n. 40;

105 **LA BARBERA Antonino Ignazio**, nato a Mezzojuso il 13.06.1942, ivi deceduto in data 11.09.2008;

106 **LA BARBERA Nicolò**, nato a Mezzojuso (PA) il 15.11.1933, ivi deceduto il 28.10.2004;

107 **RUSSOTTO Giuseppe**, nato Mezzojuso (PA) il 24.08.1965;

108 "Omissis"

109 con decreto n. 161/18 R.M.P. emesso dal Tribunale di Palermo – Sez. M.P.;



Inoltre, in data 10.02.2009, è stato destinatario di decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi n. 51026/Area/I Ter emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo.

- **"OMISSIS"**, Esecutore amm.vo Cat. B (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di istruttoria: "omissis" è nuora di** "OMISSIS", zia acquisita[110] di LA FRANCA Gioacchino[111], uomo d'onore della famiglia mafiosa di Villabate, soggetto già sottoposto al provvedimento dell'Avviso Orale, pregiudicato per reati contro il patrimonio e già condannato per detenzione abusiva di armi. Inoltre, in data 28.09.2009, è stato condannato con sentenza del G.I.P. presso Tribunale di Palermo ad anni otto e mesi otto di reclusione per **associazione di tipo mafioso finalizzata all'estorsione** (*era stato arrestato il 27.02.2009 dal R.O. – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Palermo nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "senza frontiere"*); già sottoposto alla misura di sicurezza della Libertà Vigilata fino al 11.05.2019.

- **"OMISSIS"**, esecutore amm.vo Cat. B (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di istruttoria: "omissis".**

- **"OMISSIS"**, Istruttore amm.vo Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006) è **Responsabile di Servizio "Omissis" è cugina**[112] di **"OMISSIS"**, destinatario, in data 01.03.2006, di decreto di divieto detenzione armi e munizioni, con precedente di polizia per omessa custodia di armi (1 2/89/2005), "omissis" di **LA BARBERA Simone**[113], alias "*il lungo*", in atto detenuto per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, nonché figlio del mafioso *don Cola* LA BARBERA.

- **"OMISSIS"**, Esecutore Amministrativo – Categoria B (tempo indeterminato), **Responsabile di istruttoria "omissis"** è zia di [114] "OMISSIS", sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (7 dicembre 2015), con condanne per ricettazione (11 dicembre 2003), resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale (18

[110] "Omissis"
[111] Nato a Villabate il 14.08.1953.
[112] "Omissis"
[113] detto "il lungo", nato a Mezzojuso il 28.07.1962, ivi residente in via Roma n. 40;
[114] "Omissis"



dicembre 2015), nonché un pregiudizio di polizia per uso personale di sostanze stupefacenti in concorso (6 febbraio 2008).
La sorella della dipendente, “”OMISSIS” è coniugata con “OMISSIS”, quindi cognato della stessa dipendente, il quale è stato condannato per favoreggiamento personale (07.12.1966), mancanza alla chiamata (01.10.1968), introduzioni di animali nel fondo altrui a scopo di pascolo in concorso (22.05.1974), introduzione di animali nel fondo altrui a scopo di pascolo continuato, lesione personale (18.09.1974) e rissa (23.02.2009). Altresì, annovera pregiudizi di polizia truffa (15.03.1967), omicidio colposo (12.09.1971) e associazione per delinquere (05.05.1978).
Il predetto “OMISSIS”, nell’ambito del procedimento penale n. 743/78 R.G. e n. 68/78 Reg. Istruz. è stato destinatario di mandato di cattura n. 100 R.G.M.C. emesso in data 11.03.1978 dal Tribunale di Palermo per il reato aggravato di furto in concorso.
La suddetta vicenda giudiziaria è stata definita in data 02.04.1982 dalla Corte di Assise di Palermo – Sez. 1^ con sentenza di condanna ad anni 3 di reclusione e al pagamento della multa di Lire trecentomila - condonati, nonché all’interdizione dai pubblici uffici per durata di anni 5. Altresì, nella medesima sentenza, tra gli altri esponenti della criminalità organizzata, veniva giudicato per i reati di omicidio premeditato e detenzione illegale di armi in concorso, il noto **BAGARELLA Leoluca Biagio**[115]**.**

Il marito della “OMISSIS”, **“OMISSIS”** è zio di **“OMISSIS”**, “omissis” di **LA BARBERA Antonino Ignazio**[116], condannato per mafia, e nipote del mafioso **LA BARBERA Nicolò, detto *don Cola;***
Il “OMISSIS” in data 11.11.2007, alle ore 21:44 circa, veniva controllato **in casa del condannato per mafia RUSSOTTO Giuseppe**[117], mentre era in compagnia dello stesso.

- **“OMISSIS”**, Operatore Ausiliario cat. A (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Personale a disposizione: “Omissis”.**
  Il cognato, fratello della moglie **“OMISSIS”**, è stato:
  - condannato in data 05.11.1993 dalla Corte di Assise di Torino alla reclusione per anni 19 per omicidio in concorso commesso in data 07.01.1992;

---

[115] **BAGARELLA Leoluca Biagio**, nato a Corleone (PA) il 03.2.1942;
[116] **LA BARBERA Antonino Ignazio**, nato a Mezzojuso (PA) il 13.06.1942, ivi deceduto l’11.09.2008;



- condannato in data 21.01.1997 dalla Pretura di Torino (sezione distaccata di Rivarolo Canavese) alla reclusione di giorni 20 per i reati di istigazione a delinquere e violenza privata in concorso commessi in data 24.01.1991 in Volpiano.

- **"OMISSIS"**, ivi residente, Istruttore amministrativo Categoria C (tempo indeterminato), è **Responsabile di Servizio "Omissis".**
  "OMISSIS" è **cugina**[118] di "OMISSIS" controllato unitamente a MACALUSO Salvatore[119], già sottoposto[120] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2 e mesi 6, il quale, in data 27.06.2007 è stato tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, a PALAZZOTTO Giovanni[121], destinatario di decreto di sequestro beni connesso a misura di prevenzione n. 50/2016 M.P emesso dal Tribunale di Agrigento - Sez. M.P. in pregiudizio di SCARIANO Giuseppe[122].

- **"OMISSIS"**, "omissis" **Personale a disposizione: "omissis"** è, suocera di "OMISSIS", residente a Mezzojuso, **consigliere di maggioranza del Comune di Mezzojuso**, è sorella di **"OMISSIS"**, condannato, tra l'altro, per **associazione di tipo mafioso in concorso** di cui si è detto.

- "OMISSIS", Istruttore amministrativo Categoria C (tempo indeterminato), **Responsabile del servizio "omissis"**, **"omissis"** del vecchio mafioso **LA BARBERA Antonino Ignazio,** nato a Mezzojuso il 13 giugno 1942, deceduto l'11.09.2008 arrestato nell'ambito dell'operazione Grande Mandamento, condannato per mafia, di cui si è detto.
  Il **nipote**[123], **"OMISSIS"**, è stato condannato per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari

[117] **RUSSOTTO Giuseppe**, nato Mezzojuso (PA) il 24.08.1965;
[118] "Omissis"
[119] **"Omissis"**;
[120] dal Tribunale di Palermo – Sez. M.P. con decreto n. 148/2011 R.M.P datato 5.5.2016;
[121] **PALAZZOTTO Giovanni**, nato a Palermo il 19.04.1978;
[122] **SCARIANO Giuseppe**, nato a Favara (AG) il 23.09.1952;
[123] Figlio della citata sorella "Omissis",



e della bevande continuata (19.03.2018) ed è stato destinatario di decreti di sequestro beni connessi a misure di prevenzione (19/4/2007 e 20/7/2007)[124]. Ed anche controllato con persone controindicate.

La **cugina 2° grado[125], "OMISSIS"** è "omissis" **LA BARBERA Simone,** *alias il lungo*, di "Omissis" e "OMISSIS", attualmente detenuto per il reato di tentata estorsione in concorso, aggravato dall'art. 7, figlio del capo mafia don Cola LA BARBERA, di cui si è ampiamente parlato innanzi.

Altro **cugino di 2° grado , "OMISSIS"** è stato controllato, in agro di vicari con "OMISSIS", destinatario di decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti n. 430/89, per la vicinanza al mafioso vivandiere di Bernardo PROVENZANO **RUSSOTTO Giuseppe[126]**; . in agro di Modica (RG), con ANIA Salvatore, nato a Palermo il 28 aprile 1982, sul cui conto risultano precedenti di polizia per furto aggravato (17.12.2001), violenza o minaccia a un pubblico ufficiale in concorso (05.06.2004), associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, uso di atto falso, diffusione di una malattia delle piante o degli animali e riciclaggio (07.02.2009), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e violazione disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (15.09.2011), truffa (19.09.2015), furto (14.03.2018), dichiarazione infedele e omessa dichiarazione (09.05.2019)[127] e con GERACI Salvatore, nato a Palermo il 04.01.1967, sul cui conto si rileva un precedente di polizia per bancarotta fraudolenta (06.11.2012), destinatario di decreto di confisca beni connesso a misure di prevenzione (30.01.2018).

- **"OMISSIS"**, Esecutore amm.vo Cat. B (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di istruttoria del sevizio "omissis".**

[124] in data 20/7/2009, il Tribunale di Palermo con decreto n. 98/06 rigetta la richiesta di confisca e per l'effetto revoca il sequestro dei beni di cui ai decreti in data 19.04.2007- 02.05.2007- 28.05.2007- 26.06.2007 e 20.07.2007;

[125] "Omissis".

[126] **RUSSOTTO Giuseppe,** nato a Mezzojuso (PA) il 24.08.1965;

[127] in qualità di legale rappresentante della società "ANIA Carni S.r.l.";



Il **fratello**, **"OMISSIS"**, annovera condanne per atti persecutori, danneggiamento, porto di armi (17.06.2015), ricettazione (26.10.2015), ingiurie continuato e minaccia continuato (29.01.2018). Altresì, annovera pregiudizi di polizia per lesioni personali (27.06.204) e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (29.03.2015 e 30.2017), nonché diversi controlli del territorio con soggetti gravati da pregiudizi di polizia per reati comuni e sottoposti alla misura di prevenzione dell'avviso orale.

b. SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO.

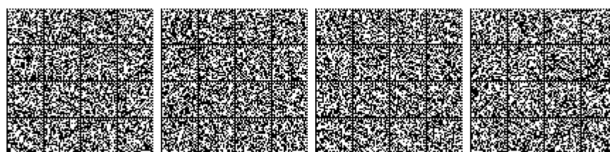
Il Settore Urbanistica, edilizia e patrimonio si occupa dei seguenti servizi:

- Edilizia privata, cimiteriale, servizi cimiteriali;
- Urbanistica;
- pianificazione e programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione);
- abusivismo edilizio e sanatoria;
- espropriazioni alloggi popolari;
- sicurezza luoghi di lavoro;
- PIP;
- Attività produttive;
- SUAP;
- Catasto ed eventi sismici;
- Servizi anti incendio;
- Demanio comunale;
- Sdemanializzazione;
- Patrimonio immobiliare;
- Manutenzione patrimonio immobiliare;
- Fonti energetiche.

Il Responsabile di settore è LASCARI Giovanni, nominato nel 2018 ex art. 110 del TUEL e che ha anche svolto le funzioni di esperto del Sindaco, nel corso del primo mandato dell'Amministrazione GIARDINA.

Giovanni LASCARI è nato a Palermo il 16.11.1975, è residente a Mezzojuso, ingegnere.

Il cognato, **BONANNO Pasquale**, nato a Palermo il 05.12.1968, Istruttore tecnico geometra Cat C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), è Responsabile di procedimento: Scolastico, culturale, biblioteca, sport, associazionismo, sagre e promozione turistica, politiche giovanili. socio



delle associazioni "OMISSIS" Mezzojuso, "OMISSIS" e "OMISSIS", di cui il fratello Biagio è presidente. Su dette associazioni sarà dedicato un capitolo ad hoc.

Dipendenti del servizio:

- **"OMISSIS",** residente a Mezzojuso, Istruttore Amm.co Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), è **Responsabile di Servizio "Omissis".**
  Coniugata con "Omissis" imparentato con la famiglia "OMISSIS" e quindi con "OMISSIS" e "OMISSIS".

- **"OMISSIS"**, residente a Mezzojuso, Istruttore Amm.co Cat. C (tempo indeterminato), è **Responsabile di procedimento "omissis"**
  Taluni cugini sono stati controllati con persone controindicate.
  Il **cugino paterno**[128] **"OMISSIS"**, è stato destinatario del Fermo del P.M. denominato "*Grande Mandamento*", quale elemento vicino a DI GIOVANNI Rosario, con il quale è stato intercettato mentre conversava di argomenti relativi alla gestione mafiosa della famiglia di Mezzojuso e, in particolare, della preponderanza sullo scenario mafioso locale dei LA BARBERA, alias "*Truppicuna*", di cui si è scritto in precenza.

c. SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE.

Il Settore Lavori Pubblici e Servizi a rete si occupa dei seguenti servizi:

- Lavori e opere Pubbliche;
- Acquisizione di lavori, beni e servizi;
- Viabilità;
- Parchi, ville e giardini;
- Verde pubblico;
- Servizio autoparco comunale;
- Pubblica illuminazione;
- Rapporti con l'ATO;
- Rifiuti e ATO idrico;
- Rete idrica, fognaria e stradale;

[128] "Omissis"



- Impianti di depurazione e manutenzioni;
- Rapporti con TELECOM ed ENEL e cantieri di lavoro.

Il Responsabile del Settore è **GUCCIARDI Claudio Onofrio,** nato a Mazara del Vallo (TP) il 20.06.1969.

Dipendenti:

- **"OMISSIS",** Istruttore tecnico geometra Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di servizio: "Omissis"**
  La "OMISSIS" è "Omissis".

  Il **padre, "OMISSIS".**
  Diffidato dalla Questura di Palermo in data 07.08.1963, denunciato il 23.02.1970 dalla Questura di Palermo per associazione per delinquere e omicidio doloso ed in data 26.09.2003 dalla Stazione CC di Corleone per deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi. Per entrambe le denunce nulla figura nel certificato del Casellario Giudiziale;
  - iscritto nell'elenco degli indiziati di appartenere alla mafia edito dalla Questura di Palermo degli anni 80, al n. 858;
  - in data 28.04.1968 veniva proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., mentre in data 07.08.1968 il Tribunale di Palermo con decreto datato 13.07.1968 dichiarava non farsi luogo all'applicazione di alcuna misura di prevenzione. La Corte di Appello di Palermo, con decreto emanato in data 22.09.1969 rigettò il ricorso in appello proposto al P.M. circa il provvedimento di non farsi luogo ad alcuna Misura di Prevenzione;
  - in data 12.12.1974 il Tribunale Civile e Penale di Palermo condannava tale "Omissis", per il reato di calunnia per avere, mediante missiva anonima, accusato "Omissis" e altre persone quali responsabili di gravi delitti, affermando falsamente di aver terrorizzato con il loro atteggiamento mafioso la popolazione di Mezzojuso.

  Il **cugino**[129], **"OMISSIS",** ingegnere, è stato sino "omissis" capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Mezzojuso, mentre il **procugino**[130]

[129] "Omissis".
[130] "Omissis"



"OMISSIS", è stato arrestato, nel 2018, proprio per aver tentato di estorcere le proprietà all'impiegata comunale NAPOLI Gioacchina ed alle sue due sorelle. Il "OMISSIS" è padre di "OMISSIS".

- **"OMISSIS"**, residente a Mezzojuso, Istruttore tecnico meccanico, Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di servizio "Omissis".**
  "Omissis", in data 17.05.2015 è stato controllato in compagnia di **TAVOLACCI Antonino**, nato a Mezzojuso il 25.09.1964, soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per la durata di anni 3 (13.12.2009), nonché a quella della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 1 (19.05.2010[131]), annovera condanne per introduzione di animali nel fondo altrui (18.05.1998), rapina in concorso, di cui si è detto innanzi.

- **"OMISSIS"**, ivi residente, istruttore amministrativo cat C, (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di Servizio: "omissis"**
  È imparentata con il consigliere "OMISSIS", in quanto il marito di "OMISSIS", "OMISSIS" è zio paterno dello stesso consigliere.
  La figlia, "OMISSIS", è coniugata con **"OMISSIS"** di "Omissis" e "Omissis", fratello del consigliere comunale "OMISSIS".
  Il fratello, **"OMISSIS"** è stato destinatario, in data 02.03.2009, di decreto di divieto detenzioni armi, munizioni e materiale esplodenti n. 9414/Area I/Ter emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo per la sua vicinanza con persone pregiudicate anche per reati di mafia. In data 29.10.2004, ha partecipato ai funerali di LA BARBERA Nicolò, già menzionato.

  Il nipote acquisito, **"OMISSIS"**, residente a Mezzojuso con i genitori, è Consigliere "omissis".

d. SETTORE FINANZIARIO.

Il Settore Finanziario si occupa dei seguenti servizi:
- Programmazione e bilancio;
- Servizio personale (trattamento economico);

[131] con decreto n. 82/10;



- Tributi ed entrate extra-tributarie;
- Economato e patrimonio mobiliare;
- Pubblica istruzione;
- Servizi scolastici;
- Servizi culturali e biblioteca;
- Sport, associazionismo;
- Sagre e promozione turistica;
- Ufficio turistico;
- Politiche giovanili.

Il Responsabile è **CROCIATA Gabriele,** nato a Palermo il 07.06.1987. Il Dott. CROCIATA, nominato nel 2018 ex art. 110 del TUEL, dal 9 settembre 2019 assumerà l'incarico di Istruttore direttivo contabile presso il Comune di Noviglio (MI).

Dipendenti :

- **"OMISSIS"**, ivi residente, Istruttore Amm.vo Cat. C (tempo indeterminato), **Responsabile di Servizio "Omissis" è nipote, per parte di madre, di "Omissis"**, in precedenza citato.

  L'omonima **cugina**[132], **"OMISSIS"**, emigrata a Palermo il 07.11.1959, è coniugata con **"OMISSIS"** nipote acquisito di **TAVOLACCI Giuseppe**, nato a Mezzojuso il 08.08.1919, di cui si è detto.

  La **cugina**[133], **"OMISSIS"**, ivi residente, è nipote materna della moglie del "OMISSIS", poiché figlia di "OMISSIS", quest'ultima a sua volta zia materna di "OMISSIS", moglie del "OMISSIS".
  E' coniugata con **"OMISSIS"**, allevatore, condannato il 03.05.1967 dalla Corte di Assise di Palermo alla reclusione di anni 3 e mesi 4 per tentato omicidio in concorso; pena ridotta di anni 2 per condono; più volte controllato con persone controindicate;

- **"OMISSIS"**, ivi residente, Istruttore Ragioniere Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di servizio: "omissis"**

[132] "Omissis".
[133] "Omissis".



Il fratello, **"OMISSIS"**, è stato più volte controllato con soggetti controindicati, fra i quali: **RUSSOTTO Giuseppe**, nato a Mezzojuso il 24.08.1965, condannato per mafia; **LA BARBERA Giuseppe, detto *fasola,*** nato a Mezzojuso il 07.10.1965 e **TANTILLO Antonino**, nato a Mezzojuso il 03.08.1961, imputati per tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI.

- **"OMISSIS"** Istruttore tecnico geometra Cat C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di procedimento: "omissis"**
  "OMISSIS" è socio delle associazioni "OMISSIS" Mezzojuso e l'"OMISSIS", di cui il "omissis", "Omissis" è presidente. Su dette associazioni sarà dedicato un capitolo ad hoc.

- **"OMISSIS"**, ivi residente, Esecutore Amm.vo Cat B, (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di istruttoria nel settore "Omissis".**
  E' coniugata con "Omissis".
  Il fratello, "OMISSIS", più volte controllato con soggetti controindicati.

e. **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE.**
Il Settore Polizia Municipale e Protezione Civile si occupa dei seguenti servizi:
- Polizia Municipale;
- Protezione civile;
- Informatizzazione.

Il Responsabile è **BACILE Ignazio,** nato a Palermo il 30.01.1966.

Dipendentii:

- **"OMISSIS"**, Cat. C, (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), **Responsabile di servizio "Omissis"".**
  Coniugata con "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", sorella del marito, è coniugata con **"OMISSIS"**, "omissis" di quel **BENIGNO Salvatore**, nato a Palermo il 03.11.1967, **indicato da più collaboratori di giustizia quale killer fidato di Leoluca BAGARELLA, cognato di Totò RIINA.**
  Il BENIGNO Salvatore, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 5, è in atto **detenuto alla pena dell'ergastolo**, sul cui conto risultano condanne per **associazione di tipo mafioso e concorso in omicidio, sequestro di persona, distruzione di cadavere,**



tentato omicidio e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi (09.11.2000), i reati in concorso di strage continuata, devastazione, violazione delle norme contro la criminalità continuata, e furto aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152/1991 (13.02.2001), i reati in concorso di omicidio e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuato (11.04.2003), omicidio, detenzione illegale di armi e munizioni continuata (08.10.2003).

- **"OMISSIS"**, Istruttore Amm.vo Cat. C (tempo indeterminato), **Responsabile di procedimento "Omissis".**

La **nipote**[134], "OMISSIS" è coniugata con "OMISSIS", il quale:

- è gravato da precedenti di polizia per invasione di terreni il 18.09.2009;
- risulta destinatario, quale terzo intestatario, di decreto di sequestro di beni connesso a Misura di Prevenzione n. 50/2016 RMP emesso in data 07.05.2018 dal Tribunale di Agrigento con il quale venivano sequestrati a SCARIANO Giuseppe[135] beni per un valore di € 2.990.744;
- è stato controllato con vari soggetti controindicati, fra i quali **MACALUSO Salvatore**, nato a Vicari il 13.01.1964, quest'ultimo soggetto arrestato il 27.06.2007 dai CC di Lercara Friddi per **associazione a delinquere di tipo mafioso**; successivamente condannato. Inoltre in data 27.07.2016 veniva sottoposto alla Sorveglianza Speciale della P.S. per anni due – provvedimento revocato il 17.03.2018.

[134] "Omissis",

[135] nato a Favara (AG) il 23.09.1952;



LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

LA PERSISTENTE ININTERROTTA VIOLAZIONE AL CODICE ANTIMAFIA - OMESSE RICHIESTE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' CONTRATTUALI E AUTORIZZATORIE.

E' stata riscontrata una grave e generalizzata omissione rispetto alla prevista obbligatorietà delle cautele antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 e s.m. che debbono proteggere le attività contrattuali, concessorie ed autorizzatorie della Pubblica Amministrazione; circostanza questa che ha esposto il Comune al soddisfacimento di interessi di soggetti legati alla criminalità mafiosa o contigui allo stesso contesto criminale.

Infatti, dall'attività di indagine documentale effettuata presso tutti gli uffici del Comune di Mezzojuso risulta che, anche successivamente alle numerose circolari diramate dalla Prefettura di Palermo volte a richiamare l'attenzione sull'obbligatoria osservanza delle cautele proprie della prevenzione amministrativa antimafia, e nonostante le esplicite raccomandazioni indirizzate dallo stesso Prefetto in ultimo al Sindaco e al Segretario comunale, l'Ente, nel periodo temporale del complessivo periodo di sindacatura del GIARDINA a far data dal 2012, non ha richiesto alcuna certificazione antimafia, vuoi nella forma della comunicazione o della informazione, né via pec né attraverso la piattaforma informatica denominata prima SICEANT poi BDNA, eludendo così ripetutamente il D.L.vo 159/2011 e ss.mm. e ii..
Va al riguardo specificato che in data 26.5.2015 il Sindaco del Comune di Mezzojuso, a seguito di circolare n.45242 del 5.5.2015 della Prefettura di Palermo, aveva richiesto ed ottenuto, per due proprie dipendenti, le password di accesso al sistema SICEANT (poi denominato BDNA) che, tuttavia, non sono state mai ritirate facendone decadere la vigenza. E' di tutta evidenza anche che se i singoli uffici comunali, negli ambiti della rispettiva competenza, avessero richiesto come d'obbligo la documentazione antimafia alla Prefettura, gli operatori accreditati sarebbero stati "obbligati" al ritiro delle credenziali senza le quali non si rende possibile l'inserimento della richiesta in BDNA.
Né risulta che sia stato contestato formalmente ai dipendenti incaricati dal Sindaco, il mancato ritiro delle credenziali in Prefettura.



Inoltre questo Ufficio indirizzava, preoccupato dell'assenza di richieste di documentazione antimafia da parte del Comune di Mezzojuso, indirizzava al Sindaco e al Segretario comunale la lettera n. 36550 in data 14.3.2018, per richiedere con ogni urgenza un nuovo accredito in BDNA, evidenziando che le violazioni della normativa integrano la fattispecie di reato di cui all'art.74 del D.Lgs.159/2011 concernente i reati commessi dal pubblico ufficiale.

Tuttavia appare significativo ai fini della presente proposta che l'istanza di accredito da parte del Comune di Mezzojuso sia pervenuta in Prefettura dopo oltre un anno dal sollecito, ed esattamente in data 24 maggio 2019, proprio pochi giorni prima dell'insediamento della Commissione di accesso, avvenuta il 5 giugno 2019, ovvero dopo che si era ampiamente diffusa la notizia di un possibile invio a Mezzojuso di ispettori del Ministero dell'Interno. Le credenziali di accesso alla BDNA sono state ritirate appena dopo l'insediamento della Commissione d'accesso, questa volta con molta sollecitudine.

Come vedremo più avanti, sono stati affidati lavori di urgenza per categorie di attività che richiedono l'obbligatoria iscrizione in *White list* di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della L.n.190 del 6.11.2012 e s.m., senza il possesso da parte delle ditte di siffatta necessitata condizione.

Per questo ha destato particolare stupore, l'impropria menzione della iscrizione in *White list* per la ditta Saporito Giovanni affidataria del servizio di somministrazione pasti alla mensa della scuola per l'anno scolastico 2017/2018, non rientrando siffatta attività tra quelle per le quali la legge richiede l'iscrizione nella *white list*.

Va detto altresì che i contratti stipulati dal Comune riportano la clausola risolutiva espressa nell'ipotesi dell'acquisizione di una interdittiva antimafia, che ovviamente in assenza di richieste da parte dell'Ente la Prefettura mai avrebbe potuto rilasciare, qualificandosi così la previsione contrattuale come del tutto vuota di possibili effetti, così dimostrandosi la volontà dell'Amministrazione di apparire, soltanto formalmente, vigile sul rischio di infiltrazione mafiosa nelle proprie attività.

Va soggiunto, infine. che soltanto dopo l'insediamento della Commissione di accesso, l'Amministrazione comunale di Mezzojuso, con delibera di Giunta Comunale n.92 e delibera del Consiglio comunale n.49 ha aderito al Protocollo di legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*" del 12 luglio 2005, sottoscritto tra gli altri dal



Ministero dell'Interno, Presidente della Regione, Prefetture della Sicilia, ANAC, all'epoca - ben 14 anni - fa uno strumento molto innovativo di cautela antimafia negli appalti e subappalti di lavori, assistito da circolare assessoriale che ha elaborato al tempo le clausole da inserire nei contratti di appalto di lavori a valere anche per i comuni. Il Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa oggi in larga parte superato nelle sue previsioni dall'evoluzione della normativa antimafia e da più innovativi strumenti pattizi.

A far data dal giugno scorso, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, avvalendosi dell'accredito in BDNA, ha inserito nella piattaforma informatica, per la prima volta, numerose richieste di comunicazioni ed informazioni antimafia.



URBANISTICA, TUTELA DEL TERRITORIO, ASSENZA DI PERMESSI E CONTROLLI E ILLEGITTIME / IMPOSSIBILI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE IN SANATORIA CONCESSE A SOGGETTI LEGATI AD AMBIENTI MAFIOSI.

L'Urbanistica e l'edilizia privata, per la natura degli interessi coinvolti nell'ambito dei procedimenti ad essi afferenti, costituiscono indubbiamente settori particolarmente sensibili in quanto ad alto rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e di interferenze indebite di comitati d'affari e della criminalità comune.

Orbene la Commissione di accesso ha riscontrato nel settore Urbanistica del Comune di Mezzojuso un quadro generale di disordine organizzativo, contrassegnato dall'assenza di adeguati sistemi di controllo sull'attività e sugli atti, dalla mancanza di coordinamento tra tutti gli uffici coinvolti nella gestione dei procedimenti (ad esempio il SUAP, Ufficio Tributi ed Urbanistica), dall'assenza dei sistemi di tracciabilità.

Infatti, come anche confermato da "Omissis", in sede di audizione da parte della Commissione, il Comune di Mezzojuso è privo di registri cartacei o informatici delle ordinanze di demolizione e delle eventuali inottemperanze. Inoltre, in violazione della materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi, non risultano pubblicati all'Albo pretorio comunale gli elenchi - neppure cartacei - in cui sono registrati, in stretto criterio cronologico, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati adottati ad esempio in materia urbanistica, edilizia ecc., non consentendo una ricostruzione temporale complessiva dei titoli abilitativi e delle concessione edilizie rilasciate. Tali circostanze impediscono, pertanto, il controllo degli stessi titoli concessori e le eventuali iniziative a tutela dei cittadini, previste in materia di trasparenza amministrativa. Viene conseguentemente impedito il controllo degli stessi attraverso l'accesso civico ed eluso l'obbligo previsto, secondo l'orientamento ANAC n. 11\2014, di aggiornare semestralmente gli elenchi pubblicati sul sito web dell'Ente ai sensi del Decreto legislativo 14/3/ 2013 n. 33.

Come si illustrerà in seguito, il Comune di Mezzojuso ha adottato nel tempo criteri erronei, non conformi alla normativa vigente in materia di condono edilizio, determinati perlopiù da prassi istruttorie che non sono state sottoposte ad alcuna verifica da parte degli uffici in ordine all'epoca di realizzazione ed alla consistenza edilizia al momento della presentazione delle istanze.

Conseguentemente, i procedimenti venivano definiti ed accolti semplicemente sulla scorta delle dichiarazioni rese dai cittadini richiedenti.



Ad esito degli accertamenti, la Commissione ha potuto rilevare che il ricorso alle diverse leggi di condono edilizio è stato utilizzato come mezzo per abilitare anche trasformazioni non sanabili, realizzate anche dopo l'istanza in sanatoria e non previste dallo strumento urbanistico.
Al riguardo, dopo un breve cenno al Piano Regolatore Comunale, si analizzeranno di seguito alcuni significativi casi esaminati dalla Commissione.

a. Violazioni e omissioni nella gestione del territorio. Gli strumenti urbanistici, tutela del territorio e disciplina edificatoria – Omessa definizione dell'iter di revisione e omessa discussione in sede consiliare degli atti d'indirizzo propedeutici.

Il Piano Regolatore del Comune di Mezzojuso, con l'annesso Regolamento Edilizio di cui all'art. 4 della L.R. n. 71/78, è stato approvato con D.D.G n. 1276/DRU del 14.12.2009 a seguito della deliberazione adottata dal Commissario ad acta nominato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
Il Consiglio Comunale, con successiva delibera n. 43 del 26 settembre 2013, ha preso atto del Piano Regolatore approvato dall'Assessorato Regionale che, in vista della scadenza decennale dello strumento urbanistico, con ultima nota del 30 ottobre 2018, ha chiesto al Comune di Mezzojuso chiarimenti sullo stato di attuazione dell'iter di revisione dello strumento urbanistico facendo rilevare altresì all'Ente che nel frattempo era intervenuta la decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.
Il Sindaco, con nota del 14 novembre 2018 a firma congiunta con il Responsabile Tecnico Ing. Giovanni Lascari, ha fornito i richiesti chiarimenti, impegnandosi ad adottare **in tempi brevi** la delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione delle "Direttive generali per la revisione del P.R.G." e, nel contempo, prevedere nel Bilancio di Previsione le somme occorrenti per conferire l'incarico ai professionisti per redigere gli studi propedeutici all'aggiornamento dello strumento urbanistico comunale.
Da verifiche effettuate, la Commissione ha potuto rilevare che **ad oggi non sono stati esaminati e discussi in sede consiliare gli atti di indirizzo** necessari per la revisione del PRG; l'adozione delle direttive generali costituisce atto preliminare all'affidamento dell'incarico per la revisione del P.R.G. da attuare secondo le scelte di pianificazione individuate dall'Amministrazione comunale.
Le direttive generali devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e notificate formalmente al progettista incaricato che dovrà attenersi ai criteri



forniti sulla base di una relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale finalizzata alla individuazione delle principali problematiche urbanistiche del Comune ed alla determinazione dei parametri informatori del piano, necessari per un'adeguata pianificazione del territorio comunale.
Oltre alla suddetta relazione dell'U.T.C., il Consiglio Comunale, in sede deliberativa, potrà acquisire suggerimenti ed indicazioni dal confronto con i soggetti politici, economici e culturali operanti nel territorio che, in quanto tali, sono direttamente interessati alle scelte pianificatorie che saranno adottate dal Comune.

In sede di audizione del 29 agosto u.s., "OMISSIS" ha confermato di non avere ancora affidato gli incarichi ai professionisti in quanto, ad oggi, il Consiglio Comunale non ha dato le direttive di revisione sull'intero strumento urbanistico, confermando solo all'Assessorato Regionale di aver predisposto l'assegnazione delle somme in bilancio comunale.
Lo stesso riferisce" *La mia idea, ancora non condivisa con l'Amministrazione, sarebbe quella di rivedere la perimetrazione del centro storico, riportandolo alle dimensioni del piano regolatore precedente a quello esistente, che ora ingloba praticamente tutto il paese, con gli intoppi burocratici connessi che hanno, come conseguenza, causato uno spopolamento del centro abitato*" e confermando altresì che non sono previste modifiche nelle zone agricole E.

Giova, al riguardo richiamare la normativa di settore che prevede che le procedure di revisione del piano regolatore vadano avviate dagli Enti almeno dodici o diciotto mesi prima della scadenza.
Tale *modus operandi* è emblematico dell'accertata inerzia e della significativa disattenzione che gli organi politici hanno rivolto alle problematiche connesse alla prevenzione sulla edificazione non controllata ed alla pianificazione urbanistica.

b. Inesistente attività d'indirizzo finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli abusi edilizi – Omessi controlli in materia di abusivismo edilizio

Nell'analisi della documentazione relativa al delicato settore dell'Ufficio Urbanistica, la Commissione ha potuto rilevare una disarmante noncuranza per le problematiche del territorio che ha determinato nel tempo una pressoché inesistente attività di controllo da parte degli uffici comunali a cui si aggiunge



una assoluta indifferenza degli organi politici che non risulta abbiano emanato linee di indirizzo e programmatiche finalizzate alla prevenzione ed alla repressione degli abusi edilizi.

Appare significativo sottolineare come, nella gestione del territorio ed in altri delicati settori quali l'affidamento di lavori pubblici o la riscossione dei tributi, l'Amministrazione non abbia mai attuato una programmazione degli interventi, attraverso gli strumenti pianificatori ai fini di una efficace ed efficiente azione amministrativa, limitandosi ad affrontare le problematiche in prossimità delle scadenze o attivando procedure di urgenza.

Infatti, dalla lettura dei documenti programmatici analizzati, strumenti essenziali ai fini della pianificazione, emerge che l'Ente non ha investito risorse ed attuato il "governo del territorio" attraverso la prevenzione e l'attenzione sugli insediamenti urbani e produttivi.

La Giunta Municipale, individua tra i propri obiettivi strategici, solo con deliberazione n. 56 del 21 luglio 2016, e per la prima volta dedica una specifica attenzione al settore Urbanistica, assegnando al Responsabile del Settore l'obiettivo di definire il 20% in più delle due istanze di sanatorie definite nel 2015, a fronte di un rilevante numero di pratiche giacenti.

Ancora dopo, nel 2017, con delibera di Giunta Municipale n. 4 dell'11 agosto 2017, l'organo esecutivo si prefigge di effettuare il completamento e la ricognizione dei procedimenti relative alle istanze di sanatorie presentate attraverso la riduzione di almeno il 10% delle pratiche ancora non concluse.

Da ultimo, la Giunta Comunale, con delibera n. 100 del 4 luglio 2018, nell'assegnare gli obiettivi, per l'anno 2018, al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio, Ing. Giovanni LASCARI, ha indicato quale obiettivo da raggiungere, **entro il 31 ottobre del 2018,** quello di effettuare "*una ricognizione delle pratiche di sanatoria edilizia pregresse, con l'elaborazione di un elenco dettagliato e l'invio dei solleciti - facendo ricorso alla perizia giurata di cui alla Legge Regionale n. 16/2016*" .

Inoltre, l'avere posto l'attività della Polizia Municipale sotto la responsabilità del Settore Amministrativo e poi dell'Ufficio Tecnico, ha determinato una maggiore inefficacia dell'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo



edilizio. Tale circostanza restituisce un desolante quadro di istituzioni (politiche ed amministrative), preposte all'attività di pianificazione di governo, di disciplina e controllo del territorio nonché di prevenzione e repressione degli abusi edilizi, che hanno completamente abdicato allo svolgimento dei delicati compiti cui sono preposte. Tali compiti dovrebbero, infatti, essere gestiti dalla Polizia Municipale in piena autonomia funzionale e gestionale, soprattutto con riferimento agli accertamenti per le violazioni penali nel caso di accertati abusi edilizi, a tutela delle prerogative ricondotte esclusivamente in capo ai servizi di polizia locale.
In tal senso, nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, emergono forti carenze nelle attività di controllo del territorio, esercitate in maniera autonoma od in ausilio alle Forze di Polizia, da parte della Polizia Municipale, atteso che non risulta agli atti di ufficio che siano stati mai attivati accertamenti o controlli per violazioni urbanistiche. Analogamente, non sono stati avviati controlli preventivi o repressivi in materia di accesso ed ispezione a cantieri edili né nell'ambito del delicato settore dello Sportello Unico delle attività produttive.

In buona sostanza, riferisce la Commissione che *non è arduo affermare che siamo in presenza di un Ufficio totalmente inerte nel delicato settore delle verifiche di competenza nel settore della edilizia abusiva che, istituzionalmente, competono alla Polizia Municipale, atteso altresì che agli atti del medesimo Comando non è stato rinvenuto nessun registro delle opere abusive né è stata riscontrata una attività incisiva sui controlli nel settore.*

Al riguardo, le uniche comunicazioni relative a casi accertati di abusivismo edilizio segnalati da parte dell'Amministrazione Comunale, dalla data di insediamento del Sindaco Salvatore GIARDINA, si riferiscono infatti ad opere abusive (una tettoia) realizzate a giugno 2016 in totale assenza di concessione edilizia e la seconda, nel 2017, a seguito di accertamenti eseguiti dalla locale Stazione dei Carabinieri.
Infatti, cosi come riferito dal "OMISSIS" e dall'ing. "OMISSIS" non sono state adottate dal 2012 ad oggi ordinanze di demolizione per opere abusive realizzate né risulta che l'Amministrazione abbia dato corso alle procedure di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate da "OMISSIS", quale Amministratore Unico della "OMISSIS", accertate a seguito di segnalazioni effettuate dalla Stazione dei Carabinieri di Mezzojuso, di cui si parlerà a seguire.



Parimenti, appare utile evidenziare che dalla relazione resa dal Comandante sulle attività svolte dalla Polizia Municipale, è emerso che la stessa non ha pressoché mai svolto vigilanza e verifiche in materia urbanistica.
Certamente le condizioni di carenza di organico e la peculiare collocazione degli uffici della Polizia Municipale, che svolge la propria attività condividendo l'unica stanza assegnata con altri uffici, denota la scarsa attenzione degli organi di indirizzo politico al Servizio di vigilanza, esautorato delle sue prerogative.
E' apparso sin da subito che la Polizia Municipale non sia stata aggiornata sugli sviluppi delle pratiche da parte del **Settore Urbanistica**, al fine di perseguire i soggetti che eventualmente non avessero ottemperato alle disposizioni impartite o ai pagamenti della sanzioni pecuniarie, di cui, peraltro, come già detto, non è stata trovata traccia in alcuno dei fascicoli di abusi edilizi esaminati dalla Commissione di accesso. L'Amministrazione, pertanto, si è sottratta a quelle importanti attività, sia disciplinate dal DPR 380\2001 che di stretta competenza in tema di Polizia Giudiziaria nei casi di rilevanza penale, che devono essere assicurate dalla polizia locale.

L'attività in materia di sanatoria edilizia. I ritardi.

Preliminarmente, la Commissione ha da subito rilevato che non sono state individuate determinazioni del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, con le quali veniva disposta l'applicazione di una sanzione pecuniaria per lavori di edilizia privata eseguiti in assenza e in difformità della concessione edilizia.

Prima di passare all'esame dei singoli procedimenti riguardanti gli atti concessori del III Settore Tecnico Urbanistica, occorre premettere che l'Amministrazione Comunale di Mezzojuso, con determinazione n. 79 del 15 giugno 2006 del Responsabile Area Tecnica "OMISSIS", ha incaricato l'Ing. "OMISSIS", di definire le attività istruttorie delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 e dell' art. 39 legge 724/94 ai sensi dell'art. 12 comma della legge regionale 28.12.2004 n. 17, secondo le direttive fissate dalla delibera di Giunta Municipale n. 26 del 31 marzo 2005.
Dalla determina di nomina, si evince che la scelta del professionista è stata effettuata, a seguito di *rinuncia verbale* ad assolvere l'incarico da parte dell'Ing. "OMISSIS", tenuto conto che l'ing. "OMISSIS" "*gode della fiducia di questa Amministrazione*".



Secondo le previsioni del disciplinare di incarico, l'esperto nominato, previa verifica della documentazione prodotta (compresi i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori), a conclusione dell'istruttoria di ogni pratica, ha l'obbligo di redigere una relazione, corredata da un elenco dettagliato della documentazione acquisita necessaria per il rilascio della concessione edilizia ovvero riportante la documentazione mancante che ne determinerebbe il diniego. La relazione deve esprimere anche eventuali osservazioni sullo stato della pratica, finalizzate alla richiesta di eventuali integrazioni documentali da sottoporre al Responsabile del servizio ovvero il rilascio di un parere finale sulla correttezza e regolarità delle procedure in sanatoria, propedeutico all'adozione del provvedimento concessorio finale.

L'incarico di cui trattasi prevedeva che il termine per l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio doveva essere concluso entro il 31.12.2006, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale 28.12.2004 n. 17, ma la Commissione ispettiva apprende dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, Ing. Giovanni Lascari, che il professionista espleta ancora le cennate funzioni per le quali l'Amministrazione comunale non ha ad oggi adottato alcun atto di proroga dell'incarico.

Dalla data della nomina del "OMISSIS", risultano presentate le istanze relative a:

- n. 13 richieste di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'ex art. 13 della Legge 47/85, art. 36 DPR 380/2001 **ancora tutte da istruire** in attesa di documentazione da presentare da parte degli istanti ad esclusione di una sola pratica che risulta essere stata archiviata dall'ufficio;
- n. 56 richieste di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 724/1994 del 23 dicembre 1994, di cui nr. 30 concessioni edilizie rilasciate tra il 2001 ad oggi, di cui solo n. 2 c.e. rilasciate nel 2013, n. 2 nel 2014, n. 2 nel 2016 e n. 1 nel 2017. Per le restanti pratiche, ad eccezione di una sola archiviata per intervenuta rimozione dell'opera abusiva, sono state inviate, tra i mesi di novembre e dicembre 2017, le richieste alle parti per la integrazione della documentazione;
- n. 245 richieste di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 47/85 del 28 febbraio 1985 per le quali sono state rilasciati n. 2 permessi nel 2013, n. 3 nel 2014, n. 2 del 2015, n. 3 nel 2017) e n. 2 pratiche archiviate per intervenuta demolizione delle parti. In particolare - anche in questo caso - sono state inoltrate richieste di integrazioni documentali da parte degli Uffici Tecnici comunali solo nei mesi di novembre e dicembre 2017.



In relazione alle istanze di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, a fronte di un numero significativo di pratiche in istruttoria, ne risultano un numero esiguo che hanno costituito oggetto di analisi ispettiva, in particolar modo quelle rilasciate in prossimità della consultazione elettorale del mese di giugno 2017, con l'esito che appresso si rassegna.

Alla luce di queste premesse, che già denotano la scarsa sensibilità in materia di governo del territorio, il lavoro della Commissione si è focalizzato sulla definizione delle pratiche di rilascio di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia ed alle concessioni edilizie. Al riguardo è emerso che, nel mese di marzo 2017(**a poca distanza dalle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio Comunale, indette il 12.04.2017**), sono stati rilasciati solo due permessi in sanatoria, che riguardano soggetti direttamente o indirettamente legati ad esponenti della locale famiglia mafiosa, rivelando in modo chiaro la capacità di condizionamento di un ganglio essenziale della vita amministrativa dell'ente locale, cioè quello del governo del territorio e dell'esercizio dell'attività edificatoria, piegando a proprio favore le procedure dettate in questa materia dal legislatore.

LE UNICHE DUE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA DEFINITE NEL PERIODO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER L'ULTIMO RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI E RIGUARDANTI SOGGETTI RICONDUCIBILI AL CONTESTO MAFIOSO LOCALE

- **Illegittima concessione edilizia in sanatoria ad insediamento produttivo in favore della "OMISSIS" ceduto alla "OMISSIS" di "OMISSIS", figlio di "OMISSIS" noto imprenditore nel campo del calcestruzzo e dell'edilizia, venuto in evidenza in provvedimenti giudiziari quale soggetto contiguo a Bernardo PROVENZANO, le cui imprese sono state raggiunte da provvedimenti interdittivi antimafia. Illegittimo successivo rilascio permesso a costruire quale ampliamento dello stabilimento produttivo, mediante la realizzazione di un serbatoio e di un distributore per olio combustibile.**

La domanda di sanatoria protocollo n. 10842/85 è stata prodotta in data 21 dicembre 1985 dalla Società **"OMISSIS"**, nella qualità di ditta proprietaria, ai sensi della Legge n. 47\85, al fine di ottenere la concessione edilizia relativa



allo stabilimento adibito a produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, sito in Mezzojuso, c.da Fellamonica, foglio di mappa 32, p.lla 608, già 318.
Tuttavia, sia dall'esame degli atti che compongono il fascicolo effettuato dalla Commissione, sia dalle visure catastali, è emerso che il complesso non è mai stato intestato a soggetti giuridici ma esclusivamente a persone fisiche.
L'impianto di calcestruzzo sito in territorio di Mezzojuso è stato interessato da una pratica di sanatoria edilizia, stante che lo stesso è stato realizzato, nel tempo, nella sua totalità in assenza di titoli edilizi ed autorizzazioni di tipo amministrativo per lo svolgimento dell'attività di produzione di bituminosi, calcestruzzi e depositi vari.

Nell'anno 1985, con prot. nr.10842 del 21/12/1985, è stata presentata una istanza di condono, riguardante due distinti edifici posti all'interno di un'area sita in Contrada Fellamonica.
Già sulla citata istanza e sulle integrazioni documentali successive, la Ditta richiedente dichiarava la consistenza delle rispettive superfici e dei volumi oltre che le destinazioni di tipo produttivo artigianale dei rispettivi edifici, riguardante due distinti corpi di fabbrica.
Il Corpo 1, relativo ai locali adibiti ad uffici, ricade nella proprietà della ditta richiedente, "“**OMISSIS**”", con sede in **"OMISSIS"** Mezzojuso, mentre il Corpo 2 - sempre edificato dalla medesima ditta ed adibito ad officina - **ricade in area demaniale**, così come dichiarato nell'istanza di condono edilizio.

Nel corso degli anni, nell'area interessata dall'impianto, sono state realizzate aggiunzioni edilizie con collocazione di complessivi sette manufatti, specificamente dedicati alla produzione sopra richiamata ed altri, destinati a funzioni di supporto alla medesima produzione (tettoie, locali mensa, locali deposito, ecc.), oltre alla trasformazione dell'area dovuta alla costruzione di muri di contenimento dei materiali di lavorazione e di recinzione dell'impianto. Tutte queste opere e manufatti non risultano essere mai state interessati da istanze di sanatoria, anche attraverso le successive leggi straordinarie dell'anno 1994 (L.n.724) e 2003 (L.n.326).

Con atto di compravendita del 17 novembre 1993, i sigg.ri **"OMISSIS"** trasferiscono la proprietà del terreno e di un fabbricato abusivo realizzato nel 1981 a favore di **"OMISSIS"**, coniugato in regime di comunione con **"OMISSIS"**, ad **"OMISSIS"**, coniugato con **"OMISSIS"** ed entrambi residenti a Misilmeri **"OMISSIS"**.



Il fascicolo della predetta sanatoria è caratterizzato da un susseguirsi di documentazione prodotta da più soggetti ed acquisita dal Comune di Mezzojuso senza verificare la legittimazione dei soggetti che hanno presentato i documenti.

L'area su cui insiste lo stabilimento ha forma trapezoidale, con un lato prospiciente e confinante da una parte con la S.S.121 Palermo-Agrigento, soggetta urbanisticamente alla fascia di rispetto di 40 ml entro la quale ogni attività o intervento deve essere sottoposta al parere vincolante dell'ANAS e, dall'altro lato dell'area, costeggia il Torrente Azziriolo, affluente classificato di primo ordine, del Fiume San Leonardo, classificato nel P.A.I. con **rischio esondazione di tipo R4**, presente nel piano Regionale Idrografico della Sicilia, dal quale scaturisce ai sensi della Legge Galasso n. 431/85, **un vincolo paesaggistico a partire dalle sponde per 150 ml** che prevede l'acquisizione del Nulla Osta della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA di Palermo.
Inoltre sulla fascia lungo il Torrente permane **un divieto assoluto di edificare o modificare alvei** e sponde entro i ml 10 dall'alveo disciplinato dall'art. 96 punto F del Regio Decreto del 25.07.1934 nr. 523.
Dalla disamina della istanza, è emerso inoltre che nell'area dell'impianto è compresa una porzione demaniale, già dichiarata dai precedenti proprietari **"OMISSIS"**, la cui estensione comprende per intero il Corpo 2 e porzioni di manufatti di carattere produttivo che nel tempo sono stati realizzati e che costituiscono comunque oggetto della presente sanatoria.
Inoltre, da verifiche realizzate sul Geoportale Nazionale, a partire dall'anno 1988 sono disponibili foto aeree che, in questo caso, sono state anche confrontate con foto aeree disponibili sul supporto web Google Earth. Da tali immagini è stato possibile osservare l'evoluzione insediativa del sito produttivo interessata anche da attività di controllo da parte della Stazione dei Carabinieri di Mezzojuso.

- **Ordinanza di demolizione n. 20/2003**

  A seguito di accertamento dei Carabinieri della Stazione di Mezzojuso, eseguito in data 19/11/2002, è emersa la realizzazione di opere abusive all'interno dello stabilimento produttivo consistenti nell'ampliamento di corpi esistenti e nella realizzazione di nuove opere, per una copertura totale di mq. 206.
  Dalla descrizione degli interventi e dalla tipologia di sanzione contestata (articolo 7 della Legge 47/85), emerge che le opere abusive eseguite rientrano tra quelle assoggettate al regime della Concessione edilizia (oggi permesso di



costruire), che talune opere erano state realizzate su aree demaniali e che alcune strutture costruite ricadevano all'interno di area di rispetto ambientale.

L'accertamento dei Carabinieri, a cui è seguito il sequestro delle aree, ha portato all'emissione dell'ordinanza comunale n. 20/2003, adottata, appunto, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 47/85 dalla quale emerge che nel caso di inottemperanza alla demolizione, se protratta oltre il termine di giorni novanta dalla notifica all'interessato, si sarebbe determinata l'acquisizione gratuita delle opere abusive nonché dell'area di pertinenza necessaria.

Nel caso specifico, trattandosi di intervento in verde agricolo dove la densità fondiaria è pari a 0,03 mc/mq, lo sviluppo dei circa 600 mc realizzati abusivamente avrebbe richiesto una superficie fondiaria di mq 20.000, senza volere considerare il resto del volume oggetto di sanatoria edilizia.

Degna di rilievo è anche la circostanza che alcune delle opere abusive descritte nella citata ordinanza di demolizione n. 20/2003, di fatto risultano modificate rispetto alle opere per le quali è stata richiesta la sanatoria.

Giova a questo punto richiamare, per come accennato nelle premesse, che il mancato assolvimento delle funzioni dell'Ente in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo, ha determinato anche in questo caso la totale inerzia dell'Ente che, secondo quanto espressamente dall'art. 7 della Legge 47/85 prevede che il Sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, debba ingiungere la demolizione dei manufatti abusivi. Qualora si determini il persistere della violazione ed il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, la normativa prevede espressamente che il bene e l'area di sedime, siano acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, costituisce pertanto il titolo per l'immissione nel possesso dell'immobile e per la trascrizione a favore del Comune nei registri immobiliari .

L'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del sig. **"OMISSIS"**, nella qualità di amministratore unico della **"OMISSIS"** ha riguardato diversi manufatti edili consistenti in:

- coperture di tramogge dell'impianto di conglomerato cementizio per una superficie di circa 90,00 mq;



- coperture di tramogge dell'impianto di conglomerato bituminoso cementizio per una superficie di circa 80,00 mq;
- Corpo di fabbrica in muratura;
- Box e corpo di fabbrica in muratura;
- Cisterna di mq 56,00.

Come detto, le aree in questione sono state oggetto di Ordinanza di Demolizione n.20/2003 del 10/03/2003 che non risulta essere stata mai ottemperata attraverso la rimozione dei manufatti abusivi. Al contempo, non risulta mai avviata dal Comune la prevista attività amministrativa di "accertata inottemperanza" tale da potere determinare l'avvenuta acquisizione al patrimonio del Comune di Mezzojuso degli immobili oggetto del provvedimento repressivo, a seguito della mancata demolizione per come previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
Per come accertato, circostanza confermata anche "omissis", il Consiglio Comunale non ha ad oggi adottato alcun Regolamento per disciplinare e fornire agli Uffici comunali le linee per l'acquisizione delle aree abusive al patrimonio comunale, non fissando pertanto i relativi parametri per la definizione della consistenza delle aree da acquisire al patrimonio in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, anche in considerazione del fatto che l'area non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo, la Commissione ha potuto accertare inoltre che il Comune di Mezzojuso, con atto n. 138/98 del 10/03/1998, ha rilasciato alla Ditta la agibilità provvisoria per gli immobili insistenti nell'area dell'impianto di proprietà della ditta **"OMISSIS"** di **"OMISSIS"**, Amministratore Unico, e **"OMISSIS"**, sulla scorta della Perizia Giurata a firma dell'ing. "OMISSIS" del 17/12/97, nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti alla sanabilità per un sistema di manufatti ricadenti nell'area privata, **ad esclusione di quello ricadente sull'area demaniale**, che ha consentito lo svolgimento dell'attività produttiva negli anni successivi.
A seguito del decesso di **"OMISSIS"** e della moglie, con dichiarazione di successione del 14 febbraio 2011 ed integrazione del 15 febbraio 2017, risulta successore dell'impianto in questione il **"OMISSIS"**. Ciò nonostante, è stato rilevato che il fascicolo in questione contiene documentazione presentata da più soggetti che agiscono in qualità di proprietari o di amministratori della ditta.



In particolare, con nota prot. 2711 del 18/03/2016, a firma del signor "OMISSIS" nella qualità di liquidatore della ditta **"OMISSIS"**, con sede in Misilmeri, **"OMISSIS"**, è stato richiesto un nuovo certificato di sanabilità dell'impianto di conglomerati e bituminosi, riferito all'originaria istanza di sanatoria.

Il Comune di Mezzojuso rilascia, a questo punto, a distanza di pochi giorni un nuovo atto di sanabilità, in data 29 marzo 2016 che, diversamente da quello di agibilità provvisoria relativa ai manufatti ricadenti solo nell'area privata, che escludeva i corpi di fabbrica n. 4 e 5 realizzati abusivamente in area **demaniale**, già rilasciato con atto n. 138/98 del 10/03/1998, dichiara, sulla scorta della documentazione acquisita, la sussistenza dei requisiti alla sanabilità **per l'intero complesso** immobiliare realizzato sull'area.

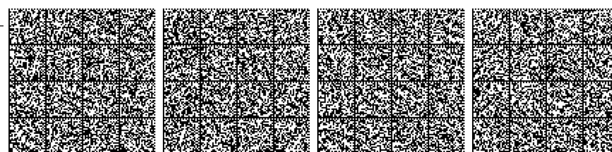
A fronte della predetta certificazione si è pertanto consentito lo svolgimento dell'attività produttiva negli anni successivi su tutto il compendio immobiliare, ivi comprese le opere insistenti sull'area demaniale.

Il predetto certificato, inoltre, seppure richiama espressamente l'ordinanza di demolizione per le ulteriori opere eseguite abusivamente non rientranti nella istanza di sanatoria, non fa alcuna menzione all'inottemperanza dello stesso provvedimento di demolizione delle suddette opere abusive ancora esistenti, e neppure all'edificio abusivo ricadente nell'area demaniale, insanabile per l'insistenza entro i 10 mt dall'alveo del Torrente Azziriolo, facente comunque parte dell'insieme dei manufatti per i quali è stata rilasciata la sanatoria.

Non risultano avanzate prima della definizione del procedimento, eccezion fatta per alcune integrazioni risalenti nel tempo, per come rilevato agli atti di ufficio, richieste di integrazione documentale da parte del Comune di Mezzojuso; in maniera discutibile sotto il profilo amministrativo, l'Ufficio Tecnico acquisisce una dichiarazione di notorietà resa in data **20 febbraio 2017** da **"OMISSIS"**, sebbene sino a quella data le interlocuzioni fossero state intrattenute con il "OMISSIS" nella qualità di liquidatore della ditta **"OMISSIS"** in liquidazione.

Nella predetta dichiarazione il **"OMISSIS"** dichiara:

- di essere comproprietario dell'impianto di conglomerati bituminosi e cementizi sito in Contrada Fellamonica Foglio di Mappa 32, p.lla 608;
- che la particella Catasto dei Terreni è interessata da procedimento espropriativo T005 del 3/11/2015 per l'allargamento e adeguamento della SS 121;



- che, dati i lavori in corso, l'ANAS non rilascia N.O. per le fasce di rispetto della SS 121;
- che necessita la concessione edilizia in sanatoria per definire gli atti espropriativi.

Nulla è detto della contestuale presenza di un liquidatore per la **"OMISSIS"**, di cui il Comune è a conoscenza per l'intercorsa corrispondenza sulla sanabilità delle opere presenti nell'area, la cui presenza toglie potestà alla ditta titolare dell'intero impianto.
Infatti, proprio lo stesso liquidatore "OMISSIS" in data 17 marzo 2016 (nota non richiamata nel permesso a costruire) aveva presentato, con nota indirizzata al Sindaco, tutta la documentazione relativa alle visure catastali, certificazione di conformità degli impianti elettrici, di idoneità sismica ed altro. Alla predetta documentazione inoltre è stata allegata una relazione tecnica, corredata dai rilievi fotografici, a firma del tecnico incaricato dal proprietario **"OMISSIS"**, "OMISSIS", ove si rileva chiaramente l'insistenza dell'immobile realizzato sull'area demaniale e che, ad eccezione dell'immobile realizzato nel Corpo 1che risulta completato e rifinito, tutti gli ulteriori manufatti sono privi di rifiniture dal che risulta poco chiaro, ancora una volta, come il Comune di Mezzojuso abbia potuto rilasciare un certificato di sanabilità per l'intero complesso immobiliare.

Solo un giorno dopo la richiesta di "OMISSIS", in data **21 febbraio 2017**, viene esitata istruttoria con parere favorevole per il rilascio della sanatoria edilizia da parte "OMISSIS", che rilascia il proprio parere soprattutto in forza delle dichiarazioni rese dallo stesso "OMISSIS".

La Commissione Ispettiva ha rilevato diverse criticità nell'istruttoria svolta dagli Uffici Tecnici Comunali e dal "OMISSIS" , che ha determinato il rilascio del permesso a costruire.
Infatti è stata dichiarata, nella scheda istruttoria redatta dal tecnico istruttore, la presenza del nulla osta vincolante dell'ANAS, in contraddizione a quanto dichiarato dallo stesso "OMISSIS" che afferma che parte dei terreni su cui insiste il manufatto sono oggetto di espropriazione per i lavori di adeguamento della Scorrimento veloce Palermo –Agrigento S.S. 121.
Inoltre, dalla documentazione presente nel fascicolo è stato accertato che sino alla data di definizione della istanza di sanatoria, il Comune di Mezzojuso non



ha mai avanzato richiesta di nulla osta di competenza dell'ANAS, limitandosi esclusivamente ad acquisire quanto asserito nella dichiarazione resa da **"OMISSIS"**:

- viene dichiarata una superficie da sanare superiore a quella dichiarata all'atto dell'istanza. In merito, già nella relazione redatta dal "Omissis" nel marzo 2016, risultava dichiarata una superficie complessiva di mq 853,926, a fronte di quanto riportato nella scheda istruttoria e nel parere rilasciato dal tecnico istruttore del Comune che indica in complessivi mq 724,44, per i quali sono stati versati gli oneri concessori. Di interesse, inoltre, gli appunti redatti proprio sulla stessa relazione da parte dell'Ufficio ove è stata ha inserita una annotazione relativa agli oneri concessori dovuti per le tettorie, a riprova che gli Uffici erano a conoscenza delle maggiori superfici esistenti rispetto alla istanza di sanatoria;
- non sono presenti i nulla osta degli enti preposti alla tutela paesaggistica ed idrogeologica (Soprintendenza ai BB.CC.AA e Ispettorato Ripartimentale alle Foreste), né viene fatta menzione nel permesso a costruire. In particolare nelle richieste di integrazioni documentali presenti al fascicolo, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico aveva più volte evidenziato l'obbligatorietà di acquisire i predetti nulla osta;
- nulla viene detto degli ulteriori cinque corpi di fabbrica descritti dalla perizia giurata agli atti della pratica di condono, ma non presenti nella istanza originaria.

Infine, il parere è reso con la valutazione che testualmente si riporta: "*L'UTC deve definire tutti gli aspetti di natura legale in sospeso*", senza peraltro specificare alcunché né proporre prescrizioni o condizioni, come ad esempio sulla questione attinente la costruzione di uno degli immobili da sanare in area demaniale, mai oggetto di procedure di sdemanializzazione per come più volte dichiarato da "Omissis" nel corso del periodo ispettivo.

In data **1 marzo 2017**, il Comune di Mezzojuso rilascia il permesso di costruire in sanatoria n.1 alla ditta **"OMISSIS"** (come sopra generalizzato) e "OMISSIS", coniuge in comunione di beni, "omissis" e al giovane figlio "OMISSIS".

L'Ufficio Tecnico individua - coerentemente con quanto indicato nella citata Perizia Giurata del 13/02/2003, a firma dell'ing. "OMISSIS" - sette corpi di fabbrica da sanare (e non i due dell'originaria istanza), con ulteriore presenza di cisterna idrica interrata, tramogge e tettoie di copertura varie, **rendendo in tal**



modo un atto in sanatoria, per come sopra accennato, per superfici maggiori rispetto a quelli oggetto della istanza.
Inoltre, nell'atto si fa espressamente riferimento al certificato di sanabilità rilasciato dal Comune in data 29/03/2016 su richiesta del liquidatore fallimentare della "OMISSIS", determinando in tal modo una ulteriore illegittimità derivante dalla circostanza che era già noto all'Ufficio che una parte degli immobili insistessero su parte demaniale, ma il titolo abilitativo in sanatoria sorvola su questo elemento, comprendendo in esso anche questo immobile tra quelli oggetto di sanatoria.

Riguardo ad altre questioni critiche che sono presenti nel fascicolo edilizio, gli elaborati catastali citati nella concessione in sanatoria comprendono tutti gli immobili insistenti nell'area privata, ma non visualizzano il Corpo 2 e l'area circostante, stante che ricade fuori dalla proprietà privata, pertanto non censito al N.C.E.U. Tuttavia l'immobile, come detto prima, è stato inspiegabilmente assoggettato alla sanatoria a seguito di procedure di accatastamento eseguite dagli stessi "OMISSIS", in cui l'estratto mappale relativo alla particella catastale 608 **risulta mutato, rispetto all'originaria conformazione, assorbendo nella stessa particella anche i corpi di fabbrica realizzati su parte demaniale.**

OMISSIS

E' importante sottolineare che né l'istruttoria né la concessione edilizia in sanatoria fanno richiamo all'ordinanza di demolizione non ottemperata. Inoltre, non può sottacersi che, nell'istruttoria preliminare al rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria di cui si tratta, non è stato accertato che il manufatto denominato **Corpo 2 è stato realizzato a meno di ml 10,00 dall'alveo del torrente, ove è esclusa ogni trasformazione e ogni fabbrica.**
Conseguentemente quel corpo ancorché realizzato in area demaniale, **mai sdemanializzata, non sarebbe potuta essere mai sanabile ed invece è espressamente richiamato tra quelli oggetto di sanatoria.**
Il Comune, ancora in maniera inspiegabile, affidandosi alla dichiarazione della Ditta titolare della Concessione Edilizia in sanatoria, "accetta" l'affermazione contenuta in riferimento al parere dell'ANAS, il cui parere è inderogabile dalla normativa e non rinviabile alla agibilità rilasciata del complesso, rilasciando il titolo abilitativo **senza avere mai chiesto né interloquito con l'ANAS.**



Probabilmente il mancato coinvolgimento nella fase istruttoria ai fini dell'acquisizione del previsto nulla osta, nasce dalla consapevolezza degli Uffici Comunali che **l'ANAS mai avrebbe potuto rilasciare quel parere, atteso che il corpo di fabbrica destinato ad uffici, corpo 1, è posto a meno di ml 40 dalla strada statale 121, limite stabilito dalle norme sulle distanze stradali, (Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).**

Sorprende la celerità e la superficialità dell'istruttoria, conclusa in piena campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

Dalla disamina della documentazione riscontrata agli atti, emerge inoltre che le oblazioni calcolate e versate sono relative esclusivamente ai corpi di fabbrica e non a tutte le ulteriori trasformazioni dell'area determinate attraverso la costruzione di muri e opere realizzare sull'area ove si svolge l'attività artigianale.
Inoltre, anche in relazione ai corpi di fabbrica esistenti, ai fini del conteggio degli oneri dovuti, sono state illegittimamente considerate le superfici al 60 per cento del totale, perché ritenute quali superfici non residenziali, ma non è stato tenuto conto che le stesse sono superfici utili all'attività e pertanto le aree per il calcolo delle superfici avrebbero dovuto essere considerate nella loro interezza e non con la predetta riduzione, determinando così minori introiti all'Ente ed un evidente beneficio a favore dei proprietari.

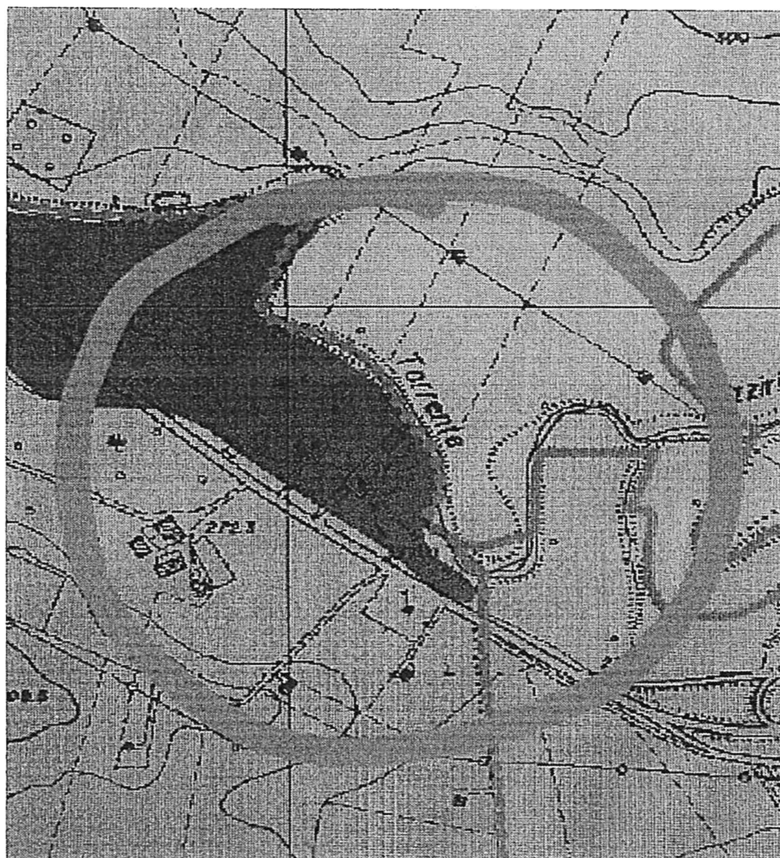
Ricapitolando, pertanto, appare alquanto chiaro come l'intera area interessata dal complesso produttivo, secondo lo strumento urbanistico comunale, ricade in zona E, Verde agricolo, gravata da vincoli ambientali, demaniali e paesaggistici che di seguito appare importante richiamare:

- **a) in zona E1 Verde agricolo di P.R.G.;**
- **b) in zona sottoposta a vincolo P.A.I. ove risulta identificata come zona a rischio R4;**
- **c) in area interessata dall'ampliamento stradale e dalla fascia di rispetto di pertinenza ANAS;**
- **d) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex Lege 431/85, oggi D.lgs 42/04;**
- **e) in area parzialmente appartenente al demanio dello Stato;**
- **f) il fabbricato identificato con i numeri 4 e 5, ricade all'interno della fascia di 10 metri di inedificabilità ex R.D. 523/1904, art. 96, lett. F) testo unico delle acque.**



Con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2004, pubblicato nella GURS n. 53 del 10 dicembre 2004, la Regione Siciliana ha approvato il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico relativo al fiume San Leonardo.
Dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, pertanto, l'area oggetto della presente relazione risulta classificata **con rischio idraulico R4, il massimo grado previsto dalla legge.**
Ciò comporta che il rilascio dei titoli abilitativi edilizi anche in sanatoria, debba essere preceduto da una verifica di compatibilità idraulica, basata su studi specifici volti ad individuare, tra l'altro, le opere necessarie per la mitigazione del rischio.
In particolare, l'articolo 6, comma 5 delle Norme di Attuazione del P.A.I. prevede che:
"I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati, per opere ricadenti all'interno delle aree perimetrate a rischio nel P.A.I., possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che siano correlati da parere tecnico dei competenti uffici comunali, dal quale risulti che, in relazione alla natura, destinazione dei lavori eseguiti e alla rilevanza delle alterazioni prodotte, gli interventi abusivamente realizzati siano compatibili con le determinazioni sull'assetto idrogeologico del Piano."
Sulle procedure da adottare ai fini del rilascio dei titoli, anche in sanatoria, in attuazione della predetta Norma, la Regione siciliana è intervenuta con diverse circolari stabilendo, appunto, che la verifica sulla compatibilità deve essere intesa come atto conclusivo di un processo di valutazione puntuale che, nel caso specifico ed in relazione al grado di rischio, avrebbe dovuto coinvolgere anche il competente Dipartimento Ambiente della Regione siciliana.
La Commissione d'accesso non ha rinvenuto la documentazione relativa alla valutazione dello studio idraulico della cui esistenza non si fa cenno neanche all'interno della relazione istruttoria, del certificato di sanabilità e del permesso di costruire in sanatoria n. 1 dell'1/3/2017, tutti atti redatti in epoca successiva all'imposizione del vincolo P.A.I.
Dell'esistenza del vincolo P.A.I., si dà atto, invece, nella relazione di stima redatta in data 11/05/2016 dai periti nominati, allegata al fascicolo in epoca precedente al rilascio del Permesso di costruire n. 1 dell'1/3/2017.
Dalla successiva planimetria tratta dal PAI è di agevole individuazione l'area ove insiste l'intero complesso produttivo e la relativa vicinanza alle zone a rischio.





- **Inclusione dell'area d'impianto in zona di ampliamento stradale e nella fascia di rispetto di pertinenza anas.**

  Come detto in precedenza il lotto su cui ricade l'insediamento produttivo è gravato dal vincolo discendente dall'applicazione del Codice della Strada, che prevede l'arretramento delle costruzioni dal ciglio stradale. Nel caso specifico, come emerge dalla relazione di stima redatta in data 11/05/2016, la fascia di rispetto (40 mt.) si è spostata all'interno della proprietà per ulteriori 15 metri, determinando uno spostamento dell'area di inedificabilità che non avrebbe potuto consentire il rilascio del permesso di costruire in assenza di specifico ed obbligatorio N.O. dell'ANAS.

  L'assenza del N.O. dell'ANAS viene, per altro, fatta rilevare anche dal tecnico di parte, Geom. Marchese Giampiero all'interno della propria relazione tecnica,



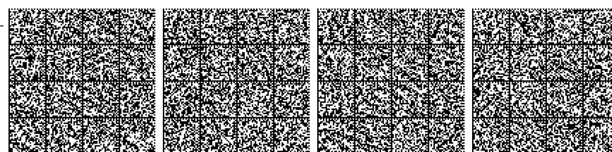
ove risulta annotata l'osservazione che l'Ente non può esprimersi in quanto nella zona si stanno eseguendo i lavori di ammodernamento della sede stradale ANAS. Ma ciò nonostante, come già detto, il Comune non ritiene di interessare l'ANAS al riguardo.
Sulla questione legata all'ammissibilità del rilascio del permesso di costruire in sanatoria di opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto, assoggettata ad inedificabilità assoluta, si rilevano innumerevoli pronunce giurisprudenziali che prevedono che dette opere abusive non siano suscettibili di sanatoria, imponendo all'Amministrazione un regime sanzionatorio ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Appare, pertanto, singolare che il Comune di Mezzojuso abbia proceduto al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria in pendenza di una decisione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo anche in considerazione del fatto che la Legge 47/85, all'articolo 33, stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere che siano in contrasto con vincoli imposti da leggi statali, imposti prima della esecuzione delle opere.
In particolare, la legge 47/85 art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria prevede:

1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici.

Negli atti istruttori che hanno portato all'emissione del certificato di sanabilità e del successivo permesso di costruire in sanatoria, non si rilevano, come già accennato, iniziative del Comune volte ad accertare l'effettiva sanabilità dell'immobile in relazione alla presenza del vincolo ANAS.
La Concessione edilizia in sanatoria affida all'intera area una destinazione ad attività produttiva artigianale e consente con il suo rilascio alla Ditta "Omissis" e altri, di completare così il procedimento amministrativo legato all'esproprio da parte di "Omissis" di una porzione di circa 3.000 mq lungo la fascia prospiciente la SS121.
La lettura della perizia di stima valutativa dell'esproprio **fa emergere alcuni dati di riflessione sul valore stabilito al mq per l'area di che trattasi pari a**



20 Euro al mq, definito di mercato ma non supportato da elementi comparativi.
Inoltre viene fissato, a favore della proprietà, la corresponsione di **un ulteriore importo di circa 191.000 Euro** a compensazione dei "lavori" eseguiti che, a specifica descrizione non vengono dettagliati nell'atto. Osservando i luoghi attraverso fotogrammi aerei proposti su Google Earth e realizzati in data pre e post esproprio, la trasformazione dei luoghi è consistita esclusivamente nello spostamento del materiale della lavorazione nonché la demolizione e ricostruzione del muro di recinzione dello stabilimento produttivo.
Dalle superiori argomentazioni appare di tutta evidenza che il permesso di costruire in Sanatoria, ancorché illegittimo, **è stato l'unico modo per la Ditta "Omissis" ed altri di ottenere la compensazione espropriativa con parametri di attività produttive di gran lunga superiore rispetto alle indennità di esproprio per aree non commerciali relative ad un terreno vincolato urbanisticamente alla zona di classificazione E verde agricolo.**

➢ **Area parzialmente appartenente al demanio dello Stato.**
La Commissione d'accesso ha potuto rilevare, dall'esame congiunto delle planimetrie catastali reperite anche all'interno del fascicolo edilizio e dalle planimetrie generali che corredano gli elaborati grafici, che la consistenza del lotto e delle particelle all'interno dei quali è stato realizzato l'insediamento produttivo, nel tempo, ha subito un considerevole incremento in termini di superficie.
Si è passati, infatti, da una superficie pertinenziale di mq. 6366 circa (P.lla 608) ad una di mq. 13.360. L'incremento di superficie è stato possibile in virtù dell'inclusione, quale area di pertinenza, dei terreni "abbandonati" dal torrente San Leonardo.
A tal riguardo occorre evidenziare quanto previsto dall'articolo 946 del Codice Civile, il quale prevede che i terreni abbandonati dai fiumi, rimangono assoggettati al regime del demanio pubblico e pertanto non avrebbero in alcun modo potuto essere stati oggetto di sanatoria nella pratica che si sta esaminando.
Come già accennato, la circostanza che parte dell'area fosse interessata dal demanio pubblico, era già emersa nel 1998, in sede di rilascio di agibilità provvisoria allorquando, per tale motivazione, i corpi di fabbrica individuati con i numeri 4 e 5, non erano stati dichiarati agibili.

All'interno del fascicolo non sono presenti atti che dimostrino l'avvenuta sdemanializzazione delle aree in argomento e, peraltro lo stesso "Omissis" ha



confermato che l'Ente non ha mai proceduto ad adottare atti finalizzati alla sdemanializzazione di aree demaniali, eccezion fatta *"per la realizzazione di una palestra, denominata ""omissis", di proprietà di "Omissis", mio suocero, di cui sono stato il direttore dei lavori. Tale sdemanializzazione è stata effettuata nel 2015 (approvata con delibera di Consiglio Comunale) e l'ho seguita io come tecnico. Preciso che si trattò solamente di rettificare una mappa catastale in quanto, in catasto, mancavano circa 20 metri quadri. Al fine di regolarizzare l'errore catastale, in qualità di direttore dei lavori ho sospeso i lavori stessi e, d'intesa con il Consiglio Comunale che ha formalmente deliberato, si è riusciti a sanare l'errore e ad allineare la mappa catastale" (Verbale di audizione del 29 agosto 2019)".*

- **Inclusione del fabbricato identificato con i numeri 4 e 5, all'interno della fascia di 10 metri di inedificabilità ex r.d. 523/1904, art. 96, lett. f) testo unico delle acque.**

  Altro rilievo degno di nota, è quello che riguarda il fabbricato identificato con i numeri 4 e 5 che, se da un lato ricade all'interno dell'area abbandonata dal torrente San Leonardo, e quindi in area demaniale, dall'altro risulta oggi posizionato sul confine del nuovo argine del medesimo torrente. Tale circostanza determina l'assoggettamento del fabbricato al regime previsto dall'articolo 96 lettera f), del R.D. 523/1904 il quale prevede che sono vietati, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, le fabbriche ad una distanza inferiore a metri dieci.

  Della circostanza che i corpi di fabbrica ricadano all'interno della fascia dei dieci metri dal torrente, non risulta alcuna evidenza nella documentazione contenuta nel fascicolo.

  Il fascicolo relativo all'impianto, non contiene evidenze dell'avvenuta demolizione delle opere abusive e non contiene ulteriori atti riguardanti la repressione degli abusi insistenti nel lotto interessato.

- **Consistenza edilizia**

  La Commissione ha proceduto ad una comparazione della consistenza edilizia così come descritta nei vari atti prodotti a corredo della pratica di sanatoria. Dalla comparazione dei dati è emersa una incongruenza tra la consistenza volumetrica dichiarata nei modelli di sanatoria edilizia e quella effettivamente sanata con il Permesso di costruire 1/2017.

  SUPERFICIE SANATA VEDI MODELLI 47/85 – R – **MQ 627, 57**



VOLUME SANATO VEDI MOD. 47/85 D – 1592,96 + 1721,58 = **MC 3314,54 di cui 1721,52 su area di proprietà dello Stato**
Ricalcolo d'ufficio **MQ 724,44**
PERIZIA GIURATA a firma "OMISSIS" del 12/02/2003
TOTALE SUPERFICIE EDIFICATA MQ. 652,04
TOTALE VOLUME EDIFICATO MC 3591,66 + VOLUME DEL CORPO 6 NON CONTABILIZZATO STIMATO IN 73 MC – **TOTALE MC 3664,66**
Dall'ultima relazione del 17/03/2016, prot. 2642 (Geom. "Omissis"), risulta:
SUPERFICIE LOTTO **MQ. 13360,00**
SUPERFICIE EDIFICATA **MQ. 853,926**

In definitiva si è passati da una superficie dichiarata nei modelli 47/85 pari a mq. **627,57** ad una definitiva pari a mq. **853,926** e da un volume dichiarato nei medesimi modelli 47/85 pari a mc **3314,54** ad uno definitivo pari a mc. **3664,66**.
Sempre dalla relazione del Geom. "Omissis", risulta che il locale uffici (Corpo 3), composto da due elevazioni fuori terra, risulta rifinito in ogni sua parte mentre gli altri immobili sono privi di rifiniture. Ciò nonostante, in data 10/03/1998, prot. 138, i corpi 3-6-8-11-13 venivano dichiarati provvisoriamente agibili.
In tale contesto si inserisce il rilascio del "Certificato di sanabilità" in data **5/4/2016**, avvenuto nonostante le criticità riguardanti l'aspetto urbanistico, vincolistico e ambientale già evidenti nella documentazione agli atti e, quindi, note al Comune riferibili al grado di rischio R4, al vincolo della Soprintendenza, alla zona di rispetto ANAS, al rispetto della fascia di 10 metri di inedificabilità ex r.d. 523/1904, art. 96, lett. F) testo unico delle acque, alle aree demaniali.
Le criticità già rilevate, chiaramente ostative alla sanabilità degli abusi accertati dal punto di vista edilizio, **avrebbero dovuto determinare un diniego alla istanza in sanatoria** anche in considerazione che l'area, in base all'art. 39 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del P.R.G., ha già esaurito la propria potenzialità edificatoria (0,03 mc/mq) solo con riferimento alle opere oggetto di domanda di sanatoria le quali hanno generato una densità fondiaria pari a 0,274 mc/mq.
Ciò nonostante, in data **1 marzo 2017** viene rilasciato il Permesso di costruire in sanatoria per gli immobili ricadenti sul foglio 32 particelle 608 sub 2, che subordina il rilascio del certificato di agibilità all'acquisizione del N.O. ANAS.
Per quanto concerne il nulla della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali appare alquanto anomalo il comportamento adottato dal Comune che non



richiede la prevista autorizzazione ma prende atto, richiamandolo nel testo del provvedimento in sanatoria, della nota trasmessa dal liquidatore della "OMISSIS" in liquidazione, che comunica di volersi avvalere del silenzio assenso in considerazione che la Soprintendenza non aveva fornito riscontro alla richiesta inoltrata dallo stesso in data 24 ottobre 2014.
Giova precisare, infine, che alla data della richiesta del predetto nulla osta era subentrata alla "OMISSIS".
In realtà, le criticità evidenziate in precedenza, non essendo state nel frattempo risolte, avrebbero dovuto impedire il rilascio del Permesso di costruire relativo alle opere oggetto di sanatoria. Degna di nota è anche la circostanza che nel Permesso in argomento si dà atto della presa visione della visura catastale del 15/02/2017. Da tale visura emerge una variazione catastale avvenuta per "ampliamento", situazione che non trova alcuna giustificazione negli atti del procedimento e che, invece, avrebbe richiesto maggiore approfondimento, tenuto conto delle incongruenze relative alla volumetria, alla superficie coperta e alla superficie del lotto, in precedenza evidenziate.
Inoltre, il titolo in sanatoria è stato rilasciato senza la verifica antimafia sulla ditta proprietaria che avrebbe dovuto essere effettuata in ragione dei vari mutamenti societari della proprietà dello stabilimento.

La "OMISSIS" ha ceduto, nel mese di **febbraio 2014**, la proprietà dello stabilimento alla **"OMISSIS"** con sede in Contrada **"Omissis"** e, **nonostante le variazioni intervenute, il Comune di Mezzojuso non ha espletato le previste verifiche** limitandosi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di notorietà di "OMISSIS", di cui all'art. 39 della legge 724 del 1994 che prevede "*che la sanatoria degli abusi edilizi venga sospesa sino alla completa definizione del procedimento penale a carico dei proprietari che hanno commesso l'abuso se indagati per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. o per reati di riciclaggio di denaro o da terzi per loro conto*"
Al riguardo, il Comune di Mezzojuso non ha proceduto ad acquisire **nessuna documentazione antimafia fatta eccezione da una dichiarazione di notorietà sottoscritta da "Omissis".**

Ulteriore incongruenza e criticità che è stata accertata in sede ispettiva concerne la disamina del fascicolo relativo l'installazione di un serbatoio di olio combustibile ed un distributore di gasolio da realizzare presso lo stabilimento.
Con relazione tecnica asseverata sottoscritta dal geom. "Omissis" in data 12 giugno 2017, relativa alla C.I.L.A. presentata al Comune di Mezzojuso, viene



prodotta la documentazione relativa alla locazione dello stabilimento, sin dalla data del 15 gennaio 2016, da parte di diversi proprietari tra cui "Omissis", a favore della Ditta "OMISSIS" avente sede legale presso lo stabilimento oggetto di sanatoria in Contrada "Omissis" di Mezzojuso.

Già la Provincia Regionale di Palermo, in data 10 marzo 2014, in sede di istruttoria per il rilascio della autorizzazione alla gestione dei rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 d lgs 152|2006 (Codice Ambiente), aveva richiesto alla "OMISSIS" di fornire il certificato di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Mezzojuso mai rilasciato in ragione, verosimilmente, della difficoltà dell'Ente di rilasciare la sanatoria e della difformità dell'area urbanizzata rispetto alle previsioni del Piano Regolatore che individua le **zone agricole**, territorio comunale in cui si manifestano colture in modo variamente articolato e che comprendono le parti anche residuali di territorio prevalentemente pianeggianti, ancorché compromesse da insediamenti residenziali, caratterizzate da colture agricole e le parti di territorio prevalentemente collinari, caratterizzate da una prevalente vegetazione di tipo spontaneo (gariga, macchia, aree boscate e di riforestazione) il cui integrale mantenimento è ritenuto essenziale per la salvaguardia idrogeologica e paesistica del territorio comunale.

La destinazione ad area agricola di una parte di territorio comunale, infatti, ha lo scopo di limitare l'attività edificatoria in tale area, salvaguardando il paesaggio e l'ambiente con l'intento principale di mantenere il giusto equilibrio tra le aree libere e quelle costruite. Per cui risulta alquanto incomprensibile come sia stato rilasciato il permesso a costruire in sanatoria **senza avere acquisito il parere dell'Ispettorato alle Foreste** ed a totale dispregio della destinazione agricola dell'area.

Al riguardo, "Omissis" durante l'audizione ha reso la seguente dichiarazione "*Ricordo che l'impianto di calcestruzzo di "OMISSIS" fosse in zona D. Ora che me lo dite, apprendo che tale impianto sarebbe in zona E (verde agricolo); confermo che, a mia memoria, non ha mai funzionato, anche se ammetto che comunque, anche se non funzionante, dovrebbe essere censito"*.

Tali dichiarazioni in ordine al non funzionamento dell'impianto, corroborano l'ipotesi che la concessione in sanatoria sia stata finalizzata all'aumento del valore del bene da espropriare che, da verde agricolo, è divenuto luogo di "attività produttive".

In quella sede, la Provincia Regionale aveva fatto rilevare che da verifiche effettuate risultava che in data 12 febbraio 2014, dalle visure camerali risultava



una trasformazione societaria della "OMISSIS" in "OMISSIS" con sede legale a Mezzojuso Contrada "Omissis".
In ragione del mancato rilascio della certificazione urbanistica dello stabilimento di conglomerato, la Provincia Regionale procedeva pertanto ad emettere un provvedimento di revoca all'ammissione alle procedure semplificate, cancellando la cennata Società dal Registro provinciale delle Imprese.

Nonostante le macro anomalie che hanno caratterizzato la vita amministrativa del procedimento in questione, nonostante il regime vincolistico che grava sull'area, il Comune rilascia il permesso a costruire.

In ragione di quanto sopra, appare chiaro, infatti, che il Comune fosse già a conoscenza, da diverso tempo, delle modifiche societarie intervenute sulla titolarità dell'impianto in questione e, ciò nonostante, non ha mai proceduto ad effettuare verifiche al fine di accertare i requisiti soggettivi dei proprietari e gli accertamenti antimafia correlati all'esercizio delle attività imprenditoriali.
Il Comune, inoltre, anche in assenza di una agibilità definitiva, con una C.I.L.A. presentata in data **14 giugno 2017**, consente ciò nondimeno l'ampliamento dello stabilimento produttivo mediante la realizzazione di un serbatoio e un distributore per olio combustibile.

Le società beneficiarie dei titoli autorizzatori illegittimamente rilasciati e le figure dei titolari "OMISSIS" e del figlio "Omissis".

Per inquadrare, ora, compiutamente la caratura degli "OMISSIS" e della società cui l'Amministrazione comunale di Mezzojuso ha illegittimamente concesso la sanatoria edilizia degli edifici abusivi ubicati in contrada "Omissis", si riferisce che la "OMISSIS" è stata destinataria del provvedimento interdittivo antimafia n.169673 emesso dal Prefetto di Palermo in data 7.12.2018 e conseguentemente del correlato provvedimento di diniego iscrizione in *white list,* in relazione e agli acclarati rapporti fiduciari delle aziende del padre con i corleonesi e per quanto emerso a seguito del provvedimento di fermo n. 719/16 del 04/12/2018, adottato dalla Procura della Repubblica di Palermo – D.D.A. nei confronti di 49 persone. Con il citato provvedimento si apprendeva che l'imprenditore "Omissis", titolare della impresa "OMISSIS", era stato costretto, dagli appartenenti alle famiglie mafiose di Villabate e di Misilmeri, a ricevere le forniture di calcestruzzo dalla



"OMISSIS" di "OMISSIS", a discapito del concorrente "OMISSIS", socio della "OMISSIS".

La citata informazione antimafia interdittiva conferma ed arricchisce con ulteriori ed attuali elementi una precedente informazione antimafia già emessa nell'anno 2016, annullata dalla sentenza T.A.R. Sicilia n. 1333/2018 "*...salve le successive determinazioni che l'Amministrazione, a seguito di una rinnovata istruttoria, riterrà di adottare.*"

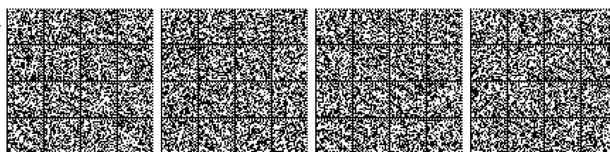
Il giovane "OMISSIS" aveva assunto una formale posizione di controllo di talune imprese di famiglia, tra le quali si annovera la "OMISSIS", sucessivamente all'adozione di informazioni interdittive nei confronti di altre imprese facenti parte del gruppo imprenditoriale della famiglia "OMISSIS".

Provvedimenti interdittivi, infatti, sono stati emanati nei confronti della "OMISSIS", rivalutati e confermati nel 2016, giudicati legittimi dal T.A.R. con sentenza n. 330/2012, passata in autorità di cosa giudicata.

Altri provvedimenti interdittivi, riesaminati e confermati nel 2016, non impugnati e quindi divenuti definitivi, sono stati adottati nel 2011 nei confronti della **"OMISSIS"**, e della **"OMISSIS"** tutte imprese riconducibili ad "Omissis", padre di "Omissis".

"OMISSIS" è un noto imprenditore di Misilmeri, attivo nel settore del calcestruzzo ed in quello edile, protagonista di numerose vicende giudiziarie dalle quali, benché concluse con sentenze favorevoli, è emersa la sua contiguità ad ambienti mafiosi.

Al riguardo, si pone in rilievo la sentenza n. 987/2013, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta ,che nonostante abbia disposto l'assoluzione di "OMISSIS" dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, per non aver rinvenuto sufficienti elementi di prova che potessero sorreggere un giudizio di responsabilità penale in ordine al reato contestato, ha evidenziato il contesto, di chiara matrice mafiosa, nel quale lo stesso ha intrattenuto rapporti economico-imprenditoriali, idonei a qualificarlo imprenditore in contatto con le organizzazioni mafiose.



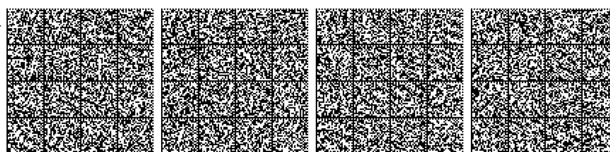
Nello stesso atto di appello promosso dalla Procura di Caltanissetta avverso la citata sentenza di assoluzione, sono stati posti in risalto i lunghi rapporti intercorsi tra "OMISSIS" e i noti mafiosi **Bernardo PROVENZANO** e **Giuseppe MADONIA**.

Tali pericolosi rapporti con soggetti di spicco della mafia sono stati posti in luce anche nella sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 438/15 del 26/05/2015 che, se per un verso, ha confermato l'assoluzione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, non giudicando "*robuste*" le prove della rilevanza causale del comportamento dell'imprenditore nel rafforzamento dell'organizzazione criminale, dall'altro ha descritto il comportamento di "Omissis" come connivente con *cosa nostra,* affermando che "… … *nel caso in esame l'ipotesi di accusa riceve tanti principi di conferma ma al di là di elementi di certezza in ordine ad una sostanziale connivenza dell'imputato con dinamiche e meccanismi mafiosi, rispetto ai quali egli si mostrava disponibile ad adattarsi…* ".

Inoltre, gli atti processuali hanno chiaramente indicato che diversi collaboratori di giustizia hanno segnalato "OMISSIS" quale imprenditore vicino ai mafiosi Bernardo PROVENZANO e Giuseppe MADONIA.

Gli elementi emersi nei procedimenti penali che hanno coinvolto "OMISSIS" per gravi reati di mafia, anche se sono stati conclusi da decisione assolutoria, a causa della mancata acquisizione di prove certe in grado di sostenere la tesi accusatoria, per i criteri e le finalità della prevenzione antimafia di natura amministrativa, alla luce delle linee direttive fornite sul piano nazionale dall'autorevole e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono stati ragione fondante del giudizio prognostico di pericolo di infiltrazione mafiosa espresso dal prefetto di Palermo nei provvedimenti interdittivi.

La ristrutturazione delle imprese facenti capo alla famiglia "Omissis", con la formale esclusione dagli organi sociali dei soggetti compromessi, e la loro sostituzione con appartenenti al gruppo familiare, di giovane età e non coinvolti in vicende giudiziarie, non può essere considerato un dato privo di valore, ma, in ragione della prossimità temporale degli avvicendamenti nelle cariche sociali all'intervento di provvedimenti antimafia interdittivi, ed alla instaurazione di procedimenti giudiziari di natura penale, sembra piuttosto il frutto di una strategia volta ad eludere i controlli antimafia.



Il sospetto che una strategia di simulazione sia alla base della nuova soggettività del gruppo imprenditoriale "Omissis" sembra trovare conforto, come si evidenzia nel testo dell'interdittiva nr. 169673 del 07.12.2018, nella circostanza che, in data 14/04/2014, la **"OMISSIS" che ha la sua sede secondaria a Mezzojuso allo stesso indirizzo della "OMISSIS"**, nella quale "Omissis" ricopre il ruolo di socio ed amministratore unico, ha acquistato un ramo d'azienda relativo ai lavori stradali ed autostradali dalla "OMISSIS", con sede a Catanzaro, che il 13/02/2013 lo aveva, a sua volta, acquistato dalla "OMISSIS", il cui amministratore era "OMISSIS".
In tal modo, "OMISSIS", nella sua veste di socio ed amministratore unico della "OMISSIS" è entrato in possesso del ramo d'azienda della impresa amministrata dal padre, destinataria di un provvedimento interdittivo divenuto definitivo.

A supporto della ragionevolezza della valutazione espressa nel provvedimento interdittivo, si evidenzia che la vicinanza e la contiguità di "Omissis" e "Omissis" con le famiglie mafiose del territorio di riferimento ha trovato ulteriore conferma nelle risultanze dell'attività di indagine confluita nel provvedimento di fermo n. 719/16 del 04/12/2018, adottato dalla Procura della Repubblica di Palermo – D.D.A. nei confronti di 49 persone (Operazione Cupola 2.0).

Dal citato provvedimento si è appreso che l'imprenditore "Omissis", titolare della impresa "Omissis", è stato costretto, dagli appartenenti alla famiglia mafiosa di Villabate e di Misilmeri, a ricevere le forniture di calcestruzzo dalla "OMISSIS", a discapito del concorrente "Omissis", socio della "Omissis".

Il fatto è stato qualificato dall'aggravante di essere stato commesso con le modalità e al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata cosa nostra.

Dallo stralcio del provvedimento, in particolare, emerge che l'estorsione a "Omissis" e "Omissis" è stata commessa da "Omissis" al fine di favorire la "OMISSIS", poiché in rapporti d'affari con "Omissis", che in tal modo riusciva a scalzare l'impresa "Omissis".

Nel provvedimento di fermo è dedicata particolare attenzione ad alcuni aspetti riguardanti la "OMISSIS": "*ha come amministratore unico "Omissis",*



nominato amministratore unico con atto del 22.01.2014 e socio unico con atto del 30.04.2015. L'analisi della visura della società "Omissis" estratta dall'applicativo Infocamere della Camera di Commercio ha fatto emergere che la società era inizialmente amministrata da "Omissis", padre di "Omissis", fino al 25.05.2011 mentre il 26.08.2011 subentrava "Omissis" nella qualità di amministratore unico. "Omissis" è stato destinatario di "interdittiva antimafia" del 16.11.2016, nella qualità di rappresentante legale della "Omissis"

"Omissis" è stato protagonista di numerose vicende giudiziarie ed è stato notato con diversi personaggi di interesse operativo, tra cui Giordano Antonino nato a Misilmeri il 25.05.1959, condannato per mafia e sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno.

Giordano Antonino, classe 1959, è "omissis" di "Omissis". "Omissis", è titolare della ditta omonima, con sede a Misilmeri, contrada "Omissis", avente ad oggetto il conferimento di calcestruzzo.

Peraltro il rapporto tra "Omissis" e "Omissis" veniva messo in evidenza anche da "Omissis", i quali, in relazione alla suddetta vicenda estorsiva, si rivolgevano indistintamente all'uno e all'altro.

Al fine di riscontrare il rapporto tra ""Omissis" e "Omissis", venivano acquisiti i dati del traffico telefonico dell'utenza [...] riconducibile a "Omissis" da cui emergeva che tale utenza aveva avuto in totale 322 contatti e tentativi di chiamata con le utenze di "Omissis" e suo padre "Omissis".

I fatti e le circostanze esposte sono convergenti nell'indicare, seppure in via indiziaria, una contiguità degli Omissis", padre e figlio, ad ambienti mafiosi, dai quali sembra abbiano tratto un ingiusto vantaggio proprio nell'attività di impresa, a discapito delle imprese concorrenti.

Il T.A.R. Sicilia, con ordinanza ha respinto l'istanza cautelare della società Sicilia conglomerati srl, accolta dal C.G.A. soltanto nei limiti della fissazione dell'udienza di merito, affermando che "*i motivi di censura dedotti non appaiono allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, considerato che l'ampia motivazione articolata dall'amministrazione – e nella quale sono riportati taluni elementi di novità rispetto alla precedente informativa annullata da questo T.A.R. – pone in evidenza la sussistenza di elementi sintomatici, concordanti ed univoci, adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio prognostico circa la possibile condizionabilità della*



società da parte dell'associazione mafiosa" le valutazioni espresse dall'autorità prefettizia non appaiono implausibili sulla sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa sulla gestione dell'attività condotta dal ricorrente".

Orbene, ai fini di un ulteriore inquadramento delle vicende legate all'origine dell'insediamento degli "OMISSIS" ai fini produttivi in quel territorio, la Commissione di accesso riporta la vicenda dell'estromissione dei vecchi proprietari dell'impianto dal "*tavolo SIINO*".

Nell'ambito della più volte citata misura cautelare denominata "*Grande Oriente*" del 1998, il noto collaboratore di Giustizia Angelo SIINO, conosciuto come il "ministro dei lavori pubblici di *cosa nostra*" o come il gestore del cosiddetto "tavolo SIINO", parlando del ruolo apicale di NAPOLI Giovani cl. 1955 nell'ambito della famiglia mafiosa di Mezzojuso e dei suoi saldissimi legami con Bernardo PROVENZANO, nell' interrogatorio, reso in data 10.6.1998 effettuava dei precisi riferimenti in ordine al fatto che i "OMISSIS" avevano denunciato dei soprusi subìti **all'inizio degli anni '90** (immediatamente prima, quindi, della vendita del loro impianto agli "OMISSIS"), erano stati estromessi dalle procedure per l'aggiudicazione dei lavori pubblici ed erano stati vittime di danneggiamenti sulle loro betoniere.

A proposito dei "OMISSIS" invisi ai corleonesi in quanto asseritamente in contatto con i carabinieri si richiamano le dichiarazioni di SIINO riportate nella prima parte dedicata al contesto criminale:

SIINO: Con cui io non ho avuto a che fare personalmente, ma per problemi inerenti, mi fu raccomandato certo "OMISSIS", "OMISSIS" ... mi ricordo un altro, si chiamava ... Giuseppe mi pare, non me lo ricordo. Comunque "OMISSIS" perché questi "OMISSIS" non si prendessero dei lavori, no perché se li prendessero ! Non dovevano prenderseli, in quanto avevano fatto una serie di denunce e gli avevano fatto una serie di danneggiamenti, per cui mi dissero: stai attento ci fai prendere lavori a questi ! Però poi ci fu un contrordine (incomprensibile) perché questi, raccomandati da MODESTO Giuseppe e poi, per l'intervento di ... raccomandati da questi NAPOLI, mi dissero che



effettivamente dovevano essere ... di lasciare correre, di farci prendere di nuovo i lavori. Ciò significa che avevano pagato.

....

e allora, NAPOLI Giovanni mi è stato presentato in occasione di una diatriba che era successa ...... diciamo intorno agli anni '89 - '90 per una questione inerente un imprenditore di Mezzojuso, tale "OMISSIS" Gino, che mi era stato, praticamente, io avevo cercato di fargli prendere un lavoro, invece, a un certo punto questo NAPOLI andò a Bagheria, mi ha voluto incontrare per dirmi che "OMISSIS" Gino era un pezzo di sbirro che parlava male di me, e lui

SIINO: No, io, il fatto siccome che era uno che camurriusu, cercavo io di darci un osso proprio per farlo stare tranquillo, e invece mi fu detto che era sbirro, che non dovevo cose così, e se dovevo dargli qualcosa dovevo dirgli di rivolgersi ai suoi paesani, questo fu la cosa, però debbo dire che ci fu un interessamento personale di Giuseppe MODESTO, a me non mi interessava più di tanto, che poi feci in effetti ottenere un lavoro, che mi pare che era stato un lavoro esattamente che andava da Misilmeri a Bolognetta, strada provinciale, mi pare che era intorno ai 3 miliardi, e che si aggiudicò il "OMISSIS" per espresso interessamento di Giuseppe MODESTO.

... (omissis) ...

Prescindendo dall'intrinseca attendibilità delle propalazioni del SIINO, quale riscontro alle sue affermazioni è stato accertato che in data 23 novembre 1978 "OMISSIS" Francesco, anche a nome dei fratelli Gino e Vincenzo, contitolari della ditta « "OMISSIS".» avente sede legale a Mezzojuso, ha denunciato alla Stazione Carabinieri di Vicari il danneggiamento di due autobetoniere custodite in quella contrada Pianotta, ove insisteva lo stabilimento della predetta impresa. In particolare, i mezzi in questione erano stati asportati dal suddetto stabilimento ed erano stati successivamente rinvenuti completamente danneggiati in una scarpata sita sulla ex strada statale



121 Palermo - Agrigento, nei pressi del centro abitato di Vicari (cfr. Nota Informativa del R.O.S. di Palermo nr. 77/114-1-1996 del 27.07.1998).

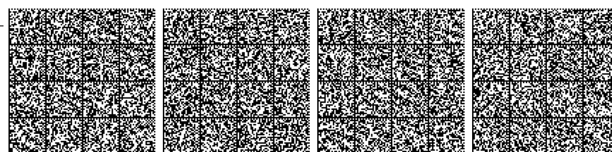
- **L'illegittima concessione edilizia in sanatoria a favore di "OMISSIS" ("omissis" di "OMISSIS").**

Si premette che la Sig.ra **"OMISSIS"** è la "omissis" di **"OMISSIS"**, titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE "OMISSIS". "OMISSIS" è coniugato con "OMISSIS".
"OMISSIS", condannato il 4.09.2015, con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Termini Imerese (irrevocabile il 24.11.2015), per la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato notato, in più occasioni, in compagnia di pregiudicati, tra cui LA BARBERA Simone e il mafioso RUSSOTTO Giuseppe di cui si è detto ampiamente sopra quale uomo di fiducia di Bernardo PROVENZANO e di don Cola LA BARBERA.
"OMISSIS" è:

- **membro delle associazioni "OMISSIS" e "OMISSIS" di Mezzojuso, le più favorite da parte del Comune di Mezzojuso come sarà più avanti descritto nell'apposito capitolo;**
- **ha svolto lavoro di somma urgenza per il Comune di Mezzojuso;**
- **ha effettuato lavori in occasione di manifestazioni pubbliche;**
- **ha ricevuto l'incarico di effettuare dei lavori di ristrutturazione nei locali di proprietà di "OMISSIS", adibiti ad esercizio commerciale intestato a "OMISSIS".**

"OMISSIS", inoltre è "omissis" di LA BARBERA Ignazio nato a Mazzojuso il 9/11/1935, "omissis" della moglie "OMISSIS", la sorella di "OMISSIS" detto *"omissis"*, impiegato regionale presso l'istituto zootecnico Giardinello, cognato del "OMISSIS" e cugino di Simone LA BARBERA di cui si è detto più volte, figlio di don Cola LA BARBERA, noto mafioso amico di Bernardo PROVENZANO.

In data 23 febbraio 1995 la "OMISSIS" ha presentato richiesta prot. 1399 per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 724/94 per le opere realizzate in difformità alla concessione edilizia n. 21 dell'11 luglio 1988, consistenti nella sopraelevazione di un terzo piano di un immobile sito in Via "Omissis" iscritto a Catasto al Foglio M. Urbano. – Particella 848 sub 2° variato



in 847 sub 3 che sorge all'interno dell'abitato di Mezzojuso in un'area con destinazione urbanistica A2.
A definizione della citata istanza è stato rilasciato il Permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 3 marzo 2017, a firma dell'Ing. **"OMISSIS"**, in ragione del parere favorevole rilasciato in data 4 novembre 2016 dall'Ing. "OMISSIS" del Comune di Mezzojuso.
La sanatoria era stata presentata per sanare abusi commessi nel corso della realizzazione di un intervento edilizio già autorizzato con Concessione edilizia n. 21 dell'11/07/1988, consistenti nella sopraelevazione di un terzo piano.
Dalla disamina della Concessione edilizia n. 21 dell'11/07/1988 si è rilevato che il Comune di Mezzojuso ha autorizzato lavori di ristrutturazione di un preesistente edificio, consistenti nel consolidamento della muratura portante e nel rifacimento dei solai con riposizionamento di quelli intermedi a quote diverse rispetto alla loro preesistenza. In particolare, secondo i grafici allegati alla Concessione edilizia 21/88, a lavori ultimati, il riposizionamento dei solai intermedi, avrebbe consentito di ottenere interpiani variabili da ml 2,60 a 3,00.
L'immobile in questione è costituito da un'unica unità immobiliare che si sviluppa, oggi, su quattro elevazioni fuori terra. Il dettaglio non è irrilevante perché l'abuso realizzato con la costruzione del terzo piano ha di fatto coinvolto l'intero edificio e pertanto l'Ufficio Tecnico Comunale avrebbe dovuto esaminare la fattibilità giuridica della richiesta sanatoria relativa al terzo piano alla stregua di una complessiva considerazione dei piani restanti.
Conseguentemente il rilascio del relativo permesso di costruire avrebbe richiesto la preventiva verifica di tutte le superfici con la conseguente rideterminazione del calcolo della oblazione e degli oneri di urbanizzazione da calcolare su tutto l'edificio realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata nel 1988.
Dalla disamina documentale, la Commissione di accesso ha potuto constatare la evidente differenza di sagoma dell'edificio riscontrabile dalla comparazione delle planimetrie allegate alla concessione edilizia n. 21/88 e quelle allegate al permesso di costruire 2/2017 che non potevano non essere immediatamente rilevabile dagli Uffici che hanno istruito la pratica.
Inoltre, dall'esame della planimetria catastale allegata alla documentazione che correda la pratica in sanatoria, emerge un'altezza degli interpiani assolutamente difforme da quelli autorizzati con la concessione edilizia 21/88. In particolare, dalla suddetta planimetria, si rileva che gli interpiani hanno oggi la seguente configurazione:



Piano seminterrato: altezza ml. 1,90; Piano terra: altezza ml. 2,50; Piano primo: altezza ml. 2,60; Piano secondo: altezza ml. 2,70 circostanza che, se fatta rilevare nel corso dell'esame istruttorio della pratica, **non avrebbe sicuramente consentito il rilascio del permesso di costruire n. 2/17 anche per mancanza dei requisiti di abitabilità.**

Infatti, le altezze minime ai fini della dichiarazione di abitabilità di un edificio per civile abitazione (oggi agibilità), stabilite dal D.M. 5/7/75 prevede che "*L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m* ***2,70****, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55*".

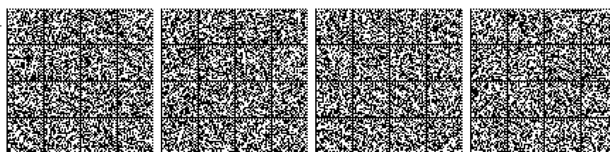
Altra situazione che avrebbe richiesto maggiore approfondimento in fase istruttoria e di rilascio del permesso in sanatoria, è quella rilevabile dalla lettura del Certificato di idoneità sismica rilasciato dal tecnico incaricato dalla "OMISSIS", "OMISSIS" che ha affermato "*che la muratura portante è stata realizzata in data successiva al 1969*".

Appare alquanto anomalo, per le evidenti ragioni correlate alla incompatibilità del professionista che, nella duplice veste di tecnico di parte incaricato della "Omissis" ed esperto istruttore dell'Amministrazione comunale, **avrebbe dovuto astenersi dal rilascio del parere favorevole e dall'istruttoria della pratica.**

Lo stesso "Omissis" ha rilasciato le seguenti certificazioni, quale ex tecnico incaricato dalla "Omissis":

1) in data 22 ottobre 2012, ha certificato il rispetto delle norme igienico sanitarie per l'attuale destinazione d'uso del 22 ottobre 2012;
2) Certificato di idoneità sismica del 29.11.1996, depositato al Genio Civile in quanto la cubatura è superiore ai 450,00 mc.

Quanto asserito dall'Ing. "OMISSIS", contrasta infatti con quanto emerge dalla lettura del titolo di proprietà dell'immobile risalente al 1974 presentato a corredo della documentazione, laddove i precedenti proprietari hanno dichiarato che parte dell'immobile era stato da loro detenuto da oltre venti anni (quindi prima del 1954) ed altra parte era stata loro donata nel 1964. Da ciò si desume che l'intero immobile, prima del rilascio della concessione edilizia 21/88, era composto da strutture realizzate in epoca antecedente al 1954/1964 e non come certificato dal professionista in data successiva al 1969.

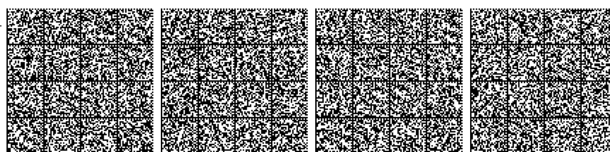


La Commissione Ispettiva ha rilevato diverse criticità correlate al rilascio del permesso in sanatoria, tra le quali la incongruenza delle date di costruzione dell'edificio riportate nell'atto di proprietà e nella certificazione resa dall'Ing. "OMISSIS" che fanno ritenere plausibile che l'immobile, a seguito della concessione edilizia n. 21/88, sia stato interamente demolito e, successivamente, ricostruito con l'alterazione della sagoma e degli interpiani, rispetto alla configurazione iniziale e a quella autorizzata con concessione n. 21/88.

Per le anzidette ragioni appare chiaro, pertanto, che la istanza di sanatoria edilizia protocollo n. 1399 del 23/02/1995 presentata dalla "Omissis" sia stato un ***excamotage per sanare le irregolarità commesse in fase di realizzazione***; infatti, come già detto, la sanatoria avrebbe dovuto interessare l'intero edificio e conseguentemente, non avrebbe potuto dare luogo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 2/17 per le evidenti difformità riscontrate dalla disamina della documentazione prodotta e, in particolare:

1) per la riscontrata difformità sull'anno di costruzione della muratura riportato nel Certificato di Idoneità Sismica;
2) in base alle risultanze catastali che denotano una distribuzione degli interpiani difforme rispetto a quella autorizzata con la concessione edilizia n. 21/88;
3) sulle rilevabili difformità di sagoma dell'edificio rispetto alla concessione n. 21/88 rilevate dalla comparazione tra il progetto allegato e le planimetrie catastali allegate alla pratica di condono.

Si conclude, infine, che similmente a quanto accaduto per la concessione in sanatoria "OMISSIS", il permesso di costruire in sanatoria del 3 marzo 2017 rilasciato in favore della "OMISSIS" è intervenuto in piena campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Mezzojuso, poi conclusasi con la riconferma del Sindaco GIARDINA.



LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI: OMESSA RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA PREFETTURA DA PARTE DEL S.U.A.P. - ATTIVITA' COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PREZIOSI GESTITA DA "OMISSIS" VIVANDIERE DA BERNARDO PROVENZANO.

a. **La gestione, in assenza di cautele antimafia, dello Sportello unico delle Attività Produttive.**

Lo ***Sportello Unico delle Attività Produttive*** è incardinato organicamente nel **Terzo Settore** Urbanistica, edilizia e patrimonio, il cui responsabile è **LASCARI Giovanni,** nato a Palermo il 16.11.1975, residente a Mezzojuso in via Cristoforo colombo nr. 13. Il Settore diretto dall'Ing. LASCARI si occupa anche dei seguenti servizi:

- Edilizia privata, cimiteriale, servizi cimiteriali;
- Urbanistica;
- pianificazione e programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione);
- abusivismo edilizio e sanatoria;
- espropriazioni, alloggi popolari;
- sicurezza luoghi di lavoro;
- PIP;
- Attività produttive;
- Catasto ed eventi sismici;
- Servizi anti incendio;
- Demanio comunale;
- Sdemanializzazione;
- Patrimonio immobiliare;
- Manutenzione patrimonio immobiliare;
- Fonti energetiche.

Il **Responsabile di Servizio SUAP** è **FARINI Piera Anna Maria,** nata ad Hagen (GER) il 29.06.1971, residente a Mezzojuso, Istruttore Amm.co Cat. C (personale con contratto di diritto privato L.R. 16/2006), mentre il **Responsabile di procedimento** è **DIVONO Francesco Giuseppe,** nato a Palermo il 23.07.1955, residente a Mezzojuso, celibe, Istruttore Amm.co Cat. C (tempo indeterminato).

L'organo che dovrebbe fornire l'indirizzo politico allo *Sportello* è l'Assessore **DI GRIGOLI Nicola,** nato a Palermo il 27.10.1986, residente a Mezzojuso



(PA), il quale, giusta determinazione sindacale nr. 18 del 28.06.2017 è stato delegato dal Sindaco Salvatore GIARDINA allo Sviluppo economico, **attività produttive**, turistiche, culturali e sportive.

Al fine di effettuare una compita verifica sulla gestione dello ***Sportello Unico delle Attività Produttive*** e, più in generale, per verificare la penetrazione mafiosa nelle attività commerciali del territorio, la Commissione di accesso ha richiesto al responsabile del settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio, Ing. Giovanni LASCARI, di fornire l'elenco delle attività commerciali presenti nel territorio di Mezzojuso, le cui pratiche sono state trattate negli anni che vanno dal 2012 al 2019.
L'Ing. LASCARI ha riferito, nella circostanza, che dall'anno 2017 le comunicazioni dei cittadini pervengono al S.U.A.P. del comune di Mezzojuso attraverso il portale "*impresainungiorno*", venendo conseguentemente trattate in forma digitale; viceversa, negli anni precedenti, le comunicazioni (in forma di D.I.A. e di S.C.I.A.) venivano protocollate in forma cartacea al protocollo generale del comune e, quindi, assegnate al Settore commercio.
L'ing. LASCARI, ha consegnato:

- i tabulati delle comunicazioni pervenute al SUAP tramite il sopra indicato portale che sono state archiviate con "*chiusura positiva*";
- i tabulati delle comunicazioni pervenute al SUAP tramite il portale, in fase di trattazione;
- l'elenco, a firma del responsabile del settore commercio e SUAP del Comune di Mezzojuso, delle attività commerciali presenti nel territorio comunale relative agli anni 2012 - 2019.

Sono stati richiesti, e conseguentemente esaminati, quindi, i fascicoli relativi alle richieste di autorizzazioni al SUAP istruite e definite tra gli anni 2012-2019.

Per tutte le pratiche, dal secondo semestre circa del 2012, non risulta più alcuna richiesta di certificazione antimafia per verificare, anche a campione, la veridicità dei dati contenuti nell'autodichiarazione rilasciata dagli interessati. Al riguardo, come si riferirà in seguito più approfonditamente, particolare attenzione è stata dedicata alla pratica concernente l'istanza per esercizio dell'attività commerciale presentata da **"OMISSIS"**, cugina del condannato per mafia **"OMISSIS"**.



Dall'esame di detto fascicolo è emerso il fatto che, sebbene il Comune avesse acquisito, già nel 2005, la **certificazione antimafia atipica resa ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. n. 629 del 1982**, nel **2014**, in occasione di richiesta di autorizzazione per ampliamento dell'attività commerciale, di cui si parlerà diffusamente, **il Comune di Mezzojuso non ha provveduto a richiedere il dovuto aggiornamento della certificazione antimafia.**

Nel corso dell'accesso la Commissione ha rilevato, negli atti esaminati, come il Comune di Mezzojuso **non ha mai avanzato alcuna richiesta di documentazione antimafia nell'arco temporale compreso tra il secondo semestre dell'anno 2012 ed il mese di maggio 2019**, sebbene fosse noto al predetto Ente che dal 2015 era operativa la banca dati Si.ce.ant. per l'acquisizione delle comunicazioni antimafia mentre dal 7 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio sia delle comunicazioni che delle informazioni antimafia e che, pertanto, così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011.
Soltanto da giugno 2019, pochi giorni dopo l'insediamento di questa Commissione, il Comune di Mezzojuso prende consapevolezza della reiterata omissione e provvede all'inserimento in BDNA delle richieste di certificazione antimafia, avanzando richiesta a cominciare dalle pratiche SUAP del 2014, (Cfr. nota n.9657 del 1 agosto 2019 a firma dell'Ing.LASCARI).

b. **L'esercizio commerciale formalmente intestato a "OMISSIS", cugina del mafioso "OMISSIS" che appare esserne di fatto il vero *dominus*.**

- **I rapporti di parentela e di stretta fiducia tra la famiglia di "OMISSIS" e quella di "OMISSIS"**.

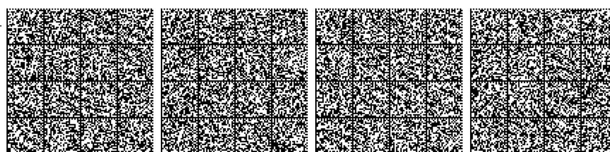
"OMISSIS", è coniugata con **"OMISSIS"** ed è residente a Mezzojuso. La donna è titolare di impresa individuale per la vendita di prodotti non alimentari e oggetti preziosi con sede in Mezzojuso nella "Omissis".



La "OMISSIS" era socio accomandante nella società "**OMISSIS**", titolare di licenza per la vendita di oggetti preziosi rilasciata dal Commissariato della P.S. di Corleone in data 15.04.1997, per l'esercizio ubicato in Mezzojuso nella Via "Omissis". Di tale società erano, infatti, soci il mafioso "**OMISSIS**" (tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., successivamente condannato e di cui si dirà), e la citata "**OMISSIS**", **cugina** del "OMISSIS", i quali erano rispettivamente socio accomandatario e socia accomandante.
La società ""OMISSIS"." era anche titolare di autorizzazione comunale per la vendita di prodotti non alimentari.
Dagli accertamenti al sistema infocamere la società ""OMISSIS"." con sede a Mezzojuso risulta cancellata dal registro delle imprese in data 26.02.2008, con cessata attività del 14.02.2008.

Come anticipato, il mafioso **"OMISSIS"** è stato tratto in arresto in data 04.05.2004 da personale della Squadra Mobile di Palermo in esecuzione di O.C.C.C. [136] per il reato di associazione mafiosa. Condannato in data 15.12.2006 dalla Corte di Appello di Palermo alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, veniva scarcerato in data 09.11.2007 e contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione[137] della Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre. Altresì, annovera un precedente di polizia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (23/3/2009) e, in data 17/6/2005, è stato destinatario di decreto di sequestro beni connesso a misura di prevenzione, beni dissequestrati in data 21/2/2007, fatta eccezione per una polizza vita, di cui in pari data è stata disposta la confisca. Infine, risulta un decreto di archiviazione[138] in ordine al reato di favoreggiamento personale, aggravato dall'art. 7 della Legge n. 203/91 (4/3/2003).
Nello specifico, le risultanze processuali sul citato "OMISSIS" hanno fatto emergere la sua estrema vicinanza con l'allora *capo di cosa nostra* latitante **Bernardo PROVENZANO;** al "OMISSIS", infatti, era stato affidato il compito di fare pervenire al capo mafia gli alimenti e la corrispondenza fra lo stesso e gli altri associati.
Dopo la scarcerazione per fine pena dalla casa circondariale di Melfi (PZ), il "OMISSIS" è stato sottoposto – il 9.11.2007 – alla misura di prevenzione della

[136] N. 7918/02 RGNR DDA e n. 11221/02 RG GIP, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
[137] Decreto n. 116/05 R.M.P. emesso in data 21.02.2007 dal Tribunale di Palermo.
[138] In data 15/4/2003, vi è riapertura indagini;



sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Mezzojuso per la durata di anni tre, in esecuzione al decreto n. 116/05 R.M.P. emesso in data 21.02.2007 dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione.

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno ha cessato la sua efficacia il giorno 08.11.2010.

Il successivo giorno 09.11.2010, "OMISSIS" è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, in esecuzione al provvedimento emesso in data 18.12.2008 dall'Ufficio di Sorveglianza di Potenza. Detta misura è stata prorogata per un ulteriore anno dall'Ufficio di Sorveglianza di Palermo con provvedimento del 13.02.2012 ed è stata definitivamente revocata in esecuzione al provvedimento n.679/11-10830 emesso in data 10.12.2012 dall'Ufficio di Sorveglianza di Palermo.

A completare il quadro del già critico contesto famigliare della "OMISSIS" e di "OMISSIS", vi sono anche le parentele dirette di "OMISSIS" con la più volte citata famiglia LA BARBERA "*truppicuna*".

Il padre del mafioso "OMISSIS", "OMISSIS", e la madre di **"OMISSIS", "OMISSIS",** sono fratello e sorella.

La madre di "OMISSIS", "OMISSIS", è cugina dei mafiosi:

- **LA BARBERA Nicolò,** detto *don Cola,* nato a Mezzojuso il 15.11.1933 (condannato per favoreggiamento e associazione mafiosa e deceduto nel 2004 [139]);
- **LA BARBERA Antonino Ignazio,** nato a Mezzojuso il 13.06.1942 (condannato per 416 bis C.P. in data 15.11.2006 e deceduto nel 2008 [140]).

---

[139] Arrestato in flagranza il 30.01.2001, per favoreggiamento e per associazione mafiosa, poiché aveva dato ospitalità in un casolare di sua proprietà ubicato in agro di Mezzojuso al capo mafia di Belmonte Mezzagno SPERA Benedetto. LA BARBERA Nicolò è stato successivamente condannato a quattro anni di reclusione; in data 05.05.2004 è stato scarcerato e contestualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. LA BARBERA Nicolò decedeva a Mezzojuso il 28.10.2004 per cause naturali;

[140] nato a Mezzojuso il 13 giugno 1942, **ivi deceduto l'11.09.2008**, il quale in vita è stato arrestato in data 25.01.2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "Grande Mandamento" per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI C.P., più in particolare: **1)** per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso; **2)** per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunioni di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo svolgimento di tali incontri. Per i citati delitti, il 15.11.2006, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione". Altresì, è stato destinatario di decreti di sequestro beni connesso a misure di prevenzione, successivamente revocati per morte del proposto (non luogo a procedere per quanto concerne la misura di prevenzione)



In ordine, poi, ai rapporti fra i due nuclei familiari della "OMISSIS" e di "OMISSIS", già il 15.12.2005 ed in data 17.03.2008, il Comando Provinciale di Palermo – Reparto Operativo, in corrispondenza indirizzata al Commissariato di p.s. di Corleone evidenziava che:

- il marito della "OMISSIS", **"OMISSIS"** in data 15.10.2004 ha albergato in Melfi (PZ) con "OMISSIS", "OMISSIS" e "Omissis" rispettivamente zio, fratello e padre del mafioso detenuto "OMISSIS",, recluso nel carcere di Melfi;
- il cognato della "OMISSIS", "OMISSIS",, ha alloggiato a Melfi (PZ) in data 17.02.2005 insieme a "OMISSIS", fratello del recluso "OMISSIS";
- la madre della "OMISSIS", "OMISSIS", ha alloggiato a Melfi (PZ) in data 11.11.2004 con "OMISSIS" e "OMISSIS", fratello e zia di mafioso recluso "OMISSIS";
- in data 15.05.2007 il mafioso "OMISSIS", ristretto presso la casa circondariale di Melfi, richiedeva un colloquio con "OMISSIS", **fratello** di "OMISSIS".

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, sempre nella citata corrispondenza, confermava i rapporti di frequentazione fra i familiari di "OMISSIS" ed i familiari di "OMISSIS", riferendo inoltre che:

- all'interno dell'esercizio commerciale in parola, in diverse circostanze, erano stati notati "OMISSIS" ed il figlio "Omissis", padre di "OMISSIS", parte locatrice nel contratto per l'ampliamento dell'attività nei locali di Via "Omissis", di cui si dirà successivamente;
- i locali commerciali (precedente ed attuale sede in Via "Omissis") sono di proprietà di "OMISSIS", come si evinceva dal contratto di locazione;
- il giorno 11.03.08 i militari della Stazione di Mezzojuso si recavano presso l'abitazione di "OMISSIS", (padre del mafioso "Omissis") e, dopo aver bussato, questi usciva dal negozio di "OMISSIS".

- **La revoca della precedente intestazione alla società "OMISSIS" per la presenza nella compagine societaria del mafioso "OMISSIS", arrestato perché sodale di Bernardo PROVENZANO.**

La Commissione, ha riscontrato la presenza di una pratica concernente il rilascio di autorizzazione alla ditta individuale **"OMISSIS"** la cui attività **non risulta** indicata **nell'elenco delle attività commerciali,** presenti in Mezzojuso ed istruite negli anni 2012-2019, predisposto dal responsabile di procedimento



del "OMISSIS", e consegnato a questa Commissione dal citato Ing. "OMISSIS".
Detto procedimento amministrativo **non risulta** neanche inserito **nei tabulati delle comunicazioni pervenute al SUAP**, consegnati a questa Commissione.

Pertanto la Commissione opportunamente di procedere indietro nel tempo.

Infatti, in origine la licenza di P.S. per la vendita di preziosi era intestata alla società ""OMISSIS", che veniva revocata con provvedimento del Commissariato di P.S. di Corleone Cat.14/E -2005 emesso il 03.02.2005, a seguito dell'arresto del "OMISSIS" quale sodale di Bernardo PROVENZANO.

Nella corrispondenza tra il Commissariato di P.S. di Corleone ed il comune di Mezzojuso (nota prot.7926 del 27.06.2005) l'Ente comunale rendeva noto di aver provveduto a revocare l'autorizzazione commerciale intestata alla società "OMISSIS", a seguito della custodia in carcere del mafioso "OMISSIS".

- **Istanza di "OMISSIS" per rilascio ad autorizzazione alla vendita di oggetti prezioso – Rigetto - Ricorsi – Rilascio della licenza concessa ex art.127 T.U.L.P.S. per vendita oggetti preziosi da parte del Commissariato di Corleone, in esecuzione di sentenza del T.A.R. Sicilia - Palermo**

Successivamente alle revoche delle autorizzazioni, da parte del Comune e del Commissariato di P.S. di Corleone, alla società "OMISSIS", la "OMISSIS" presentava, nel 2005, al comune di Mezzojuso istanza per ottenere, come ditta individuale, l'autorizzazione per il commercio di prodotti non alimentari e al Commissariato di P.S. di Corleone quella finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.
Dell'iter di concessione delle autorizzazioni commerciali e di p.s. alla **ditta individuale "OMISSIS"** e del relativo contenzioso si dirà successivamente.
In data 18.10.2005, "OMISSIS" ha presentato al Commissariato di P.S. di Corleone, quale ditta individuale, l'istanza finalizzata ad ottenere licenza per la vendita di oggetti preziosi.
In data 11.01.2006 il Commissariato di P.S. Corleone ha comunicato alla richiedente l'avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rigetto dell'istanza. In data 17.01.2006, "Omissis" ha presentato le proprie *osservazioni, rappresentando "di non avere più rapporti di natura societaria*



con "OMISSIS" e che i rapporti di natura familiare sono dovuti al fatto che la madre "OMISSIS" è sorella di "OMISSIS",, padre di "Omissis",, che accudiscono la madre "OMISSIS" e la sorella "OMISSIS".

Il Commissariato di P.S. di Corleone, all'esito dell'istruttoria, ha emesso in data 8.02.2006 il decreto di rigetto dell'istanza avanzata da "OMISSIS" avverso il quale è stato proposto, in data 24.03.2006, ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo. Successivamente, in data 03.11.2006, la "Omissis" ha presentato ricorso al TAR Sicilia per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal Prefetto di Palermo in data 28.08.2006 nonché per l'annullamento, previa sospensione, del decreto datato 08.02.2006 Cat.14/E del Commissariato di P.S. di Corleone.

Il TAR Sicilia ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con ordinanza in data 15.12.2006.

"OMISSIS" ha riproposto, in data 12.07.2007, istanza cautelare al TAR Sicilia.

Il TAR Sicilia, con ordinanza del 31.07.2007, ha nuovamente respinto la domanda di misura cautelare, facendo riferimento alla possibilità della ricorrente di presentare comunque nuova istanza di autorizzazione al Commissariato di P.S..

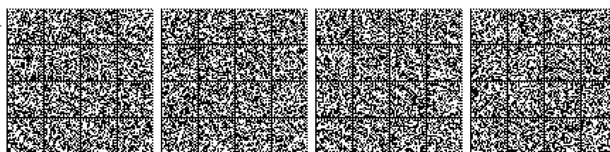
La "OMISSIS" ha, pertanto, presentato in data 28.12.2007 al Commissariato di P.S. istanza di riesame per il rilascio della licenza per il commercio di oggetti preziosi, riscontrata in data 02.04.2008 dall'Ufficio di P.S. con una rinnovata lettera di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rigetto della richiesta.

La "Omissis" ha quindi presentato memorie, datate 16.04.2008, nelle quali oltre a richiamare gli orientamenti degli organi giudiziari amministrativi in ordine ai rapporti parentali con soggetti pregiudicati per mafia, ha confermato che il perdurare dei rapporti con i familiari di "OMISSIS" erano dovuti alla necessità di dover prestare assistenza alle loro parenti "OMISSIS" e "OMISSIS".

Con provvedimento Cat.14/E del 21.04.2008 l'istanza presentata da "OMISSIS" è stata nuovamente rigettata dal Commissariato di P.S. di Corleone.

In data 24.06.2008 "OMISSIS" ha presentato al T.A.R.-Sicilia il ricorso per motivi aggiunti finalizzato all'annullamento del decreto Cat. 14/E datato 21.04.2008 emesso dal Commissariato di P.S. Corleone. Nell'atto introduttivo del ricorso viene specificato che si tratta di un ricorso per motivi aggiunti avverso un diverso provvedimento connesso a quelli già impugnati, che si inserisce nel già incardinato ricorso n. 2304/2006.

Il T.A.R. Sicilia, in data 10.02.2010, ha respinto il ricorso principale ed ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento impugnato e



ordinando che la sentenza venisse eseguita dall'autorità amministrativa. L'Avvocatura dello Stato, nel trasmettere la sentenza, ha comunicato di valutare "negativamente l'opportunità di impugnare la suddetta decisione perché correttamente motivata e conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Nella sentenza T.A.R.-Sicilia è stato messo in evidenza come il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione avesse inizialmente disposto il sequestro delle quote sociali della società, compresa la quota di "OMISSIS", nell'ambito delle indagini riguardanti "OMISSIS", sul presupposto di un possibile inquinamento dell'attività sociale in cui la ricorrente, "OMISSIS", era socia. Infatti, il rappresentante legale e socio accomandatario della società "OMISSIS", esercente il commercio di preziosi, era, all'epoca dell'impugnato diniego, il cugino della ricorrente, "OMISSIS" tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Tuttavia, il TAR Sicilia motivava l'accoglimento del ricorso evidenziando *"che nel primo diniego era insussistente il requisito della buona condotta in capo alla ricorrente direttamente coinvolta nel procedimento di prevenzione. La "OMISSIS", a seguito del dissequestro delle quote disposto dal medesimo Tribunale in data 07.02.2007 in forza di accertamenti di polizia da cui sono emersi la non riconducibilità dell'attività di commercio di preziosi a gestioni malavitose e la non immissione nella predetta società di capitali di provenienza illecita, ha presentato istanza di riesame all'amministrazione. Quest'ultima nel denegare nuovamente l'autorizzazione in questione non ha tenuto in nessun conto tali rilevanti fatti sopravvenuti ed in ciò si appalesa l'assorbente difetto di motivazione del provvedimento impugnato che pertanto deve essere annullato*".

Il Commissariato di P.S. di Corleone in data 17.06.2010 in ottemperanza alla sentenza T.A.R.-Sicilia n. 3465/10 e in assenza di nuovi elementi di criticità ha, pertanto, dovuto rilasciare a "OMISSIS" la licenza per esercitare la vendita di oggetti preziosi nell'esercizio di via "OMISSIS".

- **Iter della licenza comunale per la vendita di prodotti non alimentari intestata a "OMISSIS" - Acquisizione agli atti del contratto di comodato gratuito dell'immobile ove è ubicata l'attività da parte del mafioso "OMISSIS" in favore della cugina titolare di licenza – Acquisizione agli atti di certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Palermo ai sensi dell'art. *1 septies* della legge 726/82.**

Dal carteggio presente all'interno del fascicolo dell'ufficio SUAP, esaminato dalla Commissione è risultato che "OMISSIS" in data 12.07.2005, ha presentato



al comune di Mezzojuso (protocollo in entrata n.8651 del 12.07.2005), nella qualità di titolare della ditta omonima con sede in Mezzojuso nella via "Omissis" la richiesta di autorizzazione unica per esercitare l'attività prevalente di commercio al dettaglio di articoli da regalo e casalinghi, nel locale avente superficie per complessivi mq 72.

Il comune di Mezzojuso, Area affari generali e servizi al cittadino, con nota n.8992 del 20.07.2005 a firma del "OMISSIS", ha richiesto alla Procura della Repubblica di Termini Imerese il casellario giudiziale " per rilascio licenza commerciale" a nome di "OMISSIS". Il casellario giudiziale è stato rilasciato il 27.07.2005 con indicazione "nulla".

In data 18.07.2005 l'Area affari generali e servizi al cittadino del comune di Mezzojuso, con nota prot. 8843, ha richiesto a "OMISSIS" il titolo di possesso dei locali e la planimetria a firma di un professionista.

La "OMISSIS", in data 11.08.2005 (protocollo in entrata n.10099) ha trasmesso al comune di Mezzojuso la relazione tecnica, a firma del geometra "OMISSIS" e le planimetrie.

In data 16.08.2005, l'Area affari generali e servizi al cittadino del comune di Mezzojuso, con nota prot. 10237 a firma del "OMISSIS" ha richiesto all'USL n.6 di Misilmeri il nulla osta per il parere igienico-sanitario necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione, allegando la copia della richiesta di "OMISSIS" la perizia giurata, gli elaborati grafici e la relazione tecnica.

L'Usl di Misilmeri ha espresso il parere favorevole con nota n.1982 in data 7.10.2005.

All'interno del fascicolo è presente la perizia giurata a firma del geometra "OMISSIS". Nel documento è indicato che il fabbricato ove deve essere aperta l'attività è iscritto al catasto fabbricati del comune di Mezzojuso al foglio MU, particella 1002/8, cat. C 1 classe 3^ piano primo ed è di proprietà di "OMISSIS".

Fra gli atti presenti all'interno del fascicolo è presente il provvedimento datato 26.05.1993 avente protocollo n. 3245 /UTC e n. di pratica 194, che ha autorizzato il cambio di destinazione dell'immobile sito nella Via "Omissis" MU particella 1102/ subalterno 3 da abitazione Cat.A.4 a C.1 da adibire a negozio. Tale autorizzazione è stata rilasciata a seguito di richiesta avanzata da "OMISSIS" ed ivi residente nella Via "Omissis".

Con lettera del 02.08.2005, indirizzata al comune di Mezzojuso – Ufficio Commercio (in entrata al protocollo 9611 del 02.08.2005, viene trasmesso il contratto di locazione (per scrittura privata) ad uso commerciale stipulato



il 20.07.2005 (registrato il 21.07.2005) tra "OMISSIS" (locatore) e "OMISSIS" **(conduttore).**

Con tale contratto viene stabilito che "OMISSIS" concede in locazione a "OMISSIS" l'immobile sito in Mezzojuso nella Via "Omissis" piano terra, per l'importo di euro 1.200,00 annui. Il contratto è stipulato per la durata di anni sei dal 20.07.2005 al 20.07.2011 e s'intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga data disdetta a mezzo lettera raccomandata da una delle parti, almeno un mese prima della scadenza.

Il Comune di Mezzojuso, in data 11.10.2005, ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa n. 12909 (a firma del "Omissis") alla ditta "OMISSIS" per l'apertura di un esercizio commerciale di vendita al minuto di prodotti non alimentari, sito a Mezzojuso nella Via "Omissis", avente una superficie complessiva di mq 72.

In pari data, ovvero l'11.10.2005 con nota n. 12940, il Comune di Mezzojuso ha chiesto al Tribunale Sezione Fallimentare di Palermo, il certificato fallimentare per la verifica delle autodichiarazioni prodotte. La certificazione emessa in data 24.10.2005, pervenuta al comune in data 17.11.2005, attesta "OMISSIS" non risulta dichiarata fallita.

Al fascicolo è presente la visura camerale della CCIAA di Palermo del 06.12.2005.

Sempre al fine della verifica delle autodichiarazioni rese ai fini antimafia, il comune di Mezzojuso, con lettera protocollo n. 12939 datata 11.10.2005, ha richiesto alla Prefettura di Palermo la comunicazione antimafia per la ditta "OMISSIS".

L'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo emette quindi una certificazione antimafia ai sensi dell'art. 1 septies della legge 726/82 - prot.6923/2005 Gab.Cert.Ant. del 28.03.2006- indirizzata al comune di Mezzojuso nella quale viene comunicato che "*nei confronti di "OMISSIS" non sussiste alcuna delle cause di decadenza, divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni. Si segnala, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 septies della legge 726/82 che il Tribunale di Palermo, con decreto del luglio 2005- nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di "OMISSIS" (cugino della predetta) – ha disposto, ai sensi della legge antimafia, il sequestro dell'intero complesso aziendale della società ""OMISSIS" e delle quote sociali facenti capo al prevenuto e alla predetta "OMISSIS". Le sopraindicate notizie, conformemente a quanto previsto dal citato articolo della legge 726/82 vanno considerate come*



elementi o indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni.".

A fronte della certificazione antimafia atipica rilasciata dalla Prefettura di Palermo, non risulta che il comune abbia esercitato attività valutativa in ordine al rilascio della licenza né ha mai richiesto un'aggiornata certificazione antimafia in relazione al rilascio della nuova licenza, alla luce delle aggiornate disposizioni antimafia di cui al D.Lvo. n. 159/2011.

Una volta ottenuta, in data 17.06.2010, a seguito dell'illustrato contenzioso presso il T.A.R. Sicilia, la licenza di p.s. per esercitare la vendita di oggetti preziosi nell'esercizio di via "Omissis", la "OMISSIS", con lettera del 12.07.2010, ha comunicato al sindaco del comune di Mezzojuso (protocollo n.7757 del 13.07.2010) l'inizio dell'attività di vendita preziosi nell'esercizio di Mezzojuso ubicato nella Via "Omissis"

- **Ampliamento dell'attività commerciale di "OMISSIS" e omessa richiesta documentazione antimafia ai sensi del D.Lvo. n. 159/2011**

Nell'anno 2014, "OMISSIS", previa istanza all'ufficio SUAP del Comune di Mezzojuso, ampliava la vendita di oggetti preziosi anche nei locali di Via "Omissis"
All'interno del fascicolo del SUAP, è stata rinvenuta anche documentazione istruttoria relativa all'ampliamento dell'attività commerciale. Risulta, in particolare, che in data 22.10.2014 "OMISSIS" ha presentato al comune di Mezzojuso – settore Attività Produttive – Sportello Unico la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) (protocollo in entrata n. 11535 del 22.10.2014), con la quale ha segnalato la variazione dell'esercizio per ampliamento fino a 200 mq. Alla SCIA è stata allegata la richiesta di iscrizione nel ruolo della tassa rifiuti solidi urbani per la superficie complessiva di mq 153,50, con attività prevalente "emporio e negozi non specializzati di prodotti non alimentari" ed attività secondaria "commercio al dettaglio di orologi e gioielleria".
Alla data del 6.6.2019 la Commissione ha accertato che la "OMISSIS", in relazione all'attività economica, non aveva ancora provveduto al pagamento della tari/tares degli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018. Orbene, l'accertamento effettuato in sede ispettiva in data **29.8.2019** presso l'ufficio tributi ha



evidenziato una rapida regolarizzazione tributaria, effettuata nel brevissimo lasso temporale a cavallo fra giugno e luglio 2019, che ha sanato, in parte, le irregolarità inizialmente cristallizzate. Infatti, poco dopo la richiesta dei fascicoli cartacei della ditta "OMISSIS", effettuata dalla Commissione all'Ufficio Tributi per la TOSAP, la "OMISSIS" ha effettuato una serie di pagamenti per sanare la sua posizione tributaria dal 2015 al 2018.

Con lettera n.11812 datata 30.10.2014, il comune di Mezzojuso – "OMISSIS", ha chiesto alla ditta "OMISSIS" di produrre la planimetria dell'ampliamento dei locali adibiti ad attività commerciali e l'allegato C nella parte che riguarda il ruolo tassa rifiuti solidi urbani.
La ditta "OMISSIS", con lettera protocollata al comune di Mezzojuso al n.12015 del 4.11.2014, ha trasmesso la documentazione richiesta con la sopra indicata nota del 30.10.2014.
In data 19.01.2015, con nota n. 544, il comune di Mezzojuso ha trasmesso la SCIA all'ASP n.6 Unità Operativa di Misilmeri per il rilascio del parere igienico sanitario.
Il citato parere igienico sanitario è stato rilasciato dall'ASP di Misilmeri con nota n.024/AC-15 datata 19.03.2015 per il locale sito in Mezzojuso nella Via "Omissis" foglio MU particella 1102 sub.10, piano terra.
Al fascicolo non è presente né autodichiarazione ai fini antimafia né richiesta di comunicazione antimafia indirizzata alla Prefettura di Palermo, sebbene acquisita nell'anno 2005 la certificazione antimafia atipica resa ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. n. 629 del 1982.

In occasione della nuova richiesta di autorizzazione per l'ampliamento dell'attività commerciale, **era infatti necessario l'aggiornamento della certificazione antimafia già rilasciata nell'anno 2005 mediante richiesta, peraltro obbligatoria, di nuova comunicazione antimafia**.

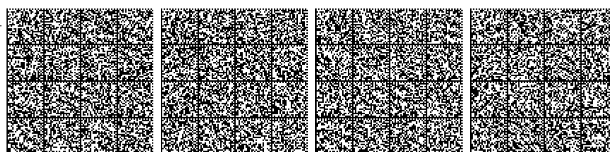
Come noto, la comunicazione antimafia può essere sostituita, salvo successive verifiche, da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., solo in alcuni casi esplicitamente indicati e tra gli altri, per quanto rileva in questa sede, nel caso di provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti e di attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente.



In ogni caso la comunicazione antimafia di cui all'art.67 del D.Lgs.159/2011 va richiesta in caso di richiesta di licenze commerciali o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate.

I locali ubicati a Mezzojuso nella Via "Omissis", ove "OMISSIS" esercita la vendita di oggetti preziosi e di prodotti non alimentari, come meglio si specificherà nel prosieguo della trattazione, **sono di proprietà dei familiari "OMISSIS" e "OMISSIS",** rispettivamente padre e nipote del mafioso "OMISSIS".
In particolare, si rammenta che l'immobile MU particella 1102/8, piano terra, di Via "Omissis" intestato a "OMISSIS", viene concesso in locazione con un contratto fra il citato "OMISSIS" e "OMISSIS" a fronte di un canone di 1.200,00 euro annui. Il contratto è registrato all'ufficio delle entrate di Misilmeri.
Per l'ampliamento dell'attività al civico n. 11 di Via "Omissis" viene stipulato, in data 10.07.2014, il contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso di abitazione fra "OMISSIS", parte locatrice, e la sopra indicata "OMISSIS" (parte conduttrice).
Sulla base del predetto atto, la parte locatrice concede in locazione l'immobile di sua proprietà sito in Mezzojuso nella Via "Omissis" p.t. e l'accessorio pertinenziale sito nella Via "Omissis" p.t.. Il contratto avrà durata dal 10.07.2014 al 10.07.2020 ed il canone di locazione pattuito nella misura di euro 200,00 mensili. Il contratto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Corleone il giorno 11.07.2014.
A differenza di quanto si evince dai citati contratti di locazione, nella relazione tecnica presentata al Commissariato di P.S. di Corleone redatta in data 12.08.2014 dal geom. **"OMISSIS"** tecnico di parte, viene dichiarato "*che la proprietà dei locali è dei signori "OMISSIS" per l'immobile catastato al foglio MU particella 1002 sub 8 e di "OMISSIS" per l'immobile censito al foglio MU particella 1002 sub 10. "OMISSIS" è titolare di **contratto di comodato d'uso gratuito** per l'immobile di cui al foglio MU particella 1002 sub 8 e **contratto di affitto** per quanto riguarda l'immobile di cui al foglio MU particella 1002 sub 10*[141]".

[141] Nelle visure catastali gli immobili vengono indicati al foglio MU particelle 1102 (e non 1002) sub 8 e sub 10.



Il tecnico di parte attesta, quindi, sotto la sua responsabilità che il contratto stipulato dalla "OMISSIS" con "OMISSIS" (padre del mafioso "OMISSIS" e cugino acquisito dei mafiosi La Barbera Nicolò cl.33[142] e LA BARBERA Antonino Ignazio cl. '42[143]) **non è un contratto di locazione bensì un *comodato gratuito*.**

Nell'istanza datata 13.08.2014 presentata al commissariato di p.s. da "OMISSIS" per ottenere l'ampliamento dell'attività, è allegata l'autorizzazione edilizia n. 10 del 20.05.2014 rilasciata dal comune di Mezzojuso 2^ Ufficio Edilizia Privata – urbanistica a favore di "OMISSIS" per cambio destinazione d'uso, frazionamento ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nell'immobile sito in Mezzojuso nella Via "Omissis".

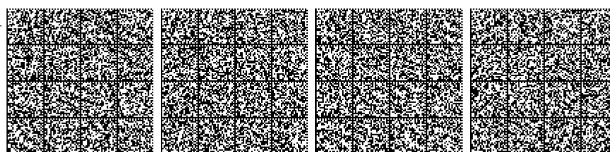
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta individuale con sede a Mezzojuso nella via "Omissis" attiva dal 01.02.2006, appartenente a **"OMISSIS"**, di cui si è detto.

- **L'area di sosta dinanzi l'attività commerciale. L'indebita occupazione del suolo pubblico – Omessa contestazione da parte degli organi accertatori e avviso accertamento solo per il pagamento della TOSAP riferita al passo carrabile che consente l'accesso al posteggio utilizzato dai componenti della famiglia "OMISSIS" e dai clienti dell'attività commerciale di "OMISSIS".**

---

[142] Arrestato in flagranza il 30.01.2001, per favoreggiamento e per associazione mafiosa, poiché aveva dato ospitalità in un casolare di sua proprietà ubicato in agro di Mezzojuso al capo mafia di Belmonte Mezzagno SPERA Benedetto. LA BARBERA Nicolò è stato successivamente condannato a quattro anni di reclusione; in data 05.05.2004 è stato scarcerato e contestualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. LA BARBERA Nicolò decedeva a Mezzojuso il 28.10.2004 per cause naturali;

[143] Nato a Mezzojuso il 13 giugno 1942, <u>ivi **deceduto** l'11.09.2008</u>, il quale in vita è stato arrestato in data 25.01.2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "Grande Mandamento" per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI C.P., più in particolare: **1)** per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso; **2)** per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunioni di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo svolgimento di tali incontri. Per i citati delitti, il 15.11.2006, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione". Altresì, è stato destinatario di decreti di sequestro beni connesso a misure di prevenzione, successivamente revocati per morte del proposto (non luogo a procedere per quanto concerne la misura di prevenzione);



Dinanzi l'ingresso dell'attività commerciale condotta da "OMISSIS", ubicata in Mezzojuso nella Via "Omissis", è presente uno **spazio privo di copertura utilizzato come posteggio per le autovetture in uso ai componenti la famiglia "OMISSIS"** ("OMISSIS" abita nella Via "Omissis" ed è il padre del mafioso "OMISSIS"), **nonché dei clienti** che si recano per i loro acquisti nell'esercizio commerciale di "OMISSIS".
Il posteggio risulta delimitato su tre lati da mura e sul quarto lato, prospicente la Via "Omissis", è dotato di un cancello scorrevole in ferro, la cui apertura consente alle autovetture di entrare ed uscire.
Dalla visura mappale del comune di Mezzojuso risulta che il posteggio di cui trattasi è stato creato in parte su uno spazio di proprietà privata ed in parte su uno spazio di proprietà pubblica, che nell'estratto di mappa non riporta né numero di identificazione di proprietà privata né "graffatura" con le vicine particelle, a dimostrazione di un eventuale collegamento alla proprietà privata degli adiacenti fabbricati.
In particolare, la parte pubblica corrisponde ad un vicolo adiacente la proprietà della "Omissis", mentre la parte privata è identificata al catasto fabbricati al foglio MU, particelle 928 e 2466.
Dalla visura catastale, la particella 928 risulta a sua volta suddivisa in:

- particella 928 sub 1, intestata alla "Omissis" ed ubicata nella Via "Omissis";
- particella 928 sub 2, intestata al mafioso "OMISSIS". Detta particella si identifica con l'immobile ubicato nella Via "Omissis".

Quindi, il posteggio è stato realizzato sia sulla parte di spazio pubblico corrispondente al vicolo sia sulla parte privata (particelle 2466 e 928 sub 1) di proprietà della "Omissis".

Nella mappa catastale del comune di Mezzojuso, lo spazio pubblico sul quale è stato ricavato il posteggio di cui trattasi è delimitato su tre lati dalle particelle "Omissis" ed ubicata nella Via Omissis), mentre il lato ove è stato montato il cancello di ferro scorrevole è quello che immette sulla via "Omissis" dal parcheggio.
Al riguardo, da un'attenta verifica effettuata nel registro delle occupazioni di suolo pubblico relativo agli anni 2018/2019, non risulta alcuna concessione di suolo pubblico concernente il vicolo utilizzato come posteggio di cui trattasi.
Si esclude, inoltre, che il vicolo occupato indebitamente dal parcheggio sia stato oggetto di sdemanializzazione. Nel corso dell'audizione del 29.8.2019, l'Ing "OMISSIS", nel rammentare un caso di sdemanializzazione dallo stesso curato



ha aggiunto che "*Su altre sdemanializzazioni in territorio comunale non mi sovviene null'altro, né prima che assumessi il mio incarico attuale, né dopo*".

OMISSIS

Il comandante della polizia municipale, in data 20.06.2019 ha prodotto, su richiesta di questa Commissione, una relazione avente ad oggetto "censimento delle occupazioni di suolo pubblico effettuata dall'ufficio nell'anno 2018", attività questa assegnata, con delibera di Giunta comunale n.100 del 4.7.2018, all'Ing. Lascari tra gli obiettivi del piano della performance per l'anno 2018.
In tale nota viene indicata l'attività di ricognizione in tutto il centro abitato finalizzata ad individuare occupazioni di suolo pubblico abusivamente occupato.
Il compito di svolgere tale attività è stato affidato alla polizia municipale con la nota n.11247, a firma dell'Ing. LASCARI, del 23.08.2018 inviata per conoscenza anche al Sindaco, Salvatore GIARDINA ed al Segretario Comunale.
Con tale nota, i destinatari sono stati edotti di essere stati coinvolti nel progetto "ricognizione concessione spazi pubblici" e che entro e non oltre il 31.10.2018 avrebbero dovuto effettuare dei sopralluoghi nel territorio comunale per verificare le concessioni di suolo pubblico ai privati, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio tributi ed individuare eventuali spazi pubblici abusivamente occupati.

Al termine dell'attività, il responsabile dell'istruttoria, SPATA Giuseppe, con nota n.14486 del 31.10.2018 anch'essa inviata per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale, ha dato notizia al responsabile del III settore, Ing. LASCARI, di aver trasmesso all'Ufficio tributi un elenco degli spazi occupati abusivamente unitamente ai correlati rilievi fotografici. In particolare, in detta nota, si evince che il personale della polizia municipale - effettuati i sopralluoghi - ha identificato sessanta nuove presunte occupazioni di spazi pubblici, ed ha predisposto un elenco degli spazi accertati, corredato da documentazione fotografica, successivamente trasmesso all'ufficio tributi al fine di verificare i requisiti per la concessione, ove non già autorizzati, ed adottare i provvedimenti di competenza.

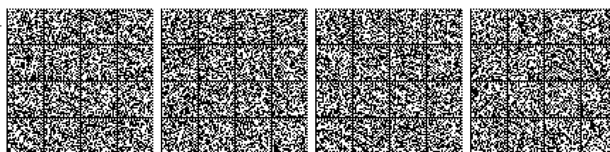
L'ufficio tributi ha proceduto, quindi, ad incrociare i dati delle occupazioni rilevate con quelle già iscritte a ruolo ed oggetto di concessione, procedendo



all'iscrizione delle nuove posizioni emerse, nonché all'invio dell'accertamento per il pagamento del tributo evaso il cui importo è stato determinato sulla base degli ultimi due o cinque anni dall'accertamento ed anche a fronte di successive interlocuzioni intercorse per le vie brevi con gli autori degli abusi che, una volta ricevuto l'avviso di pagamento, si sono presentati all'Ufficio tributi per mostrare eventuale documentazione in proprio possesso.
Nessuna attività di accertamento e sanzionatoria è stata invece avviata dall'Ufficio Tecnico, come confermato dallo stesso Ing. Lascari il quale ha riferito (vedi relazione del 9.7.2019) che le 60 nuove presunte occupazioni di suolo pubblico per le quali è stato predisposto apposito elenco e relativa documentazione fotografica sono state trasmesse all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.
Nessuna conseguente iniziativa è stata promossa né dall'Ufficio tecnico né dal Sindaco per la contestazione formale delle occupazioni abusive del suolo pubblico accertate con rilevazione fotografica nonostante l'incarico affidato alla p.m. fosse finalizzato proprio ad individuare eventuali spazi pubblici abusivamente occupati.

Nel corso dell'audizione del 29.8.2019 l'Ing. "Omissis" ha riferito che *In relazione alle occupazioni abusive – obiettivo 2018 - sono stato coinvolto solo in relazione al mio ruolo di dirigente di settore e quindi della polizia municipale. Non ho visto né chiesto le modalità di accertamento della polizia municipale, da cui non sono stato informato. Ritengo che le attività siano ancora in corso, in quanto su tali aree non state effettuate concessioni o autorizzazioni, attività che ritengo dovrà essere svolta in futuro,* chiaramente dimostrando di essersi accorto della totale assenza di attività sanzionatoria soltanto dopo gli accertamenti ispettivi di questa Commissione.

Al riguardo la signora "OMISSIS" audita il 29.8.2019, riferisce che: *In relazione ai controlli effettuati nel 2018 su presunti abusi in relazione all'occupazione del suolo pubblico, posso affermare che quella sia stata una attività straordinaria legata alla realizzazione di precisi obiettivi di performance. Normalmente non ho mai iscritto a ruolo sulla base di fotografie, questa attività è stata legata alla specifica circostanza. Le violazioni riscontrate sono state rilevate come occupazioni ordinarie e non come abusive, e pertanto come un mancato pagamento. Del lavoro svolto, ho sempre informato, sia su procedure che andamento dell'attività il "Omissis". Le persone segnalate hanno sempre collaborato. Ho colto l'occasione dell'attività per individuare*



ulteriori omissioni di pagamento. Ovviamente, l'attività da me effettuata si è limitata ad accertare le omissioni in base a documenti formalmente prodotti dai contribuenti o da altri uffici del Comune.

Pertanto, la Giunta comunale, con propria delibera n.100, avente ad oggetto "approvazione piano degli obiettivi/piano della perfomance 2018", ha affidato al Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio l'obiettivo di verificare le occupazioni di suolo pubblico e, al termine dei sopralluoghi, né detti Uffici né gli amministratori, sebbene informati dell'esito dell'attività, si sono preoccupati di ripristinare una situazione di legalità mediante l'avvio di correlati procedimenti amministrativi volti alla contestazione dell'illecita occupazione *sine titulo,* all'eventuale rilascio delle conseguenti autorizzazioni in sanatoria o all'emissione di possibili ordinanze di rimozione di opere abusive.

L'obiettivo assegnato dalla Giunta è stato considerato, nella relazione resa dai Dirigenti al Nucleo di valutazione, come *obiettivo raggiunto,* con la semplice riscossione del tributo TOSAP. Conseguentemente, tutto il personale coinvolto potrebbe essere remunerato per la *performance* assicurata.

Tra le posizioni abusive accertate fotograficamente dalla polizia municipale, **figura anche quella relativa allo spazio, sito in via "Omissis" antistante l'attività commerciale della Ditta individuale "Omissis", destinata a parcheggio già precedentemente descritta.**
Tuttavia, nell'elenco redatto a mano dalla polizia municipale e trasmesso all'ufficio tributi insieme ai rilievi fotografici **non viene indicato il nominativo di "OMISSIS"**, come pure non risulta indicato detto nominativo nell'elenco redatto dall'ufficio tributi, anch'esso consegnato a questa Commissione unitamente al primo dal Comandante Bacile con nota del 20.6.2019.
Invero, il file contenente l'immagine che ritrae l'accesso al posteggio di via "Omissis" è sottotitolato dalla Polizia municipale "Omissis" viene richiamato nell'elenco predisposto al termine dell'accertamento.

OMISSIS

Da evidenziare che fra gli avvisi di accertamento TOSAP redatti dall'Ufficio Tributi all'esito dell'attività di ricognizione, sono presenti gli avvisi di accertamento n. 20 per l'anno 2017 e n. 21 per l'anno 2018, aventi per oggetto soltanto il passo carrabile ubicato nella Via "Omissis" avente dimensione mq 4,



intestati a carico di "OMISSIS" e non già alla "OMISSIS" come riprodotto in foto.
Entrambi gli avvisi di accertamento in data 19 settembre 2018 sono stati notificati alla predetta "OMISSIS" e quest'ultima, e non già la predetta "OMISSIS", ha versato i relativi tributi.

Al riguardo la signora "Omissis" audita il 29.8.2019, riferisce che: *Nel caso specifico dell'occupazione abusiva attribuita a "OMISSIS", nonostante in un primo momento fosse stata contestata alla "OMISSIS", la citata "OMISSIS"tolare di una vicina attività commerciale, ha riferito che l'occupazione si prolungava da circa tre anni dal momento della contestazione, e che sulla base di accordi con il "Omissis" le era stata concessa la possibilità di utilizzare l'area per favorire il parcheggio dei clienti dell'attività commerciale. Specifico che non ho avuto modo di visionare alcuna documentazione al riguardo, e che nessun documento è stato acquisito agli atti dell'ufficio.*
In passato detta area era in stato di abbandono e la "Omissis" realizzò dei lavori per ripristinare lo stato di sicurezza dei luoghi. L'attività commerciale della "OMISSIS" è stata iscritta a ruolo nel 2014.
Per tutte le occupazioni ed i passi carrabili abusivi accertati con fotografie dalla polizia municipale, non risultano pervenuti all'ufficio tributi atti concessori da parte degli uffici comunali competenti. Non ho ricevuto ancora alcun premio connesso al raggiungimento del suddetto obiettivo. Sono a conoscenza del fatto che l'iter burocratico è stato definito."

Fra gli avvisi di accertamento TOSAP emessi a seguito dell'accertamento fotografico effettuato dalla p.m., sono compresi anche i n. 108-109-110-111 e 112 relativi agli anni 2014-2015-2016-2017-2018 per occupazione passo carrabile ubicato nella via "Omissis", per mq 2 accertato a carico della "Omissis"

Dall'analisi di quanto sopra indicato, emerge che la "OMISSIS" cugina del mafioso "OMISSIS" (a sua volta imparentato con i noti mafiosi LA BARBERA Nicolò c. 33 e Antonino Ignazio cl. 42), ha ricevuto l'avviso di accertamento – anni 2017 e 2018 – esclusivamente per il passo carrabile ubicato nella Via "Omissis", mentre **nessuna contestazione è stata rilevata da parte degli organi accertatori sull'occupazione dello spazio pubblico** che costituisce



parte del posteggio al quale si accede attraverso il passo carrabile per il quale la "OMISSIS" ha ricevuto accertamento TOSAP ed ha pagato il relativo tributo.

Da rilevare, inoltre, che alla "OMISSIS" è stato notificato l'accertamento TOSAP per gli anni 2017-2018, mentre altri accertamenti sono stati notificati per i cinque anni pregressi.

Inoltre, **non risultano** i nominativi di "OMISSIS" quali destinatari di possibili provvedimenti rilasciati dal comune di Mezzojuso per la realizzazione del posteggio né:
- dagli elenchi SCA (segnalazione certificata agibilità legge regionale 14/2014) consegnati, relativi agli anni 2017-2018;
- dal registro DIA – SCIA per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019;
- dalle concessioni edilizie per gli anni 2013-2014-2015-2016;
- dai permessi di costruire per gli anni 2017-2018.

Sono stati visionati anche gli elenchi TOSAP degli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, ed è stato riscontrato che fra i nominativi non è presente quello di "OMISSIS" né viene indicata la "OMISSIS".
Il nome di "OMISSIS", compare solo negli elenchi COSAP relativi agli anni 2019-2020 per il passo carrabile ubicato nella Via "Omissis" per la superficie di mq 4. L'importo per ciascun anno è di euro 36,16 (pari ad euro 9,04 per metro quadrato).
Inoltre, da rilievi effettuati da fonti aperte (google maps – foto di marzo 2010), si è accertato che nell'anno 2010 la sopradescritta area, destinata a parcheggio, risultava in totale abbandono. Difficile immaginare che nessun amministratore o dipendente del III settore del Comune di Mezzojuso abbia notato i consistenti lavori di bonifica e recupero dell'area antistante l'attività commerciale di "OMISSIS".

OMISSIS

Al riguardo, si evidenzia che la citata delibera di Giunta municipale n. 100 del 04.07.2018 "approvazione piano degli obiettivi/piano della performance 2018" è stata approvata con la presenza del sindaco Salvatore GIARDINA, del vice sindaco Giorgia NAPOLI e dell'assessore Giovanna BURRIESCI e che l'affidamento dell'incarico di ricognizione e l'esito degli accertamenti compiuti sono stati posti a conoscenza del sindaco Salvatore GIARDINA e del Dirigente



del III Settore, che nulla hanno rilevato in merito a tutte le sessanta rilevazioni fotografiche ed, in particolare, per l'occupazione *sine titulo* dello spazio pubblico da parte di "OMISSIS", unica destinataria dell'avviso di accertamento per il pagamento della TOSAP per il passo carrabile che consente l'accesso al posteggio utilizzato dai componenti la famiglia "OMISSIS" e dai clienti dell'attività commerciale di "OMISSIS".

- **L'interesse diretto di "OMISSIS" nella gestione della gioielleria.**

Da attività di osservazione da parte delle Forze di Polizia risulta che risulta che sia **"OMISSIS",** si intrattiene spesso all'interno della gioielleria, fra l'altro posizionandosi dietro il bancone e comportandosi con la clientela come il reale titolare dell'esercizio commerciale.
Per recarsi presso l'attività commerciale utilizza il Fiat Doblò bianco targato "omissis" intestato a "OMISSIS" che posiziona all'interno dello spazio pubblico, occupato abusivamente e adibito a parcheggio a servizio del locale.

In ultimo, come annotazione di contesto, si riferisce che subito dopo l'insediamento della Commissione d'accesso "OMISSIS" provvedeva a regolarizzazione di quasi tutte le pendenze di anni in materia di tributi dovuti al Comune, quale segno della consapevolezza che la sua persona e i favori alla stessa resi avrebbero costituito un di criticità per l'amministrazione comunale.



I TRIBUTI

- **LA DELEGA AL BILANCIO TRATTENUTA DAL SINDACO GIARDINA PER DUE MANDATI CONSECUTIVI – ADESIONE CON DELIBERA DI GIUNTA ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL – INCOMPETENZA DELLA GIUNTA**
- **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI A R.T.I INFOTIRRENA SELEZIONATO DA ASMEL CON PROCEDURA DICHIARATA ILLEGITTIMA DA ANAC**
- **IL RUOLO DI FRANCESCO "OMISSIS" E I SUOI LEGAMI CON I VERTICI DEL MANDAMENTO DI BELMONTE MEZZAGNO**

Si premette che il Sindaco GIARDINA, da due mandati consecutivi, ha sempre trattenuto per sé la delega al Bilancio. Ne consegue che le scelte politiche, sottese a tutte le fasi (dall'affidamento, alla prosecuzione e alla mancata risoluzione del servizio), siano necessariamente state quantomeno condivise con il Sindaco.
Il "OMISSIS" – dirigente del Settore finanziario - nel corso della sua audizione con la Commissione di accesso, ha precisato che *il Sindaco GIARDINA è stato sempre attento a controllare e indirizzare l'apparato burocratico in tema di bilancio.*
Il Sindaco poi è originario di Corleone, comune questo sciolto nel 2016 per infiltrazioni mafiose. Tra gli indicatori di criticità fu indicata la presenza del "OMISSIS" quale incaricata alla riscossione dei tributi, per le circostanze di cui si dirà: illegittima adesione al consorzio ASMEL e presenza nella "OMISSIS" cui è stata data in gestione la riscossione tributi, di uno stretto congiunto di Benedetto SPERA, boss di Belmonte Mezzagno, arrestato nel casolare di don Cola LA BARBERA in agro di Mezzojuso.
Ne consegue che le riscontrate negatività a proposito del contratto con ASMEL e la gestione di "OMISSIS" venute alla ribalta mediatica in occasione dello scioglimento di Corleone cui la Commissione straordinaria di quel Comune ebbe a rescindere il contratto, doveva essere ben noto anche agli amministratori più disattenti di Mezzojuso ed allo stesso Sindaco originario del Comune limitrofo.



- **Affidamento ad ASMEL**

L'Amministrazione Comunale di Mezzojuso, con delibera di Giunta municipale n. 93 del 7 novembre 2013, adottata con le presenze di soli due assessori (DI CHIARA Nunzio e MAURO Giovanni) e del Sindaco Salvatore GIARDINA ha aderito all'Associazione ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, approvando lo Statuto Associativo nella qualità di Socio ordinario, per l'espletamento di alcuni servizi.

Con successiva delibera n. 95 del 28 novembre 2013, sottoscritta anche in questo caso solo da due assessori (DI CHIARA Nunzio e CUCCIA Giovanna) e dal Sindaco, aderendo alla procedura di selezione indetta da ASMEL Consortile soc. cons. a r.l. ,- ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 163\2006 - il Comune affidava direttamente, mediante emissione di un ordinativo contrattuale sottoscritto il 2 dicembre 2013, la concessione dei servizi di accertamento ICI\IMU – TARSU\TARES nonché di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali alla Società "OMISSIS" (Capogruppo dell'ATI) "OMISSIS" e "OMISSIS"

Detta procedura prevedeva la possibilità, da parte dei Comuni aderenti, di scegliere il concessionario tra le società selezionate da ASMEL consortile - quale stazione appaltante e centrale di committenza - a seguito di procedura negoziata e che, con la stessa, avessero sottoscritto apposita convenzione.

Si legge nelle delibere di cui sopra che, così facendo, il Comune ha ritenuto di abbattere i tempi necessari per l'indizione di una eventuale gara da gestire in proprio e di perseguire, nel contempo, *obiettivi di economicità, convenienza e contenimento dei costi di gestione,* difficilmente raggiungibili attraverso l'indizione di una procedura di gara autonoma. **La predetta motivazione appare poco congruente, atteso l'elevato aggio del 17,93% praticato dal "OMISSIS" rispetto agli altri concessionari di servizio.**

Giova evidenziare che sino a quella data, eccezion fatta per l'anno 2011, la riscossione dei tributi –ordinaria e coattiva – è sempre stata affidata dal Comune a delle società concessionarie ed in particolar modo alla SERIT Riscossione Sicilia, come confermato in sede di audizione da parte del Responsabile del "OMISSIS" e dal Responsabile "OMISSIS".



La Giunta, eludendo la competenza esclusiva del Consiglio Comunale in materia di concessione di servizi prevista dall'art. 42 del T.U.E.L., affida, senza parere del competente Revisore dei conti, a "OMISSIS" l'accertamento e la riscossione dei tributi, motivando l'esigenza dell'esternalizzazione per l'impossibilità di garantire la gestione da parte degli uffici comunali e per l'indisponibilità di mezzi che possano garantire la funzionalità del servizio stesso.

La Convenzione-quadro, sottoscritta dal responsabile "OMISSIS", prevedeva l'espletamento per la Società di tutte le attività per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali, la riscossione coattiva delle entrate e l'espletamento di servizi di supporto (stampe, carico e discarico , predisposizione solleciti di pagamento, predisposizione lista morosi ecc) e la gestione dello sportello dei contribuenti per il ricevimento dell'utenza.

L'atto convenzionale sottoscritto, all'art. 5, prevedeva gli obblighi del Concessionario tra i quali quelli di riscuotere le somme sul conto corrente intestato all'Ente Locale ed al Concessionario le cui movimentazioni erano assoggettate alla firma congiunte di entrambe le parti.
Previa presentazione mensile del rendiconto, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto procedere a versare l'aggio del 17,93% (nel caso di accertamento ordinario) e del 7,17% (per le riscossione coattive) alla Società concessionaria per le somme riscosse.

E' importante rappresentare che le procedure svolte da ASMEL consortile, in favore dei propri soci, sono state oggetto di attenzione anche da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, con delibera n. 32/2015, emessa il 07.05.2015, ha affermato che:

- *il Consorzio Asmel e la società consortile Asmel a.r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali;*
- *pertanto, la società consortile Asmel a.r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;*
- ***conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel.***



E' importante rilevare inoltre che la deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 7 novembre 2013, appare comunque viziata in quanto:

a) viola i fondamentali principi di derivazione comunitaria della libertà di concorrenza, *"par condicio"* e non discriminazione tra operatori economici in ambito UE, nonché l'articolo 33 comma 3-bis del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i., in quanto il Comune avrebbe dovuto adottare, **propedeuticamente alla stessa**, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera d) della legge 142/1990 come recepito nell'Ordinamento regionale per effetto della legge regionale 48/91 e successive modifiche e integrazioni, un' apposita e separata deliberazione, di competenza del Consiglio Comunale, per convenzionarsi con ASMEL s.c.a r.l. e avvalersene quale centrale di committenza, non essendo sufficiente a tal fine l'adesione indiretta all'Associazione ASMEL in quanto soggetto con personalità giuridica autonoma e distinta, con propria autonomia decisionale, e perseguente finalità diverse;
b) viola, come detto, l'articolo 32 comma 2 lettera f) della legge 142/1990 come recepito nell'Ordinamento regionale per effetto della legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ogni decisione sulla concessione di pubblici servizi o comunque di servizi propri in convenzione (nel caso de quo addirittura funzioni proprie) nonchè il combinato disposto dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3 e comma 1 bis del medesimo articolo che sottopone al parere obbligatorio dell'organo di revisone dell'Ente le proposte sulle modalità di gestione dei servizi.

Ciò nonostante, il Comune di Mezzojuso prosegue nell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione che, successivamente è stato affidato ad altro soggetto economico, la "OMISSIS" [144], le cui quote azionarie erano detenute inizialmente per il 45% dalla "OMISSIS"., costituita tra le stesse società facenti parte dell'Associazione Temporanea d'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Mezzojuso, anche in questo caso come nel caso dell'aggiudicazione, concede un servizio a terzi senza mai effettuare verifiche sui requisiti soggettivi e finanziari delle società, né richiede la documentazione antimafia, non effettuando nessun tipo di accertamento sul conto del referente di gestione che deteneva in via esclusiva le credenziali del conto corrente postale ove pervenivano le riscossioni dei tributi.

---

[144] Con sede legale in Catania via "Omissis"



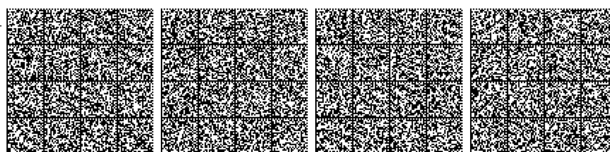
Del subentro della nuova società, l'Ente è stato informato direttamente dalla Consortile Esperia senza una preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante *ASMEL*, titolare del contratto.

In sede di audizione, il "Omissis" dichiarava
"Lavoro presso l'ufficio "Omissis".
Nel 2012 la riscossione è stata operata direttamente. Nel 2013 - vista anche l'impossibilità ad operare in modo efficiente e vista la carenza di personale,- viene esternalizzato il servizio di accertamento. Il referente di "Omissis" era tale "OMISSIS", il quale veniva a Mezzojuso a fare attività di sportello, assicurando il servizio con la moglie, la figlia oppure il genero. Non so se la collaborazione dei congiunti fosse formalizzata. Nel 2016, improvvisamente, si interruppero i rapporti con "OMISSIS", del quale comunque non conoscevo quali altre attività svolgesse. Pertanto la "Omissis" inviò una lettera ufficiale al "Omissis", per contestare l'inadempienza e conoscere gli intendimenti della predetta società consortile, fissando un termine di 5 giorni per fornire al Comune le dovute spiegazioni dell'accaduto, superato il quale doveva ritenersi rescisso il contratto. Solo dopo tale iniziativa il Consorzio "Omissis" ha comunicato con lettera di avere individuato quale nuovo responsabile del servizio il sig. "Omissis".

L'ente, con nota prot. n. 3954 del 20 aprile 2016, contesta (a distanza di due anni e mezzo della concessione del servizio) alla società concessionaria il ritardo nelle attività di rendicontazione ed il mancato riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse sul conto corrente postale di fatto utilizzato esclusivamente dalla "OMISSIS" del quale, in violazione agli accordi contrattuali, l'Ente non era in possesso delle credenziali di accesso, manifestando l'intendimento di pervenire alla risoluzione contrattuale per violazione degli obblighi.

Con la stessa nota, inoltre, si contestava alla Società l'interruzione dello sportello front-office con la utenza e l'assoluta irreperibilità del sopra menzionato referente "OMISSIS" presso gli uffici della Società siti nel Comune di Belmonte Mezzagno ove, da controlli effettuati dal Comune, risultava collocato un cartello "Affittasi".

Da accertamenti esperiti è emerso che il "OMISSIS", già consigliere della *"OMISSIS"*, è stato dipendente della predetta *"OMISSIS"*, ove rivestiva il ruolo di referente per conto della Impresa Capogruppo "OMISSIS", prima affidataria del servizio.
Sul suo conto, è emerso che il medesimo è:



- *coniugato con "Omissis"*[145] (anch'ella dipendente della "OMISSIS" ed ora dipendente della "OMISSIS" -)[146]**, sorella di "OMISSIS"[147]. Quest'ultima è "omissis" con Antonino SPERA[148], capo del mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno e Misilmeri;**
- stato consigliere di minoranza al Comune di Belmonte Mezzagno;
- fratello di "OMISSIS"[149] (scomparso in data 19.10.1993), e zio di "OMISSIS" (gravato da precedenti per tentata rapina, tentato furto aggravato in abitazione, ricettazione di un ciclomotore, rapina aggravata, porto e detenzione abusiva di armi, tentata estorsione in danno del titolare di un esercizio pubblico, rissa e lesioni personali, favoreggiamento personale, gioco d'azzardo aggravato, già sottoposto in due occasioni al provvedimento dell'Avviso Orale; arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia *Perseo*, condannato alla reclusione di anni uno e di mesi otto dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, con le diminuenti di rito per il patteggiamento e riqualificando il fatto contestato in quello di associazione per delinquere semplice). Su "OMISSIS", si è già riferito nel precedente capitolo, dedicato all'affidamento del servizio della raccolta rifiuti alla "OMISSIS";
- **è omissis[150] di SPERA Antonino[151], attualmente detenuto per reati di cui all'art. 416 bis c.p.. "*capo mandamento*" di Belmonte Mezzagno, condannato ad anni 16 di reclusione con sentenza n. 230/2010 RGT emessa in data 14.01.2011 della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Palermo per associazione di tipo mafioso (pena inflitta dopo l'arresto in data 16.12.2008 nel corso dell'operazione "Perseo"), nipote del noto ergastolano SPERA Benedetto di Belmonte Mezzagno, legato strettamente a Bernardo PROVENZANO, arrestato in agro di Mezzojuso nel casolare di don cola LA BARBERA, a sua volta legato per rapporti di parentela alla "omissis" del "OMISSIS".**

Pertanto, "OMISSIS" - Referente e gestore del servizio per lo svolgimento del Servizio di accertamento e riscossione tributi fino al 2016 – è "omissis" del capo mandamento di Belmonte Mezzagno e Misilmeri.

145 "Omissis".
146 **"Omissis"**
147 "Omissis".
148 "Omissis"
149 "Omissis"
150 Perché è coniugato con "Omissis", sorella di "Omissis", quest'ultima "omissis" di SPERA Antonino.



In merito, appare utile riferire quanto emerso nel corso dell'operazione *Perseo,* condotta dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo e conclusasi, dopo oltre nove mesi di indagini, con il fermo di indiziato di delitto n. 18038/08 mod.21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica – D.D.A. Palermo, convalidato in O.C.C. n. 2390/08 R.G.G.I.P. dal Tribunale di Termini Imerese – Ufficio G.I.P.

L'operazione ha documentato, in particolare, il progressivo realizzarsi di un piano, ideato dai massimi vertici di *cosa nostra* agli inizi del 2008 e teso al ripristino, a distanza di circa 15 anni dall'arresto di Salvatore Riina, del tradizionale modello organizzativo che vedeva la cosiddetta *commissione,* quale unico organo deputato ad assumere le più gravi ed importanti decisioni.

A conclusione dell'operazione, vennero catturati 99 mafiosi appartenenti ai vertici di *cosa nostra* palermitana che, unitamente a decine di gregari, tentavano di ricostituire la *commissione* provinciale di Palermo, così attuando il progetto - sostenuto dal boss latitante Matteo Messina Denaro - di riportare in vita la cupola mafiosa di *cosa nostra.*

Tra gli arrestati di rilievo vi furono, anche, Nino SPERA di Belmonte Mezzagno e Rosario LO BUE di Corleone.
Dalle indagini svolte emerse, anzitutto, il ruolo di assoluto rilievo assunto da Antonino SPERA- capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, il quale, come si legge in ordinanza, *nell'ambito del processo di riorganizzazione di cosa nostra, si pone nella veste di rappresentante di altri due importanti mandamenti per espressa volontà dei rispettivi capi e, precisamente: Rosario Lo Bue per il mandamento di Corleone e Gregorio Agrigento per quello di San Giuseppe Jato.*
Nel corso delle indagini di cui trattasi, è stato dimostrato che Rosario LO BUE, detto *chiummino*, legato da rapporti di parentela con le famiglie Riina e Provenzano , condannato per il favoreggiamento di Bernardo PROVENZANO, era il capo assolutamente carismatico e fautore di una linea d'azione prudente, continuando così nella linea di comando lasciatagli da Bernardo PROVENZANO.

Nonostante le contestazioni mosse alla ditta di riscossione e le grave irregolarità, procedeva il rapporto contrattuale con il Comune di Mezzojuso che non si curava di effettuare le verifiche su quanto accaduto. Infatti, agli atti del fascicolo acquisito in sede ispettiva è stata rinvenuta una nota del 19 maggio 2016 con la quale il

---

[151] "Omissis".



"OMISSIS", a seguito di un incontro tenutosi in Comune in data 6 maggio 2016, fornisce le giustificazioni, impegnandosi ad effettuare le rendicontazioni richieste ed a fornire all'Ente le credenziali di accesso al conto corrente postale (il contratto prevedeva – come già detto- la traenza congiunta) indicando altresì il nominativo di un nuovo referente, "Omissis".

Inoltre, il Consorzio "Omissis", nella stessa nota, precisava che la sede operativa di Belmonte Mezzagno era stata chiusa "per motivi economici" e che il rag. "OMISSIS" aveva presentato le proprie dimissioni volontarie.

Giova precisare che il vicino comune di Corleone (ove è nato il Sindaco Salvatore GIARDINA) aveva, nello stesso periodo di fine 2013, aggiudicato, con le stesse modalità il servizio di riscossione al "OMISSIS".

L'appalto in questione aveva formato oggetto della relazione ispettiva della Commissione di accesso le cui risultanze sono state riportate nel Decreto del Ministro dell'Interno del 12 agosto 2016 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Corleone per infiltrazioni mafiose. Tra le motivazioni dello scioglimento risulta proprio la concessione del servizio tributi, ma nonostante il risalto mediatico ed i diversi articoli di stampa sulle motivazioni che avevano condotto allo scioglimento del Comune di Corleone (tra quali quella appunto relativo all'affidamento del servizio tributi) , il Comune di Mezzojuso prosegue nel rapporto contrattuale con il Consorzio "Omissis", costituito all'epoca, come si rammenterà, con le partecipazioni azionarie della "OMISSIS" e dove il "OMISSIS" risultava dipendente.

OMISSIS

Neanche le ulteriori diffuse notizie di stampa nei quotidiani regionali in merito alle iniziative adottate dalla Commissione Straordinaria, nominata a seguito dello scioglimento del Comune di Corleone, relative alle revoca delle delibere adottate dalla Giunta Municipale ed alla successiva rescissione da Asmel e la conseguente risoluzione contrattuale con il Consorzio "Omissis", già "OMISSIS" hanno condotto il limitrofo Comune di Mezzojuso ad effettuare ulteriori accertamenti sull'affidamento concesso al predetto Consorzio, senza operare alcuna verifica in merito. Al fascicolo è stata rinvenuta solo una richiesta, a firma della Rag.



"OMISSIS" alla Sezione fallimentare del Tribunale di Catania, di un certificato fallimentare nei confronti della "OMISSIS".

OMISSIS

A tale proposito appaiono di interesse le dichiarazioni rese dal "Omissis" *"Ritengo, ad onor del vero, stranissimo, il fatto che, anche nel periodo in cui codesta Commissione si è insediata a Mezzojuso e dopo i problemi emersi su "Omissis" a Corleone né il Sindaco (che era in carica nel 2016 e che è originario di Corleone) né altri amministratori abbiano mai lamentato nessuna lagnanza o preoccupazioni di sorta sul consorzio "Omissis".*
Ritengo, però, difficile che la "Omissis", senza l'avallo dell'Amministrazione, possa essersi assunta l'onere di proseguire il servizio con "Omissis", sul cui conto mai nessuna verifica antimafia è stata effettuata (anche perché non c'era neanche un'utenza attiva per effettuare l'accesso in BDNA)".

Alquanto singolare risulta il successivo e contraddittorio atteggiamento adottato dell'Ente che, con delibera di Giunta Municipale n. "Omissis", avente ad oggetto ""Omissis" – Subentro "OMISSIS" nella compagine societaria – Presa d'atto" di fatto, a seguito di comunicazione del 2 ottobre 2018 del Consorzio "Omissis", prontamente ne delibera il subentro nei rapporti contrattuali inerenti l'affidamento e la concessione dei servizi tributi. Nella stessa nota, peraltro, si fa menzione alla cessione delle quote della Società Consortile "Omissis" detenute nella misura del 5% del capitale sociale "OMISSIS" alla Società "OMISSIS" , in scioglimento, successivamente esclusa dalla compagine societaria.

Il "OMISSIS" non fa menzione nella predetta nota che sia le Società "OMISSIS" che la "OMISSIS" sono state cancellate, a seguito di provvedimento della apposita Commissione, dall'Albo dei gestori di riscossione presso il MEF ; la "OMISSIS" (ora in fallimento) è stata sospesa nella seduta della Commissione del 6 dicembre 2016 a seguito degli accadimenti successi al Comune di Corleone e poi cancellata definitivamente il 27 settembre 2018, mentre la "OMISSIS" non possiede più l'abilitazione alle attività dal 15 maggio 2018.

E' importante rilevare che nell'atto deliberativo viene espressamente dichiarato l'accertamento del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti ai soggetti affidatari di contratti pubblici di cui al D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 Contratto degli Appalti (già era in vigore il D.lgs 50 del 18 aprile2016), nei confronti sia della



Società "OMISSIS" che "OMISSIS". Dalle informazioni acquisite sia dalla sig.ra "OMISSIS" sia dal dr."omissis", si è invero appreso che il Comune non ha proceduto ad alcuna verifica nei confronti delle predette Società.

In relazione a quanto sopra, appare evidente quindi come l'Ente, seppure a conoscenza di diversi mutamenti societari – a seguito dei quali non sono state mai effettuate verifiche - e, verosimilmente, delle notizie di stampa (in considerazione della vicinanza al Comune di Corleone) che riguardavano la concessione del servizio tributi nel Comune di Corleone, abbia proseguito l'affidamento con il "OMISSIS" che, tra l'altro, sino a fine 2018 - nonostante gli impegni assunti con la nota del 19 maggio 2016 - non ha consentito all'Ente di potere gestire il conto corrente postale, sebbene anche gli obblighi contrattuali lo prevedessero (cfr dichiarazione sig.ra "Omissis" del 29 agosto 2019 " ***il conto corrente individuato per la riscossione sino al 2018 era cointestato tra il Comune ed il "Omissis", ma vi operava esclusivamente solo il predetto "Omissis". Dal 2019 il conto corrente individuato è intestato al solo Comune che versa l'aggio al consorzio nei casi di avvenuto pagamento*****")**.

Soltanto quando il Comune sale alla ribalta mediatica per le vicende delle sorelle NAPOLI, con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2018, il Comune di Mezzojuso, - a distanza di ben 5 anni, - convalida l'affidamento in concessione deciso con delibera di Giunta Municipale (approvata con tre voti su cinque) a favore del "OMISSIS" per l'accertamento e la riscossione dei tributi, così a loro giudizio eliminando la anomalia e la illegittimità di una scelta amministrativa in assenza di competenza anzi usurpando la giunta la competenza consiliare. Nell'occasione il consiglio manifesta la volontà dell'Amministrazione di monitorare le attività di riscossione dei tributi provvedendo ad incassare le somme presso un conto corrente intestato al Comune, gestendo in proprio le fasi di accertamento e di liquidazione dei tributi.

Con lo stesso atto, il Consiglio Comunale approva un accordo integrativo, sottoscritto dal "Omissis" in data 20 dicembre 2018 (oltre la scadenza contrattuale dei cinque anni della concessione stipulata il 2 dicembre 2013) con il quale, con effetto dalla data della sottoscrizione e sino alla scadenza della Convenzione (già scaduta) si conviene che il Comune provvederà a sottoscrivere tutti gli atti relativi alle procedure di accertamento e di riscossione ricadenti nell'ambito della Convenzione.



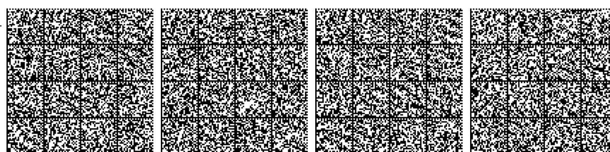
Alla luce di quanto sopra, appare di tutta evidenza che il Comune non solo non abbia proceduto alla risoluzione contrattuale per violazione degli obblighi contrattuali (mancata rendicontazione e versamento delle somme riscosse) ma ha posto in essere, alla scadenza della stessa Convenzione, un atto deliberativo per continuare a mantenere nella gestione del Soggetto concessionario la riscossione dei ruoli (di fatto ancora nella disponibilità per come dichiarato in sede di audizione) ed il servizio di supporto e consulenza alla riscossione ordinaria.

Ne è dimostrazione, così per come riferito dai responsabili degli uffici Comunali, la circostanza che il "Omissis" detiene ancora la Banca dati.

Di interesse appaiono le ulteriori affermazioni raccolte in sede di audizione da parte della scrivente Commissione Ispettiva:

Audizione dr "Omissis" : Ed ancora *""**In merito alla delibera di Giunta comunale nr. 144 del 29.10.2018 (che mi mostrate) non ricordo quali siano state le verifiche effettuate sulla "OMISSIS" e sulla "OMISSIS", né quale documentazione sia stata acquisita su dette società, che mi riservo di produrre, previa ricerca""**. ""**Rispetto alle mie lagnanze con l'Amministrazione sulla poca efficienza dell'ufficio tributi, dovuta alla penuria di personale, mai nessun provvedimento politico è stato preso,** forse perché il contesto operativo dei tributi è difficoltoso e gli amministratori, in genere, hanno difficoltà a destinare risorse umane in tale settore, preferendo destinarle ad altri uffici più "comodi"". ""Forse in passato è stato realizzato un piano per il recupero dell'evasione tributaria, ma nel periodo di mia competenza non ho mai avuto traccia di progetti similari. **Da quanto mi è stato riferito, fu effettuato un censimento sul centro urbano ma nulla è stato fatto per le campagne, rimaste, in atto, senza controllo finalizzato alla riscossione tributi.** ""*

Si richiamano, inoltre, le dichiarazioni in merito rilasciate da **"Omissis"**.: *"... **l livello di riscossione della TARI è basso. In particolare le attività economiche, nonostante i solleciti di pagamento, sono per la gran parte inadempienti. Con il "decreto sviluppo" è stato introdotto, nel mese di agosto 2019, il nuovo regolamento comunale per il quale le aziende vengono invitate, pena il ritiro della licenza, a regolarizzare le loro posizioni.** In collaborazione con l'ufficio SUAP sarà possibile verificare oltre le attività inadempienti anche la sussistenza di altre attività non iscritte a ruolo." "....* ***Mancano probabilmente a ruolo molteplici attività***



economiche, sia per carenza di informazioni da parte degli altri uffici del Comune che per mancata comunicazione da parte degli stessi interessati. Sarà possibile verificare oltre alle ditte inadempienti anche la sussistenza di altre attività non iscritte a ruolo."

Infine, si soggiunge che, da una verifica effettuata presso l'Albo dei soggetti abilitati presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero Economia e Finanze, si è potuto accertare che anche la Società "OMISSIS" rappresentata da "OMISSIS" risulta sospesa dalla Commissione Finanze del 16 maggio 2019, non potendo pertanto più operare come società abilitata alle attività di liquidazione dei tributi dei comuni. Anche in questo caso il Comune non accerta la presenza del requisito di iscrizione all'Albo dei gestori della società concessionaria né tantomeno la cancellazione, seppure il predetto Concessionario mantenga di fatto ancora adesso la gestione dei ruoli dei tributi.

- **La riscossione e gestione dei tributi: elevatissima evasione fiscale**

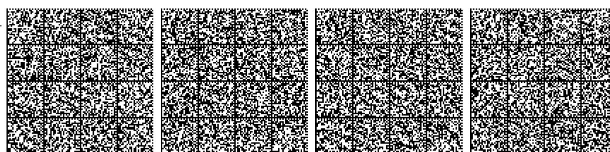
Allo stato attuale, la gestione dei tributi IMU[152] e TARI, per le fasi ordinarie, viene gestita dagli uffici comunali tramite apposito software fornito dalla società "OMISSIS" di Palermo, che ha costituito la Banca dati del Comune ai fini di consentire le attività di gestione diretta dei tributi.

Tale programma, il cui inserimento dei dati viene effettuato dal Servizio Tributi, consente di gestire il caricamento dei soggetti obbligati al pagamento di tali imposte (a titolo esemplificativo gestendo anche le comunicazioni dell'Ufficio Anagrafe), a fronte del quale viene inviato il relativo avviso bonario ed eventuali solleciti. Successivamente, sempre tale software fornisce i dati relativi ai mancati pagamenti dei tributi, a fronte dei quali viene inviato un ulteriore sollecito di pagamento.

In relazione a quanto sopra, da tale programma è stato possibile estrapolare la lista dei soggetti obbligati, i relativi pagamenti e/o mancati pagamenti e situazione di accertamento in corso.

---

[152] In relazione all'IMU agricola è stato accertato che i terreni agricoli del Comune di Mezzojuso rientrano nell'esenzione di cui alla previsione dell'art.22, comma 2 dl 66/14 a decorrere dall'annualità 2016, mentre sono in corso le attività di accertamento relative alle annualità 2014 e 2015; **annualità in cui è prevista l'assoggettamento al tributo che sinora non è stato completato dagli Uffici.**



Anche gli accertamenti e le riscossioni della TOSAP (dal 2019 divenuta COSAP a seguito di adozione di Regolamento da parte del Consiglio Comunale) e l'imposta sulla pubblicità sono gestiti direttamente dagli Uffici Comunali .

L'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoni, invece, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26 febbraio 2019 , resa senza il parere del Responsabile ma solo con il visto di regolarità contabile del Segretario Generale "Omissis", è stata affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Sicilia s.p.a. .

Durante l'accesso ispettivo il Consiglio Comunale ha deliberato, con atto n. 43 del 4 luglio 2019, **previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori** (diversamente da come si è proceduto nel caso della concessione del servizio al ("Omissis") di approvare la proposta del Responsabile Finanziario e di procedere all'affidamento delle attività della riscossione coattiva alla Agenzia delle Entrate – Riscossione Sicilia.

Tornando ad esaminare lo stato della riscossione tributi presso il comune di Mezzojuso, sono stati esaminati gli elenchi relativi al versamento delle imposte comunali dal 2012 al 2018 e acquisite presso l'ufficio Tributi, **che cristallizzano avvisi di pagamento e riscossioni al 6.6.2019**.

È stato rilevato come la percentuale di evasione delle imposte sia elevatissima, con particolare riferimento alla riscossione dei tributi delle attività commerciali insistenti nel territorio ed in particolare in relazione alle singole annualità è emerso quanto segue:

ANNO	**TOTALE TRIBUTO arr.**	**TOTALE VERSATO**	**% PAGATA**
Anno 2012	€ 477.405,00	€ 1.776,00	0,37%
Anno 2013	€ 657.330,00	€ 163.329,66	24,85%



Anno 2014	€ 467.078,00	€ 235.311,54	50,38%
Anno 2015	€ 457.188,00	€ 257.892,34	56,40%
Anno 2016	€ 451.657,00	€ 250.385,13	55,43%
Anno 2017	€ 449.320,00	€ 253.637,90	56,44%
Anno 2018	€ 426.013,00	€ 101.023,00	23,70%
Anno 2019	€ 485.078,00	€ 5.686,00 *Aggiornato al 06.06.2019*	01,06%

Se per l'anno 2012, in cui si insedia sindaco per la prima volta GIARDINA si può affermare che l'evasione è stata pressochè totale. Negli anni di affidamento esterno del servizio, la percentuale di riscossione non ha mai superato la soglia del 56 %.

Significativo è anche il fatto che, tra gli utenti morosi nel pagamento dei tributi, sono comparsi diversi familiari di amministratori e dipendenti comunali, nonché appartenenti alle locali consorterie mafiose ed attività economiche ad essi vicine.

Dall'analisi delle singole posizioni, si evidenziano, tra gli altri, le posizioni irregolari, sia per omessi che parziali versamenti di tassa, relative ai seguenti soggetti di cui si è fatto ampio cenno nelle premesse cui si rimanda:
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"



- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS"
- "OMISSIS" SAS di "Omissis".

E' in questa sede opportuno evidenziare un' ulteriore circostanza che riguarda la Tares/Tari dovuta dall'attività economica riferibile a "OMISSIS".
Infatti, all'atto dell'accesso della Commissione presso il Comune di Mezzojuso ed al momento dell'acquisizione degli elenchi relativi al versamento delle imposte comunali dal 2012 al 2018 datati 6.6.2019, la stessa risultava non aver mai ottemperato al pagamento delle imposte TARI/TARES.

Di contro da un rilevamento diretto effettuato in data 29.08.2019 presso l'ufficio Tributi a riscontro di un appunto consegnato dalla "Omissis" in sede di audizione, la posizione risultava essere stata quasi del tutto regolarizzata, con il pagamento degli importi dovuti per le annualità dal 2015 al 2019 effettuato tra i mesi giugno e luglio 2019 – successivamente all'insediamento della

Commissione e dopo le richieste avanzate all'Ufficio Tributi del Comune per acquisire la lista dei contribuenti morosi e notizie specifiche richieste sulla "OMISSIS" in merito agli accertamenti che la Commissione stava effettuando sugli avvisi di accertamento TOSAP per le annualità 2017/2018.

Peraltro, è altrettanto utile evidenziare che già in sede di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), entrato in vigore il 1 gennaio 2014, sono state previste delle fattispecie di esenzione dal pagamento del Tributo per il servizio rifiuti (TARI) (cfr art 15 del Regolamento Comunale) proprio a favore dei proprietari o possessori dei terreni utilizzati dalle aziende per allevamento animali, rientranti e catalogati fra i terreni agricoli.
I cittadini di Mezzojuso sono per la gran parte allevatori e titolari di aziende agricole.
Non risulta che tali aziende siano state inserite fra i soggetti passivi di imposta e pertanto mai censite, quindi non vi è traccia di pagamento, così come per i terreni di proprietà comunale sui quali cittadini vantano diritti reali di godimento, di cui si fa cenno nel paragrafo relativo alle entrate derivanti dal patrimonio comunale.
A corredo di quanto sopra riportato, appare doveroso richiamare le dichiarazioni rilasciate dal dott. "OMISSIS", del Comune di Mezzojuso, in merito al settore tributi: ***il Sindaco non ha mai impartito direttive di indirizzo politico scritte, mentre per quanto riguarda gli argomenti importanti, quali l'approvazione del PEG ed altro, vi era spesso un confronto fra me e il primo cittadino su come affrontare gli argomenti. Mi riservo, comunque, di verificare l'esistenza di qualche specifico indirizzo formale, che al momento non ricordo. Il Sindaco, infatti, ha l'accesso, in "sola lettura", al programma di contabilità e quindi segue passo passo il mio lavoro. Sui tributi, invece, il Sindaco non ha mai dato un contributo incisivo (gli unici contributi formali sono stati dati dalla Giunta); infatti mi sono lamentato del fatto che quello dei tributi fosse un servizio "snobbato", in quanto carente di personale e "poco attenzionato". A mio parere, infatti, se il servizio economico finanziario, in termini di personale, è appena sufficiente, in quello dei tributi il numero di personale è nettamente sottodimensionato. In occasione della redazione del Piano del fabbisogno del***



personale, che mi riservo di produrre[153], ho inserito una mia osservazione in ordine a tali carenze di personale, ma nulla è stato risolto.
Gli amministratori ritengono, forse, che non vi siano figure in grado di essere ben impiegate nel settore tributi (ritenuto "rognoso"), mentre in altri servizi (quali la biblioteca), vengono assegnati, senza nessuna motivazione plausibile, un gran numero di impiegati. A memoria mia non è stata mai effettuata nessuna rotazione fra il personale comunale ai fini della riorganizzazione complessiva dei servizi;"

"Preciso che fra SUAP e Ufficio Tributi non c'è un buon allineamento dei dati e che le comunicazioni fra gli uffici sono scadenti. E' capitato, infatti, che la "Omissis" mi ha riferito che a nuove aperture di esercizi pubblici non è derivata la comunicazione per la riscossione dei tributi. Tali disguidi non dovrebbero più accadere in quanto, a fine luglio (in adesione alla facoltà concessa dal Governo nel "decreto crescita") è stato, approvato un nuovo regolamento comunale che prevede l'obbligo, in capo al SUAP, di comunicare l'elenco di tutte le attività commerciali soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze etc. L'ufficio tributi è incaricato di controllare la regolarità della riscossione dei tributi stessi e dovrà comunicare l'esito degli accertamenti al SUAP. In caso di morosità riscontrata, il SUAP dovrebbe comunicare l'avvio della sospensione della licenza e il pubblico esercente avrà 90 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione contributiva o per aderire ad un piano di rientro rateale, pena la revoca dell'autorizzazione o della licenza. Il Regolamento è già esecutivo e, in questo momento, il SUAP sta predisponendo gli elenchi.
Rammento che si era posto il problema per le aziende zootecniche, inizialmente escluse dal regolamento. L'ing. "OMISSIS", però, ha evidenziato che anche questo tipo di aziende effettuano richieste di autorizzazione allo scarico al Comune e quindi dovrebbero essere coinvolte negli accertamenti in atto. Stiamo già riscontrando grandi inadempienze per quanto riguarda la TARI, ma immagino che le morosità siano rilevanti e diffuse. Si deduce, se le previsioni fossero confermate, che le morosità rilevate sarebbero considerevoli, anche se l'Amministrazione vorrebbe elevare i tempi di riscossione rateale, per agevolare i morosi"".

Analogamente anche la rag. "Omissis" nell'ambito della citata audizione ha riferito che: *""In passato è stato realizzato un piano per il recupero dell'evasione*

[153] Tale comunicazione è stata resa in data 25.1.2019 con nota avente protocollo 1173 a firma del dott. "Omissis"



tributaria, durante l'Amministrazione guidata dal Sindaco "Omissis". Dal 2012 non sono state effettuate attività analoghe e non sono state date direttive in merito al recupero di evasioni tributarie né avviati progetti-obiettivi finalizzati"".

I LAVORI PUBBLICI: IL RICORSO ALLA SOMMA URGENZA. L'ALLUVIONE DEL 2018.

- **Il generalizzato ricorso alle procedure in urgenza e le violazioni alla normativa antimafia e al codice degli appalti. L'assegnazione di lavori a ditte vicine ad ambienti mafiosi.**

L'indagine della Commissione si è orientata a verificare quali siano state le modalità di affidamento dei lavori pubblici da parte dell'Amministrazione Comunale di Mezzojuso e a quali aziende si siano rivolti i citati amministratori per affidare gli incarichi.
E' stato accertato che non esiste, a Mezzojuso, nessuna procedura che consenta una rotazione negli incarichi per l'affidamento di lavori, soprattutto per quelli effettuati i*n somma urgenza,* procedura questa che è stata spesso utilizzata – in maniera anomala – per affidare lavori a ditte quasi esclusivamente del territorio, quali ad esempio la "OMISSIS" di "OMISSIS" e la ditta unipersonale di "OMISSIS".
La Commissione ha deciso di analizzare, quale elemento sintomatico del funzionamento delle procedure connesse all'affidamento dei lavori in somma urgenza, quelli legati ad un evento calamitoso che ha colpito il territorio alla fine del 2018.

A fronte della effettiva necessità e urgenza nell'effettuare i lavori di cui si parlerà, motivata dal fatto che il territorio comunale era stato fortemente colpito da calamità naturali, non si può, *prima facie,* non riscontrare che le procedure di affidamento di detti lavori, siano state connotate da una parcellizzazione degli affidamenti, di tal guisa che non venisse singolarmente superata la soglia di 200 mila euro, limite posto dal legislatore con l'art. 163 co. 1 del d.lgs 50/2016 in materia di interventi di somma urgenza.
Infatti, come verrà analizzato a seguire, per un unico evento calamitoso che ha colpito il territorio di Mezzojuso, le somme stanziate, ammontanti a più di 300 mila euro, sono state suddivise e devolute a beneficio di 10 ditte, che hanno effettuato 12 trances di lavori, significando che ogni singola assegnazione, affidata nella stessa data, risulta essere stata remunerata con importi pressoché uguali.



Tuttavia, la tipologia dei lavori effettuati dalle ditte incaricate[154], fra i quali la rimozione di detriti prodotti dalle frane, il conferimento in discarica di detti detriti, il nolo di macchinari per effettuare il movimento e il trasporto della terra e dei materiali inerti al fine di liberare le strade, rientrano *ope legis* tra le attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale che impongono l'obbligo alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle *white list,* **indipendentemente dal loro valore**.
Conseguentemente, gli imprenditori che esercitano la loro attività nei settori sensibili, devono necessariamente iscriversi in dette liste, se intendono contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei 12 contratti, stipulati con 10 ditte locali, soltanto due società risultavano iscritte in *White list* e producevano spontaneamente il relativo attestato della Prefettura, come richiesto obbligatoriamente dalla legge in ragione dell'altissima esposizione a rischio di condizionamento mafioso dell'attività svolta, mentre le rimanenti sette ditte non risultavano né tra quelle iscritte né tra le richiedenti l'iscrizione. In detta circostanza il Comune di Mezzojuso non ha richiesto alle Ditte interessate, tra la documentazione da produrre, idoneo attestato di iscrizione in *White list*, requisito obbligatorio ben conosciuto dall'Ente che ne ha fatto espressa menzione negli affidamenti alle ditte incaricate del trasporto in discarica dei rifiuti.

Peraltro, lo strumento dell'iscrizione in *white list* avrebbe facilitato la rapida individuazione di aziende certificate ed esenti da inquinamenti mafiosi, agevolando il compito dell'amministrazione comunale e garantendo, nel contempo, tempestività dell'intervento e trasparenza amministrativa.

In ogni caso, nonostante nei contratti di fornitura, stipulati a distanza di tempo dall'esecuzione dei lavori, fosse specificamente indicato che le ditte avevano presentato autodichiarazione ex. D.P.R 445/2000 sull'insussistenza di cause ostative sotto il profilo antimafia, non risulta effettuata alcuna verifica dall'Amministrazione sul possesso dei citati requisiti antimafia in capo alle aziende incaricate dei lavori, sebbene sia contrattualmente prevista la possibilità

[154] Come si evince dai verbali di somma urgenza redatti, poi ratificati dalla Giunta, nonché dalla rendicontazione effettuata dalla aziende.



della rescissione *quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto.*
È evidente che si tratta anche in questo caso **soltanto di una clausola di stile** poiché il Comune di Mezzojuso **non avanza alla Prefettura di Palermo** alcuna richiesta di certificazione antimafia ai fini della verifica dell'autocertificazione prodotta.

Appare ovvio che, l'obbligo di iscrizione in *white list* debba riguardare anche eventuali aziende che effettuano forniture o servizi a vantaggio delle ditte affidatarie, che devono essere formalmente conosciute e vagliate dalla Pubblica Amministrazione.
Analizzando, a titolo di esempio, l'incarico conferito a "OMISSIS", si è appreso che questi, per la fornitura di calcestruzzo, si era rivolto alla società "OMISSIS", che alla data delle forniture a vantaggio del "OMISSIS" non risultava inserita nella *White list* in quanto richiedente rinnovo dell'iscrizione.
Si nota, altresì, che dette forniture di bitume sono avvenute fra gennaio e febbraio del 2019, a mesi di distanza dall'evento alluvionale. Risulta, quindi, verosimile, che i lavori in somma urgenza non abbiano riguardato esclusivamente la rimozione dei pericoli creati dall'alluvione, ma siano consistiti nel rifacimento completo delle strade, circostanza che avrebbe dovuto essere affrontata con procedure di affidamento in via ordinaria e ad evidenza pubblica.
Nessuna verifica antimafia, neanche in capo alle aziende che hanno fornito beni o servizi, risulta essere stata effettuata dall'Amministrazione di Mezzojuso.

a. Gli affidamenti conseguenti all'alluvione 2018: elementi di criticità.

Passando all'analisi dei lavori relativi all'alluvione del 2018, si è ricostruito che nei giorni 29, 31 ottobre e 1 novembre del 2018 il territorio di Mezzojuso è stato colpito da un'ondata di maltempo caratterizzato da piogge intense e persistenti.
Il successivo 2 novembre 2018, il citato territorio è stato ulteriormente interessato da eventi metereologici di tale gravità da provocare pericolo per le persone e le cose, causando cedimenti, allagamenti, frane, smottamenti e ingombro di detriti che hanno danneggiato gravemente le colture agricole, la strada provinciale SP 55 Mezzojuso – Campofelice di Fitalia, la viabilità interpoderale, le strade comunali interne ed esterne al centro abitato (con interruzione totale della circolazione), le opere di raccolta delle acque piovane ed altre strutture pubbliche e private.



Contestualmente, sempre il 2 novembre 2018, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile diramava ulteriori allerte meteo, tali da far ritenere ancora sussistente il rischio di calamità, già comunque sufficiente a richiedere lo stato di emergenza.
In relazione alle su-esposte premesse, il Consiglio Comunale di Mezzojuso, con Deliberazione nr. 37 del 3.11.2018, approvava integralmente la proposta (effettuata dal Sindaco e dall'Ing. LASCARI) di "*Dichiarazione di stato di calamità naturale a seguito degli eventi atmosferici di venerdì 2 novembre 2018*".

Al termine di alcuni sopralluoghi effettuati dai Responsabili del III e IV settore e dal personale dell'Ufficio Tecnico, veniva rilevata la persistenza di situazioni di criticità nella percorrenza delle strade extraurbane che rendevano difficile l'accesso ai fondi e alle infrastrutture presenti, nonché dissesti alla rete viaria urbana.

Per fronteggiare le spese connesse con l'esigenza emergenziale, il Consiglio Comunale, con Deliberazione nr. **38 del 14.11.2018** deliberava di approvare integralmente la proposta di "*Applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio 2018 a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio di Mezzojuso nei giorni 2 e 3 novembre 2018*". In tale contesto, il Consiglio approvava la proposta di applicare al bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018 (ex art. 187 co. 2 del d.lgs. 267/2000), l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, per un importo di euro **300.000/00, di cui 250.000 per manutenzione straordinaria.**
In relazione alla decisione del Consiglio, la Giunta Municipale, con deliberazione nr. **150 del 14.11.2018,** deliberava di approvare l'istituzione dei nuovi capitoli nel PEG 2018-2020, assegnando:
- 20.000 euro al cap 2170 (prestazione di servizi);
- 10.000 euro al cap. 22175 (acquisto beni);
- 20.000 euro al cap. 2665 (interventi a sostegno ai cittadini);
- 250.000 euro al cap. 3160 (Manutenzione Straordinaria).

Per un totale di 300.000 euro.

Lo stesso 14 novembre 2018, la Giunta Comunale, con deliberazione **nr. 149**, decideva di approvare la proposta di:



- ricondurre i provvedimenti adottati in relazione agli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2018 a quelli previsti dall'art. 12 del decreto legislativo nr. 1/2018;
- provvedere alle provviste finanziarie necessarie al funzionamento del C.O.C. e per le altre incombenze per la somma di euro **300.000/00;**
- dare atto che gli importi oggetto di impegno contabile saranno compensati con i fondi che verranno assegnati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti.

In tale quadro, con le deliberazioni di giunta nr. **152 e 153** del **19.11.2019** e con le successive deliberazioni di giunta dai nr. **155 a 165** del **22.11.2018,** venivano affidati, con procedura di **SOMMA URGENZA**, una serie di lavori alle sotto elencate ditte:

- con determina di Giunta **"omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
    - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico comunale il 04.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **18.811/18,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
    - si assegnava la predetta somma al Responsabile del IV Settore LL.PP: e Servizi a Rete (coperta dal capitolo 3160);
    - si nominava R.U.P. il Dott. G BELLONE.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
    - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico comunale il 04.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **15.555/00,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS";**
    - si assegnava la predetta somma al Responsabile del IV Settore LL.PP: e Servizi a Rete (coperta dal capitolo 3160);
    - si nominava R.U.P. il Dott. G BELLONE.

- Con determina di Giunta **"omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:

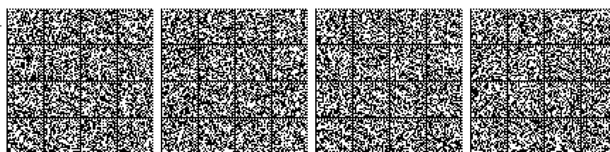


- si prendeva atto della necessità di riconoscere un contributo (imputabile al capitolo 2665) alle persone sfollate a seguito dell'alluvione e residenti in talune abitazioni oggetto di specifiche ordinanze di evacuazione (ordinanza Sindacale nr. 60 del 04.11.2018, 62 del 05.11.2019) commisurato ai prezzi di mercato per la **locazione di un alloggio** per un ammontare massimo mensile a famiglia di euro **400.00**, previa presentazione delle ricevute di spesa.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del III Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.626/02,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della strada "Triario – Farra" predisposta dal Responsabile del III Settore Tecnico;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giovanni LASCARI.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del III Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.597/34,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati a garantire la transitabilità della strada "San Valentino - Palombara" predisposta dal Responsabile del III Settore Tecnico;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giovanni LASCARI.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del III Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa



perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.624/07,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**

- si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità della strada "Cardonera – Zotta di Porco" predisposta dal Responsabile del III Settore;
- si nominava R.U.P. il Dott. Giovanni LASCARI.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del III Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.723/05,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della pavimentazione e delle murature perimetrali dei canali sotto strada dei burroni "Salto, Sant'Anna e Santa Venera" predisposta dal Responsabile del III Settore;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giovanni LASCARI.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del III Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.285/86,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della pavimentazione e delle murature perimetrali dei canali sotto strada dei burroni "Salto, Sant'Anna e Santa Venera" predisposta dal Responsabile del III Settore;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giovanni LASCARI.

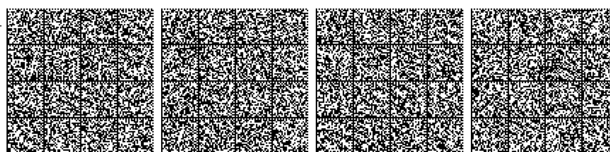
- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:



- si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del IV Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.373/71,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
- si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità nelle strade comunali *Passo Favara – Petrosa- Farra – Fellamonica – Fondacazzo – Carcilupo – Passo Favara – Partitore Idrico"* predisposta dal Responsabile del IV Settore;
- si nominava R.U.P. il Dott. Giuseppe BELLONE.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del IV Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.498/06,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità nelle strade comunali *"Nocilla, Piano del Medico, strada comunale Passo Latà, Coizzo Carrocchi, Strada Comunale Carrocchi – Frattina""* predisposta dal Responsabile del IV Settore;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giuseppe BELLONE.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del III Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.662/41,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità nelle strade comunali *"Pignaro – Boschetto-Valle di Brica – Cozzo Alastri – Giannino – Cozzo Siracusa – Portellla Lupo – Zuppalanotte"* predisposta dal Responsabile del IV Settore;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giuseppe BELLONE.

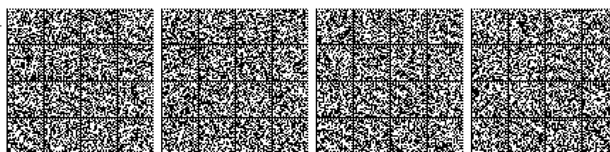


- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del IV Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.648/59,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS";**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità nella strada *"Cozzo Cursa – Ponte – Passp Prisa – Ranno – Portella di Blasi – Ponte deputazione – Bonito . San Lorenzo"* predisposta dal Responsabile del IV Settore;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giuseppe BELLONE.

- Con determina di Giunta **"Omissis"** veniva approvata la proposta di deliberazione con la quale:
  - si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del IV Settore il 12.11.2018 (ex art 163 d.lgs 50/2016) e della relativa perizia giustificativa di spesa per un importo complessivo di euro **48.684/59,** individuando per l'esecuzione dei lavori la ditta **"OMISSIS"**
  - si approvava la relazione tecnica con allegato computo metrico e quadro economico giustificativa degli interventi finalizzati alla manutenzione della copertura del Palazzo comunale (sede del C.O.C.) predisposta dal Responsabile del IV Settore;
  - si nominava R.U.P. il Dott. Giuseppe BELLONE.

In ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. **43** del 30.11.2018, l'organo approvava la proposta di "*riconoscere la pubblica utilità e l'interesse pubblico dei lavori affidati con procedura di somma urgenza*" sopra specificamente richiamati. Inoltre veniva deciso di rendere libera la parte accantonata al "fondo contenzioso" eccedente le passività potenziali da ultimo stimate dall'ufficio contenzioso, dichiarando pertanto disponibile e utilizzabile la somma di **150.000/00 euro, che si devono aggiungere ai 250.000 euro originariamente destinati.**

Per riassumere, a seguito dell'emergenza idrogeologica di novembre 2018, i Responsabili del III e del IV Settore, Giovanni LASCARI e Giuseppe



BELLONE, individuavano le sotto elencate ditte che incaricavano, con verbale di somma urgenza, ad effettuare i relativi lavori, inerenti essenzialmente il ripristino della viabilità stradale locale.
Le scelte dei responsabili di Settore venivano **puntualmente sottoposte al vaglio sia della Giunta Comunàle che del Consiglio, organi che approvavano integralmente le scelte dei tecnici.**

Si analizzeranno, a seguire, i profili societari delle ditte individuate per i citati lavori urgenti, nonché il loro profilo in relazione alla vigente normativa antimafia.

A seguito delle procedure sopra evidenziate, venivano affidati incarichi a :

- 2 distinti incarichi a **"OMISSIS"** rispettivamente per 18.811/18 e 48.626/02 euro;
- 2 distinti incarichi a **"OMISSIS"** rispettivamente per 15.555/00 e 48.723/05;
- **"OMISSIS"**, con sede in Ciminna "Omissis" per euro 48.597/34;
- **"OMISSIS"** con sede in Mezzojuso in via "Omissis" per euro 48.624/07;
- **"OMISSIS"** con sede a Mezzojuso in via "Omissis" per euro 48.285/86;
- **"OMISSIS"** con sede a Mezzojuso in via "Omissis" per euro 48.373/71;
- **"OMISSIS"** con sede a Mezzojuso in via "Omissis" per euro 48.498/06;
- **"OMISSIS"**, con sede a Mezzojuso in via "Omissis", per euro 48.662/41;
- **"OMISSIS"**, con sede a Mezzojuso in via "Omissis", per euro 48.648/59;
- **"OMISSIS"** con sede a Mezzojuso in via "Omissis", per euro 48.684/59.

A seguire, si evidenziano le società che presentano controindicazioni:

"OMISSIS":

SOCIETÀ ""**OMISSIS**"" CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA "OMISSIS" GIÀ ISCRITTA NELLA WHITE LIST PRESSO LA PREFETTURA DI PALERMO CON PROVVEDIMENTO DEL **22 GENNAIO 2019.**

La società ""OMISSIS", è stata costituita con atto del 28.03.2008 e svolge l'attività prevalente di impresa edile.
Sul conto della società in esame e delle seguenti persone componenti l'assetto societario, compresi i congiunti conviventi appresso elencati, sulla base delle informazioni acquisite, dalla disamina degli atti d'archivio e



dalle risultanze dei competenti Uffici Giudiziari (Palermo e Termini Imerese), è emerso quanto segue:

"OMISSIS", ivi residente in via "Omissis", *socio accomandatario* è imparentato con dipendenti comunali e risulta avere frequentazioni con il sindaco.

Il predetto è' :

- genero di "Omissis", Responsabile di procedimento: "Omissis"
- è nipote[155] di **"OMISSIS,** dipendente comunale, "Omissis".

Inoltre, il fratello, **"OMISSIS"**, annovera condanne per ricettazione (11.12.2003) e per resistenza a un P.U. e lesione personale (18.12.2015), nonché sottoposto all'avviso orale dalla Questura di Palermo (30.11.2015). Inoltre, il 29.03.2017, è stato citato diretto a giudizio nell'ambito del procedimento penale n.2576/2015 P.M. e n.1236/2017 D.I.B., iscritto alla Procura di Termini Imerese, per le violazioni di cui agli artt.648 e 707 c.p., con udienza fissata per il **13 novembre 2019**.

A carico dell'imprenditore "OMISSIS" figurano:

- Il 9.01.2008, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese (*irrevocabile il 29.03.2008*), condannato a mesi 10 di reclusione per omicidio[156] colposo in concorso;
- il 14.10.2008, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di Corleone (*irrevocabile il 3.02.2009*), condannato a giorni 30 di arresto ed euro 6.000 di ammenda per violazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in concorso;
- il 21.12.2010, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di Corleone (*irrevocabile il 3.02.2009*), condannato a mesi 4 di arresto ed euro 3.000 di ammenda per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso,

Il predetto è stato pure controllato in più occasioni con, talora anche in ore notturne quali :

(1) **"OMISSIS"** ivi residente, soggetto destinatario, in data 21.01.2009, del divieto di detenzione di armi e munizioni.

[155] Il padre, **"Omissis"** è fratello della dipendente comunale "Omissis";
[156] A seguito di incidente stradale.



"OMISSIS", inoltre, è nipote di **LA BARBERA Antonino Ignazio**[157];

(2) **RUSSOTTO Giuseppe**, nato a Mezzojuso il 24.08.1965, legato a don Cola LA BARBERA, condannato per mafia;

(3) **LA BARBERA Giuseppe**, detto *fasola,* di Antonino e di Ametista Giuseppa, nato a Mezzojuso il 07.10.1965, di cui siè detto innanzi;

(4) **DI FINA Rosario**, nato a Mezzojuso il 30.07.1967, già destinatario, in data 02.03.2009, di decreto di divieto detenzioni armi, munizioni e materiale esplodenti n. 9414/Area I/Ter emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo, partecipe ai funerali di LA BARBERA Nicolò, in rapporti di amicalità con RUSSOTTO Giuseppe[158], di cui si è già detto;

(5) **"OMISSIS"**, nipote acquisito[159] di "OMISSIS", attuale "Omissis", che annovera condanne per diserzione (9.07.1997), tentata violenza privata e ingiurie (11.05.2010), attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso[160], minaccia (6.04.2012), resistenza a un P.U. e porto di armi (21.12.2015);

(6) **"OMISSIS"**[161], in qualità di terzo intestatario, è stato destinatario di decreto di sequestro beni connesso a misure di prevenzione n. 50/2016, emesso dal Tribunale di Agrigento – Sez M.P. in pregiudizio di SCARIANO Giuseppe[162];

(7) **ARATO Lucio**, nato a Castelbuono (PA) il 28.09.1975, residente a Mezzojuso, soggetto gravato da condanne per incendio e danneggiamento a seguito di incendio (15.05.2000), porto di armi (07.01.2004 e 30.03.2009), violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'Autorità

---

[157] LA BARBERA Antonino Ignazio, nato a Mezzojuso il 13.06.1942, ivi **deceduto** l'11.09.2008, il quale in vita è stato arrestato in data 25.01.2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "Grande Mandamento" per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI C.P., più in particolare: **1)** per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso; **2)** per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunioni di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo svolgimento di tali incontri. Per i citati delitti, il 15.11.2006, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

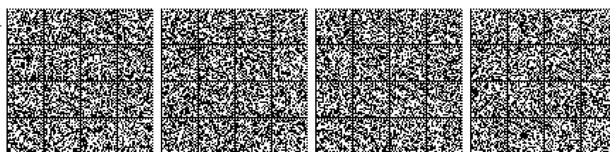
[158] RUSSOTTO Giuseppe, nato a Mezzojuso il 24.08.1965, ivi residente.

[159] Il padre, "Omissis" è fratello di "Omissis", che è madre di "Omissis", marito della "Omissis".

[160] In concorso con i già citati GIAMMANCO Matteo ed il padre Giuseppe.

[161] "Omissis";

[162] nato a Favara (AG) il 23.09.1952;



Amministrativa (25.02.2008), inosservanza dell'ordine di deposito della cauzione o dell'offerta di garanzie sostitutive (10.04.2013), evasione (17.09.2014), molestia e disturbo alle persone (23.03.2015), possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in concorso e porto di armi (21.07.2015), ricettazione in concorso (17.02.2018), evasione (14.03.2018); inoltre, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. ed al provvedimento dell'avviso orale, nonché già destinatario del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio dai comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana e Ventimiglia di Sicilia;

(8) **"OMISSIS"** pregiudicato, cognato di **TAVOLACCI Liborio**, nato a Mezzojuso il 29.06.1972, tratto in arresto per tentata estorsione ai danni delle "Sorelle NAPOLI", di cui si è detto.

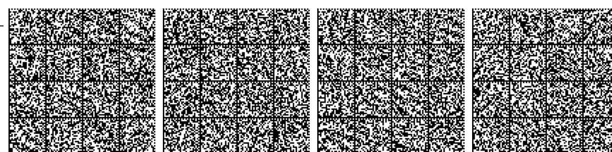
"OMISSIS"

SOCIETÀ "OMISSIS", CON SEDE A CIMINNA (PA) "OMISSIS".

Soci della ""**OMISSIS"**, è stata costituita con atto del 13.11.1986 e svolge l'attività prevalente di manufatti in cemento, lavori edili, stradali, movimento terra.

Qui rileva che **"OMISSIS"**, *socio amministratore e socio lavorante è* fratello di **"OMISSIS", Responsabile di Servizio "OMISSIS".**
Lo stesso è inoltre è cugino[163] del consigliere "OMISSIS". Quest'ultimo è coniugato con "OMISSIS", la quale è cugina acquisita di "OMISSIS", cugino di primo grado del noto LA BARBERA Simone cl. 62 alias *il lungo*.
Inoltre **"OMISSIS"** *socio amministratore e socio lavorante*, è anch'egli cugino[164] del consigliere comunale **"OMISSIS"**, coniugato con "OMISSIS" cugina di "OMISSIS", nipote di don Cola LA BARBERA;
"OMISSIS", *socio di società in nome collettivo e socio lavorante*, è anch'egli cugino[165] del consigliere comunale **"OMISSIS"** di cui si è detto.

[163] Il padre, "Omissis", è fratello di "Omissis", madre del consigliere comunale "Omissis"
[164] Il padre, "Omissis" è fratello di "Omissis", madre del consigliere comunale "Omissis"
[165] La madre, "Omissis", è sorella di "Omissis", madre del consigliere comunale "Omissis"



"OMISSIS"

IMPRESA INDIVIDUALE ""**OMISSIS**"", CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA "OMISSIS".

L'impresa ""**OMISSIS**" è stata costituita con atto del 27.03.2006 e svolge l'attività prevalente di piccolo imprenditore edile.

"OMISSIS", *titolare firmatario.*

E' il figlio della sig.ra "OMISSIS" cui è stata rilasciata una sanatoria "impossibile" tra le sole due rilasciate dall'Amministrazione comunale.

Il predetto, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese, irrevocabile il 24.11.2015, è stato condannato ad € 1.000,00 di ammenda per la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

"OMISSIS" è coniugato con **"OMISSIS"**, figlia di **"OMISSIS"**, cugino del capomafia **LA BARBERA Nicolò cl. 1933 detto *don Cola.***

Lo stesso "OMISSIS" risulta avere frequentazioni con

- ✓ **LA BARBERA Simone**, detto il "lungo", nato a Mezzojuso (PA) il 28.07.1962, figlio di don Cola LA BARBERA, di cui si è detto;
- ✓ **RUSSOTTO Giuseppe**[166], di cui si è detto, favoreggiatore della latitanza di PROVENZANO;
- ✓ **DI FINA Rosario**, nato a Mezzojuso il 30.07.1967, già destinatario, in data 02.03.2009, di decreto di divieto detenzioni armi, munizioni e materiale esplodenti n. 9414/Area I/Ter emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo

Dalla consultazione del sistema "*Hidra INPS – anagrafe aziendale*" l'impresa ""**OMISSIS**"[167]", risulta presente per gli anni 2000/2019, con i seguenti lavoratori dipendenti:

- anno 2018:
- "OMISSIS", (mese ricoperto: dicembre), cugino acquisito[168] di **"OMISSIS"**, consigliere comunale nonché cugino[169] di **"OMISSIS", Responsabile di Servizio "Omissis"** :
  - **"OMISSIS"** (mesi ricoperti: maggio/aprile).

[166] RUSSOTTO Giuseppe, nato a Mezzojuso il 24.08.1965, ivi residente.

[167] Avente matricola "omissis".

[168] Il padre, "Omissis" è fratello di "Omissis", padre di "Omissis", moglie del consigliere comunale "Omissis".

[169] Il padre di "Omissis", "Omissis", coniugato con "Omissis", è fratello della madre dell'impiegata comunale "Omissis"



In data 22.01.2009, è stato destinatario di decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti "omissis", emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo, per i rapporto di parentela con **RUSSOTTO Giuseppe**[170], di cui si è detto.

Infine, si rileva che "OMISSIS" è socio dell'Associazione "OMISSIS" di Mezzojuso, ente che, come si è detto, **sembra godere il favore dell'Amministrazione comunale di Mezzojuso.**

<u>**"OMISSIS"**</u>.
IMPRESA INDIVIDUALE "OMISSIS", CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) IN "OMISSIS"

L'impresa **"OMISSIS""**, è stata costituita con atto del 4.04.2012 e svolge l'attività prevalente di piccolo imprenditore edile.
"OMISSIS", , *titolare firmatario*; annovera condanne per danneggiamento (21.09.1998) e per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (19.02.2011);
"OMISSIS" è cugino acquisito[171] del consigliere comunale "OMISSIS". E' cugino di secondo grado del condannato per mafia **RUSSOTTO Giuseppe**, nato a Mezzojuso (PA) il 24/08/1965, di cui si è già detto più volte.

Dalla consultazione del sistema "*Hidra INPS – anagrafe aziendale*" l'impresa "**OMISSIS**"[172]", risulta presente per gli anni 2012/2019[173], con i seguenti lavoratori dipendenti:

- <u>anno 2017</u>:
  - **"OMISSIS"** (mesi ricoperti: marzo/aprile), cugino di primo grado di **"OMISSIS"**, "omissis" di **LA BARBERA Simone** detto il "lungo", nato a Mezzojuso (PA) il 28.07.1962,figlio di don cola LA BARBERA;

<u>**"OMISSIS"**</u>

[170] **RUSSOTTO Giuseppe,** nato a Mezzojuso (PA) il 24.08.1965;
[171] La moglie "Omissis" è figlia di "Omissis", fratello di "Omissis", madre di "Omissis"
[172] Avente matricola n"Omissis".
[173] Con n.2 dipendenti per ciascun anno.



SOCIETÀ "**OMISSIS**", CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) "OMISSIS".

L'impresa "**OMISSIS.**", è stata costituita con atto del 7.07.1992 e svolge l'attività prevalente di piccoli imprenditori edili, opere speciali in c.a. costruzioni e pavimentazioni stradali, lavori idraulici acquedotti, fognature, impianti irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, sistemazione agraria, foresta.

"OMISSIS", ivi residente in via San Rocco n.3, *socio amministratore*;

familiari conviventi

"OMISSIS", cugino acquisito[174] del conigliere comunale "OMISSIS", già in passato eletto consigliere comunale di minoranza.

Si rappresenta, inoltre, che dalla consultazione del sistema "*Hidra INPS – anagrafe aziendale*" la società "**OMISSIS**" [175], risulta presente per gli anni 2000/2017, con i seguenti lavoratori dipendenti:

- anno 2017:
  - **"OMISSIS"**, (mesi ricoperti: giugno/settembre e novembre/dicembre), coniugato con **"OMISSIS"**, cugina materna del consigliere "OMISSIS".

    "OMISSIS" è sorella di "OMISSIS"[176] (quindi cognato di "OMISSIS"), già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 3 (25.10.1999). Inoltre annovera condanne per furto in concorso (19.09.1995), detenzione illegale di armi e munizioni in concorso, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in concorso, ricettazione in concorso, (09.04.1996 e 21.01.2009), rapina in concorso (19.02.1999 e 21.01.2009), detenzione abusiva di armi (22.04.1999), ricettazione (22.04.1999 e 05.12.2003), lesione personale (07.01.2003), rapina continuata in concorso (04.02.2003), inosservanza dell'ordine di deposito della cauzione o dell'offerta di garanzie sostitutive (14.05.2003), violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose (19.06.2003, 5.12.2003, 09.07.2004, 16.09.2004, 21.01.2009, 05.04.2011), false generalità continuato (11.05.2005), false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (12.05.2005) e detenzione illegale di armi e porto illegale in un luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di esse, di

[174] La madre "Omissis" è sorella di "Omissis, padre di "Omissis", marito dl conigliere comunale "Omissis"

[175] Avente matricola n. "Omissis".



munizioni, di esplosivi, di aggressivi chimici e di congegni indicati nell'art. 1 della Legge 14/10/1974 n. 497 (05.04.2011).

Altresì, annovera pregiudizi di polizia per sequestro di persona a scopo di rapina (15.02.1997), truffa (04.07.1997), reati contro la famiglia (03.01.1995), violazione di domicilio (19.09.1995), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (31.07.2002 e 31.08.2002), guida senza patente (06.08.2002), ingiuria, minaccia accensione ed esplosioni pericolose (31.08.2002).
"OMISSIS", inoltre, è fratello di "Omissis", appresso indicato, marito dell'ex consigliere comunale "OMISSIS".

- **"OMISSIS"** (mesi ricoperti: novembre/dicembre), coniugato con **"OMISSIS"** , consigliere comunale di minoranza dimessosi.

"OMISSIS".
IMPRESA INDIVIDUALE "**OMISSIS**", CON SEDE A MEZZOJUSO (PA) IN VIA "OMISSIS"

L'impresa "**OMISSIS**", è stata costituita con atto del 20.03.2003 e svolge l'attività prevalente di piccolo imprenditore edile, lavori idrici e fognari esterni.

Dalla consultazione del sistema "*Hidra INPS – anagrafe aziendale*" l'impresa ""**OMISSIS**"[177], risulta presente per gli anni 2008/2019, con i seguenti lavoratori dipendenti:
- anno 2018:
  - "OMISSIS" (mesi ricoperti: gennaio/aprile.
    La moglie convivente, "OMISSIS" cugina di primo grado[178] di "OMISSIS", "omissis" di LA BARBERA Simone detto il "lungo".

[176] **"Omissis"**
[177] Avente matricola n. "Omissis"
[178] "Omissis" è cugina di primo grado poiché suo padre, "Omissis" è fratello del padre di "Omissis" pocanzi citata, "Omissis".



LA GESTIONE DEI RIFIUTI: RICOSTRUZIONE DELLE PROCEDURE ED ELEMENTI DI RISCHIO

- **GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**
- **NON RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 36 D.L.VO 50/2016**
- **PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA DISPONIBILITA' DELLE ATTREZZATURE, DEGLI STRUMENTI E DEGLI AUTOMEZZI NECESSARI DA PARTE DELLE DITTE AFFIDATARIE PREVEDENDO NEL CONTEMPO L'UTILIZZO DEGLI STESSI A MEZZO DI NOLO A FREDDO O A CALDO**
- **AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OMISSIS" : CRITICITA'**

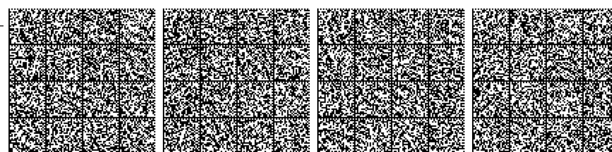
a. **La gestione del servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti a Mezzojuso.**

La gestione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti nel Comune di Mezzojuso ha costituito oggetto di indagine da parte della Commissione ispettiva per verificare i procedimenti e le attività poste in essere da parte dell'Ente nel delicato settore – quale è quello dei rifiuti.

Come è noto, a seguito della soppressione delle Autorità d'ambito territoriali già deputate, ex articolo 201 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (cd. Codice Ambientale), alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, la Regione Sicilia ha dettato, con la Legge regionale 8 aprile 2010 n.9, la disciplina di riforma nel territorio regionale della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica e del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

In particolare, sotto il profilo della organizzazione del servizio, l'articolo 5 della Legge regionale 9/2010, come successivamente integrato, ha previsto che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti - servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica - deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali.

All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del Decreto legislativo 152/2006 e della Legge regionale 9/2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti deve essere organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano



d'ambito, non più dalle Autorità d'ambito soppresse bensì da nuove Società di capitali per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.) cui aderiscono, obbligatoriamente, i Comuni ricompresi nel territorio interessato.
La S.R.R., quindi, è un soggetto giuridico, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base; la SRR svolge principalmente compiti di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio nell'ambito territoriale di competenza, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
Conseguentemente, al fine di dare piena attuazione al processo di riforma e superare il vecchio sistema di organizzazione del servizio, il legislatore regionale con l'articolo 19 comma 1 della Legge di riforma 9\2010 ha messo in liquidazione le 27 società e consorzi d'ambito operanti sul territorio regionale (tra cui il Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi Co.In.R.E.S. di cui fa parte il Comune di Mezzojuso in liquidazione volontaria dal 5 novembre 2011) . Dal 30 settembre 2013 anche l'A.T.O. PA4, in liquidazione ha cessato le proprie funzioni gestionali.
Da quel momento la gestione del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto sarebbe dovuto transitare in capo alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Est, società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i..

Il comune di Mezzojuso, in attesa che la S.RR. Palermo Provincia EST definisca le verifiche sui requisiti della ditta aggiudicataria della gara di appalto per la gestione dei rifiuti dei 13 comuni facenti capo alla Società, pertanto gestisce, in proprio, il servizio di igiene urbana nell'ambito del proprio territorio a causa dell'interruzione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti da parte del Consorzio intercomunale rifiuti energia servizi (CO.IN.R.E.S.) ATO PA 4, in atto in liquidazione, sostituendosi, di fatto nella gestione, ad esso.
Nelle more della definizione delle procedure di gestione del servizio integrato dei rifiuti da parte delle SRR[179], il Comune ha provveduto ad affidare il

[179] La SRR Est ha redatto il Piano d'Ambito, che è stato approvato ed adottato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 19.12.2014, ed è stato dichiarato dal Dipartimento Acque e Rifiuti conforme alle indicazioni ed ai criteri del Piano Regionale, con nota prot. n. 25631 del 11.06.2015.
In effetti l'avvio dell'attività della consortile è ancora da prevedersi, poiché da ultimo il 27 giugno 2019, in esecuzione della Delibera del CdA del 28 maggio 2019, è stato pubblicato l' *Avviso esplorativo di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla*



servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati, compresa la frazione biodegradabile, in centri autorizzati tramite affidamento a ditte esterne, mediante procedure di affidamento diretto tramite RDO su piattaforma ASMECOMM ai sensi dell'art 36, comma due lett a) del D.lgs 50|2016 utilizzando per la raccolta dei rifiuti il personale dipendente[180] dell'ATO PA4 del CO.IN.R.E.S. in liquidazione, assegnato al Comune.

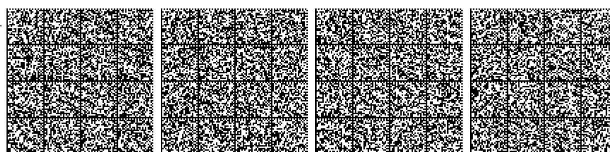
L' affidamento si colloca al di sotto dei 40.000 euro, per cui trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici* [...]".

In particolare, l'art.37, comma 1 del D.Lvo.n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, prevede *che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.*

In base a quanto appurato il Comune, verificata l'impossibilità di reperire il servizio oggetto del presente provvedimento mediante il ricorso alla Convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha proceduto a dare corso alla procedura di scelta del contraente attraverso l'albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM di Asmel Consortile

raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo Provincia Est.

180 Il Commissario Liquidatore Unico del COINRES, con nota prot. n. 10/DG del 15/05/2013, acquisita al prot. n. 2165 del 28 maggio 2013, ha comunicato a tutti sindaci aderenti al CO.IN.R.E.S. che, a far data dell'11maggio 2013, i rapporti di lavoro instaurati tra il COINRES ed il personale contrattualizzato a tempo determinato sono stati risolti e che, pertanto, dalla suddetta data il CO.IN.R.E.S. non garantisce l'espletamento del servizio di igiene urbana, nei Comuni aderenti. Per lo svolgimento del servizio in oggetto nel territorio del comune di Mezzojuso il Consorzio si è limitato solo a prestare il proprio personale dipendente con le mansioni di operatore ecologico.



S.c.a.r.l. cui l'Ente ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/10/2018.

In atto, per quanto attiene la raccolta e lo spazzamento il servizio viene assicurato dal personale COINRES in liquidazione, al quale il Comune provvede a versare gli importi relativi alle spese fisse e quelle relative al personale.

Ill Comune di Mezzojuso ha effettuato affidamenti diretti, per importi di poco inferiori ai 40.000 euro, per periodi limitati avvalendosi delle prerogative dettate dall'art. 36 comma 2 lett A del Dec. Leg. 50/2016, come di seguito sintetizzato nel periodo dal 2012 ad oggi.

Nella tabella di seguito indicata si riportano, distinti per periodi di assegnazione del servizio, tipologie di affidamento, le ditte invitate e quelle aggiudicatarie tra il 2012 ed il 2019.

L'Ente invita sempre le stesse ditte, anche nel caso di loro mancata partecipazione a precedenti assegnazioni del servizio, per le quali non viene formulata l'offerta, disponendo. in alcuni periodi, proroghe tecniche.

OMISSIS

La disamina degli atti, ha fatto emergere una serie di criticità tra le quali, *in primis*, l'esercizio diretto delle competenze in materia di gestione del servizio rifiuti normativamente rimessa ad altri organismi.

Come sopra riportato, già nel 2017 la "Omissis" aveva manifestato il proprio interesse ad operare nel territorio di Mezzojuso.

Con l'ultima gara di aggiudicazione assegnata alla società "Omissis", il Comune abbandona una prassi che aveva adottato dal 2014 in poi, basata sulla preventiva indagine di mercato e sulla valutazione del miglior offerente – nel caso di ricezione di offerte – e passa ad una gara su base di inviti, alla quale come si vedrà innanzi aderisce la sola vincitrice.

Risulta, inoltre evidente come l'assegnazione del servizio per periodi così limitati nel tempo consente di indire gare sempre al di sotto della soglia dei 40.000 mila



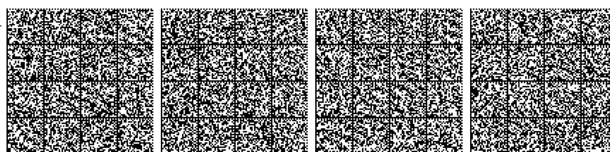
euro, consentendo al Comune di affidare dei lavori senza le cautele e gli obblighi previsti nel Codice degli appalti e dalla normativa antimafia.

Infatti, come già riferito, il d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni assegna la competenza in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti non ai singoli comuni ma ad autorità d'ambito o enti di governo - ossia forme associative di comuni di carattere sovracomunale - esercitanti competenze in ambiti territoriali ottimali la cui delimitazione è stata demandata alle leggi regionali.

Il comune di Mezzojuso invece ha gestito direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in assenza di istituzione nel proprio territorio di un ARO e quindi in violazione delle norme nazionali e regionali sopra evidenziate e del principio di derivazione comunitaria che impone la unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

La legittimazione del Comune di Mezzojuso ad esercitare competenze in materia di igiene ambientale non poteva derivare neppure dalla circostanza che la SRR alla quale aderiva non aveva ancora proceduto all'affidamento del servizio in questione nell'ambito di riferimento in quanto, nelle more, le competenze sono state attribuite con ordinanze del presidente della Regione Sicilia ad appositi commissari straordinari dei vecchi consorzi d'ambito (nel caso in questione il consorzio tra Comuni COINRES istituito ante legge regionale) che la legge regionale n. 9/2010 ha posto in liquidazione.

In ordine alle procedure di gara adottate dal Comune di Mezzojuso e rappresentate in precedenza, si osserva che le stesse sono state poste in essere in violazione delle specifiche previsioni del codice dei contratti nel tempo vigente.
In particolare, soffermandoci sulle procedure di gara espletate nel corso dell'attuale mandato sindacale, le stesse sono state poste in essere non con procedure aperte come imponeva e impone il Codice dei contratti bensì, attraverso il frazionamento artificioso del valore dell'appalto, con procedure non concorrenziali che hanno impedito la massima partecipazione degli operatori economici alle gare nel tempo espletate.
Inoltre, le procedure non concorrenziali espletate sono state poste in essere in violazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei*



principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese".

Le procedure adottate, in aperta violazione del principio di rotazione, sono state affidate alle stesse ditte che si sono aggiudicate il servizio anche nel caso di offerte uniche e di presentazione di offerte economiche, in violazione al principio della concorrenzialità ed affidate, spesse volte, in regime di proroga.

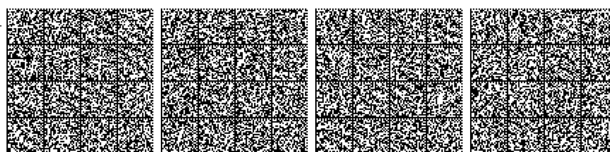
Il tema delle proroghe contrattuali è stato più volte trattato dall'ANAC (Delibera n. 779 del 11 settembre 2018,) ove si chiarisce che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, come affermato dal Consiglio di Stato da ultimo Sezione V sentenza n. , 6 giugno 2019 , n. 3831 "*il principio ivi affermato mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l'apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive.*

Il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere "fiduciario" della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e di assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie.

Pertanto detto principio di rotazione trova applicazione non solo per gli affidamenti diretti sotto soglia, ma anche per le procedure negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia", rispetto alle quali il principio di rotazione è stato già ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza di questo Consiglio".

Per effetto del superiore principio quindi il Comune di Mezzojuso, in ossequio al disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, non avrebbe dovuto invitare alle procedure di gara successive il gestore uscente.



Inoltre, si rileva che negli atti esaminati non vengono indicati dal Comune i motivi per i quali in concreto si era derogato al rispetto del superiore principio di rotazione.

Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza: la proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

L'ANAC riconferma che una volta scaduto un contratto, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. Stato, sentenza n. 3391/2008).

Nei casi in cui la stazione appaltante proceda a prorogare il contratto, oltre i limiti delle previsioni della **lex specialis**, ovvero, in assenza di tali previsioni, alla scadenza naturale del contratto, sussiste un'illegittima fattispecie di affidamento senza gara.

Non va trascurato, peraltro, che l'affidamento diretto (sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016), ovvero il ri-affidamento, dovrebbe scontare il principio della "**rotazione**" degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, con lo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento.

Ulteriore criticità rilevata nell'esame della documentazione di gara, attiene alla procedura adottata in sede di individuazione del contraente che, ai sensi dell'art 2 del capitolato d'oneri, riguarda l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti alla ditta appaltatrice che, secondo quanto indicato nelle lettere di invito inviate alla ditte individuate, "*dovrà disporre delle attrezzature , degli strumenti e degli automezzi necessari*" ma, prevedendo, nel contempo l'utilizzo degli stessi a mezzo di nolo a freddo ed a caldo.

Pertanto, gli atti di gara prevedono un affidamento di un servizio per l'espletamento delle prestazioni dettate dal capitolato d'oneri che cela in realtà un contratto di nolo di mezzi in contrasto anche con la lettera di invito che richiede che la ditta aggiudicataria del servizio disponga dei mezzi.

Si riassume di seguito, in sintesi, l'ultima procedura di affidamento del servizio in questione.



- **L'affidamento del servizio di trasporto e conferimento in discarica alla ditta "OMISSIS": gli attuali contatti con elementi legati alla famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno.**

OGGETTO:	servizio di trasporto e conferimento rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti nel territorio comunale di Mezzojuso.
IMPORTO COMPLESSIVO:	€ 39.426,55
DATA CONTRATTO:	===
METODO D'AGGIUDICAZIONE:	art. 36 comma 2 lett. A dec leg. 50/2016.
DITTA AGGIUDICATARIA:	**"Omissis"**
IMPORTO A BASE D'ASTA:	33.729,04 oltre iva ed oneri per la sicurezza
IMPORTO D'AGGIUDICAZIONE:	33.334,41 oltre iva ed oneri per la sicurezza
INIZIO LAVORI:	lavori in corso.

Con deliberazione della giunta municipale n. 46 del 12.04.2019, si approvava la proposta del Responsabile del IV Settore Tecnico per provvedere ad un affidamento diretto per l'esecuzione del servizio in parola, in considerazione della scadenza di quello già affidato alla ditta "Omissis" di Cammarata per il giorno 30.04.2019.
Nel prendere atto dell'allungamento dei tempi di sottoscrizione e concreto avvio del servizio di raccolta da parte della SRR Palermo Provincia Est (giusta nota al prot. 2379 del 20.02.2019), la Giunta deliberava altresì di autorizzare una modifica degli impegni finanziari già assunti al capitolo 2472 del Bilancio 2019, in quanto le somme già impegnate per il sottoscrivendo contratto della SRR d'ambito sarebbero diminuite in funzione di una traslazione in avanti degli impegni contrattuali in corso di sottoscrizione.
Nessuna indicazione, poiché non valorizzata nella proposta dirigenziale, veniva fornita dalla Giunta in ordine alla diminuzione necessaria all'affidamento del nuovo servizio, in relazione alla somma di € 292.089,95 già impegnata in esecuzione della determinazione n. 828 del 29.11.2018.

Nella stessa giornata della deliberazione della Giunta Municipale, con determinazione del responsabile dei LL.PP, ing. Giovanni Lascari, n. 184 del 12.04.2019 si decideva di approvare il progetto di servizio in trattazione per



l'importo € 39.426,55 complessivo, di cui € 33.729,04 a.b.a., per la durata di mesi 3 dal 01.05.2019 al 31.07.2019.

Nel corpo della determinazione, poi, si è stabilito che:

- si doveva procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett A del Dec. Leg. 50/2016, individuando un operatore dall'albo fornitori della piattaforma Asmecomm, previa richiesta a nr. 6 ditte presenti sul predetto albo ai fini di una valutazione comparativa;
- si affidavano i lavori al miglior offerente attraverso il criterio del minor prezzo offerto, con una successiva stipula di contratto a corpo;
- si approvavano l'allegata lettera di invito e modulo di dichiarazione dell'offerta;
- si variavano le prenotazioni di impegno della relativa spesa già assunto con determinazione n. 828 del 29.11.2019 disimpegnando la somma di € 39.426,55 dalla prenotazione di impegno n. 5 del 13.02.2019, modificando il precedente impegno del 2018 come segue: anno 2019 € 324.183,73 – 32.093.78 – 39.426,55 a somma di € 252.663,40.

Con determinazione nr. 201 del 24.04.2019, il responsabile dei LL.PP, ing. Giovanni Lascari, oltre quanto sopra specificato, provvedeva alla aggiudicazione provvisoria del servizio in argomento in favore della ditta "Omissis" di Palermo con sede in via "Omissis", con l'affidamento per la somma di € 33.334,41, con un ribasso del 1,17 % sulla basa d'asta.

La lettera d'invito, prot. 4798 del 12.04.2019, tramite la piattaforma ASMECOMM è stata inviata alle seguenti ditte, con formale richiesta di presentare una offerta per il giorno 23.04.2019, entro le ore 12.00, giorno di celebrazione della gara:

- "Omissis";
- "Omissis";
- "Omissis";
- "Omissis";
- "Omissis";
- "Omissis";

La commissione di gara dava atto che, per la partecipazione alla gara, era giunta **una sola offerta** da parte della ditta "Omissis". che si aggiudicava,



provvisoriamente, la gara con un ribasso sul prezzo a base d'asta dell'1,17 %, per l'importo di € 33.334,41.

Relativamente alla procedura di invito alla partecipazione della gara effettuata tramite portale ASMECOMM, il Comune, nella persona dell'Ing. Giovanni Lascari ha inviato a nr. 6 ditte la lettera d'invito recante protocollo 4798 attraverso la trasmissione simultanea di relative nr. 6 Pec, ricevendo, con lo stesso mezzo, unicamente la offerta economica dalla ditta "Omissis" di Palermo in data 18.04.2019 .

L'aggiudicazione definitiva è avvenuta previe verifiche amministrative in ordine alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016. A tal proposito con nota nr. 5429 del 30.04.2019 l'ufficio Tecnico, nella persona dell'Ing. Claudio GUCCIARDI richiedeva alla ditta aggiudicataria, entro **15 giorni** la seguente documentazione:

- Copia documento d'identità;
- copia iscrizione alla CCIAA;
- nr. 4 marche da bollo da 16 euro per la stipula del contratto;
- dichiarazione di insussistenza clausole di esclusione ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
- Pos/DUVRI ex D.lgs 81/2008;
- Polizza assicurativa impresa e polizza assicurativa per danni di esecuzione;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Alle richieste formulate dall'amministrazione comunale la ditta evadeva soltanto parzialmente in data 07.06.2019 facendosi riserva di trasmettere entro il 10/06/2019 il DUVRI.

In merito all'oggetto del contratto nel corpo dello stesso si evince che la ditta aggiudicatrice avrebbe dovuto fornire tra l'altro:

- il nolo a freddo di nr. 1 Autocompattatore a 2 assi allestito con attrezzatura di compattazione a caricamento posteriore;
- il nolo a caldo di nr. 1 Automezzo a 3 assi per la raccolta rifiuti idoneo a scaricare nei compattatori;

Attraverso i formulari relativi alla raccolta dei rifiuti indifferenziati emerge che la ditta conferisce i rifiuti presso la discarica sita in Castellana Sicula attraverso il



mezzo recante targa ES 873WD il cui conducente risulterebbe essere tale **"OMISSIS"**[181].

– **Elementi di criticità riscontrati.**

Dall'esame della documentazione amministrativa sopra richiamata sono state rilevate le seguenti anomalie:

- in violazione dell'art. 55 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti il Comune non ha proceduto, come invece dichiarato in sede di verbalizzazione di apertura offerte economiche per l'affidamento diretto del servizio, al controllo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- relativamente alla richiesta alla ditta aggiudicataria della documentazione amministrativa utile alla redazione del contratto si evidenzia che la società ha trasmesso soltanto parzialmente detta documentazione e sensibilmente in ritardo oltre il termine previsto di 15 giorni dalla nota di richiesta del 30.04.2019;
- **viene dichiarato che la ditta è iscritta in *white list*, degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 commi dal 52 al 57, della legge n.190/12; DPCM 18 aprile 2018).**
  Proprio in relazione a tale ultimo punto si evidenzia che dalla consultazione degli elenchi pubblicati dalla Prefettura di Palermo la "OMISSIS", con sede in Palermo via "Omissis", risulta iscritta in *white list* dal 6 aprile 2018 al 6 aprile 2019, pertanto alla data di aggiudicazione della gara l'iscrizione in W.L. era già scaduta. Il Comune non ha pertanto proceduto ad effettuare le dovute dirette verifiche antimafia in BDNA nei confronti della ditta aggiudicataria.

A tal proposito si evidenza che audito in 29/08/2019 l'Ing. "OMISSIS" del Comune di Mezzojuso, tra l'altro ha dichiarato quanto segue: " *In relazione al servizio di smaltimento e trasporto in discarica dei Rifiuti a vostra domanda, specifico che l'assegnazione del servizio è attualmente in regime di proroga tecnica alla "Omissis". Il Comune di Mezzojuso aderiva a COINRES sino alla sua messa in liquidazione nel 2013. Da quel momento il servizio di raccolta,*

[181] Da ricerche effettuate presso le banche dati INPS non è stato possibile individuare alcun "Omissis" quale dipendente della "Omissis"



smaltimento e trasporto sarebbe dovuto transitare in capo alla SRR . Tuttavia per problemi connessi alla compiuta realizzazione del piano ed espletamento della gara di affidamento in se, il Comune ha fatto fronte come segue. Per quanto attiene la raccolta e lo spazzamento il servizio viene assicurato dal personale COINRES in liquidazione, al quale il Comune continua a versare gli importi relativi alle spese fisse e del personale. Per attiene, invece, la gestione dei mezzi e del trasporto e conferimento in discarica il Comune ha provveduto ad espletare diverse gare di affidamento diretto del servizio a ditte operanti nel settore. Nel servizio di raccolta e smaltimento è previsto anche il nolo dei mezzi, mentre il personale è come detto quello ex COINRES. I nominativi dei soggetti da invitare sono stati individuati attraverso la piattaforma ASMEL. Nel mese di Luglio il Comune ha avuto necessità di noleggiare anche l'APE porter - quello comunale è in avaria ed obsoleto - per l'effettuazione della raccolta porta a porta, anche questo affidato alla "Omissis".

Pertanto, seppure in assenza di verifiche sulla ditta, il Comune procede comunque alla proroga del servizio, affidando anche servizi aggiuntivi alla Società "OMISSIS"

Si evidenzia che, attualmente, l'organigramma societario della suddetta compagine societaria risulta come di seguito indicato:

- 60% delle quote riconducibili a "OMISSIS" [182] Amministratore Unico e direttore tecnico;
- 40% delle quote riconducibili a "OMISSIS"[183];

Il ruolo di Responsabile Tecnico è ricoperto da "OMISSIS" [184], nominato in data 30.06.2006.

Sul conto dei soci della "Omissis" si specifica che:

- "OMISSIS" e "OMISSIS" sono figli di **"Omissis"** destinatario di misura di sicurezza personale della libertà vigilata, nonché alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
  Lo stesso annovera condanne per la lottizzazione di aree senza preventiva autorizzazione (anno 1984), emissione assegni a vuoto(anno 1987),

[182] "Omissis"
[183] "Omissis"
[184] "Omissis"



detenzione illecita di sostanza stupefacenti continuata, detenzione illegale di armi e munizioni continuata, violazione delle norme sul controllo delle armi, munizioni e degli esplosivi continuata, bancarotta fraudolenta in concorso (anno 1999), bancarotta fraudolenta in concorso (11 novembre 1999), ricettazione continuata (1993) e bancarotta fraudolenta (anno 2002).

Inoltre, con sentenze del 18.09.1991 e 27.05.1992, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo.

Il "Omissis", in data 05.02.2004, in località Caronia (ME), è stato controllato con MIGLIORE Giovanni Salvatore, tratto in arresto nel 2008 nell'ambito dell'operazione "PERSEO" per reati di tipo mafioso e più precisamente, "per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno", ponendosi alle dirette dipendenze del capo famiglia CALVO Pietro, e quindi adoperandosi per il controllo illecito delle attività economiche del territorio (comprese le cosiddette "messe a posto" e l'imposizione delle macchine da gioco agli esercizi pubblici).

La vicenda giudiziaria inerente il soggetto MIGLIORE Giovanni Salvatore; si è conclusa il 30 aprile del 2011 con decreto di archiviazione. Più recentemente, a dicembre del 2018 è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Cupola 2.0, in quanto uomo d'onore della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno e per aver diretto, collaborando con l'attuale collaboratore di giustizia, Filippo Salvatore BISCONTI, le dinamiche associative della citata famiglia mafiosa.

"OMISSIS" risulta essere cugino di:

- "OMISSIS" già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con relativo obbligo di soggiorno per la durata di anni 3. Questi è stato destinatario di pena per reati per associazione di tipo mafioso (Anno 2008 – operazione Grande Mandamento), poiché ritenuto uomo di fiducia del noto PASTOIA Francesco (cl. 43), esponente di spicco della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno;
- "OMISSIS" – deceduto il 05.06.2014), il quale annovera condanne per esercizio di giuochi d'azzardo (18 giugno 2003), ricettazione (5 marzo 2007, 12 novembre 2007 e 15 novembre 2007), porto di armi (8 marzo 2007) e associazione per delinquere (17 marzo 2010). Inoltre, in data 16 dicembre 2008, è stato tratto in arresto nel corso dell'operazione di polizia *"Perseo"* per associazione di tipo mafioso e, in particolare *"per avere fatto parte, della 'famiglia mafiosa' di Belmonte Mezzagno, costituendo all'interno di essa, insieme a GRECO Giacomo (e fino alla collaborazione di questi, avvenuta in data 2 aprile 2008), e previa autorizzazione di PASTOIA Francesco*



(esponente di spicco di quella consorteria, poi deceduto) un sottogruppo dedito al controllo illecito delle attività economiche del territorio (comprese le cd 'messe a posto' e l'imposizione delle macchine da gioco agli esercizi commerciali). La vicenda giudiziaria instaurata nei confronti di MUSSO Antonino si è conclusa in data 17 marzo 2010, con sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione emessa dal Tribunale di Palermo, riqualificando l'imputazione in quella p. e p. dall'art. 416 C.P. (associazione per delinquere);

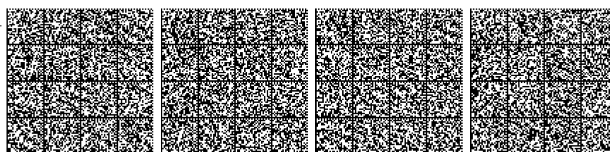
- "OMISSIS", il quale, in data 20 gennaio 2011, alle ore 12:55, nel Comune di Belmonte Mezzagno (P A), via Rodolfo Morandi, è stato controllato con MIGLIORE Giovanni Salvatore. cl. 68, già menzionato;

  Inoltre, "omissis", moglie convivente di omissis", è cugina di "OMISSIS", il quale in data 16 dicembre 2008, è stato tratto in arresto nel corso dell'operazione di polizia *II Perseo"* per associazione di tipo mafioso e, in particolare *"per avere fatto parte, della 'famiglia mafiosa' di Belmonte Mezzagno, costituendo all'interno di essa, insieme a GRECO Giacomo (e fino alla collaborazione di questi, avvenuta in data 2 aprile 2008), e previa autorizzazione di PASTOIA Francesco (esponente di spicco di quella consorteria, poi deceduto) un sottogruppo dedito al controllo illecito delle attività economiche del territorio (comprese le cd 'messe a posto' e l'imposizione delle macchine da gioco agli esercizi commerciali)".* La vicenda giudiziaria instaurata nei confronti di "OMISSIS" si è conclusa in data 17 marzo 2010 con sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione emessa dal Tribunale di Palermo, riqualificando l'imputazione contestata in quella p. e p. dall'art. 416 C.P. (associazione per delinquere).

Si evidenzia che "OMISSIS" è nipote di "OMISSIS" già referente del servizio riscossione affidato dal Comune di Mezzojuso al "Omissis", di cui si parlerà a seguire.

Da accertamenti eseguiti è emerso che la "OMISSIS" ha partecipato il giorno 29 dicembre 2016, ad una gara indetta dal Comune di Monreale per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune.

Ad assistere alle operazioni per l'aggiudicazione della gara stessa, effettuate presso gli uffici pubblici del Comune di Monreale, in via 16 marzo, oltre ai



testimoni - dipendenti comunali, Sigg.ri "OMISSIS" e "OMISSIS", erano presenti i vari soggetti Rappresentanti delle compagini in gara. Per conto della "Omissis", giusta delega del rappresentante legale della omonima ditta, era presente, il signor "OMISSIS"[185], padre dei due soci della "Omissis".

In data 31.01.2018 la "Omissis" acquistava dalla "Omissis" il veicolo IVECO targato "omissis". Tale veicolo, come sopra evidenziato viene utilizzato dalla "Omissis" per conferire i rifiuti raccolti nel Comune di Mezzojuso presso la discarica sita in Castellana Sicula.

La "Omissis"[186], di cui è amministratore "OMISSIS"[187], è società per la quale la Prefettura di Palermo in data 18.07.2016 emetteva interdittiva antimafia n. 80677, nonché provvedimento di diniego all'iscrizione alla "White list" n.85655 del 29.07.2016.

Nel Luglio 2017 il TAR annullava il dispositivo prefettizio.

Lo stesso "OMISSIS" è fratello di "Omissis"[188] la quale è stata rappresentante legale dal 18/03/2014 al 21/08/2014 della "OMISSIS", attività nel trasporto di merci su strada di cui è rappresentante legale ed amministratore unico "OMISSIS".
La società è stata costituita nell'anno 2002 e si sono avvicendati, nel tempo, i seguenti amministratori unici:

- "OMISSIS" (cl.75), amministratore unico dal 22.06.2006 al 20.03.2014;
- "OMISSIS" (cl.70), presidente della società dal 22.03.2003 ed amministratore unico dal 22.03.2005 al 22.06.2006;
- "OMISSIS" (cl.1985), amministratore unico dal 20.3.2014 al 22.8.2014 (ha sostituito SENSALE Ignazio);
- "OMISSIS" (cl.67) amministratore unico dal 22.08.2014 (ha sostituito la sopracitata "OMISSIS").

"OMISSIS" ha ricevuto la carica dal cognato "OMISSIS"[189], arrestato nell'ambito dell'operazione di polizia "PERSEO" del 2008 per associazione

[185] "Omissis"
[186] Con sede a Bolognetta "Omissis"
[187] "Omissis"
[188] "Omissis"
[189] "Omissis"



mafiosa il 19.12.2008, ove si evidenziava tra l'altro la sua vicinanza a Francesco PASTOIA, e poi scarcerato per mancata convalida del fermo del P.M..

Sul conto di "OMISSIS" emerge che in occasione di un controllo su strada effettuato dai C.C. in località Gravina di Catania, veniva fermato accompagnato da **"OMISSIS"**[190] (cl.72), soggetto che nel 2011 è stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, nonché al sequestro di quote societarie, beni immobili e di natura aziendale. In data 25.01.2016 veniva controllato su strada unitamente al sopracitato "OMISSIS" (precedenti per associazione mafiosa). Gli stessi sono stati sorpresi insieme anche in due successivi controlli negli anni 2014 e 2015.

La società "OMISSIS" ha ceduto il ramo d'azienda (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non) attraverso regolare contratto stipulato in data 15.11.2016 alla società "OMISSIS". Tale contratto è stato risolto in data 12.05.2017 per "mutuo dissenso". Nell'anno di cessazione del rapporto, "Omissis" subentrava alla "Omissis" (vincitrice della gara di appalto) per l'esercizio del predetto servizio, a favore del Comune di Cerda.

In ultimo si evidenzia che la stessa "OMISSIS" aveva avuto rapporti con il Comune di Mezzojuso, come si legge dal mandato di pagamento n.1034 del 28.10.2013 per un importo pari a 2.541 €, con causale non meglio specificata: "SPESE PER FUNZIONAMENTO COINRES".

Circa l'attualità delle frequentazioni economiche della "OMISSIS", attraverso l'analisi effettuata mediante l'uso delle banche dati è emerso che la stessa, intrattiene attualmente rapporti commerciali, tra gli altri, con :

- la "*OMISSIS*" ricevendo una fattura per una prestazione di servizi ricevuta **nel primo trimestre 2019.**
  Il titolare della ditta individuale, operante nel settore "fornitura di pubblicità", **è lo zio dei soci della "Omissis", "OMISSIS"** già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con relativo obbligo di soggiorno per la durata di anni 3 e destinatario di pena per reati

[190] "Omissis" risulta preposto alla gestione della "Omissis." di Belmonte Mezzagno, destinataria di sequestro beni n.262/13 del 04.12.2013 in pregiudizio di CAVALLOTTI Gaetano, Vincenzo, Vito e Salvatore. Questi risulta anche socio all'' 1,1% della "Omissis", destinataria anch'essa di sequestro di beni nell'anno 1999. Infine, "Omissis" risulta socio al 3,3% della società "Omissis", destinataria di provvedimento di sequestro di beni nell'anno 2013.



per associazione di tipo mafioso (Anno 2008 – operazione Grande Mandamento), poiché ritenuto uomo di fiducia del noto PASTOIA Francesco (cl. 43), esponente di spicco della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno;

- la "*Omissis*". Socio e rappresentante legale della società, risulta essere "OMISSIS" [191], "omissis" del sopra citato MIGLIORE Giovanni Salvatore[192] tratto in arresto a dicembre del 2018 è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Cupola 2.0, in quanto uomo d'onore della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno e per aver diretto, collaborando con l'attuale collaboratore di giustizia, Filippo Salvatore BISCONTI, le dinamiche associative della citata famiglia mafiosa.

  Si riporta, a seguire, il capo di imputazione di MIGLIORE Giovanni Salvatore in Cupola 2.0:

CANCEMI Giovanni, GRASSO Michele, MANISCALCO Matteo, MIRINO Salvatore, LA ROSA Marco, FERRANTE Andrea, BADAGLIACCA Gioacchino, D'AGOSTINO Rubens, DI GIOVANNI Giuseppe, MADONIA Michele, MARINO Luigi, MIRABELLA Rosolino, SALERNO Giovanni, NOCILLA Domenico, GANCI Vincenzo, MERENDINO Pietro, ORLANDO Nicolò, BONANNO Giuseppe detto Andrea, SUCATO Giusto, CRINO' Maurizio, SCAFIDI Pietro, DI PISA Filippo, MIGLIORE Giovanni Salvatore, ALBANESE Stefano, COSTA Giuseppe, CUSIMANO Filippo, FUMUSO Francesco Antonino, MESSICATI VITALE Fabio, RUBINO Michele, TROIA Salvatore

3) per il delitto di cui all'art. 416 bis. commi I, III, IV, VI c.p., per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata.

[191] "Omissis";
[192] "Omissis";



Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma sesto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti

Ciascuno dei quali con le relative precisazioni ed integrazioni che seguono.
MIGLIORE Giovanni Salvatore *per aver preso parte alla famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno:*

- *intervenendo quale rappresentante del Bisconti come suo diretto esecutore materiale di ordini e direttive nella commissione di reati fine e nella risoluzione di vicende di natura illecita*
- *sovraintendendo illecitamente alla gestione dei lavori edili nei territori dell'hinterland palermitano.*



LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO:

- **RAPPORTI DI PARENTELA CON AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI;**
- **RAPPORTI DI PARENTELA CON IL CONTESTO CRIMINALE MAFIOSO;**
- **LA "OMISSIS" MEZZOJUSO E IL SOCIO "OMISSIS"**

L'organizzazione di feste e sagre ha un ruolo centrale nella vita economico-sociale del Comune di Mezzojuso, che ha da tempo attirato una moltitudine di turisti ed operatori economici attraverso la promozione di tradizionali eventi che ciclicamente ne richiamano l'interesse.
Alle Associazioni, coinvolte dall'Amministrazione comunale nell'organizzazione di detti eventi, vengono destinati ingenti contributi che sono stati oggetto di specifico approfondimento da parte della Commissione.

Il Consiglio Comunale di Mezzojuso ha approvato, con delibera n. 23 in data **15.06.2010,** il regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale.
Successivamente, con delibera n. 27 di Giunta comunale in data **31.03.2011,** sono state accreditate, per l'eventuale gestione di iniziative comunali, le seguenti associazioni:

- associazione turistica "*"OMISSIS" Mezzojuso*" con sede a Mezzojuso, via Palermo 14;
- associazione culturale "*Prospettive*", con sede a Mezzojuso, via Turati n. 19;
- associazione "*Voltalacarta*", con sede a Mezzojuso, via salvatore Tavolacci n.7;
- associazione di volontariato di protezione civile "*Aquile*", con sede a Mezzojuso, via Maggiore Toselli n. 26;
- associazione "*"OMISSIS"*" con sede a Mezzojuso, via Palermo;
- associazione "*"OMISSIS"*" con sede a Mezzojuso, via Palermo.

Soltanto in data **27.02.2014** con delibera n. 15, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo comunale delle associazioni.
L'art.13 di detto regolamento, intitolato "*concessioni in uso di locali ed impianti comunali*", prevede che "*l'iscrizione all'albo comunale è condizione necessaria per la concessione in uso periodico di locali ed impianti di proprietà comunale. La concessione è disciplinata da apposito regolamento*".



L'art. 15 del regolamento, intitolato "*contributi finanziari*", prevede che "*l'iscrizione all'albo delle associazioni è condizione necessaria per la concessione di eventuali contributi finanziari alle associazioni. La concessione è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.*"

Il Consiglio Comunale, in data 28 giugno 2018 con delibera n. 22, ha inoltre approvato una modifica integrativa di quanto disposto dall'art. 7 del regolamento, prevedendo "*che per i soggetti beneficiari è comunque fatta salva la possibilità di ottenere un anticipo della somma concessa, nella misura massima del 50%, al fine di poter avviare l'iniziativa. Sulla richiesta di anticipo delle somme la Giunta delibera all'atto della concessione del contributo*".

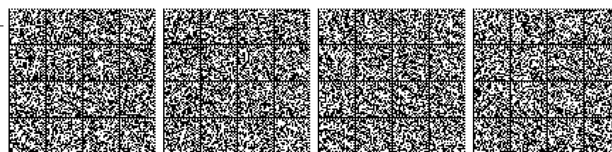
Il segretario comunale, dott. Massimo Fedele, ha consegnato in data **18.06.2019**, su richiesta della Commissione, la nota avente ad oggetto "Albo associazioni culturali – Trasmissione statuti delle associazioni". In tale nota il Dr. Fedele ha elencato le associazioni che hanno presentato al comune di Mezzojuso istanza di iscrizione all'albo, precisando di avere scoperto, soltanto nella circostanza, che **l'albo delle associazioni non risulta essere stato mai istituito da parte dell'ufficio competente**.

Si evidenzia, quindi, che i contributi ed i locali concessi alle Associazioni sono stati tutti deliberati – dal 2014 al 2019 - in assenza del requisito di iscrizione all'Albo richiesto dai richiamati articoli 13 e 15 del citato regolamento e con la conseguente totale omissione degli accertamenti necessari per l'iscrizione a detto registro.

Tale grave omissione è stata **contestata soltanto al responsabile del procedimento "Omissis"**, responsabile del Servizio "Omissis", cui è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 15 giorni, a seguito di procedimento disciplinare avviato durante la presenza della Commissione d'accesso presso il Comune di Mezzojuso.

Alla citata dipendente è stata attribuita tutta la responsabilità della mancata istituzione dell'Albo, atteso che la Rag. "Omissis", allora Dirigente dell'Area "Omissis", anch'essa ritenuta dalla Commissione di disciplina responsabile della mancata applicazione del regolamento all'epoca della sua adozione, risulta ormai posta in quiescenza.

Appare, tuttavia, motivato da ragioni di evidente convenienza l'aver avviato il procedimento disciplinare durante l'attività ispettiva della Commissione e l'aver attribuito all'esclusiva responsabilità dell'impiegata il rispetto di un regolamento comunale che avrebbe dovuto viceversa vincolare e richiamare l'attenzione di tutti coloro che all'interno degli Uffici comunali hanno destinato alle Associazioni



ingenti proventi e locali a titolo gratuito. In tal senso si ritiene che siano coinvolti nella violazione del regolamento comunale sia i Dirigenti succedutisi nel tempo con competenza nella materia ma anche lo stesso **Sindaco**, il quale è tenuto in forza dell'art. 32 dello Statuto a **vigilare sull'esatta osservanza dei regolamenti comunali**, perdippiù adottati dalla propria amministrazione.
Tra le associazioni che hanno avanzato – nell'anno 2014 - istanza di iscrizione all'albo figurano:

- "OMISSIS" (istanza con protocollo di ingresso n.5756 del 27.05.2014) con sede a Mezzojuso;
- "OMISSIS" (istanza con protocollo di ingresso n.6550 del 19.06.2014 con sede a Mezzojuso;
- "OMISSIS" (istanza con protocollo di ingresso n.6549 del 19.06.2014) con sede a Mezzojuso;
- "OMISSIS" (istanza con protocollo di ingresso n.9360 del 29.08.2014) con sede a Mezzojuso;
- "OMISSIS" Mezzojuso (istanza con protocollo di ingresso n.9340 del 29.08.2014) con sede in Mezzojuso;

Nelle citate istanze di iscrizione all'albo, i rappresentanti delle associazioni hanno indicato i nominativi dei propri associati, oggetto di approfondita verifica da parte di questa Commissione.
Di seguito vengono, pertanto, riferite le informazioni, di maggiore interesse per questa Commissione, acquisite in ordine agli associati di talune delle sopraelencate Associazioni, i cui nominativi sono indicati nei fascicoli prodotti dai competenti uffici comunali. Vengono inoltre forniti dei dati sintetici in ordine ai maggiori contributi elargiti dall'amministrazione comunale, precisando che numerosi altri contributi sono stati concessi alle seguenti e ad altre associazioni, in violazione del richiamato regolamento sulla istituzione e gestione dell'Albo.

Gli accertamenti esperiti dalla Commissione hanno consentito di evidenziare come l'amministrazione comunale abbia erogato ingenti contributi a numerose associazioni operanti nel territorio, ancorché non iscritte nell'albo comunale (mai istituito), cui aderiscono soggetti legati da stretti vincoli di parentela e frequentazione con dipendenti e amministratori comunali, nonché, nei casi di seguito illustrati, con soggetti gravemente controindicati anche per fatti di mafia.
Ad aggravare il quadro, si deve considerare la circostanza che, per l'erogazione di detti contributi il Comune non effettua alcun controllo sulle associazioni e, in



particolare, non richiede la comunicazione antimafia ex artt. 67 e 83 del codice antimafia.

a. **L'analisi delle controindicazioni sui soci.**

L'associazione "OMISSIS"

Tra il 2014 ed il 2019 sono stati erogati all'Associazione complessivi euro **33.300,00** tutti elargiti successivamente all'approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.

Contributo in Euro	Manifestazione
500,00	Sagra della Castagna 2015
2.500,00	Mastro di Campo dei Bambini 2019
3.200,00	Mastro di Campo dei Bambini 2018
1.200,00	Mastro di Campo dei Bambini 2017
1.400,00	Mastro di Campo dei Bambini 2016
19.000,00	Mastro di Campo 2015
2.100,00	Mastro di Campo 2014
600,00	Natale 2017
700,00	Natale 2016
900,00	Natale 2015
1.200,00	Natale 2014

L'istanza di iscrizione nell'interesse dell'associazione "*"OMISSIS"*" con sede a Mezzojuso nella Via Ugo Bassi n. 31 è stata presentata da **"Omissis"**.
Gli altri associati sono:

OMISSIS

All'interno del fascicolo relativo all'associazione ""OMISSIS"" è contenuto il verbale n. 2 datato 28.01.2017 con il quale la segretaria "Omissis" apre la riunione all'esito della quale veniva nominata quale presidente "OMISSIS"

Sul conto degli associati si riporta quanto emerso.
"OMISSIS", celibe, è fratello di "OMISSIS", coniugata con "Omissis", (dipendente comunale a tempo indeterminato).



Pertanto, “OMISSIS” e il dipendente comunale “OMISSIS” sono cognati.

“OMISSIS”, è figlia di “OMISSIS”, e di “OMISSIS” .
“OMISSIS” è nipote materna di “OMISSIS” a sua volta zia paterna di “OMISSIS”, sposato con il consigliere comunale di minoranza dimesso “Omissis” residente a Mezzojuso.

“OMISSIS” è figlia di “ OMISSIS” nipote dell’impiegato comunale “OMISSIS”.

“OMISSIS” è figlio di “OMISSIS”
“OMISSIS” è zia paterna di “OMISSIS” sposato con “OMISSIS” consigliere di minoranza dimesso.
Pertanto “OMISSIS” è cugino acquisito di “OMISSIS”.
“OMISSIS” è cugino di “OMISSIS” (figlia di “Omissis”, zio paterno di “OMISSIS”), coniugata con “OMISSIS” che annovera condanne per introduzione di animali nel fondo altrui (18.05.1998), rapina in concorso (28.03.2000), violenza privata tentata in concorso (2.12.2004 e 19.05.2014), porto di armi (12.10.2009), violazione colposa dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità amministrativa (08.11.2011 e 30.04.2014), nonché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 1. Inoltre, è stato già sottoposto all’Avviso Orale dal Questore di Palermo (23.11.2009).
“OMISSIS” è cugino di “OMISSIS”.

“OMISSIS”, è figlia della dipendente comunale “OMISSIS”
“OMISSIS” è nipote di “OMISSIS” (fratello di “OMISSIS”, padre di “OMISSIS”), presente fra le persone che in data 29.10.2004, immediatamente fuori al cimitero, **al termine della cerimonia funebre del mafioso LA BARBERA Nicolò, detto *don Cola*,** fu Simone e LA BARBERA Rosalia, nato a Mezzojuso il 15.11.1933, deceduto il 28.10.2004.

“OMISSIS" è la figlia di “OMISSIS”, Autista Mezzi comunali.



Associazione Turistica "OMISSIS" Mezzojuso"

Fra tutte le Associazione che hanno ricevuto contributi dall'Ente locale, la "OMISSIS" è senz'altro quella che ha ricevuto le maggiori somme di denaro a titolo di contributo per organizzare le manifestazioni.
La predetta Associazione sembra godere il favore dell'Amministrazione comunale di Mezzojuso, infatti:

- **occupa i locali comunali denominati "ex sede del giudice di pace", concessi dall'Amministrazione comunale in comodato d'uso gratuito con contratto iscritto nel registro delle scritture private il giorno 09.03.2018.**
  Precedentemente, la "OMISSIS" occupava i locali e gli spazi del castello comunale assegnati con determina del sindaco n.5 del 13.02.2015.
  Come già evidenziato l'iscrizione all'albo delle associazioni, mai istituito, è stata fissata dal regolamento comunale quale condizione necessaria per ottenere i locali comunali al pari delle ingenti somme erogate a titolo di contributi;

- **risultano erogati alla "OMISSIS" -tra il 2012 ed il 2019 e solo per le manifestazioni appresso indicate - complessivi euro 418.057,00, dei quali euro 361.014,00 concessi dopo l'approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.**

Contributo in Euro	Manifestazione
55.000,00	Sagra della Castagna 2018
50.000,00	Sagra della Castagna 2017
30.000,00	Sagra della Castagna 2016
32.750,00	Sagra della Castagna 2015
21.200,00	Sagra della Castagna 2014
3.400,00	Sagra della Castagna 2014
9.000,00	Sagra della Castagna 2013
22.500,00	Mastro di Campo 2019
19.000,00	Mastro di Campo 2017
16.500,00	Mastro di Campo 2016



10.458,00	Mastro di Campo 2014
3.000,00	Mastro di Campo 2014
8.550,00	Mastro di Campo 2013
9.736,00	Estate 2017
14.600,00	Estate 2015
17.000,00	Estate 2014
10.950,00	Estate 2014
3.000,00	Estate 2014
6.420,00	Estate 2013
4.000,00	Estate 2012
600,00	Natale 2017
18.800,00	Natale 2016
8.200,00	Natale 2015
14.320,00	Natale 2014
18.000,00	Natale 2013
423,00	Natale 2012
10.650,00	Natale 2012

Socio della "OMISSIS" figura "OMISSIS" di cui si è detto, controllato più volte con esponenti mafiosi e imparentato, per parte della moglie, "OMISSIS" con DON Cola LA BARBERA e con LA BARBERA Giuseppe detto *fasola.*
La mamma di "OMISSIS", come innanzi detto, è stata destinataria di una delle due uniche sanatorie edilizie rilasciate da Comune di Mazzojuso e dichiarate in questa stessa relazione "impossibili".

Risulta di "OMISSIS" l'assidua e manifesta partecipazione a tutti gli eventi organizzati dall'associazione in parola.
Come si vedrà più avanti, la compagine dell'Associazione Turistica "OMISSIS" è la stessa di quella di un'altra associazione **""OMISSIS"**, anch'essa destinataria di contributi da parte dell'Amministrazione comunale.

Oltre a "OMISSIS" dell'"***Associazione Turistica "OMISSIS" Mezzojuso***", fanno parte **"OMISSIS"** (presidente) e i soci :
"OMISSIS"

Il **"OMISSIS"** è fratello dell'impiegato comunale "Omissis".
"OMISSIS" è coniugato con "OMISSIS", sorella dell'ing. "OMISSIS" dirigente di "omissis" del comune di Mezzojuso.



“OMISSIS” e “Omissis” sono figli di “OMISSIS” anch’egli presente davanti al cimitero di Mezzojuso in occasione dei funerali del mafioso *don Cola LA BARBERA nel 2004.*

“OMISSIS”, cognato di “OMISSIS”, dipendente comunale.

“OMISSIS”, è cognato di **“OMISSIS”**, Responsabile del servizio: “Omissis”

“OMISSIS” in data 01.06.2015, denunciato per il reato in concorso di tentata estorsione nei confronti delle sorelle NAPOLI. La vicenda giudiziaria, ascritta al procedimento penale n. 1816/15 R.G.N.R., è stata archiviata in data 26.09.2016. Altresì, il suddetto “OMISSIS” annovera una condanna per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (24.02.2017).

“OMISSIS” è cugino di “OMISSIS” responsabile di istruttoria:”Omissis”
“OMISSIS” è fratello di “OMISSIS” ex sindaco di Mezzojuso, fra gli autori della rivista on line *Themis e Methis.*

Associazione “OMISSIS”

Tra il 2013 ed il 2018 sono stati erogati all’Associazione complessivi euro **28.159,00** dei quali euro 23.159,00 concessi successivamente all’approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell’albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.

Contributo in Euro	Manifestazione
8.959,00	Sagra della castagna 2015
900,00	Mastro di Campo 2016
2.800,00	Mastro di Campo 2015
600,00	Mastro di Campo 2015
1.200,00	Estate 2018
700,00	Estate 2016
6.500,00	Estate 2014
700,00	Natale 2017
800,00	Natale 2016
5.000,00	Natale 2013



Anche in questo caso, l'istanza di iscrizione nell'interesse dell'associazione " *"OMISSIS"*" è stata presentata da **"OMISSIS"**, presidente dell'Ente.
Come detto, gli associati dell'associazione "OMISSIS" sono gli stessi della associazione turistica ""OMISSIS" Mezzojuso" alle cui informazioni pertanto si rimanda, evidenziando che i contributi concessi a questa associazione si possono sostanzialmente sommare a quelli concessi negli stessi anni alla "OMISSIS". In particolare, sono stati concessi – tra il 2013 ed il 2018- complessivi euro **28.159,00** dei quali euro 23.159,00 sono stati erogati successivamente all'approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.

<u>L'associazione "OMISSIS"</u>

Tra il 2014 ed il 2019 sono stati erogati all'Associazione complessivi euro **33.300,00** tutti elargiti successivamente all'approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.

Contributo in Euro	Manifestazione
500,00	Sagra della Castagna 2015
2.500,00	Mastro di Campo dei Bambini 2019
3.200,00	Mastro di Campo dei Bambini 2018
1.200,00	Mastro di Campo dei Bambini 2017
1.400,00	Mastro di Campo dei Bambini 2016
19.000,00	Mastro di Campo 2015
2.100,00	Mastro di Campo 2014
600,00	Natale 2017
700,00	Natale 2016
900,00	Natale 2015
1.200,00	Natale 2014

L'istanza di iscrizione nell'interesse dell'associazione " *"OMISSIS"*" con sede a Mezzojuso nella Via "Omissis" è stata presentata da **"OMISSIS".**
Gli altri associati sono:

OMISSIS



All'interno del fascicolo relativo all'associazione ""OMISSIS"" è contenuto il verbale n. 2 datato 28.01.2017 con il quale la segretaria "OMISSIS" apre la riunione all'esito della quale veniva nominata quale presidente "OMISSIS"

Sul conto degli associati si riporta quanto emerso.
"OMISSIS" è fratello di "OMISSIS" coniugata con "OMISSIS" (dipendente comunale a tempo indeterminato).
Pertanto, "OMISSIS" e il dipendente comunale "OMISSIS" sono cognati.

"OMISSIS" è figlia di "OMISSIS" e di "OMISSIS"
"OMISSIS" è nipote materna di "OMISSIS" a sua volta zia paterna di "OMISSIS", sposato con il consigliere comunale di minoranza dimesso "OMISSIS".

"OMISSIS" è figlia di "OMISSIS" nipote dell'impiegato comunale "OMISSIS".

"OMISSIS" è figlio di "OMISSIS"
"OMISSIS" è zia paterna di "OMISSIS" sposato con "OMISSIS" consigliere di minoranza dimesso.
Pertanto "OMISSIS" è cugino acquisito di "OMISSIS".
"OMISSIS" è cugino di "OMISSIS" (figlia di "Omissis", zio paterno di "OMISSIS"), coniugata con "OMISSIS" che annovera condanne per introduzione di animali nel fondo altrui (18.05.1998), rapina in concorso (28.03.2000), violenza privata tentata in concorso (2.12.2004 e 19.05.2014), porto di armi (12.10.2009), violazione colposa dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte a sequestro disposto dall'Autorità amministrativa (08.11.2011 e 30.04.2014), nonché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 1. Inoltre, è stato già sottoposto all'Avviso Orale dal Questore di Palermo (23.11.2009).
"OMISSIS" è cugino di "OMISSIS".

"OMISSIS" è figlia della dipendente comunale "OMISSIS"
"OMISSIS" è nipote di "OMISSIS" (fratello di "OMISSIS", padre di "OMISSIS"), presente fra le persone che in data 29.10.2004, immediatamente fuori al cimitero, **al termine della cerimonia funebre del mafioso LA BARBERA Nicolò, detto *don Cola*,** fu Simone e LA BARBERA Rosalia, nato a Mezzojuso il 15.11.1933, deceduto il 28.10.2004.



"OMISSIS" è la figlia di "OMISSIS" Autista Mezzi comunali

Associazione ""OMISSIS""
L'Associazione riceve annualmente contributi per lo svolgimento di attività sportive.
L'istanza di iscrizione nell'interesse dell'associazione "*OMISSIS*" è stata presentata da " **OMISSIS"**.
Altri associati sono:

OMISSIS

Sul conto di alcuni degli associati risulta quanto di seguito indicato.

"OMISSIS" è ex consigliere comunale di maggioranza della passata amministrazione GRADINA.

"OMISSIS", consigliere comunale di minoranza della passata amministrazione GIARDINA, dimesso. E' nipote acquisito di "OMISSIS" dipendente comunale.

"OMISSIS", annovera una condanna per contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica certificazione in concorso (20.11.2000), nonché un pregiudizio di polizia per truffa (07.05.2007)
"OMISSIS" è zio acquisito di **"OMISSIS"** responsabile del servizio: "Omissis"

Associazione ""OMISSIS""
L'Associazione riceve annualmente contributi per lo svolgimento di attività sportive
L'istanza di iscrizione nell'interesse dell'associazione "*"OMISSIS"*" è stata presentata da **"OMISSIS"**.
Altri associati sono:

OMISSIS

Sul conto degli associati è emerso quanto di seguito indicato.



"OMISSIS" cognato di "OMISSIS", dipendente comunale.

"OMISSIS", Responsabile di procedimento: "Omissis". E' coniugato con "OMISSIS", (sorella dell'ing. "Omissis", responsabile settore "omissis" del comune di Mezzojuso).
"OMISSIS" è fratello di "OMISSIS" . **Il padre, come già riferito, è stato notato in occasione dei funerali del defunto mafioso *don Cola* LA BARBERA.**

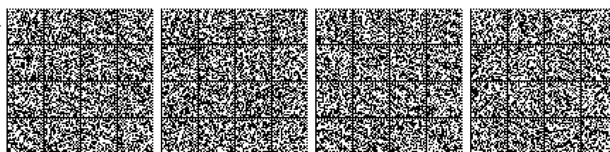
"OMISSIS" è coniugato con "OMISSIS" che è impiegata comunale.
"OMISSIS", è cugino del Consigliere comunale di maggioranza "OMISSIS"
"OMISSIS", inoltre, è nipote acquisito di "OMISSIS" impiegato comunale.

"OMISSIS", con la mansione di Collaboratore nel settore "omissis".
Il "OMISSIS", all'epoca "Omissis" di Mezzojuso, è fra le persone che sono andate a rendere omaggio a don Cola LA BARBERA in occasione del suo funerale, al cimitero.
"OMISSIS" è fratello di "OMISSIS"; Responsabile di procedimento: "Omissis"

"OMISSIS", è cugino del consigliere "OMISSIS", arrestato in data 22.02.2009, nel comune di Mezzojuso, per rissa aggravata in concorso con altre 10 persone in occasione di manifestazione carnevalesca promossa dal comune di Mezzojuso denominata "Mastro di Campo"; il giorno successivo, con il rito direttissimo e con il patteggiamento della pena, veniva condannato dal Tribunale di Termini Imerese al pagamento di euro 200 di multa.
"OMISSIS" è cugino della dipendente comunale **"OMISSIS"**

"OMISSIS", è cugino (figli di fratello e sorella) **del "OMISSIS"**, coniugata con "OMISSIS". "OMISSIS", alle ore 17.59, in Mezzojuso (PA), via Berlinguer, è stato controllato unitamente a DI FINA Rosario nato a Mezzojuso (PA) il 30 luglio 1967, più volte citato per la sua partecipazione ai funerali del mafioso *don Cola* LA BARBERA.
" OMISSIS" è cognato del "OMISSIS" (in quanto fratello della moglie di quest'ultimo).
"OMISSIS" ha lavorato nell'impresa "OMISSIS" nell'anno 2008, socio della "OMISSIS" di Mezzojuso, imprenditore, più volte citato.

"OMISSIS", coniugato con la dipendente comunale "OMISSIS".



Tra le Associazioni delle quali è stato rinvenuto l'atto costitutivo e che, seppur non iscritte nell'Albo delle Associazioni, hanno ricevuto contributi, figurano altresì le Associazioni "Omissis" e "Omissis".

Associazione "Omissis"

L'Associazione "Omissis" è stata costituita l'8.7.2015. Tra il 2015 ed il 2018 sono stati concessi all'Associazione complessivi euro **36.000,00** tutti erogati successivamente all'approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.

Contributo in Euro	Manifestazione
2.400,00	Sagra della Castagna 2015
1.100,00	Mastro di Campo 2017
300,00	Estate 2017
9.400,00	Estate 2016
1.500,00	Estate 2015
400,00	Natale 2018
20.000,00	Natale 2017
900,00	Natale 2015

Dall'atto costitutivo si evince che della stessa risultano fare parte i seguenti associati:

"OMISSIS", assessore (nominato giusta determinazione sindacale nr. 11 del 14.05.2019 con deleghe alle "OMISSIS").

"OMISSIS" è nipote di "OMISSIS". Quest'ultimo è zio paterno del consigliere "OMISSIS".

Associazione "Omissis"

Tra il 2012 ed il 2015 sono stati concessi all'Associazione "Omissis" complessivi euro **15.400,00** dei quali euro 4.900,00 erogati successivamente all'approvazione del regolamento per la gestione ed istituzione dell'albo comunale delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 27.2.2014.



Contributo in Euro	Manifestazione
1.600,00	Sagra della Castagna 2015
5.000,00	Sagra della Castagna 2013
1.200.00	Estate 2014
1.000,00	Estate 2013
900,00	Natale 2015
1.200,00	Natale 2014
4.500,00	Natale 2013
300,00	Natale 2012

Costituita con atto del 10.06.2013, l'Associazione annovera tra i suoi associati:

"OMISSIS", è cognato di "OMISSIS" ed è cugino acquisito del consigliere comunale "OMISSIS".
Ancora, il predetto "OMISSIS" è zio del consigliere comunale di minoranza dimesso, "OMISSIS".
Infine, il sopra indicato "OMISSIS" è cugino di "Omissis", moglie di "omissis", cugino di LA BARBERA Simone cl.62 detto *il lungo*.

"OMISSIS" è fratello del "OMISSIS" di cui si è detto.

"OMISSIS", coniugato con la presidente del consiglio comunale "OMISSIS" controllato in ore notturne nel Comune di Palermo con il cugino del mafioso **RUSSOTTO Giuseppe**[193], **"OMISSIS" Salvatore**[194], destinatario nel 2009 di decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti n. 430/89, emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo

DI FINA Rosario nato a Mezzojuso il 30.07.1967 già destinatario, in data 02.03.2009, di decreto di divieto detenzioni armi, munizioni e materiale esplodenti n. 9414/Area I/Ter emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in quanto "*...il predetto risultava avere intrattenuto frequentazioni con persone pregiudicate e condannate per reati attinenti la criminalità organizzata ed, in particolare, l'associazione mafiosa"*. In rapporti di amicalità con il mafioso OMISSIS", di cui si è detto innanzi.

[193] **"Omissis"**
[194] "Omissis"



"OMISSIS", il quale è:
- fratello della dipendente comunale "OMISSIS", responsabile del servizio "omissis" del Comune di Mezzojuso;
- cugino acquisito di "OMISSIS", convivente con la dipendente comunale "OMISSIS".

  E' in rapporto di confidenzialità con LA BARBERA Simone, detto "*il lungo*", nato a Mezzojuso il 28.07.1962., detenuto figlio di don Cola LA BARBERA ed è stato destinatario del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto di Palermo in data 15.02.2016 per la sua frequentazione con persone gravate da pregiudizi penali.

"OMISSIS" è zio paterno del consigliere capogruppo di maggioranza "OMISSIS".
"OMISSIS", è coniugato con la dipendente comunale "OMISSIS"

La BARBERA Giuseppe, detto *fasola,* impiegato Regionale presso l'istituto zootecnico "*Giardinello*", cognato del Sindaco GIARDINA e imparentato con i LA BARBERA "Truppicuna", sul conto del quale risultano contrindicazioni già dettagliatamente riportate in altri capitoli.

"OMISSIS" è il suocero del consigliere comunale di maggioranza "OMISSIS" (sposato con "OMISSIS"), è coniugato con la dipendente comunale "OMISSIS".
"OMISSIS", inoltre, è zio materno della dipendente comunale "OMISSIS".

"OMISSIS" destinatario, in data 21.01.2009, del divieto di detenzione di armi e munizioni, nipote di **LA BARBERA Antonino Ignazio nato a Mezzojuso il 13.06.1942** , <u>ivi **deceduto** l'11.09.2008</u>, arrestato in data 25.01.2005 nell'ambito dell'operazione di polizia "*Grande Mandamento*" per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI C.P., più in particolare: *1) per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Mezzojuso*; **2)** *per avere messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra propri immobili per lo svolgimento di incontri e riunioni di vertice, con la partecipazione di latitanti, tra i quali PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto e GIUFFRE' Antonino ed avere prestato attività di ausilio logistico - organizzativo durante lo*



svolgimento di tali incontri. Per i citati delitti, il 15.11.2006, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

"OMISSIS", soggetto gravato da precedenti di polizia per invasione di terreni, danneggiamento e introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Notato con **"OMISSIS"** già menzionato, **DI FINA Rosario**, nato a Mezzojuso il 30.07.1967, già menzionato; **LA BARBERA Giuseppe**, detto *fasola,* di Antonino e di Ametista Giuseppa, nato a Mezzojuso il 07.10.1965; **RUSSOTTO Giuseppe**, nato a Mezzojuso il 24.08.1965, ivi residente, soggetto tratto in arresto in data 04.05.2004 dalla Questura di Palermo a seguito di O.C.C.C per associazione mafiosa; **"OMISSIS"**, socio "OMISSIS".

"OMISSIS" è cugino del consigliere comunale di minoranza dimessa "OMISSIS".

"OMISSIS" è cugino della dipendente comunale "OMISSIS".

"OMISSIS", è zio paterno di "OMISSIS", Consigliere comunale di maggioranza. I genitori del consigliere comunale "OMISSIS" "OMISSIS", uniti in matrimonio nell'anno 1987, ebbero quale testimone di nozze il mafioso **RIGGI Giuseppe**, nato a Palermo il 17.10.1965, residente a Misilmeri, genero di don Cola LA BARBERA di cui si è detto diffusamente innanzi.
Il predetto "OMISSIS" è cugino della dipendente comunale "OMISSIS".

LE SAGRE: CRITICITA'

- **affidamento alle associazioni di manifestazioni pubbliche senza il ricorso alla procedura di evidenza pubblica nonostante il superamento dei limiti di importo per l'affidamento diretto;**

- **omessa richiesta di documentazione antimafia nei riguardi delle associazioni affidatarie;**

- **la particolare attenzione dell'Amministrazione verso la "OMISSIS" di Mezzojuso: assegnazione gratuita di locali comunali alla predetta associazione che assegna a sua volta gli stand incamerando direttamente**



da parte degli espositori le somme di danaro per l'occupazione di suolo pubblico senza che risulti al riguardo alcuna nessuna corresponsione di somme al comune;

- **il più elevato contributo destinato dall'amministrazione alla "OMISSIS" Mezzojuso,**

- **La Sagra della castagna**

Sono molteplici gli atti adottati dall'amministrazione comunale, nel corso degli anni compresi tra il 2012 ed il 2019, attraverso i quali sono stati elargiti contributi economici a favore di associazioni per iniziative concernenti l'organizzazione di manifestazioni nel comune di Mezzojuso.
Atteso che l'elargizione dei contributi alle Associazioni è subordinata, dal regolamento comunale vigente, all'iscrizione di queste all'Albo, va preliminarmente evidenziata la mancata istituzione dell'Albo delle Associazioni la cui importanza è ovviamente correlata all'esito delle verifiche istruttorie assicurate prima dell'iscrizione nel predetto registro.
Dalla consultazione degli atti è emerso, in particolare, che nel periodo successivo all'approvazione della delibera del consiglio comunale n.15 del 27.02.2014 (approvazione regolamento dell'albo delle associazioni), nelle delibere di Giunta Comunale con le quali sono stati concessi i contributi alle diverse associazioni, viene indicato soltanto il precedente regolamento del consiglio comunale n. 23 del 15.06.2010 e nessun richiamo è contenuto sulla necessaria iscrizione delle associazioni all'albo, quale condizione necessaria, per ottenere il contributo.

Al riguardo si evidenzia che nello Statuto comunale all'art. 32 fra i compiti del Sindaco è indicato, in particolare, la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti comunali.
L'albo delle associazioni non risulta essere stato mai istituito dagli uffici comunali, che ne hanno disposto la creazione soltanto dopo l'arrivo di questa Commissione.

Come già anticipato, durante l'attività ispettiva, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Mezzojuso, sostenendo di avere avuto conoscenza per la prima volta a seguito delle richieste ispettive del regolamento comunale relativo all'Albo delle associazioni, ha avviato il procedimento disciplinare con



contestazione di addebiti del 25.06.2019 nei confronti della responsabile del servizio culturale ed associazionismo, "Omissis".
In data 7 agosto 2019 l' Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ha irrogato alla citata dipendente la sanzione disciplinare della sospensione per **giorni quindici con privazione della retribuzione**, per la mancata attuazione ed esecuzione del regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale il 27.2.2014, nonostante l'obbligo di istruttoria posto in capo alla stessa dal citato regolamento, e per la mancata collaborazione con il Segretario comunale ai fini dell'esatta ricostruzione della vicenda oggetto di esame da parte di questa Commissione.
Dal tenore del provvedimento irrogato appare che i componenti dell'UPD (Dr. "Omissis", Dr. "Omissis" ed Ing. "Omissis"), avvertano soltanto in questa circostanza l'importanza di controlli sulle autodichiarazioni, finalizzati alla lotta e al contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, omessi dalla dipendente "Omissis" ma in realtà, come accertato nel corso dell'intera verifica ispettiva, **assolutamente inosservati sia dagli stessi che dall'intera Amministrazione comunale che, dal secondo semestre del 2012 fino al luglio del corrente anno, non ha mai richiesto una certificazione antimafia alla Prefettura di Palermo, correndo ai ripari soltanto a seguito dell'accesso ispettivo.**

Tutte le manifestazioni oggetto di verifica da parte della Commissione sono state quindi organizzate con l'intervento di Associazioni che non sono state mai sottoposte da parte del Comune ad alcun tipo di controllo e verifica anche in occasione delle erogazioni dei contributi, e delle quali fanno parte, come già illustrato, soggetti legati da vincoli di parentela e di frequentazione con amministratori e dipendenti comunali ed anche, nei casi già esposti, con soggetti gravemente pregiudicati.
In occasione di feste e sagre, nelle diverse delibere di Giunta Comunale, concernenti la materia, sono state inoltre richiamate le decisioni adottate nel corso di riunioni fra le associazioni e rappresentanti del Comune, delle quali – ad eccezione delle iniziative concernenti le manifestazioni per l'estate 2012 – non si trova alcun riscontro in nessun atto formale.
Per talune manifestazioni, gli inviti a partecipare alle citate riunioni organizzative sono stati estesi anche ai titolari di attività commerciali e produttive; analogamente non sono presenti atti sugli avvenuti incontri.
Dall'analisi dei fascicoli, con i quali sono stati concessi i contributi per realizzare le diverse manifestazioni, è emerso che **le somme più alte sono state erogate,**

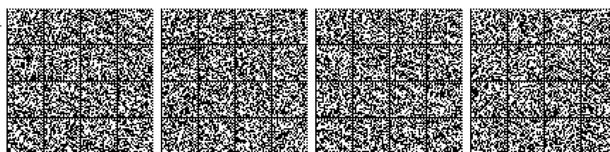


come innanzi anticipato, all'associazione turistica **"OMISSIS" di Mezzojuso, dei cui componenti si è già ampiamente riferito**.
Altre associazioni, di cui non si sono tratteggiati gli elementi costitutivi in quanto privi di controindicazioni, hanno ricevuto contributi pur avendo **neanche avere presentato istanza di iscrizione all'albo.**

Fra le diverse associazioni culturali presenti nel comune di Mezzojuso, l'unica che ha beneficiato, oltre che di contributi, anche **dell'assegnazione gratuita di locali** comunali è stata l'associazione **"Omissis"**, come già anticipato, in violazione del regolamento comunale dell'albo delle associazioni (art. 13 della delibera del consiglio comunale n.15 del 27.02.2014), che subordina siffatte concessioni all'avvenuta iscrizione all'Albo.

La realizzazione delle singole manifestazioni e l'erogazione del contributo da parte degli organi comunali è avvenuta sulla base della proposta organizzativa redatta dalla singola associazione e presentata al Comune a seguito degli accordi informali raggiunti nelle riunioni preliminari di cui non è stato rinvenuto alcun verbale.
Soltanto nell'anno 2019, per organizzare la manifestazione denominata "Fiera di Primavera 2019", il responsabile del settore finanziario, "Omissis", ha proceduto a diffondere - mediante pubblicazione nell'albo pretorio - la manifestazione di interesse per avviso pubblico. All'esito è pervenuta solo la proposta della "OMISSIS". La manifestazione di Primavera 2019 non è stata più organizzata, secondo quanto riferito dal Dott. "OMISSIS", non "*realizzatasi perché l'istruttoria fu concomitante con la messa in onda della puntata della trasmissione televisiva Non è l'arena di maggio 2019*".

Nel comune di Mezzojuso, le manifestazioni per le quali sono stati usualmente concessi contributi particolarmente elevati sono state la "**Sagra della Castagna**", "**Il Mastro di Campo**", "**Il mastro di Campo dei Bambini**", "**Estate**" e "**Natale**".
In particolare, è emerso che per la manifestazione denominata "Sagra della Castagna", l'associazione che ha ricevuto maggiori contributi, tra il 2013 ed il 2018, è stata "Omissis".
Nell'esame della documentazione afferente l'affidamento alla "OMISSIS" dell'organizzazione della manifestazione "Sagra della Castagna" emergono in particolare **due importanti criticità**:



- da un lato lo spazio pubblico comunale destinato all'evento è gestito dall'Associazione che procede all'assegnazione degli stand e non risulta che, a fronte dei pagamenti degli espositori, vengano versate corrispondenti somme al Comune;
- dall'altro l'affidamento della manifestazione con l'attribuzione di contributi anche superiori ai **40.000,00 euro non segue le regole imposte dell'affidamento dei servizi pubblici locali che dovrebbe garantire un confronto concorrenziale.**

Secondo consuetudine, a seguito dell'affidamento dell'organizzazione della manifestazione nel corso dei preliminari incontri cui si è già fatto cenno, la "OMISSIS" presenta una proposta al Comune, sempre accolta con destinazione di ingenti contributi, e procede in esecuzione al regolamento, visionabile sul sito "Omissis" alla concessione degli stand agli espositori che avanzano apposita istanza e pagano il contributo "volontario", già determinato in tariffe il cui importo è correlato ai servizi richiesti, mediante bonifico nel conto corrente dell'istituto di credito "Carige" intestato alla "OMISSIS".

Dagli atti visionati **non risulta** che l'associazione **"OMISSIS" abbia ricevuto indicazioni** per la collocazione degli stands (quindi per la conseguente **gestione del suolo pubblico**) e non sono emersi versamenti da parte della "OMISSIS" nelle casse comunali a seguito dei bonifici eseguiti dagli espositori. A tal riguardo il "Omissis", nel corso dell'audizione del 21.8.2019, ha dichiarato alla Commissione che "*Confermo di non avere notizie di autorizzazioni comunali sull'occupazione del suolo pubblico in occupazione delle sagre. Immagino che il Comune conceda il suolo pubblico con la concessione del suo patrocinio all'evento.*"

In seguito, il "Omissis" ha confermato che "*in riferimento all'eventuale versamento da parte della "OMISSIS" della tassa di occupazione di suolo pubblico, al Servizio tributi non è pervenuto alcun versamento in riferimento alla manifestazione Sagra della Castagna. I pagamenti relativi all'occupazione del suolo pubblico hanno invece riguardato le occupazioni effettuate al di fuori del percorso lungo il quale è stata svolta la manifestazione e sono stati effettuati dai singoli occupanti*".

Al riguardo l'Ing. "*Omissis*" sentito in audizione dalla Commissione il 29.8.2019, ha riferito: *In relazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione delle sagre del paese, esso è regolamentato con apposito regolamento che non rientra nelle competenze del mio settore. Preciso che gli espositori fanno domanda di utilizzazione degli stands alla "OMISSIS" che ottiene, in*



affidamento, la gestione del suolo pubblico ricadente nell'area della sagra. Tale circostanza riguarda solamente la sagra della Castagna.

Per quanto attiene ai contributi corrisposti alla "OMISSIS" per detta sagra si riporta di seguito un prospetto degli stessi:

Contributo in Euro - "OMISSIS"	Manifestazione
55.000,00	Sagra della Castagna 2018
50.000,00	Sagra della Castagna 2017
30.000,00	Sagra della Castagna 2016
31.150,00	Sagra della Castagna 2015
21.200,00	Sagra della Castagna 2014
3.400,00	Sagra della Castagna 2014
9.000,00	Sagra della Castagna 2013

Nonostante l'importo negli anni 2017 e 2018 superi i 40.000 euro, il Comune non ha proceduto - negli anni 2017 e 2018 - con affidamento ad evidenza pubblica ma ad un affidamento diretto, a seguito di presentazione di un progetto.
Si evidenzia che l'edizione della Sagra della Castagna dell'anno 2015 ha previsto la partecipazione anche dell'Associazione "*Omissis*", **gemella della "OMISSIS"** in quanto composta dagli stessi associati,[195] cui è stato destinato un contributo pari a euro 8.959,31 che sommato a quello concesso alla "OMISSIS" nella stessa occasione (euro **31.150,00**) è pari a **40.109,31** ovvero supera la soglia dei 40.000,00 oltre la quale occorre ricorrere ad affidamenti con evidenza pubblica.
Di seguito si procederà a ricostruire sinteticamente l'iter amministrativo seguito dagli Uffici comunali per la concessione dei contributi finalizzati all'organizzazione delle edizioni 2015, 2017 e 2018 della Sagra della Castagna, così come è apparso dalla lettura degli atti presenti nei relativi fascicoli.

Sagra della castagna 2015 (dal 23 al 25 ottobre 2015)

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha concesso al comune di Mezzojuso (prot. 10987 del 05.10.2015) il patrocinio e dell'utilizzo del logo del Ministero.

[195] "Omissis"



La giunta comunale ha riconosciuto, con delibera n. 94 del 28.09.2015, la concessione all'associazione "Omissis" del contributo di euro 31.150,00 e all'associazione "Omissis" di euro 1.600,00.

Il responsabile del settore finanziario, rag. Antonina Valenti:

- con determina n. 584 del 29.09.2015, ha quindi impegnato la spesa complessiva di euro 32.750,00;
- con note n.10770 e 10771 del 30.09.2015 ha comunicato alle sopra indicate associazioni l'avvenuta concessione del contributo;
- con determina n. 28 del 10.02.2016 ha liquidato la somma di euro 31.150,00 a favore dell'associazione "Omissis" e con determina n. 728 del 04.12.2015 ha liquidato la somma di 1.600,00 a favore dell'associazione "Omissis".

Nell'ambito della manifestazione, oltre alla "Omissis" e alla "Omissis" sono stati concessi contributi su richiesta di altre associazioni per l'organizzazione di alcune iniziative, con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 20.10.2015:

- associazione "Omissis" per la somma di euro 8.959,31. La somma è stata liquidata con determina n.73 del 26.02.2016, adottata dal responsabile del settore "Omissis";
- Associazione "Omissis" per la somma di euro 2.400,00. La somma è stata liquidata con determina n.233 del 28.04.2016 adottata dal responsabile del settore finanziario.
- Associazione ""OMISSIS"" per la somma di euro 500,00. La somma è stata liquidata con determina n.72 del 26.02.2016 adottata dal responsabile del settore finanziario.

Il responsabile del settore finanziario con determina n. 621 del 21.10.2015 ha quindi impegnato la spesa per concedere i contributi alle sopra indicate associazioni.

Con note n. 11970, 11971, 11972 del 22.10.2015 la responsabile del settore "Omissis" ha dato comunicazione alle sopra indicate associazioni dell'avvenuta concessione del contributo.

Per realizzare la manifestazione, il comune di Mezzojuso ha ricevuto il contributo di euro 3.000,00 da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Le spese SIAE sono state sostenute dal comune di Mezzojuso



Sagra della Castagna Edizione 2017 (dal 27 al 29 ottobre 2017)

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota 10983 del 18.09.2017, ha comunicato al comune di Mezzojuso la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Ministero.
La Giunta Comunale con determina n. 90 del 19.09.2017 ha preso atto del contributo dell'Assessorato regionale al Turismo di euro 10.000,00.
Il Sindaco Salvatore Giardina ha emesso l'ordinanza n. 45/17 del 11.10.2017 per la deroga alle emissioni sonore.
L'assessore al turismo, sport, spettacolo e attività produttive Nicola DI GRIGOLI con le note n.11370 e 11366 del 19.09.2017 ha invitato le aziende agricole e le attività produttive del territorio ad intervenire all'incontro previsto il giorno 22.09.2017 per l'organizzazione della manifestazione "Sagra della castagna 2017".
L'associazione turistica "Omissis", con lettera datata 22.09.2017 (protocollo n.11654 del 22.09.2017) ha proposto di organizzare la manifestazione ed ha chiesto il contributo economico di **euro 123.500,00.**
La Giunta Comunale con delibera n. 93 del 22.09.2017, su proposta dell'assessore Nicola Di Grigoli e del responsabile del procedimento Giuseppa LA BARBERA, ha concesso all'associazione "Omissis" il contributo di **euro 50.000,00**.
Il responsabile del settore finanziario f.f. Massimo FEDELE, con nota n. 11896 del 27.09.2017 ha comunicato al presidente dell'associazione "Omissis" la concessione del contributo economico di euro 50.000,00 per organizzare la "Sagra della castagna 2017".
Con determina n. 541 del 28.09.2017, il responsabile del settore finanziario f.f. Massimo FEDELE, ha proceduto all'impegno di spesa.
Il sindaco Salvatore GIARDINA con lettera 11943 del 28.09.2017 ha invitato il responsabile del settore finanziario f.f. Massimo FEDELE a predisporre gli atti per l'anticipazione del 30% pari ad euro 15.000,00 del contributo complessivo concesso di euro 50.000,00 all'associazione "OMISSIS" di Mezzojuso.
Il responsabile del settore finanziario ff. Massimo FEDELE, su proposta della responsabile del procedimento Maria Patrizia BRONZOLINO, ha adottato la determina n. 541 del 28.09.2017 ed ha impegnato la spesa totale di euro 50.000,00, concedendo la somma di euro 15.000,00 come acconto.
Il presidente dell'associazione "Omissis", "OMISSIS", in data 10.11.2017 ha chiesto al sindaco di Mezzojuso la liquidazione della somma di euro 35.000,00 quale saldo del contributo totale di euro 50.000,00.



Tutte le altre spese per l'organizzazione della sagra sono state sostenute con gli introiti dei liberi contributi versati dagli espositori direttamente sul conto corrente della "OMISSIS", del cui complessivo importo non si ha contezza.
Il responsabile del settore finanziario ff. Massimo FEDELE, su proposta della responsabile del procedimento Maria Patrizia BRONZOLINO, ha adottato la determina n. 721 del 04.12.2017 procedendo alla liquidazione del saldo del contributo. Le spese SIAE sono state pagate dal comune di Mezzojuso.

Sagra della Castagna edizione 2018 (dal 26 al 28 ottobre 2018)

L'assessore al turismo, sport, spettacolo e attività produttive Nicola DI GRIGOLI con le note n.12474 e 12475 del 20.09.2018 ha comunicato al Servizio "attività del territorio" le date della manifestazione ed invitato i titolari di aziende interessate alla manifestazione a visionare sul sito "Omissis" il regolamento che disciplina il noleggio degli stand ed il relativo bonifico.
L'associazione turistica "Omissis" con lettera datata 19.09.2018 (protocollo n.13045 del 2.10.2018) ha proposto di organizzare la manifestazione ed ha chiesto il contributo economico di **euro 130.500,00**.
L'assessore al turismo Nicola DI GRIGOLI ha, quindi, emanato la direttiva n.13052 del 2.10.2018 con la quale ha invitato il responsabile del settore finanziario a predisporre gli atti finalizzati alla concessione del contributo di **euro 55.000,00**.
Le iniziative promosse per la realizzazione della manifestazione denominata "*sagra della castagna edizione 2018*" sono state approvate, a ridosso della data fissata per l'evento, con la delibera di Giunta Comunale n.135 del 3.10.2018. Con tale delibera è stato concesso alla "Omissis" il contributo di euro 55.000,00 con l'acconto del 30%. In esecuzione di detta delibera di G.M., il responsabile del settore finanziario Gabriele CROCIATA, su proposta della responsabile del procedimento Maria Patrizia BRONZOLINO, ha adottato la determina n. 699 del 10.10.2018 ed ha impegnato la spesa totale di euro 55.000,00, concedendo come acconto la somma di euro 16.500,00.
Con nota n.13940 del 19.10.2018 il responsabile del settore finanziario Gabriele CROCIATA e la responsabile del servizio Giuseppa LA BARBERA hanno comunicato all'associazione "OMISSIS" la concessione del contributo.
Il presidente dell'associazione "Omissis", "OMISSIS", in data 7.11.2018 ha chiesto al sindaco di Mezzojuso la liquidazione della somma di euro 38.500,00 quale saldo del contributo totale di euro 55.000,00.



In allegato alla richiesta di liquidazione, il presidente della "OMISSIS" ha trasmesso al Comune una breve relazione descrittiva dell'attività rendicontata, rendendo noto che tutte le altre spese per l'organizzazione della sagra sono state sostenute con gli introiti dei liberi contributi versati dagli espositori direttamente sul conto corrente della "OMISSIS", del cui complessivo importo non si dà contezza.

Il responsabile del settore finanziario Gabriele Crociata, su proposta della responsabile del servizio LA BARBERA Giuseppa, ha adottato la determina n. 824 del 28.11.2018 procedendo alla liquidazione del saldo del contributo. Le spese SIAE sono state sostenute dal comune di Mezzojuso.

b. Considerazioni conclusive sul ruolo delle associazioni e sull'organizzazione delle sagre a Mezzojuso.

In ordine alle illustrate procedure amministrative seguite dal Comune nell'assegnazione di contributi si riportano di seguito le **determinati dichiarazioni chiarificatrici** rese dal "Omissis" nell'audizione del 21.8.2019 con le quali il medesimo Dirigente riferisce che: "*In relazione all'organizzazione di sagre, ho compreso che per organizzarle vengono indette delle riunioni informali fra l'amministrazione e le associazioni (non verbalizzate in alcun modo), da cui per prassi, viene determinata l'individuazione della associazione che avrebbe organizzato poi la festa,* ***solitamente e tacitamente affidata alla "OMISSIS"****. Il problema nacque per la Sagra della Castagna 2018, allorquando io ed il segretario comunale ci rendemmo conto che l'Amministrazione aveva destinato una somma rilevante, superiore a 40.000,00 euro, per la realizzazione della sagra; in tale contesto, era già arrivata la proposta della "OMISSIS", l'associazione destinataria dei soldi, senza la predisposizione di un bando pubblico o di nessun'altra procedura formale.*

Appreso, forse dal Sindaco, dall'assessore Di Grigoli e dalla Sig.ra La Barbera che, seppur le mie osservazioni fossero corrette ormai non c'erano più i tempi per attivare le procedure, mi convinsi ad avallare la situazione di fatto già esistente. Devo affermare, però, che per il Mastro di Campo 2019 si ripropose la medesima situazione della Sagra della castagna 2018, ovvero mi fu portata all'attenzione, in prossimità dell'evento, l'impegno di spesa e l'individuazione della "OMISSIS" quale associazione organizzatrice, senza la predisposizione di nessun avviso pubblico.

A quel punto mi imposi più decisamente, tanto che per la festa di Primavera (che poi non si realizzò) fu fatto, per la prima volta un avviso pubblico.



Devo precisare che in questo Comune la prassi nella gestione degli eventi prevale, a volte, sulla necessità di operare in maniera più ordinata e precisa, tanto che spesso, coadiuvato dal Segretario, mi sono dovuto scontrare con una mentalità ancorata alla consuetudine.

Il* Dr. "Omissis" aggiunge di essere a conoscenza che *"ci sono rapporti intensi fra i responsabili delle Associazioni e l'amministrazione, anche se non ho mai gestito personalmente questi contatti. Per la "OMISSIS" penso che il referente formale sia il Presidente, mentre per l'Amministrazione comunale gli esponenti, che poi seguono nei fatti tutte le fasi dell'evento, sono il Sindaco e l'Assessore Di Grigoli assieme agli Uffici comunali. Era la Giunta a stabilire, con apposita delibera, l'importo da assegnare per la realizzazione di ognuna delle sagre. Io mi attenevo a gestire la situazione contabile. *Nella programmazione dell'Ente (anche nel PEG) non era compresa l'assegnazione delle somme da destinare alla singola sagra, anche se era previsto un capitolo, generico, per realizzazione di eventi culturali, sagre ecc...Nessun riferimento a somme da assegnare a specifiche associazioni.* ***Non ricordo entrate nelle casse del Comune provenienti dalla "OMISSIS". Affermo quindi che la "OMISSIS" non ha mai effettuato versamenti al Comune a nessun titolo, neanche per gli introiti derivanti dai gazebo che utilizzano numerosi espositori in occasione soprattutto della frequentatissima sagra della castagna.*** *Mi riservo, per ulteriore prudenza di verificare anche tale circostanza. A tal proposito rammento che, partecipando per la prima volta a detta sagra, mi resi conto della portata enorme della manifestazione, tanto da considerare che il contributo comunale potesse essere ridotto, in quanto la manifestazione avrebbe potuto reggersi quasi autonomamente sugli introiti derivanti dagli incassi dati dagli espositori o da altre fonti.* ***Posso affermare che gli espositori intrattengono un collaudato ed autonomo rapporto con la "OMISSIS" e non con l'Amministrazione. L'associazione gestisce infatti, sia le prenotazioni degli espositori, sia i rapporti economici con questi, da cui il Comune mi risulta totalmente estraneo almeno dal punto di vista contabile e finanziario. Anche in questo caso verificherò negli atti del mio ufficio."***

Scrive quindi la Commissione che appare evidente, già dalle parole dello stesso Dr. "Omissis", la volontà degli amministratori di privilegiare sistematicamente, nell'organizzazione degli eventi più importanti, la "OMISSIS" ed i suoi associati, la maggior parte dei quali legati da vincoli parentali e di frequentazione con dipendenti ed amministratori comunali nonché, nei casi già illustrati, con persone gravemente controindicate, procedendo all'affidamento diretto della



organizzazione della manifestazione anche in presenza di contributi superiori ad euro 40.000, 00 che impongono il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.
Orbene dall'attenta disamina degli atti concernenti la "Sagra della Castagna" risulta evidente che attraverso le delibere di Giunta con le quali viene erogato il sostanzioso contributo alla "OMISSIS", il Comune di fatto affida direttamente alla stessa Associazione una prestazione di servizi consistente nella realizzazione, in forma sussidiaria, di un'attività propria del comune. E di ciò ne è data anche contezza nelle delibere di giunta ove si legge, nelle premesse, che per l'ordinamento giuscontabile italiano l'aspetto che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di qualificate attività da stimarsi come rientranti nelle competenze dell'ente locale e tali da venire esercitate, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Al riguardo, nelle delibere di Giunta con le quali viene concesso il contributo alla "OMISSIS" per l'organizzazione della manifestazione, si legge che "*il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto all'art.6 comma 9, del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire forme di socializzazione sul territorio*".
Che si tratti di una prestazione di servizi per il comune ne è anche prova la circostanza che è a carico del Comune il pagamento dei diritti della SIAE, posti obbligatoriamente a carico dell'organizzatore della manifestazione. Inoltre, è il Sindaco che per la sagra della castagna del 2018 firma l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS.
Pertanto, trattandosi di affidamento di servizi sopra la soglia dei 40.000,00 euro, il Comune sarebbe stato obbligato all'affidamento con procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 50/2016.
Al riguardo si evidenzia che ove non si ritenesse che la concessione del contributo celi di fatto un affidamento diretto del servizio, con elusione della normativa soprarichiamata, trattandosi subordinatamente di una ipotesi di concessione di un considerevole ausilio finanziario a mezzo di risorse pubbliche,



non si sarebbe comunque potuto prescindere dall'osservanza dalle procedure ad evidenza pubblica richiamate dall'art.12 della legge 241/90 e ss.mm.e ii.
L'Art.12 legge 241/90 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici) dispone, infatti, che "*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi (comma così modificato dall'art.42 comma 2, D.L.gs.n.33 del 2013). L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*".
Al riguardo, il regolamento adottato nel 2010 fissa criteri inadeguati per la determinazione del *quantum* da erogare e, in ordine alla scelta del beneficiario di tali erogazioni in caso di pluralità di proposte progettuali, non indica neanche l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per rendere note le somme devolute alla manifestazione.
Inoltre, risulta inosservato il regolamento adottato nel 2014 che prescrive l'iscrizione all'Albo delle associazioni quale condizione indispensabile per l'erogazione dei contributi.

Assai grave appare, altresì, la ripetuta prassi per la quale al momento della rendicontazione per la richiesta del saldo del contributo concesso, il Presidente della "OMISSIS" con apposita relazione indirizzata al Sindaco, rende noto che tutte le altre spese per l'organizzazione della sagra, oltre a quelle affrontate con il contributo concesso dal Comune, sono state sostenute con gli introiti dei "*liberi contributi*" versati dagli espositori direttamente sul conto corrente della "OMISSIS", del cui complessivo importo non si dà, però, contezza. Né la Giunta, in occasione dell'assegnazione del contributo, né il Sindaco, in occasione della rendicontazione allo stesso indirizzata, impongono alla "OMISSIS" di quantificare e rendicontare pubblicamente gli incassi eccedenti l'ammontare il contributo ricevuto.

Nelle delibere di Giunta con le quali viene concesso il contributo alla "OMISSIS" per l'organizzazione della manifestazione, si dice semplicemente che il contributo viene concesso alla "OMISSIS" a parziale copertura per l'organizzazione della manifestazione "*facendo carico alla stessa della rendicontazione della spesa dato atto che l'associazione turistica "OMISSIS" di Mezzojuso è*



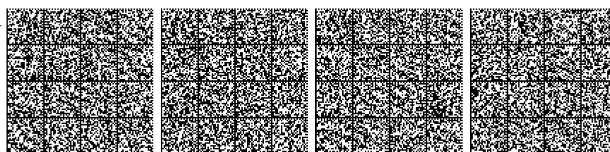
istituzionalmente preposta allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio."

Pertanto la "OMISSIS", che si sottolinea realizza in forma sussidiaria un'attività propria del comune, trattiene per sé l'incasso delle quote versate dagli espositori e partecipanti alla manifestazione senza darne al Comune contezza e rendicontazione.

Il Comune, quindi, delega ad un ente privato, la "OMISSIS" appunto, la propria attività istituzionale quale l'assegnazione agli espositori di suolo pubblico assicurata dalla predetta associazione dietro pagamento di contributi "volontari", il cui importo è dettagliatamente indicato in un regolamento pubblicato nel proprio sito web. **Paradossalmente, l'Amministrazione comunale non solo non gestisce l'assegnazione degli stand (e quindi il suolo pubblico) ma consente anche che i "contributi volontari" siano incassati dalla "OMISSIS" a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione della Sagra.**

Inoltre, la "OMISSIS" stabilisce a chi assegnare lo spazio pubblico senza alcuna verifica dei requisiti richiesti dalla legge. A ciò si aggiunga che tutti i servizi all'interno della manifestazione, sebbene remunerati con fondi pubblici, sono affidati a imprese e soggetti scelti dalla "OMISSIS" senza alcuna delle garanzie introdotte dal legislatore.

In ordine ai rapporti tra l'Ente Comunale e la "OMISSIS" si richiama la Delibera numero CP- 26 del 26 settembre 2014 dell'A.N.A.C. che, in un caso analogo, nel raccomandare l'adozione di una convenzione tra Comune e "OMISSIS", evidenzia la necessità, in considerazione dell'elevato importo assegnato all'Associazione, di procedere con un affidamento ad evidenza pubblica, secondo procedure ***rispettose dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento***.
L'ANAC evidenzia che [...] *l'Associazione "OMISSIS", pur perseguendo finalità di promozione del territorio complementari a quelle del Comune, è un soggetto di diritto privato distinto dal Comune non solo sotto il profilo formale. La terzietà rispetto al Comune dell'Associazione "OMISSIS", che non è soggetta al controllo analogo a quello svolto dal Comune sui propri servizi, né svolge la parte più importante della propria attività a suo favore, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.*



Non può rappresentare un motivo legittimante la deroga al principio generale della gara neppure la circostanza che l'Associazione "OMISSIS" sia un'associazione di volontariato senza fini di lucro, dato che le associazioni di volontariato rientrano nel novero dei soggetti legittimati a partecipare a gare pubbliche.

Come evidenziato dall'Autorità con determinazione n. 7/2010 (e già nel parere n. 127/2008), in ambito europeo la nozione di "operatore economico" (e di soggetto affidatario di contratti pubblici) utilizzata dal diritto comunitario (art. l, comma 8, Direttiva 2004/18/CE) è più estesa della nozione di imprenditore, in quanto individua tutti i soggetti (sia imprenditori che fornitori e prestatori di servizi) potenzialmente in grado di partecipare alle gare pubbliche ed è quindi applicabile a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata che svolga attività d'impresa, cioè di offerta sul mercato di lavori, prodotti o servizi.

Rientrano in tale nozione anche i soggetti pubblici e privati che non perseguono un preminente scopo di lucro, quali fondazioni, imprese sociali, organizzazioni non lucrative, università, enti di ricerca (Corte di Giustizia, 23.12.2009, causa C-305/08; Cons. St., sez. III, 20.11.2012, n. 5882).

Infatti, la normativa comunitaria e nazionale consente anche a tali soggetti di partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici a condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria; l'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" (Cons. St., sez. III, n. 2056 del 29/11/2013, Sez. III, n. 5882/2012, Sez. V, n. 5815 del 18 agosto 2010 e n. 5956 del 26 agosto 2010). Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che anche le associazioni di volontariato, in quanto operatori economici nel senso esplicato, possono partecipare a gare pubbliche (Corte di Giustizia, sez. III, 29.11.2007, causa C-119/06; Cons. St., sez. VI, 23.1.2013, n. 387 e 30.6.2009, n. 4236), tenuto anche conto del fatto che nell'ordinamento interno l'elencazione dei soggetti possibili affidatari di contratti pubblici effettuata dall'art. 34 del Codice, non ha carattere tassativo.

Alla luce di quanto sopra, l'affidamento di servizi (o della gestione di servizi) ad un'associazione di volontariato potrebbe avvenire in deroga alle procedure ad evidenza pubblica ***solo qualora venisse appurata la natura non onerosa della convenzione****, giacché solo in assenza del carattere oneroso del rapporto, potrebbe concludersi che non si è in presenza di un appalto pubblico di servizi e che si può quindi legittimamente procedere all'affidamento diretto del servizio.*



Il problema dell'onerosità del servizio è stata affrontata dalla giurisprudenza con particolare riferimento all'affidamento ad associazioni di volontariato di prestazioni di trasporto sanitario, ***affermando che ha natura di contratto pubblico a titolo oneroso - e quindi da affidarsi tramite procedura ad evidenza pubblica - la convenzione che contempli, a fronte delle prestazioni rese dall'associazione, non solo i rimborsi delle spese ma anche ulteriori rimborsi, in maniera tale da configurare una "contropartita" in ragione del servizio reso.***

In particolare, nella deliberazione Avcp n. 35/2011 (Progetto pilota 616/09/MARK) – sulla base dell'orientamento del giudice comunitario in materia (CGE C-11/06 del 29/11/2007) - è stato chiarito che non " ... non ci si può trovare di fronte ad un mero rimborso spese bensì ad un vero e proprio contratto a titolo oneroso, laddove il calcolo degli importi da erogare sia fondato su una ***metodologia preventiva e forfettaria che, dunque, superi il semplice rimborso delle spese sostenute****. In altre parole la Corte esclude che l'accordo possa essere considerato privo di onerosità, in quanto se si trattasse di mero rimborso dei costi non si sarebbe utilizzato un metodo di pagamento preventivo e forfettario, cioè un metodo in cui l'entità delle somme restituite non è strettamente correlata ai costi sostenuti e documentati".*

Appare dunque consolidato il principio secondo cui il convenzionamento diretto con associazioni di volontariato per l'affidamento di servizi è ammissibile nel limite in cui la convenzione non è qualificabile come contratto a titolo oneroso, nell'accezione sopra delineata.

E' in questa prospettiva che va letto l'art. 7 della legge n. 266/1991 ("Legge quadro sul volontariato") che riconosce allo Stato, agli enti territoriali e agli altri enti pubblici la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri generali delle organizzazioni di volontariato tenuti da regioni e province autonome e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Detta interpretazione non è smentita dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 95/2012 .... secondo cui le pubbliche amministrazioni "possono acquisire a titolo oneroso servizi di ogni tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con lo disciplina comunitaria".

In conformità alle predette regole interpretative, deve dunque ritenersi che l'esclusione degli enti di volontariato ....omissis.., contenuta nel terzo periodo ("Sono escluse (...) gli enti di volontariato (...)"), non possa essere riferita all'obbligo di procedura di gara di cui al primo periodo della norma - pena, tra



l'altro, il quasi completo svuotamento della portata della disposizione - ma al divieto di contributi da parte della finanza pubblica, di cui al secondo periodo ("Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche").

E' da ritenere, quindi, che l'affidamento sistematico e diretto alla "OMISSIS" dell'organizzazione della Sagra della Castagna e la spartizione, secondo le anzidette modalità ed in assoluta violazione di regolamenti e norme, di ingenti contributi pubblici distribuiti a pioggia tra le citate associazioni in occasione di feste ed eventi folkloristici, corrisponde alla volontà dell'amministrazione comunale di favorire i singoli associati che, si ribadisce, sono legati da stretti vincoli di parentela e frequentazione con dipendenti ed amministratori comunali e, nei casi precedentemente illustrati, con soggetti gravemente controindicati anche per fatti di mafia.



LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE.

Interruzione del pagamento dei canoni enfiteutici al Comune. Tra i beneficiari Don Cola LA BARBERA.

Il patrimonio immobiliare censito al catasto fabbricati di proprietà del Comune di Mezzojuso è costituito da 54 particelle.

Per i suddetti beni immobili il Comune percepisce un canone soltanto per gli alloggi popolari il cui stato dei pagamenti, alla luce della documentazione fornita dal dipendente comunale sig. "Omissis" - responsabile della "omissis"– appaiono regolari. Per i restanti immobili nessun canone viene percepito, in quanto risultano nella piena proprietà e disponibilità dell'Ente.

Inoltre il Comune percepisce annualmente il canone di locazione per l'immobile destinato alla locale Stazione dei Carabinieri.

Il patrimonio immobiliare censito al catasto terreni di proprietà del Comune di Mezzojuso è costituito da 153 particelle catastali di classe Frutteto, Bosco Ceduo, Incolt. Ster., Pascolo etc..

Per i detti beni immobili il Comune non percepisce alcun canone in quanto, ad oggi non risulta alcuna concessione o locazione a terze persone.

Inoltre, sono state individuate numerose ulteriori particelle del territorio comunale il Comune di Mezzojuso è "Concedente" di altri diritti reali di godimento quali *livello* o *enfiteusi*.

A favore dei livellari costituiti, risalente presumibilmente in epoca antecedente al 28 ottobre 1941, da ricerche effettuate negli archivi comunali non si riscontra la presenza di alcun contratto di concessione del diritto di livellario.

Negli anni, si è interrotto il pagamento dei canoni enfiteutici dovuti al Comune da parte dei livellari interessati, ed in ordine a tali ultimi rapporti non è possibile risalire alla data della relativa costituzione ed alla determinazione del canone originariamente fissato, sia a causa del tempo trascorso sia per irreperibilità dei relativi atti nell'archivio comunale.



A tal proposito, il Comune di Mezzojuso ha riferito alla Commissione che è in fase di definizione il "Regolamento per la determinazione dei canoni enfiteutici e per l'affrancazione dei terreni comunali" permettendo così la regolarizzazione delle posizioni dei soggetti titolari di livello, con conseguente attribuzione ai medesimi della piena titolarità, ove intendano effettuare l'affrancazione del canone, in quanto trattasi di terreni.

La Commissione ha provveduto ad analizzare i singoli soggetti interessati dalla concessione del diritto di livellario, e potenzialmente beneficiari dell'affrancamento una volta emanato l'apposito Regolamento. Fra essi oltre a congiunti di amministratori e dipendenti anche :

- **LA BARBERA Nicolò detto don Cola, deceduto, sodale fiduciario della latitanza in Mezzojuso di Bernardo PROVENZANO, (fg 25 part 112 pascolo79, are 40 ca);**
- **TAVOLACCI Liborio**, nato a Mezzojuso il 29.06.1972, imputato per la tentata estorsione in danno delle sorelle NAPOLI, (fg MU part 2509 Immobile cat. A4, 4 vani / 90 mq)

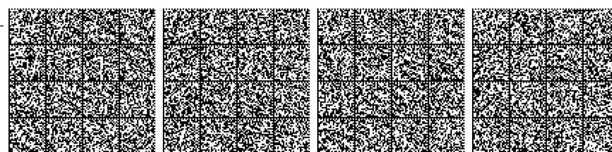
Gli altri sono:

OMISSIS

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ASPETTI DI ANALOGIA CON IL DISCIOLTO COMUNE DI CORLEONE.

<u>Anno scolastico 2017/2018.</u>

La Commissione ha proceduto, in particolare, ad esaminare gli atti presenti nel fascicolo mensa anno scolastico 2017/2018.
Si premette che il comune di Mezzojuso non è dotato di un elenco/albo con indicazione delle ditte fiduciarie alle quali affidare i servizi; pertanto, dall'analisi del carteggio presente all'interno dei fascicoli consegnati è stato possibile accertare che l'ente locale ha avviato l'iter per l'affidamento del servizio fornitura dei pasti per gli alunni della scuola materna, trasmettendo ad alcune ditte (segnalate nel passato dall'A.S.P. n.6) la lettera di invito a presentare un'offerta al ribasso sul prezzo base. In allegato alla lettera di invito



è stato trasmesso il capitolato contenente le modalità di svolgimento del servizio.
La responsabile del settore finanziario, rag. Antonina VALENTI (ora in quiescenza), con lettera avente protocollo n.8479 dell'11.07.2017 ed oggetto "*servizio di mensa per gli alunni della scuola materna statale di Mezzojuso. Richiesta elenco ditte autorizzate*", ha scritto all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo, per ricevere indicazioni sulle ditte autorizzate ad effettuare il servizio da affidare. Agli atti del fascicolo non è presente alcuna risposta da parte dell'ASP.
Con lettera nota n.12222 datata 03.10.2017 a firma del responsabile del settore finanziario f.f., Avv. Massimo FEDELE, segretario comunale, e dell'assessore ai servizi scolastici Giovanna BURRIESCI, viene assicurato al dirigente scolastico - in riscontro a richiesta di quest'ultimo – che l'ente comunale ha attivato le procedure per l'affidamento del servizio mensa scolastica. In tale nota, i firmatari rammentano al dirigente scolastico che i servizi di allestimento, riordino e pulizia dei tavoli e degli arredi non rientrano tra le prestazioni che potranno essere pretese dalla ditta appaltatrice, rientrando invero tra i compiti spettanti al personale della scuola inquadrato come collaboratore scolastico.
La Giunta Comunale, in data 12.10.2017 adotta la delibera n. 103 con la quale incarica il responsabile del settore finanziario di predisporre l'iter per l'attivazione del servizio mensa scolastica 2017/2018.
All'interno del fascicolo è presente la determina n. 613 registro generale in data 20.10.2017 del responsabile del settore finanziario f.f .avente per oggetto " *determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante procedura ristretta con bando di gara per la fornitura e somministrazione di pasti caldi agli alunni della scuola materna Ignazio Gattuso di Mezzojuso. Anno scolastico 2017/2018- impegno di spesa codice cig Z632055BE4*".

In data 20.10.2017 il comune di Mezzojuso con raccomandata avviso di ricevimento ha invitato alla gara le sotto indicate ditte:

- Lettera prot.13255 ditta "*Nuova Cucina Siciliana*" con sede a Piana degli Albanesi;
- Lettera prot.13256 ditta "*Ecopharma*" con sede a Palermo
- Lettera prot.13257 ditta """*COT società cooperativa*" con sede a Palermo;
- Lettera prot.13258 ditta "*ristorando sas di G. Mascaro*" con sede a Palermo;
- Lettera prot.13259 ditta "*Coop Nuova Generazione*" con sede a Trabia;



- Lettera prot.13259 (il numero di protocollo è lo stesso della precedente) ditta "*Perrone Giuseppe*" con sede ad Alia;
- Lettera prot.13260 ditta "*Saporito di Saporito Giovanni*" con sede a Corleone;
- nessun protocollo indicato per la ditta "*Food Service*" con sede a Ciminna. Probabilmente la ditta non è stata invitata perché era già noto che la stessa stava per cessare la propria attività; infatti, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.12.2018.

Nella lettera di invito, a firma del responsabile del settore finanziario FF Avv. Massimo FEDELE, viene indicato che le offerte devono pervenire entro e non oltre il giorno 3.11.2017.
Il capitolato di spesa per la fornitura e somministrazione di pasti caldi per gli alunni della scuola materna statale "*I. Gattuso*" per l'anno scolastico 2017/2018, cui è assegnato il CIG n.Z632055BE4, è stilato dal responsabile del settore finanziario FF. Avv. Massimo FEDELE.
All'interno del fascicolo è stata riscontrata la presenza di un modello di invito - senza indicazione dei destinatari – al quale è attaccato un post con la dicitura a penna "***"OMISSIS"***". E' presente anche la ricevuta di avvenuta spedizione in data 13.12.2017 a mezzo fax al n.091/6157896 (numero della Ditta "Omissis").
Appare anomalo che all'interno del fascicolo si trovi il modello di offerta con il *post it* riconducibile alla ditta Saporito, contenente l'indicazione del fax, come a voler testimoniare che, in occasione della trasmissione del modello, siano intercorse con tale ditta comunicazioni diverse di quelle avute con le altre ditte, alle quali gli inviti sono stati spediti a mezzo raccomandata AR.
Certo è che nessuna delle ditte invitate (compresa la ditta "Omissis") ha presentato la propria offerta e che la gara è quindi andata deserta.
Dalle carte acquisite, risulta che il responsabile del settore "Omissis", a fronte dell'assenza di offerte e sulla base della proposta della responsabile "Omissis", adotta la determina di registro generale, n. **"omissis"**, avente ad oggetto "*presa atto gara deserta per la fornitura e somministrazione di pasti caldi agli alunni della scuola materna "Ignazio Gattuso" di Mezzojuso. Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. A) D.LGS 50/2016. Anno scolastico 2017/2018 Codice CIG N. Z632055BE4*", con la quale prende appunto atto che per la scadenza del giorno 03.11.2017 non è pervenuta alcuna offerta e che occorre provvedere all'affidamento diretto del servizio mensa da parte del RUP ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A decreto legge 50/2016.



L'esame degli atti ha consentito di accertare che la ditta ""Omissis"", con lettera prot.22/2017 datata 24.11.2017 a firma di "OMISSIS" ed avente ad oggetto "*fornitura e somministrazione di pasti caldi da destinare agli alunni della scuola materna "I Gattuso" di Mezzojuso per l'anno scolastico 2017/2018*", comunica l'offerta consistente in euro 3,80 escluso iva per singolo pasto.
Appare, anche in questo caso, anomalo che la ditta ""Omissis"", sebbene regolarmente invitata dall'ente comunale, non abbia inviato alcuna offerta entro il termine previsto del 03.11.2017 e successivamente, in data 24.11.2017, faccia pervenire la propria offerta.
Peraltro, nell'offerta viene riportato testualmente "*in riferimento agli accordi intercorsi, il presente documento costituisce offerta commerciale*".

Al fascicolo si rinviene la pec trasmessa da avv. "Omissis" alla ditta "Omissis" ove viene puntualizzato che per i servizi di pulizia e riordino del locale adibito a mensa dei locali si provvederà con personale della scuola o del comune, diversamente da quanto previsto nel Capitolato ove detti servizi erano a carico della ditta.

L'analisi della documentazione concernente l'affidamento del servizio mensa scolastica relativa agli anni precedenti 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, ha consentito di accertare che la ditta "Omissis", sebbene invitata, non ha mai fatto pervenire alcuna offerta. Da ricordare che nell'anno scolastico 2016/2017 non si è svolto il servizio mensa.

Il giorno 7.12.2017 il responsabile del settore "omissis" emana la determina di registro generale n. 733 avente ad oggetto "*affidamento provvisorio alla ditta "OMISSIS" di Corleone per la fornitura di pasti caldi per gli alunni della scuola materna statale "I. Gattuso" di Mezzojuso. Anno scolastico 2017/2018 – "Omissis"*. Il servizio viene affidato con Verbale di affidamento provvisorio del 06.12.2017.

La responsabile del servizio "omissis", "OMISSIS", con lettere n.122 e 123 del registro di emergenze datate 7.12.2017 rispettivamente scrive agli alunni della scuola materna statale "I. Gattuso" di Mezzojuso e al dirigente scolastico dell'istituto Autonomo Comprensivo "Villafrati-Mezzojuso", per comunicare che a decorrere dal 11.12.2017 fino al 31.05.2018 si svolgerà il servizio di mensa.



Il responsabile del settore "Omissis", con nota n. 975 datata 18.01.2018, scrive all'azienda sanitaria provinciale di Misilmeri e comunica che il servizio mensa verrà assicurato agli alunni della scuola materna statale di Mezzojuso dall' 11.12.2017 al 31.05.2018, con la precisazione che saranno ottemperate le raccomandazioni dell'ASP impartite con la nota del 03.08.2011 (uso del sale iodato).
Fra gli atti è presente la nota n. 993 datata 19.01.2018, a firma del responsabile del servizio "Omissis", indirizzata alla ditta "*"OMISSIS"* avente ad oggetto "richiesta documentazione mensa scuola materna anno scolastico 2017/2018". In allegato è presente la parte della lettera di invito ove viene elencata la documentazione da allegare all'offerta.

Con lettere n.2426, 2427 e 2429 datate 15.02.2018 a firma del responsabile del settore "Omissis", vengono richiesti alla Procura della Repubblica e al Tribunale di Termini Imerese il certificato dei carichi pendenti, il casellario giudiziale e il certificato fallimentare di "OMISSIS", titolare della ditta "Omissis".
Si rappresenta che nel frattempo è intervenuta la determina sindacale n. 12 del 08.03.2018 che attribuisce l'incarico di responsabile del settore "Omissis"

Con lettera n. 5658 datata 19.04.2018, a firma del responsabile del settore "OMISSIS", indirizzata alla ditta "OMISSIS", oltre a comunicare l'affidamento del servizio mensa per gli alunni giusta determinazione del responsabile del settore n. 733 datata 07.12.2017, per l'importo di 3,80 (IVA al 4% esclusa) per un totale presunto di euro 9.360,00 IVA inclusa, invita la ditta a produrre la cauzione.
Il giorno 4.7.2018 viene redatta la scrittura privata n. 28 fra il dott. "OMISSIS", nella qualità di responsabile del settore "omissis" e "OMISSIS" nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta "Omissis".

Nella scrittura privata viene indicato che la ditta "Omissis" ha presentato **autodichiarazione per l'informativa antimafia ai sensi del dpr 445/2000 e che la ditta è iscritta nella *white list*.**[196]

[196] I documenti presentati dalla ditta ""Omissis" sono l'autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 datata 16.03.2018; la fotocopia della carta di identità, certificato durc, visura camerale, certificazione ISO 9001 2008, fotocopia autorizzazione sanitaria per l'automezzo, fotocopia autorizzazione sanitaria per il laboratorio di preparazione.



È evidente che si tratta anche in questo caso **soltanto di una clausola di stile** poiché il Comune di Mezzojuso **non avanza alla Prefettura di Palermo** alcuna richiesta di certificazione antimafia ai fini della verifica dell'autocertificazione prodotta ed erroneamente afferma l'iscrizione della ditta in *white list*, resa **ovviamente impossibile dalla norma atteso che la ristorazione non rientra tra le attività che impongono l'iscrizione in detta lista.**

All'interno del fascicolo sono presenti il certificato dei carichi pendenti, il casellario giudiziale e il certificato fallimentare.

In data 5.7.2018 il responsabile del settore "OMISSIS", con la proposta della responsabile del servizio "OMISSIS", emana la determinazione registro generale 473 avente per oggetto "*liquidazione fatture alla ditta "OMISSIS" con sede legale in Corleone (PA) per fornitura pasti agli alunni della scuola materna statale a tempo prolungato "I.Gattuso" del comune di Mezzojuso. Anno scolastico 2017/2018 . periodo dicembre 2017 gennaio febbraio, marzo aprile e maggio 2018. "OMISSIS"*. L'importo da pagare ammonta a 9.666,59 euro[197].
Il responsabile del settore "OMISSIS" e il responsabile del servizio "Omissis", indirizzano alla ditta "Omissis" la lettera n.3288 datata 08.03.2019 con la quale viene comunicato lo svincolo della polizza fidejussoria.

Fra gli atti presenti all'interno del fascicolo mensa anno scolastico 2017/2018 sono presenti la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.03.2018 avente ad oggetto determinazione costo dei servizi a domanda individuale (servizio scuolabus – mensa scolastica) esercizio finanziario 2018 e, la determinazione n.461 del 04.07.2018 del responsabile del settore finanziario avente ad oggetto "variazione al bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett.A.

In conclusione, la scelta dell'Amministrazione di affidare direttamente il servizio alla ditta "OMISSIS", dopo che la stessa ditta non ha presentato la propria offerta, l'assenza di offerte da parte delle altre ditte, il mancato coinvolgimento delle ditte che avevano fino all'anno 2016 espletato il servizio senza demerito, il contemporaneo mancato affidamento alla ditta



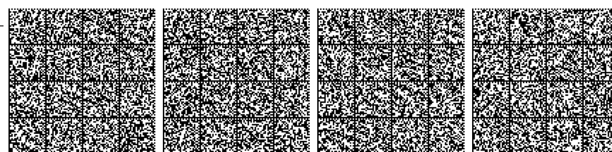
"OMISSIS" dell'analogo servizio da parte del vicino Comune di Corleone, il cui consiglio comunale è stato sciolto per mafia il 10 agosto 2016, l'escludere dal servizio la pulizia e il riordino del locale adibito a mensa dei locali dapprima previsto nel capitolato, appaiono elementi, sintomatici dell'interesse a favorire la citata ditta.

L'amministrazione di Mezzojuso, piuttosto che affidare il servizio mensa all'ultima delle ditte che l'aveva gestito senza demerito[198], firma il contratto con la Ditta "OMISSIS" che non aveva mai avuto affidato il servizio negli anni precedenti, sebbene sempre invitata.
Al riguardo, risulta utile delineare la figura di **"OMISSIS"**, che è stato anche affidatario negli anni trascorsi del servizio di mensa scolastica presso gli istituti dei comuni di **Corleone e Palazzo Adriano, i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata.**

"OMISSIS" annovera numerose parentele con esponenti di spicco della consorteria mafiosa della famiglia corleonese. Nello specifico, è imparentato con:

- **GARIFFO Carmelo**[199], in quanto il nonno paterno "OMISSIS"[200] era fratello di "OMISSIS"[201], "omissis" del GARIFFO.
  GARIFFO Carmelo, nipote di Bernardo PROVENZANO, è stato tratto in arresto più volte per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Ha ricoperto il ruolo di capo del mandamento mafioso di Corleone ed attualmente risulta detenuto poiché tratto in arresto nell'ambito dell'operazione antimafia denominata "Grande Passo" condotta dai militari dell'Arma dei Carabinieri di Corleone e di Monreale;
- **OMISSIS**, in quanto la nonna paterna "OMISSIS" è nipote di "OMISSIS", padre di "Omissis".
  "omissis", già arrestato per associazione mafiosa e riciclaggio, già sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, è ritenuto vicino alla famiglia RIINA - BAGARELLA. "OMISSIS" è, infatti, figlioccio di

[197] Sono presenti le fatture elettroniche: 26/C –PA del 26.12.2017 per euro 866,40; 5/C –PA del 31.01.2018 per euro 1732,80; 13 C –PA del 28.02.2018 per euro 1675,80; 17/C - PA del 31.03.2018 per euro 1558,00; 24/C –PA del 30.04.2018 per euro 1679,60; 27/C –PA del 31.05.2018 per euro 1782,20.
[198] "Omissis"
[199] GARIFFO Carmelo, nato a Corleone (PA) l'11.08.1958.
[200] "Omissis"
[201] "Omissis"



cresima di Calogero BAGARELLA[202] e padrino dello stesso sacramento di Antonino CIAVARELLO[203], quindi legato al RIINA;

- i **fratelli** GRIZZAFFI **Giovanni**[204], **Francesco**[205] e **Mario**[206], in quanto la seconda moglie del nonno Giovanni, Antonina GARIFFO, è cognata di Gaetana GRIZZAFFI, zia paterna dei predetti fratelli.

Questi ultimi, nipoti diretti del mafioso deceduto RIINA Salvatore, sono senza ombra di dubbio elementi di spicco della locale consorteria mafiosa. Nello specifico, Giovanni già detenuto per associazione mafiosa ed omicidio, è stato scarcerato per espiazione pena e per la sua pericolosità sociale di cui è dotato, si trova sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno. GRIZZAFFI Francesco, già detenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, mentre Mario è già stato detenuto per il reato di associazione mafiosa.

---

202 BAGARELLA Calogero, nato a Corleone (PA) il 14.01.1935, verosimilmente deceduto il 10.12.1969 durante la tristemente famosa strage di viale Lazio a Palermo, cognato di RIINA Salvatore, detto "Totò u curtu".

203 CIAVARELLO Antonino, nato a Palermo il 07.02.1974, coniugato con RIINA Maria Concetta, nata a Palermo il 19.12.1974, genero di RIINA Salvatore.

204 GRIZZAFFI Giovanni, nato a Corleone (PA) il 16.10.1949.

205 GRIZZAFFI Francesco, nato a Corleone (PA) il 04.12.1953, già arrestato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

206 GRIZZAFFI Mario, nato a Corleone il 21.03.1966, già arrestato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..



CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva e dei circostanziati riferimenti tratti dalla relazione della Commissione d'accesso si ritiene sussistano elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, un altamente possibile collegamento tra l'amministrazione comunale di Mezzojuso e l'organizzazione criminale di quel territorio, riconducibile a *cosa nostra*.

I tratti salienti del citato documento sono stati illustratiti nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 13 settembre scorso, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA, Dr. Francesco Lo Voi e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese Dr. Ambrogio Cartosio, che ha dato positivo riscontro.

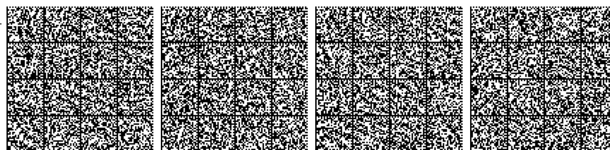
Pertanto, si trasmette la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Mezzojuso con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

IL PREFETTO
(De Miro)

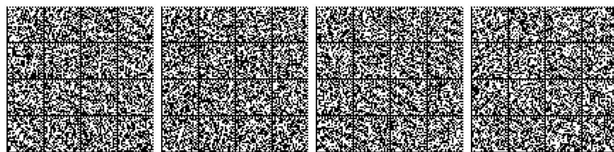
20A00449

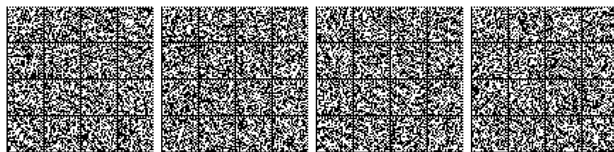
Mario Di Iorio, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SON-006) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.









MODALITÀ PER LA VENDITA

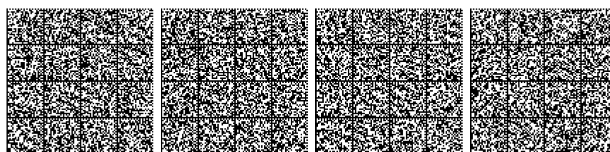
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

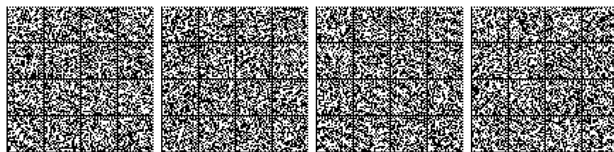
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 16,00

